



Assemblea

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

ASSEMBLEA

141^a seduta pubblica

venerdì 22 dicembre 2023

Presidenza del vice presidente Centinaio,
indi del presidente La Russa

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	4
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	35
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	37

INDICE

RESOCONTO STENOGRAFICO

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE.....4

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione.....4

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni:

(926) *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):*

Discussione e approvazione della questione di fiducia sull'emendamento 1.9000:

PRESIDENTE.....5
 GELMINI (*Misto-Az-RE*).....5
 SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*).....7

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE.....9

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 926 e della questione di fiducia:

PRESIDENTE.....16, 19, 22
 PATTON (*Aut (SVP-PATT, Cb)*).....9
 RENZI (*IV-C-RE*).....10
 MAGNI (*Misto-AVS*).....13
 BORGHI ENRICO (*IV-C-RE*).....16
 GASPARRI (*FI-BP-PPE*).....16
 PATUANELLI (*M5S*).....19
 ROMEO (*LSP-PSd'Az*).....22

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE.....25

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 926 e della questione di fiducia:

PRESIDENTE.....31
 BOCCIA (*PD-IDP*).....25
 CALANDRINI (*FdI*).....28

Votazione nominale con appello.....31

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE.....32

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 926 e della questione di fiducia:

PRESIDENTE.....32, 33, 34
 CASINI (*PD-IDP*).....33
 TESTOR, *relatrice*.....33

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 9 GENNAIO 2024.....34

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE N. 926

Emendamento 1.9000, su cui il governo ha posto la questione di fiducia, interamente sostitutivo degli articoli della sezione 1.....35

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.....35

ALLEGATO B

PARERI

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sull'emendamento 1.9000 al disegno di legge n. 926. 37

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA.....38

CONGEDI E MISSIONI.....43

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione.....43
 Assegnazione.....44

Governo

Trasmissione di atti per il parere. Deferimento.....44
 Trasmissione di documenti.....45

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze. Deferimento.....45

INTERROGAZIONI

Annunzio di risposte scritte.....46
 Interrogazioni.....47
 Con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento.....52
 Con richiesta di risposta scritta.....54
 Da svolgere in Commissione.....67

ANNESI.....69

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE; FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CENTINAIO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 10,01*).

Si dia lettura del processo verbale.

STEFANI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. Comunico che in data 21 dicembre 2023 è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro della difesa

«Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessioni di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina» (974).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(926) *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (Votazione finale qualificata,*

ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)
(ore 10,05)

Discussione e approvazione della questione di fiducia sull'emendamento 1.9000

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 926.

Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione generale, hanno avuto luogo le repliche dei relatori e del rappresentante del Governo e l'esame degli articoli della seconda sezione del disegno di legge e il rappresentante del Governo ha posto la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento 1.9000, interamente sostitutivo degli articoli della prima sezione.

Comunico che è pervenuto ed è in distribuzione il parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sull'emendamento 1.9000, interamente sostitutivo degli articoli della prima sezione del disegno di legge.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto sulla fiducia.

Avverto che è in corso la trasmissione diretta televisiva. Invito pertanto i colleghi che interverranno in dichiarazione di voto al rispetto dei tempi assegnati.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 1.9000, presentato dal Governo, interamente sostitutivo della prima sezione del disegno di legge n. 926, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

GELMINI (*Misto-Az-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GELMINI (*Misto-Az-RE*). Signor Presidente, secondo quanto detto ieri dal Governo, questa avrebbe dovuto essere una manovra impeccabile, non solo dal punto di vista dei contenuti ma anche della procedura. In realtà questo assunto è crollato rapidamente. La manovra inemendabile è stata ripetutamente emendata, i tempi si sono allungati, i malumori interni alla maggioranza sono abbastanza evidenti, quindi io credo che ci sia veramente poco di cui vantarsi da parte del Governo Meloni.

C'è stato però nel metodo e nel contenuto un risultato significativo che non è ascrivibile alla maggioranza, ma a tutti i Gruppi di opposizione. Mi riferisco alla scelta di non disperdere le risorse in mille rivoli, ma di destinare 40 milioni di euro ad un fondo contro la violenza sulle donne. È una scelta importante, una scelta doverosa, una scelta per la quale ringrazio tutti i componenti della Commissione bilancio, in particolare il collega Tino Magni del Gruppo AVS, Marco Lombardo e tutti i componenti della Commissione che hanno fatto un ottimo lavoro. Destinare risorse per potenziare i centri antiviolenza e le case rifugio, per fare in modo che ci sia formazione per gli operatori e per il reddito di libertà è una battaglia che da sempre, come Azione, con

Mara Carfagna ed Elena Bonetti, portiamo avanti e di cui siamo profondamente orgogliose.

Al tempo stesso, però, il giudizio sulla manovra resta negativo. È vero, questa non è una manovra che preoccupa i mercati, ma è irrilevante rispetto all'obiettivo della crescita di questo Paese che si doveva prefiggere. Da tale crescita dipendono la qualità dei salari e il benessere di famiglie e imprese.

C'è un grande assente in questa manovra di bilancio: il diritto alla salute. Non c'è nessuna attenzione al tema della sanità. Il Ministro ha rivendicato maggiori risorse, ma quelle stanziare non sono sufficienti nemmeno per far fronte al caro energia, all'aumento del costo delle materie prime e dell'inflazione. Si potevano fare tante cose per la sanità, per garantire agli italiani il diritto alla salute, dopo la bocciatura del MES sanitario, ma si è preferito non fare praticamente nulla. Resta invaso il tema delle liste d'attesa, nessuna risoluzione per il tema del pronto soccorso, gli italiani continuano a spendere di tasca propria 40 miliardi per potersi curare. Si aspetta anche un anno per la mammografia piuttosto che per un esame istologico e tutto questo è davvero inaccettabile. Con Giusy Versace avevamo proposto di rifinanziare un fondo per gli ausili e per le protesi, ma anche di questo fondo non vi è alcuna traccia.

Per quanto riguarda la famiglia non abbiamo difficoltà a riconoscere che la maggioranza, il Governo ci ha messo delle risorse, ma contestiamo il come vengono investite, perché la platea delle donne beneficiarie è veramente limitata a coloro che hanno un lavoro a tempo indeterminato.

Vi siete completamente dimenticati delle donne lavoratrici autonome, delle partite IVA o di chi, all'interno della pubblica amministrazione, ha un lavoro precario.

E poi, francamente, la scelta di raddoppiare l'IVA sui prodotti per l'infanzia fa a pugni con le promesse, gli *slogan* e i *social*.

Non solo, per quanto riguarda il tema dell'istruzione, vi è un grande caos fra il liceo del *made in Italy*, gli ITS e le risorse che dentro il PNRR non vengono spese. Inoltre, come Azione, con Carlo Calenda, avevamo proposto di aumentare le borse di studio per gli studenti universitari e di rimodularne l'erogazione perché molte famiglie devono anticipare i soldi. Anche su questo però non ci avete ascoltato. Anche sul tema del rientro dei cervelli, la rimodulazione a fine anno degli incentivi fiscali è un modo per rendere ancora più rigido il sistema italiano.

Concludo con il tema della Rai. Uno dei vostri cavalli di battaglia è l'aver ridotto il canone. Peccato che, come emerso ieri nella Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, non abbiate reso strutturale la compensazione, con il risultato che sarà molto difficile per i dirigenti della RAI costruire un piano industriale non sapendo su quali risorse si possa far conto.

Signor Presidente, il Gruppo Azione-Renew Europe ha sempre fatto un'opposizione costruttiva. Anche con riferimento alla manovra, abbiamo avanzato delle proposte, che non avete accolto, preferendo un nulla di fatto. Per tutte queste ragioni il mio Gruppo esprimerà un voto contrario. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Salvitti. Ne ha facoltà.

SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, ci troviamo ad approvare la nostra prima manovra di bilancio. È vero che abbiamo già fatto la precedente, intervenendo però in corsa su un testo che era per la maggior parte già scritto e previsto. Stiamo tentando di dare un'impronta concreta, vera e profonda di quelli che sono i nostri indirizzi, di quella che è la nostra voglia di incidere fortemente sulla società. Lo facciamo con dei provvedimenti, pur nelle ristrettezze di quella che è una manovra che avremmo voluto fare in maniera completamente diversa, con più fondi a disposizione. Anche le scelte del passato ci hanno costretto a doverci "accontentare" di quello che c'è a disposizione in questo momento.

Lo facciamo in maniera netta e decisa, indirizzando la nostra azione sul sostegno alle fasce più deboli del nostro Paese perché pensiamo che sia fondamentale sostenere ed aumentare la capacità di acquisto delle famiglie, di tutti i lavoratori, dei cittadini. Abbiamo stanziato in questa manovra gran parte delle nostre disponibilità, pari a circa 28 miliardi di euro, destinandone 10 per l'abbattimento del cuneo fiscale. Tale misura dà un sostegno forte, effettivo, concreto e diretto al potere d'acquisto dei singoli lavoratori e, allo stesso tempo, delle famiglie.

Si tratta di provvedimenti fondamentali che intervengono direttamente sul taglio della tassazione per il lavoro, per i redditi fino a 35.000 euro, confermando quanto già previsto negli ultimi mesi dell'anno 2023 e portando dei vantaggi diretti e immediati sulle buste paga dei lavoratori. Porta ad esempio una capacità di spesa maggiore, favorendo anche il fatto che si possa aumentare quella che è la spesa e quindi un ritorno immediato per lo Stato.

Sono provvedimenti che hanno un'unica grande direzione. Tutti i parametri economici ci dicono che siamo sulla giusta strada e quindi continueremo in questa direzione, consapevoli del fatto che questa è solo la nostra prima manovra finanziaria, ma che noi abbiamo un compito ben preciso da portare a termine nel quinquennio.

Siamo un Governo politico che ha una direzione, che ha una visione e che ha cinque anni a disposizione per intervenire in maniera pesante sulla nostra società, per farla crescere e per arricchirla.

Partivamo - come dicevo - dal taglio del cuneo contributivo di 7 punti percentuali per tutti i redditi fino a 35.000 euro, che generano comunque un ritorno sulle buste paga con una media superiore ai 100 euro a lavoratore. Intervendiamo anche con la delega fiscale, accorpando i primi due scaglioni dell'Irpef, in modo tale da andare incontro alla spesa delle famiglie. Ci sono poi gli incentivi all'occupazione: questa è una cosa di cui andiamo veramente fieri. Tutti gli indicatori ci dicono che siamo in un momento di crescita assoluta degli occupati. L'Istat ci conforta con dati importantissimi; abbiamo raggiunto il *record* di assunzioni sul nostro territorio nazionale.

Diamo incentivi alle imprese in modo tale che possano portare una decontribuzione fino al 130 per cento per le nuove assunzioni tutte a tempo indeterminato, per cambiare un paradigma e una visione del mondo del lavoro. Noi abbiamo l'idea di incentivare il lavoro, distaccandoci dalla visione precedente di sostegno ai non lavoratori, perché noi distinguiamo quelli che possono lavorare da quelli che non possono lavorare. Fermo rimane il nostro sostegno alle

persone in difficoltà che non possono lavorare, ma attraverso l'eliminazione del reddito di cittadinanza abbiamo incentivato l'occupazione, portando le detrazioni al 130 per cento per quelle aziende che investono sui lavoratori, sulla forza lavoro, sulla crescita della forza lavoro e sulla formazione.

Sono tutti provvedimenti che portano concreti vantaggi per il lavoro in Italia, perché non esiste *welfare* che tenga se non c'è un'economia reale che lo sostiene, non esiste una possibilità di sostegno da parte dello Stato se effettivamente non esiste un'economia reale che fa crescere questo Paese, che dà la possibilità di un aumento del PIL, che dà la possibilità di togliere dall'afasia totale quei ragazzi che non riescono a trovare un posto di lavoro e che solo attraverso l'occupazione possono avere un'identità all'interno di questa nostra società. (*Applausi*).

Un aspetto fondamentale e importante sul quale abbiamo puntato, che faceva parte del nostro programma, è il sostegno alla natalità. Questa è una priorità che avevamo annunciato da tempo e che viene confermata nella difesa - come dicevo prima - che il potere d'acquisto. La cosa più importante, secondo me, è il sostegno alla natalità, con la decontribuzione per le mamme lavoratrici e l'aumento del contributo per gli asili nido, perché ogni mamma deve avere la possibilità di scegliere se lavorare o meno e non essere costretta a smettere di lavorare perché non ha la possibilità di poterlo fare. (*Applausi*). Questo è un aspetto fondamentale; la scelta deve essere sempre in capo alle persone.

C'è il sostegno alle imprese, con il rinnovo della legge Sabatini, che consente le innovazioni nell'acquisizione dei nuovi macchinari per lo sviluppo delle imprese. Un aspetto importantissimo e fondamentale è l'istituzione della zona ZES, perché va protetta e valorizzata una zona nel Paese che può dare tantissimo alla Nazione intera, il Sud dell'Italia. (*Applausi*). Sostenere le imprese che avranno la possibilità di scegliere di investire in quei territori è di fondamentale importanza, perché farà crescere la società in quelle zone e darà una prospettiva e un obiettivo diverso ai ragazzi che ci vivono, dando loro la possibilità di avere un impiego e di costruire una famiglia.

L'abbiamo fatto anche attraverso il contributo per l'acquisto della prima casa, confermando e innalzando le garanzie da parte dello Stato, non solamente per i ragazzi al di sotto dei trentasei anni, ma anche per le famiglie monogenitoriali con più figli a carico, dando un sostegno importante sempre al concetto di famiglia.

Penso che siano tutti provvedimenti di fondamentale importanza, ma non ci sono solamente questi. Abbiamo infatti la possibilità di definire, valorizzare e dare maggior importanza al lavoro pubblico anche attraverso lo stanziamento di 5 miliardi di euro per il rinnovo dei contratti di tutti i dipendenti che avevano contratti bloccati da tantissimo tempo.

Una parte dell'opposizione contesta sempre il fatto che non si possano sottoscrivere contratti miseri, quindi di poter intervenire sui redditi bassi, ma effettivamente finora, in tutti gli anni in cui hanno governato, non hanno fatto nulla e siamo dovuti intervenire noi con lo stanziamento per il rinnovo dei contratti. Non siamo intervenuti solamente per i dipendenti pubblici, ma an-

che e soprattutto sul tema della sicurezza, ampliando la platea dei nostri militari, dando la possibilità di poter controllare la maggior parte delle aree del nostro Paese che hanno difficoltà estreme.

Tutti questi obiettivi seguono una linea ben precisa. Sappiamo benissimo che avremmo potuto fare di più, ma sappiamo altrettanto che abbiamo davanti altri quattro anni per portare a termine tutte le nostre soluzioni per la crescita del Paese. *(Applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Federico Caffè» di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 926 e della questione di fiducia (ore 10,21)

PATTON *(Aut (SVP-PATT, Cb))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATTON *(Aut (SVP-PATT, Cb))*. Signor Presidente, colleghe, colleghi, rappresentanti del Governo, ho già espresso le considerazioni del Gruppo per le autonomie sulla manovra in sede di discussione generale, pertanto ora mi concentrerò su alcune specifiche questioni che come autonomie abbiamo provato ad affrontare.

Il nostro Gruppo ha convintamente sostenuto la proposta di destinare interamente la quota riservata alle opposizioni alla lotta contro la violenza sulle donne. Al di là della cifra, che è comunque significativa, è importante il messaggio alla base, come avevamo già denunciato nell'ultimo intervento normativo, quello che puntava a colmare le lacune del codice rosso, estendendo una serie di misure di prevenzione e protezione; una legge sicuramente ottima, ma fatta a invarianza finanziaria e quindi senza la possibilità di acquistare nuovi braccialetti elettronici o di immettere nuove risorse nel sistema giudiziario. Contro la violenza, infatti, noi possiamo scrivere le leggi migliori del mondo, ma se poi non finanziamo la formazione degli operatori sociosanitari, la costruzione di nuove case rifugio, se non accompagniamo concretamente le donne nella fuoriuscita dai contesti di violenza, le leggi restano lettera morta. *(Applausi)*.

L'altro aspetto che mi preme evidenziare, signor Presidente, riguarda il nostro emendamento, assorbito da una proposta dei relatori, che destina 500.000 euro a Trento capitale europea del volontariato 2024. A poche settimane dalla cerimonia di inaugurazione, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Comune dispone finalmente delle risorse per questo im-

portante evento, che non ha una dimensione locale ma internazionale e rappresenta un importante riconoscimento per le tante donne, i tanti uomini, i tanti ragazzi e anche i tanti anziani che sono quotidianamente impegnati nelle attività di volontariato, che sono in molti casi una parte importante per il *welfare* del terzo settore. A questo si aggiunge un ordine del giorno che impegna il Governo a stanziare ulteriori risorse per eventuali opere di riqualificazione del patrimonio pubblico collegato alle manifestazioni.

Ci tengo, in proposito, a ringraziare tutti i colleghi della Commissione e i relatori che hanno capito l'importanza e l'urgenza del finanziamento, a partire dalla relatrice, la collega Testor, con cui abbiamo fatto un bel gioco di squadra nell'interesse dell'Italia per avere un evento che vedrà al centro della scena europea il terzo settore italiano e del Trentino. Questi interventi sono un buon esempio del ruolo del Parlamento e dei parlamentari sulla legge di bilancio. Quello che fa il Parlamento non è, come crede qualcuno o come qualcuno cerca di far credere, un assalto alla diligenza, ma il farsi carico di istanze concrete che spaziano dall'interpretazione autentica delle norme al superamento di iniquità che si sono sedimentate nei meccanismi fiscali. Per questo continuo a reputare assurdo l'invito del Governo a non presentare emendamenti: questo ha privato non solo i colleghi della maggioranza, ma anche i territori e le categorie che li hanno eletti della possibilità di vedere rappresentate le loro istanze. Tutto questo ha reso più complicato il lavoro, ma soprattutto ha privato il Senato della possibilità di affrontare temi meritevoli almeno di una discussione.

Possiamo comunque dire che l'intera Commissione bilancio ha lavorato con impegno e serietà, a partire dal suo Presidente fino a tutti i suoi componenti. Spero che questo modo di fare la manovra di bilancio non diventi un precedente, perché sarebbe molto grave. Il Gruppo per le Autonomie manterrà, come sempre, un atteggiamento fermo e rigoroso, ma costruttivo nell'interesse del Paese. (*Applausi*).

RENZI (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENZI (*IV-C-RE*). Signor Presidente, Ministro dell'economia, membri del Governo, onorevoli colleghi, ci sono tre motivi per cui voteremo convintamente contro il vostro disegno di legge di bilancio. Il primo è che è una manovra di bilancio che si basa su un assunto falso; se fosse un'azienda privata sarebbe falso in bilancio. Il secondo è che è una manovra sbagliata nel metodo e nel merito. Il terzo è che tradisce una visione dell'Europa e del mondo che è diametralmente opposta a quella nostra: sovranista, populista.

Il primo punto è che è un disegno di legge di bilancio falso. Ma vediamo i numeri. Il ministro Giorgetti ha firmato il Patto di stabilità, nel quale c'è scritto che dobbiamo avere una curva di rientro della traiettoria debito-PIL dell'uno per cento. La legge di bilancio prevede per i prossimi tre anni una curva di rientro dello 0,1 per cento. La differenza sono 17-18 miliardi di euro all'anno. Per quest'anno, nei numeri che votate oggi - segnatevelo - mancano 18 miliardi. E allora che succede? Lo dico per chi ci segue da casa: tranquilli,

la manovra correttiva la faranno dopo le europee, ma quello che è certo è che approvate una legge di bilancio che non sta in piedi. E non date la colpa all'Europa, perché che il Patto di stabilità fosse da rivedere lo sapevamo tutti, lo sapevate voi. La Presidente del Consiglio ha chiuso la sua campagna elettorale dicendo: sul bilancio in Europa la pacchia è finita. Dalla pacchia siete passati al pacchetto. Avete proposto il pacchetto. Il pacchetto non vi ha funzionato e vi hanno dato il pacco e a quel punto il MES è la ripicca. Pacchia, pacchetto, pacco, ripicca: la politica diplomatica e di bilancio del Governo Meloni spiegata in due parole. E mentre da Atreju la Presidente del Consiglio esprimeva le proprie valutazioni sulla rilevante questione del pandoro *gate*, evidentemente immaginando che la sua *leadership* fosse messa in discussione da un'altra *influencer*, il Ministro dell'economia tedesco e il Ministro dell'economia francese chiudevano il pacco-pacchetto-pacchia-ripicca.

Il secondo punto è che è un disegno di legge di bilancio sbagliato nel metodo, prima che nel merito. Mi permetta, signor Presidente, per suo tramite, di rivolgermi ai colleghi della maggioranza. Devo essere sincero: ci sono, all'interno delle compagini della maggioranza, personalità di grande livello (altre naturalmente non lo sono), fra le quali ci sono amministratori comunali; io sono un ex sindaco e quando vedo un sindaco che fa bene, qualunque sia il suo colore politico, provo emozione perché sappiamo cosa vuol dire stare sul pezzo con i cittadini.

Vi sono imprenditori che, da zero, hanno fondato aziende. Poi le hanno vendute, hanno creato posti di lavoro, le hanno fatte ripartire. C'era tanta gente che poteva dare un contributo a questa manovra di bilancio. Voi avete accettato il *Diktat* del Presidente del Consiglio di non presentare emendamenti, con una procedura che è scandalosa. (*Applausi*).

Amici della maggioranza, il vostro Presidente del Consiglio, quando era *leader* dell'opposizione, urlava contro il Governo, dicendo che la democrazia parlamentare era a rischio perché non c'era il tempo per discutere. Mai, però, un Presidente del Consiglio si era permesso di dire: non presentate emendamenti. Questo è il superamento del principio di separazione dei poteri tra legislativo ed Esecutivo.

Accettando, avete fatto male al Paese, perché molti di voi sono decisamente più competenti dei tecnici della Ragioneria generale o del MEF. Molti di voi, sulle infrastrutture, sui cantieri, sullo stato di avanzamento dei lavori, su Industria 4.0 potevano dare dei contributi importanti. Avete invece accettato di fare un passo indietro.

L'emendamento chi l'ha presentato? L'ha presentato il Governo, riempiendolo di assunzioni. Dovrete tagliare 18 miliardi quest'anno e avete fatto le assunzioni. Signor Presidente, potrei fare l'elenco delle assunzioni, ma non ho il tempo. Mi colpiscono, però, quelle del Ministero dell'agricoltura. Si può dire c'è la PAC: no. Io vedo che, addirittura, il capo delegazione del principale partito di questo Paese, il ministro Lollobrigida, non solo aumenta i dipendenti e le indennità, ma aumenta di altri milioni di euro i propri uffici di diretta collaborazione. Ma cosa se ne fa di milioni di euro chi lavora alla diretta collaborazione di Lollobrigida? Gli controlla l'orario dei treni? Cosa può fare la diretta collaborazione a Lollobrigida? (*Applausi*).

Poi, se dobbiamo andare sul merito, andiamo alla vostra visione di Paese: Dio, patria e famiglia. Famiglia: avete aumentato l'IVA sui pannolini, sugli assorbenti, sui passeggini. Questo è il vostro modo di difendere la famiglia: pensa se non la difendevate! Sulla patria avete detto: bloccheremo i nuovi ingressi. Avete raddoppiato gli sbarchi, ma avete bloccato il rimpatrio dei cervelli. Gli italiani che volevano tornare, che avevano una legge *ad hoc*, ora non ce l'hanno più o, meglio, ce l'hanno, ma modificata.

E non parlo di Dio, per carità, perché c'è una discussione che faremo, importantissima, sul presepe. Io lo faccio il presepe, ma speravo di poterlo fare senza una previsione normativa. Indipendentemente da questo, se proprio volete suscitare la domanda di senso e di significato di un giovane: perché nel 2023 e nel 2024, nelle vostre due leggi di bilancio, in totale per la 18app, che porta un ragazzo a entrare in un museo, in un teatro, in una libreria, a farsi delle domande di senso profondo della vita, siete passati dai nostri 460 milioni su due anni ai vostri 190 milioni di euro? Il vostro sguardo sulla realtà è uno sguardo che cozza con i numeri e non avete elementi per rispondere nel merito.

C'è poi il terzo e ultimo punto, che è quello politico e ho bisogno del MES per parlarne. Il Meccanismo europeo di stabilità era la conclusione per voi dell'accordo sul Patto di stabilità. Vi è saltato ed essendovi saltato si è prodotta una divisione. Ora io non ho niente da dire né a Fratelli d'Italia né alla Lega. È vero che il MES nasce con il Governo Berlusconi, che la Lega sosteneva e di cui la Meloni faceva parte.

Però è anche vero che negli ultimi anni Fratelli d'Italia e la Lega avevano sempre detto che non avrebbero votato il MES. Ho da dire due cose e ne ho da dire anche al MoVimento 5 Stelle. Giuseppe Conte passa dall'essere quello che firma quando è al Governo a quello che attacca quando è all'opposizione: non c'è niente di nuovo nell'atteggiamento del presidente Conte. Lo ha fatto con il decreto Salvini sugli immigrati. Lo può ben fare sul MES.

Ho da dire due cose, una a Forza Italia e una al PD. A Forza Italia voglio dire, per suo tramite, signor Presidente, che il voto sul MES di astensione tradisce una storia, la vostra storia, che nasce a livello europeo nel momento in cui Berlusconi, facendo un'operazione straordinaria, d'accordo con Helmut Kohl, José Maria Aznar, (giganti rispetto ai politici di oggi), e con l'aiuto del Segretario del PPE, Alejandro Agag, decide di portare Forza Italia nel PPE, buttando fuori peraltro il PP di allora.

Quella scelta di Silvio Berlusconi è stata una scelta straordinariamente lungimirante, perché ancora Forza Italia all'europeismo. Io poi non l'ho mai votato Berlusconi, ma gli ho sempre riconosciuto questa capacità intelligente di interpretare l'europeismo. (*Commenti*).

Con il voto di astensione sul MES - e capisco l'imbarazzo del collega Gasparri - state tradendo l'eredità politica e culturale di Silvio Berlusconi e dovreste vergognarvi di fronte a quello che è il Partito popolare europeo! (*Commenti del senatore Gasparri*).

PRESIDENTE. Per favore, lasciate intervenire il senatore Renzi.

RENZI (*IV-C-RE*). Chiedo soltanto al Presidente di recuperare il tempo che la volgarità e la maleducazione di Gasparri mi ha sottratto. (*Applausi. Commenti*).

PRESIDENTE. Il tempo lo recupera il senatore Renzi, non vi preoccupate.

RENZI (*IV-C-RE*). Ho da dire una cosa al Partito Democratico: noi ieri abbiamo votato insieme. Se tutto il campo largo avesse votato insieme, la sinistra radicale, il MoVimento 5 Stelle, voi e il nostro Gruppo, noi avremmo avuto oggi un dato di fatto oggettivo: il Governo sarebbe andato a casa. Nessuno ha il coraggio di fare i conti, perché mentre la Presidente del Consiglio può dire mi rimetto al voto del Parlamento, se il pensiero espresso dal Governo va sotto in Aula, il Governo va a casa.

Allora, è legittimo salvare il Governo, è legittimo, collega Patuanelli, fare la stampella al Governo; quello che non è legittimo, amici del Partito Democratico, è non chiarirvi su questo punto, perché prima o poi anche per voi verrà il *redde rationem*. Volete stare con uno schieramento europeista coerente con quello che dice il vostro Commissario europeo, onorevole Paolo Gentiloni, coerente con la linea riformista che i vostri Governi hanno sempre espresso (*Applausi*), o pensate di inseguire un populismo sovranista, che critica la maggioranza soltanto perché aveva due posizioni diverse sul MES? Il campo largo ne ha avute tre di posizioni diverse sul MES e da questo punto di vista o fate chiarezza al vostro interno, o non vincerete mai.

In conclusione, Presidente, c'è un punto banale che voglio sottolineare e che affido alla Presidenza del Senato: per il quinto anno consecutivo, la legge di bilancio viene votata da un solo ramo del Parlamento, o meglio in prima lettura soltanto da ora, ma poi non ci sono le correzioni. Io sono favorevole al superamento del bicameralismo; ci vuole una riforma costituzionale se continuiamo con la consuetudine che questo Parlamento ha superato il bicameralismo senza dirlo, stiamo facendo un pessimo servizio alla politica, perché la politica non è dire ai *social* quello che ai *social* piace. La politica è avere il coraggio di fare battaglie scomode e la riforma costituzionale è una di queste: non più rinviabile. (*Applausi*).

MAGNI (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, di questa manovra di bilancio si parla dal mese di agosto. Ovviamente era stata venduta come una legge di bilancio che doveva favorire la crescita, aiutare i fragili, aiutare le famiglie, accrescere la giustizia sociale e sostenere il tessuto produttivo. Questa era la ricetta di cui parlava la Presidente del Consiglio, la quale diceva anche che questa manovra di bilancio non doveva avere emendamenti, perché bisognava approvarla in fretta, entro il 28 novembre al Senato ed entro il 15 dicembre alla Camera in doppia lettura. Che cosa è successo? Forse avete perso la strada, qualcosa è successo, c'è

stato qualche intoppo. Siamo al 22 dicembre e stiamo approvando il disegno di legge di bilancio con un voto di fiducia: questo è il dato fondamentale. Altro che due letture in tempi rapidi; in più stiamo votando un maxiemendamento di 561 commi.

In sostanza, abbiamo visto in queste settimane una serie di curve contro curve per poter arrivare a questo risultato: una legge di bilancio molto esile di per sé, uno scheletro, che non è in grado di dare risposte al Paese. Non serve una legge di bilancio che non favorisce la crescita, che non aiuta i fragili, che non investe sulle famiglie, accresce il divario sociale - questo è il dato - e non dà risposte al tessuto produttivo, perché queste sono le questioni. L'ho detto già ieri e lo recupero oggi: secondo voi, qual è la risposta che dà questa legge di bilancio sul terreno delle politiche industriali, sul futuro del nostro sistema imprenditoriale; all'Ilva, alla TIM, all'ex Alitalia e a centinaia di aziende in crisi?

La crisi aumenterà perché questa legge di bilancio non dà risposta a un problema che si è verificato nel nostro Paese: chi ha fatto ricorso al superbonus ha utilizzato una legge dello Stato che doveva essere applicata e oggi molte imprese si trovano in difficoltà perché non si offre una soluzione. È vero: si continua a dire che il superbonus ha creato un disavanzo, ma il dato fondamentale è che quei cittadini che ne hanno usufruito lo hanno fatto secondo la legge, per cui è necessario dare una risposta in tempi rapidi, per non avere altri problemi dal punto di vista occupazionale.

Sul terreno sociale, avete utilizzato i soldi della coesione sociale per programmare un'opera inutile come quella del Ponte sullo Stretto: inutile perché magari si passerà velocemente da una sponda all'altra, dalla Calabria alla Sicilia, ma poi, quando si arriverà in Sicilia, ci si fermerà perché non ci sono le infrastrutture per poter procedere in una certa direzione all'interno dell'isola.

Potrei andare avanti. Non si danno risposte, ad esempio, alla questione degli studenti. In questi mesi abbiamo visto - perlomeno noi sì e spero che anche voi li abbiate visti - gli studenti manifestare e soggiornare nelle tende davanti alle scuole. Qualcuno ha detto che si sarebbe data una risposta, ma questa legge di bilancio l'unica cosa che fa è spostare dei soldi dall'edilizia scolastica alla formazione dei docenti. Non si danno risposte agli studenti sugli affitti, sui *bonus*, sulle aule, sulle biblioteche. Vi siete dimenticati dalla parola «giovani»: i giovani in questa manovra finanziaria non trovano assolutamente nulla. Quindi che futuro date loro? Quando sostengo che questa legge di bilancio non ha futuro è perché, se essa non guarda ai giovani, che futuro potrà avere? Questo è il dato fondamentale.

Allo stesso modo, non guarda alla coesione sociale. Una società che guarda al futuro deve partire dal fatto di avere una legge di bilancio che dia risposte alle disuguaglianze: anche questa è una parola non presente nella legge di bilancio in esame (*Applausi*); la parola «disuguaglianza» non esiste. Avete cancellato il reddito di cittadinanza e non c'è un sistema universale. Avete scaricato sulle comunità locali la responsabilità di dare risposta alla questione del disagio sociale. E questo obbligherà i Comuni ad aumentare le tasse per dare una risposta. Vi lavate la coscienza scaricando su altri la responsabilità.

La legge di bilancio non dà risposta alle donne, anzi le penalizza. Parlate di famiglia e dite di voler favorire la famiglia. Per fare questo, però, prima di tutto bisogna mettere in condizione uomini e donne di poter lavorare. Quindi, bisogna fornire i servizi, come ad esempio gli asili nido. In questa legge di bilancio c'è una sola voce su un asilo nido in uno sperduto paese. Quello degli asili nido è un problema di tutta l'Italia e non solo di qualcuno che deve fare la marchetta nel proprio Comune per far vedere che ha realizzato l'asilo nido. Non c'è inoltre una politica sugli orari per favorire l'occupazione femminile; non c'è una politica che favorisce la natalità. Voi dite una cosa e ne fate esattamente un'altra. Questi sono i problemi che abbiamo.

Andiamo avanti. Avete detto - e tutti noi lo diciamo - che bisogna affrontare il problema della sanità, perché mi pare che il Covid abbiamo mostrato - come si usa dire - che il re è nudo, considerando quanto è avvenuto durante la pandemia. Ma qual è la vostra proposta? C'è stata una discussione in Aula ieri sul fatto che sulla spesa sanitaria non bisogna fare riferimento al PIL. Intanto vorrei ricordare che nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza c'è scritto che si passa dal 6,9 per cento al 6,4 per cento del PIL. E, quindi, siete proprio voi a fare questo riferimento al PIL.

Questo significa che non è vero che mettete tre miliardi in più, certo nominalmente sì, ma riducete di sette miliardi la spesa sanitaria; se voi arrivaste al 6,9 per cento, ci vorrebbero 143 miliardi, e non gli attuali 136. La matematica non è un'opinione. È per questo che non affrontate il problema della riduzione delle liste d'attesa. Come si fa a rigenerare, ad esempio, i consultori? Come si fa a costruire le case della salute in grado di affrontare il problema e di prevenire quanto abbiamo affrontato con il Covid? Il Covid ha dimostrato che l'averе sostanzialmente eliminato la sanità territoriale ha portato all'intasamento degli ospedali e dei pronto soccorso. Per fare questo ci vogliono le risorse e qui non ci sono, perché non le avete previste, e quindi non si è in grado di rispondere a un'esigenza del Paese. Questi sono i dati cui una legge di bilancio deve fare riferimento.

Non avete affrontato il problema di aumentare i salari complessivamente, attraverso l'approvazione di una legge sul salario minimo legale, che esiste in tutti i Paesi europei e impedisce lo sfruttamento, facendo in modo che la gente non lavori per 4 o 5 euro l'ora. (*Applausi*). Alzare il salario minimo è un modo per alzare la capacità di spesa dell'insieme del Paese e quindi trasferire i soldi dal capitale al lavoro. Questo è il dato fondamentale.

È vero, ministro Giorgetti, che utilizzate 14 miliardi per il cuneo fiscale. Per fortuna pensate al cuneo fiscale. Ma, per risolvere questo problema, avreste dovuto affrontare il dato che le grandi imprese energetiche e farmaceutiche e le banche hanno aumentato i costi e noi paghiamo mutui con tassi alti. Paghiamo maggiormente l'energia elettrica e il gas rispetto al passato, passando da circa 100 euro agli attuali 200. Signori miei, il problema non è il cuneo fiscale ma la riduzione di quella spesa, per cui bisogna intervenire su questo terreno, cosa che non avete il coraggio di fare. Il problema è che siete forti con i deboli, e cioè siete contro i poveri, e siete deboli con i ricchi.

Dobbiamo recuperare risorse e, per fare questo, ci vuole la volontà politica. Sono d'accordo con coloro che dicono - come ieri diceva il sottose-

gretario Freni - che sono contenti di aver fatto una legge di bilancio politicamente orientata. Ora, c'è una differenza - anch'io sono contento da questo punto di vista - perché la destra pensa "ognuno per sé e Dio per tutti", per cui in sostanza è il mercato che decide. Noi di sinistra, invece, pensiamo che lo Stato debba intervenire per favorire la coesione, per far sì che la collettività cresca insieme. Questa è una distinzione tra destra e sinistra, e io sono orgogliosamente di sinistra.

Per questa ragione, ovviamente il Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra voterà convintamente contro questa manovra. (*Applausi*).

Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 10,48)

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Borghi, lei sa che durante la fase delle dichiarazioni di voto non si dovrebbe intervenire, soprattutto perché il suo Gruppo è già intervenuto.

Ne ha facoltà, però, per qualche minuto.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Signor Presidente, le chiedo la parola perché il fatto che è testé accaduto è grave. Durante l'intervento del presidente Renzi si è sentita chiaramente - lo ha colto tutta l'Assemblea - una frase ingiuriosa del presidente Gasparri nei confronti del presidente Renzi.

Le chiedo di intervenire ai sensi del nostro Regolamento e le domando se la Presidenza possa consentire che, durante l'intervento di un collega, altri colleghi si esprimano nei termini che tutta l'Assemblea ha potuto udire. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatore Borghi, come sa, il presidente Renzi ha chiesto un esame della ripresa televisiva. Lo faremo e, se lo riterrà, potrà intervenire a fine seduta per fatto personale. Esamineremo comunque la ripresa televisiva per valutare eventuali provvedimenti da adottare.

GASPARRI (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente...

PRESIDENTE. Mi raccomando, sono appena arrivato. Non vi si può lasciare un attimo. (*Commenti*).

GASPARRI (*FI-BP-PPE*). Presidente, mi conti il tempo da quando hanno finito loro.

PRESIDENTE. Prego, senatore Gasparri, lei prenda la parola tranquillamente.

GASPARRI (*FI-BP-PPE*). In attesa della VAR, signor Presidente, la ringrazio di poter intervenire, e saluto i colleghi del Governo e tutti i colleghi in Aula.

Fatti e non bugie su questa manovra di stabilità. Per quanto riguarda il lavoro, 10 miliardi per il taglio del cuneo fiscale, che vuol dire aumento del salario reale, ed è il secondo anno che avviene; un aumento di 100 euro medi a testa. La Banca d'Italia - cito una fonte autorevole - ha calcolato poi che, con gli interventi fiscali, la delega fiscale e l'avvio di altre riforme, il vantaggio medio per le famiglie è pari a 600 euro l'anno.

Il lavoro - parto da questo - è un tema fondamentale, perché non c'è altra politica sociale che quella di creare lavoro. Qualcuno pensava di risolvere tutto con l'assistenzialismo del reddito di cittadinanza. Invece oggi, senza reddito di cittadinanza, con il sostegno ai veri deboli, sta aumentando il lavoro in Italia. (*Applausi*). Questo è il dato più significativo.

Oggi l'Osservatorio dell'INPS registra nei primi nove mesi del 2023 - aspettiamo poi i dati di fine anno - 750.000 posti di lavoro (buona parte dei quali a tempo indeterminato), ed è un *record* di occupazione dal 2004 ad oggi; il tasso di disoccupazione sceso intorno al 7 per cento. Il Gruppo Forza Italia, con la cultura dell'impresa e la cultura del lavoro, crede che la politica sociale migliore sia questa: creare occupazione e far uscire dalla marginalità sociale chi non aveva un lavoro.

Per quanto riguarda i soldi per il contratto del pubblico impiego - c'è qui il ministro Zangrillo - sono pari a otto miliardi nei prossimi tre anni. Ciò vuol dire contratti: lavoro, lavoro, lavoro. Questa è la prima risposta (*Applausi*) che noi diamo alla pubblica opinione con la legge di stabilità e la politica complessiva del Governo.

Abbiamo poi altri dati. Questo Governo non doveva fare la legge di stabilità l'anno scorso, quest'anno non lo doveva fare, facendola come l'anno scorso il 28 e 29 dicembre. L'anno ha 365 giorni, tutti sono buoni. Oggi abbiamo però uno *spread* al 21 per cento in meno rispetto all'inizio dell'anno. Oggi abbiamo quattro rate erogate del PNRR; l'approvazione della rimodulazione del PNRR (pari a decine e decine di miliardi); i giudizi positivi di Moody's, Standard & Poor's e altre società di *rating*. Questo Governo viene apprezzato e approvato in Europa e da tutti quelli che giudicano l'Italia (*Applausi*), sapendo - come questa storica Aula sa meglio di noi - che il debito pubblico si è accumulato nei decenni. Non è che il ministro Giorgetti quando si sveglia la mattina è sereno, perché ovviamente l'Italia ha problemi strutturali e storici.

La no tax area è stata estesa fino a 8.500 euro. Si è intervenuti sui *fringe benefit*. Sono state attuate semplificazioni. Si è avviata la riforma fiscale. Sono stati previsti un miliardo in più per le famiglie con figli e interventi a favore delle madri che hanno tre figli e quant'altro.

Ricordo il coraggio, non con la legge di stabilità, ma con l'avvio della riforma fiscale, di introdurre in Italia la Global minimum tax per far pagare

finalmente qualche tassa ai giganti della rete che non pagano nulla. (*Applausi*). Paga l'artigiano, paga il commerciante e non pagano Amazon, Google e Facebook. Questo Governo sta anticipando l'Europa e ha il coraggio di affrontare questi giganti esentasse.

Per quanto riguarda la salute, i colleghi che sono intervenuti in questi giorni (Zanettin, Rosso, Ronzulli e Occhiuto) hanno ricordato i 136 miliardi di spesa, 4 miliardi in più rispetto al passato.

Per l'edilizia Forza Italia dice giustamente di chiudere una pagina mal gestita, cari colleghi. Noi abbiamo inventato i *bonus* per l'edilizia, quelli veri, con il 50 per cento, spalmati in dieci anni, di detrazioni fiscali, e non il paradiso in terra. Forza Italia chiede - come il ministro Giorgetti e il Governo sanno - una transizione per chi sta a metà del guado. Non c'è dubbio, però, che quella pagina vada chiusa, perché decine e decine di miliardi che sono oggi sul debito pubblico hanno creato un problema che giustamente il Governo ha denunciato. Siamo certi che la transizione si gestirà.

E, ancora, per il Sud, pensiamo alla ZES unica, che rappresenta una grande svolta, un credito d'imposta per un miliardo e 800 milioni. Oltre alla legge di stabilità, ricordo le misure per Caivano, dove lo sceriffo De Luca del PD non è riuscito nemmeno a stilare l'elenco dei residenti illegali nelle case popolari. (*Applausi*). Fa lo sceriffo in televisione, ma non sa fare neanche l'amministratore di condominio e il Governo sta risanando quella periferia, come altre. Anche questo rientra nella politica economica.

Per quanto riguarda la sicurezza abbiamo varato, oltre alle misure per i nuovi contratti, un emendamento apposito. Mentre altri volevano fare marchette qui e là, abbiamo destinato 113 milioni alla specificità del comparto sicurezza e difesa, alle pensioni dedicate a questo settore. (*Applausi*). Abbiamo preferito il popolo in divisa a Casarini e alle ONG degli amici di altri Gruppi parlamentari. Anche questo lo rivendichiamo come Forza Italia.

Cari colleghi, il nostro giudizio è positivo anche sull'Europa. Mi scuso di alcune frasi inopportune, Presidente, così il problema è risolto. Ma non mi scuso di dover dire la verità: Silvio Berlusconi il 1° dicembre 2020 disse che non avrebbe votato la riforma del MES, perché non ci facciamo dettare le scelte da altri. Antonio Tajani, vice presidente del Consiglio e nostro segretario, un europeista tra i più noti, ha detto più volte che il MES così non va, perché c'è una mancanza di democrazia e perché serve un controllo da parte del Parlamento europeo. Per questo ci siamo astenuti e l'abbiamo detto fin da quando lo diceva Berlusconi. Quindi, caro Presidente, noi in quest'Aula, fatte le scuse a chi le deve avere, lezioni di berlusconismo postumo non le prendiamo da nessuno. (*Applausi*). E ripeto nessuno.

E ricordo a lei, Presidente, che qualcuno nel Parlamento disse, quando ci fu l'ingiusta decadenza di Berlusconi: quando c'è una sentenza definitiva, la partita è finita. Lo disse un senatore presente in quest'Aula: *game over* nei confronti di Berlusconi. Potevano applaudire Berlusconi da vivo e non usare in maniera distorta le sue parole oggi che Berlusconi non c'è. (*Applausi*). Presidente, cito atti parlamentari; l'espressione *game over* ce la ricordiamo. Dopodiché, se qualcuno fa calare i voti del suo partito più rapidamente di quanto cali l'inflazione, non è colpa nostra. (*Applausi*). E parla solo degli altri, per non parlare di se stesso. Siccome mi sono scusato, posso dire quello che

penso. Di fronte a lezioncine di questa natura, il Parlamento è libero, ognuno può dire quello che vuole e anche noi possiamo rispondere.

Sull'Europa - lo dico a tutti, anche ai colleghi della maggioranza - il MES così com'è va corretto, non va bene. Lo abbiamo detto e lo ha detto Berlusconi. Bisogna fare l'unione bancaria e l'unione fiscale e bisogna rivedere il Patto di stabilità (come in effetti lo si sta rivedendo). Ma l'Europa, riscritta e rivissuta, serve, cari colleghi. Pensate che la Lorena, la Catalogna o il Molise da soli possano reggere il confronto non dico solo con gli Stati Uniti o con i Paesi del petrolio, ma anche con l'India, che quest'anno ha superato come popolazione la Cina, o con la stessa Cina e con la sua concorrenza sleale? L'Europa serve, ma serve un'Europa che difenda gli europei e che non sia fatta solo di regole burocratiche. (*Applausi*). Noi a questo crediamo, per difendere le regioni e i territori dell'Europa, che da soli, in una frammentazione, non reggerebbero una competizione planetaria.

Per tutte queste ragioni, Presidente, noi votiamo convintamente la fiducia al Governo, che se l'è guadagnata sul campo; la fiducia a questa manovra di bilancio e alla politica economica complessiva. Certamente ci sono altri argomenti che avrei potuto citare, ma penso che i temi del lavoro, del taglio delle tasse, dell'avvio della delega fiscale, del sostegno alle famiglie, degli interventi per la sicurezza, la vicenda dei contratti del pubblico impiego e tante altre portino anche la firma di Forza Italia, dei nostri esponenti di Governo e della nostra coalizione, che è unita.

Su alcuni grandi temi si sono divisi tutti ieri nella discussione alla Camera, non è che il dibattito c'è solo nella maggioranza. Ho voluto citare Silvio Berlusconi, perché noi siamo i custodi di quell'insegnamento politico, caro Presidente. E riteniamo che Forza Italia, in questi mesi di assenza del nostro presidente Berlusconi, abbia dimostrato la vitalità, la necessità e la indispensabilità del nostro movimento politico, che alle elezioni europee dimostrerà sul campo, anche a chi non raggiungerà il *quorum*, che noi abbiamo il *quorum* e il *quid* (*Applausi*). E dimostrerà che siamo indispensabili, cari colleghi - mi rivolgo in particolare al ministro Giorgetti - per portare avanti queste politiche, che hanno creato lavoro e stanno creando condizioni migliori per un'Italia che ha tanti problemi.

Voteremo la fiducia e onoreremo noi la memoria di chi va ricordato. E, se ci sono delle riconversioni postume, le accoglieremo con cristiana e fraterna comprensione. Meglio sposare le buone cause in ritardo che perseverare nell'errore. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La ringrazio, Senatore Gasparri, anche per aver attenuato la polemica di prima.

PATUANELLI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (*M5S*). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, in questi mesi siete riusciti a mescolare tutto in una retorica comu-

nicativa in cui siete veramente dei fuoriclasse. Dovevate, secondo voi, insistere sul no al MES per ottenere buoni risultati sul Patto di stabilità, che era in revisione a livello europeo. Ma di questa vostra strategia oggi non rimane nulla: un Patto di stabilità talmente lacrime e sangue per l'Italia che perfino l'Olanda ha festeggiato. Nemmeno i giornali di destra sono riusciti a difendere la scelta del Governo di dare l'assenso alla riforma del Patto di stabilità.

Vorrei poi calare un velo pietoso sulla conferenza stampa dei Ministri tedesco e francese, che il nostro Governo ha seguito in *streaming*, in cui hanno comunicato l'avvenuto accordo: hanno detto che il Governo italiano è stato informato. Ringraziamo l'Europa per questa concessione, ci hanno informato. (*Applausi*). Il nostro ministro Giorgetti ripeteva fino al giorno prima che il Patto, così come approvato oggi, non è adatto per un Paese ad alto debito come il nostro. Insomma, un disastro.

Ci avete raccontato che l'Italia era tornata centrale, credibile a livello europeo. La verità è che questo Governo porta non soltanto all'isolamento del nostro Paese, ma ci obbliga anche a prendere schiaffi e a dire anche grazie a chi ce li sta dando. Siamo umiliati, schiaffeggiati e ricattati dall'Europa. Tornano vincoli rigidi, parametri contabili prociclici, una nuova stagione di austerità. Bisognava invece difendere la politica che ha consentito, in una fase di grande complessità economica per tutta l'Europa, di portare debito comune europeo e 200 miliardi al nostro Paese. Questo andava fatto: andava difesa la dignità del nostro Paese. (*Applausi*).

Il tutto si conclude con il comunicato di Palazzo Chigi in cui si esprime rammarico per l'approvazione di un patto a cui abbiamo dato l'assenso. Io vorrei manifestare la massima solidarietà al ministro Giorgetti, perché penso che suscitare rammarico nel Governo di cui si fa parte sia sicuramente poco piacevole.

Per uscire da questo *tunnel* in cui avete infilato il Paese per i prossimi decenni, però, il colpo di scena finale è stato il voto contrario sul MES. Non vi siete accorti, tuttavia, che le condizionalità del MES, le automazioni di quel meccanismo, il rientro automatico del debito e la compressione del *deficit*, le infrazioni e le multe per i Paesi ad alto debito sono di fatto entrate a spon battuto nel Patto che è stato approvato con le modifiche al Patto di stabilità. Ci ritroviamo con un Patto di stabilità lacrime e sangue e con il vecchio MES ancora in piedi, quello del 2011, quello che avete fatto voi. Oggi è calata la maschera: tutti i parametri europei, dal MES del 2011 al nuovo Patto di stabilità, sono figli di un Governo di destra, che porterà danni enormi a questo Paese. (*Applausi*). Più che sovranisti, siete sovranisti a sovranità limitata. (*Applausi*).

Passando alla manovra, citerò in questa parte di intervento una frase che è divenuta un mantra del Presidente del Consiglio. Recentemente in quest'Aula ha detto che c'è la propaganda e poi ci sono i documenti. L'ha detto sventagliando un fax che evidentemente non aveva letto, ma questa è un'altra storia. Dati alla mano e considerando anche il crollo delle economie europee del 2020, la crescita del PIL cumulata del 2020, 2021 e 2022 ha fatto segnare il +3 per cento per l'Italia, più 1,4 per cento per la Francia, +1,2 per cento per la Germania e uno per cento per la Spagna. Parlo di dati con all'interno il crollo del PIL del 2020. Il gatto non era esattamente morto, non è rimbalzato

pur da morto: il gatto era vivo e l'avete ucciso voi. (*Applausi*). Lo dico perché c'è la propaganda e poi ci sono i documenti.

Continuando con i dati, Bankitalia ha dimezzato la stima di crescita del PIL 2024, da +1,2 per cento a +0,6 per cento. D'altronde, siete il Governo dello zero virgola. Ma questo significa che l'unico vero buco di bilancio per il 2024 non è il superbonus, ma è quello che fate voi con il Documento di economia e finanza e una previsione di bilancio che parla di crescita all'1,2 per cento quando la crescita reale sarà dello 0,6 per cento. Questo perché c'è la propaganda, ma poi ci sono i documenti. (*Applausi*).

La presidente del Consiglio Meloni ha citato come complimento il fatto che questa misura sia di austerità, perché dice che non butta via i soldi degli italiani dalla finestra. Va bene, ma i soldi li va a prendere direttamente dalle tasche degli italiani. Citiamo alcuni dati: 21 miliardi di tagli alle pensioni dei dipendenti pubblici; 37 miliardi di tagli in diciassette anni all'indicizzazione delle pensioni; aumento delle tasse su pannolini, assorbenti, latte in polvere; cancellazione delle agevolazioni fiscali; cancellazione degli sgravi per gli *under 36* che acquistano la prima casa; umiliazione del piano Transizione 4.0 (altro che industria); cancellazione della detrazione IVA al 50 per cento per chi acquista case con classi energetiche superiori; tagli alla sanità; tagli all'istruzione; cancellazione dello sconto in fattura tranne per i bagni e, quindi, avete introdotto il superbonus del water.

Sul superbonus, dico soltanto due cose, perché non voglio riaprire quella parentesi in modo completo. La presidente Meloni ha detto che qualcuno prima o poi dovrà fare i conti con la propria coscienza per aver immaginato così male un provvedimento, tanto da trasformarlo nel più grande regalo mai fatto dallo Stato italiano a truffatori e organizzazioni criminali. Ebbene, i decreti attuativi del superbonus hanno la mia firma: nessuno può permettersi di dire a me e alla mia forza politica di aver fatto una misura per aiutare criminali e truffatori di questo Paese. Nessuno può permettersi di dire una cosa del genere. (*Applausi*).

Continuiamo con i dati (la fonte è l'Istat, non Tele 5 Stelle): crescita +0,7 o +0,6 nel 2023 e nel 2024. Ma è ovvio che, se non si fanno investimenti per le imprese, la crescita non c'è; nove mesi consecutivi di calo della produzione industriale in termini tendenziali; investimenti crollati, +20 per cento nel 2021, 10 per cento nel 2022, 0,6 previsto nel 2023 e nel 2024 perché c'è la propaganda e poi ci sono i documenti.

Sul cuneo fiscale, è una mera riproposizione di qualcosa che c'è, giusta, sacrosanta, ma non si possono illudere gli italiani che da gennaio avranno 100 euro medi in busta paga in più e 600 euro medi nell'anno, perché la busta paga di gennaio sarà identica a quella di dicembre. (*Applausi*). Quell'aumento è totalmente mangiato dall'inflazione, perché c'è la propaganda, ma poi ci sono i dati.

Avete imposto al Paese la litania della coperta corta, con la destra l'Italia è sempre l'ultima della classe, quella a cui mancano i soldi per fare qualsiasi cosa. Non cito per decenza la storia della tassa sugli extraprofiti, perché è una figuraccia che si commenta da sola. La realtà che sta emergendo è che avete il terrore negli occhi, perché l'ultimo Governo italiano di centrodestra ha portato lo *spread* a 5,75, con le conseguenti dimissioni del Presidente del

Consiglio per evitare il *default*, e questo vi sta togliendo il coraggio. Eppure noi, quelli del buco di bilancio, dell'incapacità, dell'incompetenza abbiamo affrontato la più grave crisi economica della storia di questo Paese, portando un'economia più solida di come l'abbiamo trovata e contemporaneamente avevamo uno *spread* sotto i 100 punti base. Evidentemente, le agenzie di *rating*, i mercati, le borse, lo *spread* non si erano accorti del danno che avevamo prodotto durante la pandemia e ci hanno pure dato in Europa più di 200 miliardi. Pensate un po'. Come ho detto tutto il tempo, c'è la propaganda e poi ci sono i documenti. La differenza è che i nostri documenti sono veri, mentre quelli che sventolate voi in quest'Aula sono documenti falsi. (*Applausi*).

Ovviamente, la colpa di tutto questo non è vostra, la colpa è dei benzinai, della Wagner, della Lagarde, delle crisi geopolitiche, della magistratura, e ovviamente del superbonus, perché avete trovato la scusa per i tagli che dovrete fare per i prossimi quattro anni. Peccato che oggi - sempre per citare i dati - è arrivata la prima stima di cosa significheranno i tagli del pacco di instabilità e decrescita che avete votato. L'istituto Bruegel parla di una correzione minima di 12 miliardi l'anno se le cose vanno bene e dal 2027 sarà ancora peggio. Significa un miliardo di euro al mese di tagli, 48 nel corso della legislatura. E con la crescita prossima allo zero, senza la possibilità di usare il *deficit*, la domanda è dove troverete un miliardo al mese di tagli se non tagliando i servizi che lo Stato garantisce agli italiani.

Avete detto che non avreste mai dato l'ok a un accordo impossibile da rispettare. L'avete fatto e vi faccio i miei migliori auguri per questo. A proposito di auguri, siamo in un clima natalizio, è il momento in cui si sognano i regali da mettere sotto l'albero. Per me, per noi, per il mio Gruppo, per l'opposizione di questo Paese, per i cittadini e per il Paese chiedo soltanto un regalo: che ve ne andiate il prima possibile. (*Applausi. Brusio*).

PRESIDENTE. Non vi inquadrano, senatore Patuanelli. Tanto non vi inquadrano e, quindi, è tutto sprecato. E credo, senatore Patuanelli, che, dopo tante belle parole, questa sia stata una caduta di tono da parte del suo Gruppo, una grossa caduta di tono che mi sento di censurare.

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi, in questa fase storica internazionale particolare, coda di pandemia, inflazione, guerre, incertezza sui mercati, il dato politico di questa manovra si riassume in due punti. Il primo è rappresentato dal fatto che usiamo le poche risorse a disposizione che abbiamo non per creare nuova spesa, ma per ridurre le tasse ai più bisognosi. Questo è il primo tema che mettiamo in risalto. (*Applausi*).

In secondo luogo, abbiamo di fronte una manovra fatta con responsabilità, serietà, prudenza, che ci ha fatto superare l'esame dei mercati,

ponendo l'Italia in un contesto di credibilità internazionale, a dispetto di coloro che pensavano che questo Governo sarebbe durato solo sei mesi. E questo nonostante le difficoltà che abbiamo incontrato. Indubbiamente, i crediti d'imposta da superbonus e il rialzo dei tassi hanno fatto mancare alle casse dello Stato circa 35 miliardi di euro. Questi avrebbero potuto, sì, essere utilizzati per tante altre misure, ma non abbiamo potuto farlo.

È una manovra di bilancio con un aspetto molto sociale, orientata ai ceti medio bassi, prevalentemente ai lavoratori dipendenti. Certo, la conferma del taglio del cuneo fiscale è un'ottima misura. L'anno scorso io sentivo, da parte delle opposizioni - ai tempi erano nel Governo Draghi - interventi di giubilo per i due punti di taglio che il Governo Draghi aveva fatto senza neanche metterli a livello strutturale. Oggi, però, che questo Governo di centrodestra conferma il taglio fino a sette punti, allora no, non va bene, bisognava renderlo strutturale. Diciamocelo chiaramente: non va bene perché non l'avete fatto voi e l'ha fatto un Governo di centrodestra. (*Applausi*).

Ma possiamo parlare anche della riduzione dell'aliquota Irpef dal 25 al 23 per cento per i redditi che vanno da 15.000 a 28.000 euro. Dico al collega Patuanelli che sarà anche propaganda, ma è stata Banca d'Italia a dire che, in media, ci saranno 600 euro in più in busta paga per tre famiglie su quattro. Se l'ha detto Banca d'Italia, sarà anche propaganda, ma probabilmente qualcosa di vero c'è.

Possiamo pensare al fatto che nella manovra è contemplato l'innalzamento della *no tax area*, sempre per i dipendenti; ai sette miliardi che mettiamo sul rinnovo dei dipendenti della pubblica amministrazione. Anche questo è un segnale importante e decisivo. Ancora, cito la rivalutazione delle pensioni al 5,4 per cento, fino a quattro volte le minime.

Insomma, comprendiamo dall'opposizione un po' di prurito, perché mai un Governo di centrosinistra aveva fatto una manovra così attenta nei confronti dei ceti medio bassi come sostanzialmente abbiamo fatto noi. Compagni, su col morale, in fondo stiamo realizzando i vostri sogni. (*Applausi*).

Certo, non tutto va bene. Ci sono stati anche degli incidenti di percorso, come sicuramente la questione delle pensioni dei medici, su cui poi il Governo è intervenuto, sostanzialmente per scongiurare i tagli inizialmente previsti per medici, dipendenti degli enti locali, ufficiali giudiziari ed altre figure.

Certo, sulla sanità avete ragione quando dite che il fondo andrebbe valutato al netto dell'inflazione. Ma non era scontato che questo Governo, con le difficoltà che ha incontrato, mettesse tre miliardi sulla sanità e prevedesse degli interventi a progetto per ridurre le code sulle liste d'attesa. (*Applausi*).

Qualcuno ci ha detto che abbiamo fatto poco per le imprese.

Qualche misura interessante di sicuro c'è: la superdeduzione fino al 120 per cento per chi assume, che diventa 130 per cento se si assumono mamme *under 30* e invalidi. Un'altra misura importante è quella degli incentivi per il rientro dei capitali delle aziende in Italia; ancora, vi è la nuova Sabatini; vi sono i rifinanziamenti dei contratti di sviluppo, che chi conosce bene i territori sa quanto siano importanti. E cito poi due misure che ha voluto fortemente la Lega, che sono le nuove regole sul Fondo di garanzia per le piccole

e medie imprese, dopo che siamo usciti dal regime tutelato speciale dell'Unione europea, ottenute con l'impegno del Sottosegretario per le imprese e il *made in Italy* Massimo Bitonci, che ha trovato, insieme al ministro Giorgetti (un Ministro e un Sottosegretario della Lega), le risorse necessarie per dare ancora spazio alle nostre piccole e medie imprese. (*Applausi*).

Infine, vi è il fatto - a cui teniamo particolarmente - che finalmente siamo riusciti a spostare l'acconto fiscale di novembre al nuovo anno, con un pagamento in un'unica soluzione a gennaio, o la possibilità di rateizzare fino a giugno, dando un segnale importante anche a professionisti e partite IVA.

Certo, qualcuno ci ha detto che abbiamo fatto poco per la crescita. Ho sentito in qualche vostro intervento dire che vi aspettavate un po' più di coraggio, che manca una visione in questa manovra e che questa è una legge di bilancio costruita sul solco dell'ideologia dell'austerità. A parte che mi meraviglia un po' che arrivino questi strali e queste critiche sulla troppa austerità della manovra da parte di chi dell'austerità in Europa per anni ha fatto una propria bandiera. (*Applausi*). Poi, se mi permettete, oggi avere coraggio significa principalmente sistemare i conti dello Stato. Avere una visione significa non lasciare dei buchi di bilancio per quelli che verranno dopo. Questo è un modo diverso di guardare le cose con attenzione, a differenza di come succede di solito: si spendono le risorse avvelenando i pozzi per quelli che verranno dopo.

Che cosa volevate? Volevate un aumento sconsiderato della spesa corrente, come ha chiesto anche qualche sindacato? Vedete, una politica più espansiva indubbiamente avrebbe esposto il nostro Paese a una bocciatura da parte dei mercati e della Commissione europea. Non è che per caso - perché ci viene il dubbio - era questo il vostro intento in fondo, far arrivare l'Italia ad una bocciatura? A questo punto cosa possiamo dire? *Spiaze*, ma non è successo assolutamente così. (*Applausi*).

Ci tenevo anche a sottolineare due aspetti che sono stati toccati in chiusura di dichiarazione di voto: uno è la questione degli extraprofitti sulle banche, su cui qualcuno dice che è stata fatta una figuraccia. In realtà, noi pensiamo che non si sia trattato assolutamente di una retromarcia, al di là di quelle che possono essere state considerate alcune dichiarazioni roboanti iniziali. Ma crediamo invece che un Ministro della Lega abbia usato intelligenza - col rischio che la norma potesse essere incostituzionale - introducendo una modifica che dà la facoltà o di pagare la tassa, o di ricapitalizzare gli extraprofitti. Questa è serietà e non è propaganda (*Applausi*): è mettere a terra quelli che sono i desideri e i sogni di qualcuno che, sì, la propaganda probabilmente la sta facendo.

Ma noi siamo corretti fino in fondo, perché anche sul superbonus, al di là del fatto che è stata la misura di bandiera del MoVimento 5 Stelle, sarebbe il caso di dire in quest'Aula, visto che abbiamo seguito tutte le numerose manovre: chi non ha peccato scagli la prima pietra. Forse una pietra potrebbe tirarla il ministro Giorgetti, che dall'inizio di questa vicenda ha sempre riconosciuto con estrema chiarezza che c'era un grosso problema su questa misura. La prossima volta un po' tutti dovremmo stare decisamente più attenti.

Naturalmente un pensiero non può che venire, in fase di chiusura, sul voto che c'è stato ieri sul Meccanismo europeo di stabilità.

Prima ho sentito qualcuno parlare della dignità del Parlamento e della politica, dicendoci che non abbiamo presentato emendamenti. Magari era meglio non rivolgersi al sottoscritto, perché sapete che qualcosina noi abbiamo presentato (*Applausi*). Per diritto di cronaca, ho voluto citarlo.

Dopo le accuse sui troppi decreti presentati dal Governo e sul fatto che il Parlamento non è sovrano, finalmente ieri il Governo ha detto: ci rimettiamo al Parlamento. Ebbene, con il voto di ieri abbiamo dato un forte segnale di dignità alla sovranità che appartiene al Parlamento italiano. (*Applausi*). Di questo bisognerebbe essere felici, anziché arrabbiarsi, come ha fatto qualcuno di sinistra, che ha un concetto di democrazia un po' strano: se il voto va nella direzione gradita, allora la democrazia è stata rispettata; altrimenti, non va assolutamente bene. È un po' strano il vostro concetto di democrazia, colleghi, però era giusto ricordarlo.

Per tutte queste ragioni, signor Presidente, il voto del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione sarà favorevole a questa manovra di bilancio.

Aggiungo i miei auguri di buon Natale e buone feste a tutti, e al Governo di andare sempre avanti su questa strada. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Mi fa piacere salutare insegnanti e studenti dell'Istituto comprensivo «Giacomo Matteotti» di Riano, vicino Roma. (*Applausi*). Vi ringrazio di essere venuti a trovarci. Buon Natale a voi e alle vostre famiglie.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 926 e della questione di fiducia (ore 11,22)

BOCCIA (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA (*PD-IDP*). Signor Presidente, la seconda legge di bilancio del Governo Meloni impone, colleghi della maggioranza, signori del Governo, ancora più nettezza di quella che questo Parlamento richiede in momenti cruciali: sono passaggi in cui il Paese si guarda allo specchio e prova a capire se la politica riesce a dare risposte a istanze molto complesse.

Non posso non sottolineare che finalmente vediamo qui con noi anche il Ministro dell'economia e delle finanze, che salutiamo per essere stato presente con lo spirito in tutte le nottate e le giornate di lavoro della Commissione bilancio.

Signor Presidente, questa manovra ci preoccupa perché è scritta sull'acqua. Colleghi, per la seconda volta consecutiva in due anni scrivete una manovra basata su previsioni errate. Nel 2022 avevate previsto una crescita del Paese che poi avete completamente corretto. Non paghi di tutto questo, vi siete presentati in Parlamento - signor Ministro, deve spiegarci come farete -

dicendo che cresceremo dell'1,2 per cento. Il PIL programmatico, solo per il Governo Meloni, è dell'1,2 per cento. Peccato che sia dello 0,8 per cento per Bankitalia, dello 0,7 per cento per l'Istat e dello 0,5 per cento per Confindustria. Insomma, è zero virgola qualcosa per tutti, signor Ministro dell'economia.

La nostra preoccupazione è tutta legata a quello che avete messo dentro la manovra, perché è improntata sul breve termine in un contesto fragile e incerto, con poche risorse a disposizione. Al presidente Romeo, che ha ricordato mirabolanti interventi, dicendo che non c'erano risorse e che non potevano far altro, vorrei ricordare che avete scelto di non prendere risorse, perché di lotta all'evasione infatti non c'è nulla (*Applausi*): avete infatti ribadito il solito approccio della destra sui condoni e avete proposto rottamazioni non per gli italiani o le italiane in difficoltà, ma per chi è abituato a rottamare e continua a farlo ancora e ancora (come se quelli che pagano puntualmente ammende e sanzioni fossero fessi); questa è l'idea di società che ha il Governo.

E allora la seconda manovra su cinque che ha questo impianto non poteva certamente essere costruita su due pilastri che hanno un inizio e una fine con l'anno 2024. È questo quello che ci preoccupa di più, perché sono nettamente aumentati i rischi al ribasso per l'anno prossimo, la produzione è in frenata, il nostro PIL non si espande da un anno, c'è un'evidente deterioramento della domanda interna e i consumi delle famiglie hanno esaurito la fase di recupero successivo alla pandemia: e voi cosa fate? Mettete 11 miliardi su una misura che vi avevamo chiesto di rendere strutturale, il cuneo fiscale, sapendo che l'anno prossimo si partirà non solo da -11 ma da -15. Da quest'anno, chiunque si sieda sulla scrivania del Ministro dell'economia - non sappiamo quanto resterà in carica, dopo i silenzi legati alla riforma del Patto di stabilità e alla mancata ratifica del MES - per fare una manovra nel nostro Paese, partirà da -15. Siamo tornati alle clausole di salvaguardia del 2008-2011. Siete sempre gli stessi. Molti dei Ministri di questo Governo c'erano anche allora.

Allora in ostaggio c'erano i consumatori (ricordate gli aumenti dell'IVA nel caso in cui non accadessero alcune cose?), ora in ostaggio ci sono i lavoratori, ora in ostaggio ci sono gli italiani e questo non ve lo potevamo consentire, perciò l'abbiamo contestato. Per questo abbiamo detto più volte: fermatevi e lavoriamo insieme per rendere quelle misure strutturali. Non si è mai vista in Italia, ministro Giorgetti, una riforma fiscale che accorpa due aliquote ed è a tempo determinato: un anno. Cosa succederà l'anno prossimo? (*Applausi*). Cosa diciamo a chi oggi pagherà il 23 per cento per l'anno prossimo? Non lo sappiamo: dipenderà dalla congiuntura, da quello che accadrà e da quello che succederà.

È scritta sull'acqua, ma non è l'acqua di Neruda, perché ad un certo punto, nelle tante giornate passate insieme in Commissione bilancio, abbiamo pensato che, come Neruda, vi faceste tante domande andando a vivere sulla riva del mare. Lui gettava quelle domande in acqua, perché le risposte avrebbero fatto litigare tutti. Voi avete deciso di dire al Paese che, siccome non c'era altro da fare, siete diventati all'improvviso austeri. No, noi non ve lo

consentiamo e vi ricordiamo in questa sede tutte le responsabilità contenute in questa manovra.

Non è un incidente di percorso, presidente Romeo, l'intervento sulle pensioni. È un gravissimo passaggio graduale dalle pensioni di anzianità a quelle di vecchiaia. (*Applausi*). Avete approfittato della condizione di debolezza di centinaia di migliaia di italiani e gli avete detto: decidiamo noi. Poi avete scoperto che c'erano i medici tra quei 730.000 italiani, e siccome c'erano i medici avete fatto marcia indietro. È venuta qui la Presidente del Consiglio ad ammettere che era uno sbaglio, ma la topa è stata peggiore del buco, soprattutto quando avete dovuto prendere atto dell'umiliazione che avevate inflitto al Parlamento invitando a non presentare emendamenti, perché avremmo dovuto finire il 15 dicembre. Siamo al 22 dicembre, non abbiamo ancora fatto il primo voto qui al Senato. Ve lo dico e lo sottolineiamo, perché quando vi abbiamo chiesto, sperando che in qualche modo ci fossero un moto o un sussulto di dignità, di concentrare tutte le risorse sulle misure di contrasto alla violenza sulle donne, voi ci avete risposto con il Golf Club, con gli spogliatoi e i campi di calcio di periferia (*Applausi*), nonché con associazioni di dubbia provenienza. Abbiamo assunto un impegno per dare un segnale al Paese. Sappiamo benissimo che non bastano 40 milioni per fermare il dramma della violenza di genere, ma era un segnale e speravamo di poterlo fare insieme. Avete perso anche questa occasione.

L'Italia non è quella che raccontate. L'Italia, signor Presidente, non meritava le umiliazioni a cui noi abbiamo fatto riferimento nel dibattito che abbiamo svolto in Aula. L'Italia non è quella che raccontate nell'accordo capestro fatto con l'Albania. Questi sono i numeri dei migranti, signor Presidente; siamo passati da 64.000 a 153.000 e non è cambiato nulla, la condizione di questi quattordici mesi è peggiorata. (*Applausi*).

Signor Presidente, abbiamo contestato in queste ore la postura del nostro Paese in Europa non solo perché il nuovo Meccanismo europeo di stabilità, che l'Italia non ha ratificato, nasceva dal fondo del vecchio salva Stati e quella riforma dolorosa che aveva portato al salvataggio della Grecia era stata abbondantemente superata. Lo abbiamo fatto perché abbiamo seguito con attenzione la dinamica che aveva portato lo stesso ministro Giorgetti ad essere silente in Europa durante la trattativa della riforma del Patto di stabilità.

Ministro Giorgetti, l'Italia era stimata e rispettata in Europa e lei lo sa, perché è stato in ben due Governi su tre dell'ultima legislatura. Oggi è l'Italia del fingere di fare per non fare nulla, è l'Italia inaffidabile contro cui si sono battuti gli italiani, è l'Italia in cui, dopo quattordici mesi di Governo Meloni, nessuno ricorda quali iniziative siano state fatte per rendere questo Paese credibile. La cosa che però più ci dispiace, dopo il passaggio che ha caratterizzato queste ultime quarantott'ore in Europa, è che... (*Il microfono si disattiva automaticamente*). Cari colleghi della maggioranza sovranista, non può essere considerato un ostacolo alle politiche nazionalistiche o un intralcio a disegni propagandistici contro ogni forma di integrazione.

Signor Presidente, l'Europa è stata un'idea straordinaria di comunità, una grande idea di pace, di moderna prosperità, per un mondo in continua evoluzione, grazie al progresso. Signor Presidente, Spinelli e De Gasperi, Monnet e Schumann, Adenauer e Beck, sono passati alla storia come i padri

fondatori di un'Europa unita, che l'Italia ha contribuito a rafforzare. Il loro testimone è stato raccolto da uomini e donne che non hanno mai smesso di credere a un progetto collettivo.

No, signor Presidente, l'Europa non è un incidente della storia, come ci ricordava David Sassoli, che dovrete sempre e comunque avere come stella polare. (*Applausi*). È invece un futuro di pace di popoli europei uniti. Proprio David Sassoli ci ha insegnato che questa è la nostra più grande speranza: non vi consentiremo di tradirla e vi metteremo di fronte alle vostre responsabilità. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Come vedete, con il clima natalizio, sto consentendo a tutti di allungare un po' i tempi, che vi prego però di rispettare.

È iscritto a parlare il senatore Calandrini. Ne ha facoltà.

CALANDRINI (*FdI*). Signor Presidente, mi lasci ringraziare, in quanto doveroso come Presidente della Commissione bilancio, e unirmi ai ringraziamenti espressi un po' da tutte le parti politiche in questi giorni nei confronti dei miei colleghi della Commissione bilancio, di tutti gli uffici del Bilancio e della Commissione, dei ministri Giorgetti e Ciriani, che ci hanno consentito di avere un rapporto civile e democratico senza comprimere i tempi dei lavori, garantendo altresì una costante e costruttiva interlocuzione nei rapporti tra la Commissione e il Governo.

In Commissione è stato svolto un lavoro approfondito; abbiamo svolto 63 audizioni e 27 sedute. Quest'anno è stato svolto un lavoro di cui le opposizioni non si possono assolutamente lamentare, perché è stato importante e approfondito, su cui ognuno ha potuto dire la propria.

Lasciatemi rispondere velocemente al senatore Boccia. Vorrei tranquillizzarlo nel dirgli che l'Italia non è quella che raccontiamo noi, ma quella che raccontano gli italiani. Dopo il voto alle politiche, ad ogni elezione successiva avete preso delle sberle pesantissime, con cui gli italiani vi hanno mandato letteralmente a casa. (*Applausi*). Così chiariamo anche questi aspetti, che per noi sono molto importanti.

Come dicevo, questa è una legge di bilancio coraggiosa, che noi di Fratelli d'Italia e di tutto il centrodestra abbiamo apprezzato, perché abbiamo avuto la forza, il coraggio e la serietà, in un momento delicato e difficile per il Paese, di approvare una legge di bilancio che guarda all'interesse della Nazione e non si limita alla ricerca di un facile consenso, come hanno fatto invece i Governi che ci hanno preceduto negli anni scorsi. Siamo consapevoli del prezzo altissimo che dovremo pagare e che pagheremo non solo per l'anno a venire, ma anche per gli anni successivi, perché sono state fatte scelte scellerate da chi prima di noi ha dilapidato decine e decine di miliardi per misure elettorali (*Applausi*), che hanno fatto male al nostro Paese e hanno messo in disequilibrio i conti dello Stato e i conti del MEF. Questo è il grande problema su cui oggi dobbiamo ragionare.

Come dicevo, questa legge si presenta in un momento da tempesta perfetta. Non possiamo non ricordare i momenti che abbiamo passato. A causa della pandemia abbiamo avuto quasi 200.000 morti in Italia negli anni passati, ma abbiamo subito anche di peggio dal punto di vista economico, con

l'Italia bloccata per lunghissimi mesi, per più di due anni, con tutto il suo apparato produttivo. Non possiamo dimenticare inoltre i conflitti che stanno affliggendo il mondo: il primo vede l'Ucraina lottare per respingere l'invasione russa e l'ultimo, quello israelo-palestinese, sta creando grossi problemi non solo all'economia italiana, ma anche a quella europea. Questi conflitti hanno messo in evidenza un problema importante di crisi energetica, che ha dimostrato tutti i limiti dei Paesi europei negli scorsi decenni e su cui il Governo Meloni da un anno e due mesi sta cercando di recuperare, per dare una prospettiva nuova al nostro Paese.

Ricordiamoci però anche cos'è accaduto con la scorsa legge di bilancio. Signor Presidente, noto che si dimentica sempre molto presto quello che è accaduto. Vorrei invece ricordare quello che è accaduto con la scorsa legge di bilancio, che cubava 30 miliardi di euro, 20 dei quali sono stati impegnati per le famiglie e le imprese italiane, per il caro energia e per il caro bollette, per sostenere il sistema economico e sociale del Paese. Queste sono cose che purtroppo si dimenticano molto spesso. (*Applausi*).

L'indicazione è stata chiara lo scorso anno, quando abbiamo fatto scelte precise; e siamo stati ancora più chiari quest'anno, quando abbiamo fatto quadrato intorno ai nostri connazionali e abbiamo aiutato le persone che oggi soffrono. Aiutiamo gli ultimi e tutti colori che hanno difficoltà, perché in questo momento tutto il resto passa in secondo piano. Ci sono pilastri su cui abbiamo lavorato. Dovete capire una cosa, e non potrebbe essere altrimenti (e mi dispiace che non ci sia il senatore Renzi): questo è un Governo politico, è un Governo stabile, è un Governo duraturo ed è un Governo che ha avuto un consenso popolare chiaro ed evidente, cosa che in questa Nazione non accadeva da decine di anni. (*Applausi*). Di questo si deve fare una ragione, senatore Renzi.

Se la deve fare anche rispetto a ciò che le ho sentito dire con riferimento al fatto che addirittura non presentare emendamenti da parte di questa maggioranza è stata una cosa scandalosa, uno scandalo.

Le chiedo quale sia lo scandalo, se una maggioranza che si riconosce in un Governo politico decide di supportare l'azione della propria maggioranza. Cosa c'è di tanto scandaloso, senatore Renzi? Noi siamo stati d'accordo nel sostenere il progetto di bilancio presentato dal Governo Meloni, che segue una direzione chiara quanto ai pilastri del lavoro, delle pensioni, delle famiglie e delle imprese.

Per comprendere le misure contenute nella legge di bilancio, occorre chiarire un concetto: le risorse che abbiamo avuto a disposizione erano poche e le abbiamo dovute centellinare una a una. Non abbiamo potuto fare altrimenti, nessuno poteva fare cose diverse rispetto a ciò che abbiamo fatto noi. Dico questo perché il Governo è partito da un dato negativo imponente: -38 miliardi per fare questa manovra di bilancio. Queste non sono le indicazioni che diceva il collega Renzi rispetto ai 18 miliardi del patto di stabilità, ma derivano dai 20 miliardi di superbonus che pesano fortemente sulle casse dello Stato (*Applausi*); dipendono, inoltre, dai 13 miliardi di euro di interessi che stiamo pagando per gli innalzamenti dei tassi d'interesse operati nell'ultimo anno dalla Banca centrale europea. Nella formazione di questa manovra

di bilancio siamo quindi partiti da -35 miliardi di euro; nonostante tutto questo, però, le risorse le abbiamo trovate, anche se in parte sono in *deficit*, dando priorità, come ho già detto, agli italiani che in questo momento stanno facendo più fatica ad andare avanti.

Senatore Patuanelli, se non avessimo avuto la misura da lei citata del cuneo previdenziale e contributivo, sarebbe accaduto l'esatto contrario di quello che diceva lei: dal 1° gennaio i lavoratori dipendenti pubblici e privati della nostra Nazione avrebbero avuto 120 euro in meno nelle loro buste paga. (*Applausi*). Fatevi una ragione anche di questo, perché abbiamo ridotto di sette punti percentuali il cuneo fiscale e contributivo dei dipendenti pubblici e privati italiani, una platea di 14 milioni di contribuenti, che vale 10 miliardi di euro. Tutto ciò va insieme ai 4 miliardi di riduzione delle tasse (chiamiamo infatti le cose per nome e cognome: stiamo riducendo le tasse), quindi parliamo di 10 miliardi e di altri 4 per portare l'aliquota Irpef dal 25 al 23 per cento per i redditi fino a 28.000 euro; in totale, sono 14 miliardi, più della metà del totale della manovra di bilancio. Stiamo quindi parlando di riduzione delle tasse e del cuneo contributivo. (*Applausi*).

Sul lavoro abbiamo detassato i *fringe benefit* fino a 2.000 euro per chi ha figli a carico; abbiamo ridotto la tassazione per i premi di risultato dei dipendenti delle aziende private e interveniamo ancora sulle pensioni; dopo gli *stop* della legge Fornero, dopo tre anni di blocco, rivalutiamo del 100 per cento le pensioni fino a quattro volte il minimo con la manovra di bilancio e con gli emendamenti approvati all'articolo 33 (così, infatti, vanno letti gli emendamenti) abbiamo garantito un ulteriore sostegno alle pensioni di vecchiaia di medici e di infermieri che, se lo vorranno, potranno lavorare fino a settant'anni. (*Applausi*).

Qualche mio collega ha parlato del rinnovo dei contratti pubblici, per cui sono stanziati 3 miliardi per il 2024 e 5 miliardi per il 2025. Quanto al comparto sicurezza, ci sono 113 milioni di euro per le Forze armate, le Forze dell'ordine ed i Vigili del fuoco.

Accingendomi a concludere il mio intervento, vorrei fare solo un breve cenno sul PNRR, perché sul capitolo imprese potevamo forse spiegare un po' meglio la manovra, ministro Giorgetti. Dovevamo sovrapporre il Piano nazionale di ripresa e resilienza al bilancio che ci stiamo apprestando ad approvare, perché quella montagna di risorse sarà importante per dare uno sviluppo al sistema Paese e quindi forse dovevamo raccontare questo aspetto meglio di come abbiamo fatto.

Quanto alla visione di questa manovra, gli articoli, i commi e i numeri sono tasselli di un disegno più grande e organico, che comincia a prendere forma, e l'attuazione di questo programma politico e del Governo è l'espressione di una visione chiara che abbiamo come Paese.

A questa visione di Nazione, la legge di bilancio 2024 fornisce i mezzi e gli strumenti per iniziare ad operare e a proiettarsi in un futuro, con l'auspicio di prosperità che dev'essere saldo nelle proprie radici.

Signor Presidente, con questo auspicio e con questa idea di Nazione, dichiaro il voto favorevole di Fratelli d'Italia alla manovra di bilancio. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Colleghi, prima di passare alla votazione, vi informo che il presidente del Consiglio onorevole Giorgia Meloni mi ha mandato una breve lettera in cui scrive: «Nell'approssimarsi del santo Natale e dell'arrivo del nuovo anno, ti scrivo per esprimere tuo tramite a tutti i senatori e al personale in servizio presso il Senato della Repubblica i miei personali auguri e quelli del Governo». La ringrazio e ricambio. La lettera prosegue con l'apprezzamento sul concerto di Natale, ma quello non ho bisogno di leggervelo.

A questo punto, anche se ancora abbiamo un paio d'ore di lavoro, unico ai suoi i miei auguri a tutti i senatori, ringraziandoli per l'impegno con cui, nella diversità delle posizioni, hanno trascorso questo anno politico. Come Presidente, non posso che rivolgere a voi, alle vostre famiglie e ai vostri affetti i migliori auguri di un Santo Natale e di un felice anno nuovo. (*Applausi*).

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'emendamento 1.9000, presentato dal Governo, interamente sostitutivo degli articoli della prima sezione del disegno di legge n. 926, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Mazzella).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Mazzella.

CROATTI, segretario, fa l'appello.

(Nel corso delle operazioni di voto assume la Presidenza il vice presidente CENTINAIO - ore 11,50 -)

Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Piersanti Mattarella» di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 926 e della questione di fiducia (ore 12,23)

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.9000, presentato dal Governo, interamente sostitutivo degli articoli della prima sezione del disegno di legge n. 926, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	193
Senatori votanti	191
Maggioranza	95
Favorevoli	112
Contrari	76
Astenuti	3

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi)*.

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti presentati alla prima sezione del disegno di legge.

Onorevoli colleghi, poiché sono stati esaminati tutti gli articoli al disegno di legge, il Governo dovrà ora procedere alla stesura della conseguente Nota di variazioni, che sarà trasmessa al Senato non appena possibile.

La 5ª Commissione permanente è sin d'ora autorizzata a convocarsi per l'esame di tale documento e quindi a riferire all'Assemblea.

In attesa della presentazione da parte del Governo della Nota di variazioni al bilancio, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 12,24, è ripresa alle ore 12,57).

Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 12,57)

Onorevoli colleghi, il Ministro dell'economia e delle finanze ha presentato la Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e al bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, con la quale il Governo ha provveduto ad introdurre nel testo del disegno di legge e

nelle annesse tabelle le modificazioni conseguenti alle determinazioni adottate dal Senato in sede di esame della prima sezione. Tale Nota è stata deferita alla 5ª Commissione permanente, che l'ha già esaminata.

CASINI (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI (*PD-IDP*). Signor Presidente, mi rendo conto che non è questo il momento, ma intervengo solo pochissimi attimi per il ricordo di una persona che è mancata questa mattina, Giancarlo Tesini. Bolognese, è stato a lungo parlamentare e a lungo Ministro della ricerca scientifica e dell'università, Ministro dei trasporti, consigliere comunale nella mia città fino agli anni '50. È stato un grande sportivo, presidente della Fortitudo e presidente della Lega Basket. È un uomo che ha lasciato un ricordo indelebile a Bologna, tra tutti coloro che l'hanno conosciuto e anche nella politica nazionale.

Voglio ringraziare tutte le parti politiche, dal sindaco di Bologna ai principali esponenti dell'opposizione bolognese - sono ovviamente di Governo e della maggioranza nazionale - per i ricordi commossi che hanno avuto nei suoi confronti. Se lo meritava: è stato un uomo buono, onesto, giusto, espressione migliore della lunga storia della Democrazia Cristiana. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Casini, e ci uniamo al cordoglio.

Ricordo che alla riapertura dei lavori, il giorno 9 gennaio alle ore 17, commemoreremo il professor Alberoni e, a seguire, l'anniversario della morte del professor Bobbio.

Ha facoltà di intervenire la relatrice, senatrice Testor, per riferire sulle conclusioni adottate dalla 5ª Commissione permanente in ordine alla Nota di variazioni.

TESTOR, *relatrice*. Signor Presidente, onorevoli senatori, la presente Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 è stata predisposta al fine di recepire nel disegno di legge di bilancio gli effetti degli emendamenti approvati dal Senato della Repubblica.

In relazione a quanto precede, la presente Nota aggiorna i valori contabili dell'ex articolo 106 (*Totale generale della spesa*) del disegno di legge di bilancio e comporta modifiche: *a*) ai quadri generali riassuntivi per il triennio 2024-2026 in termini di competenza e di cassa; *b*) allo stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1) e a tutti gli stati di previsione della spesa dei Ministeri (tabelle da 2 a 16). Si producono in conseguenza anche le modifiche ai relativi allegati tecnici per capitoli.

I prospetti sono organizzati per unità di voto e gli allegati tecnici per capitoli presentano l'intero bilancio dello Stato e con evidenza dell'unità e dei capitoli che hanno subito variazioni per effetto degli emendamenti al disegno di legge. Le variazioni connesse agli emendamenti approvati sono esposte in apposite colonne, distintamente per la Sezione 1 e la Sezione 2.

La 5ª Commissione ha conferito il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione della Nota di variazioni.

Con l'approvazione della Nota di variazioni si intenderà modificato di conseguenza il testo su cui il Senato si è pronunciato nelle precedenti fasi della procedura, in riferimento sia agli articoli del disegno di legge, sia alle annesse tabelle.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della Nota di variazioni.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*. *(Applausi)*.

Passiamo alla votazione finale.

Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 926, nel suo complesso, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*. *(Applausi)*.

Informo l'Assemblea che il presidente Renzi si è dichiarato soddisfatto delle scuse del senatore Gasparri e quindi, in un clima natalizio, non avrà più seguito alcuna discussione.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 9 gennaio 2024

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 9 gennaio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori

La seduta è tolta *(ore 13,04)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (926)

EMENDAMENTO 1.9000, SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEGLI ARTICOLI DELLA SEZIONE I

1.9000

Il Governo

Approvato con voto di fiducia*Emendamento 1.9000 (in formato PDF) (vedi annesso)*

NB. Per gli articoli della Sezione I, i relativi Allegati e Tabelle, interamente sostituiti dall'emendamento 1.9000, si rinvia agli Atti Senato 926 e 926-A.

Per gli articoli della Sezione II, cfr. Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 140.

Per gli emendamenti non presi in considerazione a seguito della posizione della questione di fiducia sull'emendamento 1.9000, interamente sostitutivo degli articoli della sezione I, si rinvia al Fascicolo n. 2 del 20 dicembre 2023. Cfr. anche Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 141.

NOTA DI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2024 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2024-2026

Approvata

N.B. Per il contenuto della Nota di variazioni si rinvia all'Atto Senato 926/I.

Allegato B**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sull'emendamento
1.9000 al disegno di legge n. 926**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento del Governo 1.9000, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
<u>1</u>	Fid.	Disegno di legge n. 926. votazione questione fiducia - Em.1.9000	193	191	003	112	076	095	APPR.
<u>2</u>	Nom.	DDL n. 926. Nota di variazioni	185	184	001	110	073	092	APPR.
<u>3</u>	Nom.	DDL n. 926. votazione finale	184	183	002	109	072	091	APPR.

- Le votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale non sono riportate

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuato (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante			
(N)= Presente non Votante-solo in caso di votazioni con appello nominale			
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante			
Nominativo	1	2	3
Alberti Casellati Maria Elisab	F	F	F
Alfieri Alessandro	M	M	M
Aloisio Vincenza	C	C	C
Ambrogio Paola	F	F	F
Amidei Bartolomeo	F	F	F
Ancorotti Renato	F	F	F
Balboni Alberto	F	F	F
Barachini Alberto	F	F	F
Barcaiolo Michele	F	F	F
Basso Lorenzo	C	C	C
Bazoli Alfredo	C	C	C
Bergesio Giorgio Maria	F	F	F
Bernini Anna Maria	F	F	F
Berrino Giovanni	F	F	F
Bevilacqua Dolores	C	C	C
Biancofiore Michaela	F	F	F
Bilotti Anna	C	C	C
Bizzotto Mara	F	F	F
Boccia Francesco	C	C	C
Bongiorno Giulia	F	F	F
Borghese Mario Alejandro	F	F	F
Borghesi Stefano	F	F	F
Borghi Claudio	F	F	F
Borghi Enrico	C	C	C
Borgonzoni Lucia	F	F	F
Bucalo Carmela	F	F	F
Butti Alessio	F		
Calandrini Nicola	F	F	F
Calderoli Roberto	F	F	F
Calenda Carlo	C		
Campione Susanna Donatella	F	F	F
Camusso Susanna Lina Giulia	C	C	C
Cantalamesa Gianluca	F	F	F
Cantù Maria Cristina	F	F	F
Casini Pier Ferdinando	C	C	C
Castelli Guido	F	F	F
Castellone Maria Domenica	C	C	C

141ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

22 Dicembre 2023

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante			
(N)= Presente non Votante-solo in caso di votazioni con appello nominale			
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante			
Nominativo	1	2	3
Castiello Francesco	C	C	C
Cataldi Roberto	C	C	C
Cattaneo Elena	A		
Centinaio Gian Marco	P	F	F
Ciriani Luca	F	F	F
Cosenza Giulia	F	F	F
Craxi Stefania Gabriella Anast			
Crisanti Andrea	C	C	C
Croatti Marco	C	C	C
Cucchi Ilaria	C		
Damante Concetta	C	C	C
Damiani Dario	F	F	F
De Carlo Luca	F	F	F
De Cristofaro Peppe	C	C	C
De Poli Antonio	F	F	F
De Priamo Andrea	F	F	F
De Rosa Raffaele	C	C	C
D'Elia Cecilia	C	C	C
Della Porta Costanzo	F	F	F
Delrio Graziano	C	C	C
Di Girolamo Gabriella	C	C	C
Dreosto Marco	F	F	F
Durigon Claudio	F	F	F
Durnwalder Meinhard	A	F	A
Fallucchi Anna Maria	F	F	F
Farolfi Marta	F	F	F
Fazzolari Giovanbattista	F		
Fazzone Claudio	F	F	F
Fina Michele	C	C	C
Floridia Aurora			
Floridia Barbara	C	C	C
Franceschelli Silvio	C	C	C
Franceschini Dario	C	C	C
Fregolent Silvia	C	C	C
Furlan Annamaria	C	C	C
Galliani Adriano	F		
Garavaglia Massimo	F	F	F
Garnero Santanchè Daniela	F	F	F
Gasparri Maurizio	F	F	F
Gelmetti Matteo	F	F	F
Gelmini Mariastella	C	C	C
Germana' Antonino Salvatore	F	F	F
Giacobbe Francesco	C	C	C
Giorgis Andrea	C	C	C
Guidi Antonio	F	F	F
Guidolin Barbara	C	C	C

141ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

22 Dicembre 2023

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante			
(N)= Presente non Votante-solo in caso di votazioni con appello nominale			
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante			
Nominativo	1	2	3
Iannone Antonio	F	F	F
Irto Nicola	C	C	C
La Marca Francesca	C	C	C
La Pietra Patrizio Giacomo	F	F	F
La Russa Ignazio Benito Maria	N	P	P
Leonardi Elena	F	F	F
Licheri Ettore Antonio	C	C	C
Licheri Sabrina	C	C	C
Liris Guido Quintino	F	F	F
Lisei Marco	F	F	F
Lombardo Marco	C	C	C
Lopreiato Ada	C	C	C
Lorefice Pietro	C	C	C
Lorenzin Beatrice	C	C	C
Losacco Alberto	C	C	C
Lotito Claudio	F	F	F
Maffoni Gianpietro	F	F	F
Magni Celestino	C	C	C
Maiorino Alessandra	C	C	C
Malan Lucio	F	F	F
Malpezzi Simona Flavia	M	M	M
Manca Daniele	C	C	C
Mancini Paola	F	F	F
Marcheschi Paolo	F	F	F
Martella Andrea	C	C	C
Marti Roberto	F	F	F
Marton Bruno	C	C	C
Matera Domenico	F	F	F
Mazzella Orfeo	C	C	C
Melchiorre Filippo	F	F	F
Meloni Marco	C		
Menia Roberto	F	F	F
Mennuni Lavinia	F	F	F
Mieli Ester	F	F	F
Minasi Clotilde	F	F	F
Mirabelli Franco	M	M	M
Misiani Antonio	C	C	C
Monti Mario	A	A	A
Morelli Alessandro	F	F	F
Murelli Elena	F	F	F
Musolino Dafne	C	C	C
Musumeci Sebastiano	M	M	M
Nastri Gaetano	F	F	F
Naturale Gisella	C	C	C
Nave Luigi	C	C	C
Nicita Antonio	C	C	C

141ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

22 Dicembre 2023

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante			
(N)= Presente non Votante-solo in caso di votazioni con appello nominale			
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante			
Nominativo	1	2	3
Nocco Vita Maria	F	F	F
Occhiuto Mario	F	F	F
Orsomarso Fausto	F	F	F
Ostellari Andrea	F	F	F
Paganella Andrea	F	F	F
Paita Raffaella	C	C	C
Paroli Adriano	F	F	F
Parrini Dario	C	C	C
Patton Pietro	C	C	C
Patuanelli Stefano	C	C	C
Pellegrino Cinzia	F	F	F
Pera Marcello	F	F	F
Petrenga Giovanna	F	F	F
Petrucci Simona	F	F	F
Piano Renzo			
Pirondini Luca	C	C	C
Pirovano Daisy	F	F	F
Pirro Elisa	C	C	C
Pogliese Salvatore Domenico An	F	F	F
Potenti Manfredi	F	F	F
Pucciarelli Stefania	F	F	F
Rando Vincenza	C	C	C
Rapani Ernesto	F	F	F
Rastrelli Sergio	F	F	F
Rauti Isabella	F	F	F
Renzi Matteo	C	C	C
Rojc Tatiana	C	C	C
Romeo Massimiliano	F	F	F
Ronzulli Licia	F	F	F
Rosa Gianni	F	F	F
Rosso Roberto	F	F	F
Rossomando Anna	C	C	
Rubbia Carlo	M	M	M
Russo Raoul	F	F	F
Sallemi Salvatore	F	F	F
Salvini Matteo	F	M	M
Salvitti Giorgio	F	F	F
Satta Giovanni	F	F	F
Sbrollini Daniela	C	C	C
Scalfarotto Ivan	C	C	C
Scarpinato Roberto Maria Ferdi	C	C	C
Scurria Marco	F	F	F
Segre Liliana	M	M	M
Sensi Filippo	C	C	C
Sigismondi Etelwardo	F	F	F
Silvestro Francesco	F	F	F

141ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

22 Dicembre 2023

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante			
(N)= Presente non Votante-solo in caso di votazioni con appello nominale			
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante			
Nominativo	1	2	3
Silvestroni Marco	F	F	F
Sironi Elena	C	C	C
Sisler Sandro	F	F	F
Sisto Francesco Paolo	F	F	F
Spagnolli Luigi	C	C	C
Spelgatti Nicoletta	F	F	F
Speranzon Raffaele	F	F	F
Spinelli Domenica	F	F	F
Stefani Erika	F	F	F
Tajani Cristina	C	C	C
Ternullo Daniela	F	F	F
Terzi Di Sant'Agata Giuliomari	F	F	F
Testor Elena	F	F	F
Tosato Paolo	F	F	F
Trevisi Antonio Salvatore	C	C	C
Tubetti Francesca	F	F	F
Turco Mario			
Unterberger Juliane	M	M	M
Urso Adolfo	F	F	F
Valente Valeria	C	C	C
Verducci Francesco	C	C	C
Verini Walter	C	C	C
Versace Giuseppina			
Zaffini Francesco	F	F	F
Zambito Ylenia	C	C	C
Zampa Sandra	C	C	C
Zanettin Pierantonio	F	F	F
Zangrillo Paolo	F	F	F
Zedda Antonella	F	F	F
Zullo Ignazio	F	F	F

Congedi e missioni

Sono in congedo i Senatori: Alfieri, Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Castelli, Cattaneo, Crisanti, De Poli, Durigon, Fazzolari, Garavaglia, La Pietra, Malpezzi, Mirabelli, Monti, Morelli, Ostellari, Rauti, Rubbia, Segre, Sisto e Unterberger.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Ministro dell'economia e delle finanze
Nota di variazioni al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (926/I)
(presentato in data 22/12/2023);

Presidente del Consiglio dei ministri
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Ministro della difesa
Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina (974)
(presentato in data 21/12/2023);

senatore Paroli Adriano
Istituzione della professione sanitaria di odontotecnico (975)
(presentato in data 21/12/2023);

DDL Costituzionale
senatori Giorgis Andrea, Parrini Dario
Modifica agli articoli 72, 73, 77 e 82 della Costituzione, in materia di approvazione di disegni di legge, prerogative delle opposizioni e omogeneità dei decreti-legge (976)
(presentato in data 22/12/2023);

senatrice Murelli Elena
Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Municipale di Piacenza (977)
(presentato in data 22/12/2023);

senatrice Stefani Erika
Modifiche alle norme del codice di procedura civile in materia di procedimento sommario per l'effettiva realizzazione del credito (978)
(presentato in data 22/12/2023).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa

Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia ed altri
Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina (974)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, Comitato per la legislazione
(assegnato in data 21/12/2023);

5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

Gov. Meloni-I: Ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani Luca
Nota di variazioni al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (926/I)
(assegnato in data 22/12/2023).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 22 dicembre 2023, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e degli articoli 1 e 4 della legge 22 aprile 2021, n. 53 – lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche (n. 108).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 8ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni permanenti 4ª e 5ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 8ª Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 22 dicembre 2023, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e degli articoli 1 e 3 della legge 22 aprile 2021, n. 53 – lo schema di decreto legislativo

recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di *media* audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE (n. 109).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 8ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni permanenti 2ª, 4ª, 5ª e 7ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 8ª Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Governmento, trasmissione di documenti

Il Ministro della cultura, con lettera in data 22 dicembre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la relazione concernente l'attuazione delle norme sulla circolazione internazionale dei beni culturali e sull'attuazione in Italia e all'estero degli atti europei riguardanti l'esportazione di beni culturali e la restituzione dei beni culturali usciti illegittimamente dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, riferita all'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7ª Commissione permanente (*Doc.* XXIX, n. 1).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, le seguenti sentenze, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoidicate Commissioni competenti per materia:

sentenza n. 223 del 22 novembre 2023, depositata il successivo 22 dicembre, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 558, terzo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), nella parte in cui non prevede che il decreto ivi indicato è adottato "previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281" (*Doc.* VII, n. 52) - alla 1ª, alla 2ª e alla 5ª Commissione permanente;

sentenza n. 224 del 22 novembre 2023, depositata il successivo 22 dicembre 2023, con la quale dichiara:

1) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, in legge 11

novembre 2014, n. 164, nella parte in cui non prevede che l'utilizzo delle risorse agli stessi enti attribuibili a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), deve avvenire solo a titolo di cassa;

2) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 43, comma 2, dello stesso decreto-legge n. 133 del 2014, come convertito, nella parte in cui non prevede che è garantita idonea iscrizione nel fondo anticipazione di liquidità di una somma di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata (*Doc. VII, n. 53*) - alla 1ª, alla 5ª, alla 8ª e alla 9ª Commissione permanente.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 14 al 22 dicembre 2023)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 44

BALBONI: sui danni ambientali causati dalla fuoriuscita di carburante nei pressi del piazzale del porto di Goro (Ferrara) (4-00406) (risp. PICCHETTO FRATIN, *ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*)

BILOTTI: sul decesso di Stefano Dal Corso in carcere ad Oristano nel 2022 (4-00826) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)

DE POLI: sulla riduzione delle falde acquifere del bacino idrico del Brenta (4-00183) (risp. PICCHETTO FRATIN, *ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*)

FLORIDIA Aurora ed altri: sulla pubblicazione del catalogo aggiornato dei sussidi a produzioni nocive per l'ambiente (4-00468) (risp. PICCHETTO FRATIN, *ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*)

PUCCIARELLI: sulla vicenda giudiziaria di un'anziana di Genova danneggiata dall'amministrazione di sostegno (4-00834) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)

Interrogazioni

BASSO, NICITA, CAMUSSO, VERDUCCI, MALPEZZI, ZAMBITO, RANDO, GIORGIS, FURLAN, ROJC, VALENTE, DELRIO, GIACOBBE, LA MARCA, TAJANI, D'ELIA, FINA, ZAMPA - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella riforma 1.2 della missione 1, componente 1, del piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, l'articolo 28 del decreto-legge 30 giugno 2022, n. 36, ha autorizzato la costituzione di 3-I S.p.A., società *in house* preposta alle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni *software* e di servizi informatici per conto di INPS, INAIL e ISTAT, della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché di tutte le altre pubbliche amministrazioni;

la società 3-I, a capitale e partecipazione interamente pubblici, mette a fattor comune le competenze e i servizi informatici degli enti e delle pubbliche amministrazioni, per sviluppare innovazione tecnologica e interoperabilità, ottimizzando gli investimenti, ed assicurare livelli sempre più elevati di sicurezza e *cybersecurity* nell'erogazione dei servizi pubblici digitali;

la società è soggetta a controllo analogo da parte di INPS, INAIL, ISTAT, della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del lavoro; lo statuto della società, adottato con delibera congiunta di INPS, INAIL e ISTAT del 31 luglio 2022 e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 2022, prevede che il controllo analogo venga esercitato da parte degli enti in forma congiunta e in forma individuale;

considerato che:

il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica, Alessio Butti, dichiarava, a proposito della costituzione il 12 dicembre 2022 di 3-I S.p.A., che si stava portando a compimento, "nei tempi previsti", un importante obiettivo del PNRR, creando un "polo di riferimento per le pubbliche amministrazioni centrali, oltre che un centro di eccellenza nel panorama dei fornitori dei servizi digitali per gli Enti e tutto il settore pubblico", che grazie alle economie di scala avrebbe consentito un'ottimizzazione degli investimenti e dei processi amministrativi, allo stesso tempo permettendo "una *governance* pubblica diretta, efficace e stabile dei sistemi e delle strategie Ict al servizio delle Pa centrali, in linea con il principio di sovranità digitale italiana ed europea";

di fatto, però, in un anno la società 3-I ha emanato un solo bando per direttore generale, chiuso il 20 agosto e approvato dal consiglio di amministrazione solo nella seduta del 19 dicembre 2023,

si chiede di sapere:

quali azioni ed interventi siano stati messi in atto al fine di rendere operativa appieno, in tempi quanto più rapidi possibile, la società 3-I S.p.A., che ha compiti rilevanti di supporto della pubblica amministrazione;

quanti siano, ad oggi, i dipendenti della società;

quali attività siano state svolte nel corso del 2023 e quante risorse siano state spese;

quali siano le ragioni che hanno motivato il lungo intervallo trascorso tra la chiusura del bando e l'approvazione da parte del consiglio di amministrazione del direttore generale.

(3-00836)

BASSO, NICITA, CAMUSSO, VERDUCCI, MALPEZZI, ZAMBITO, RANDO, GIORGIS, FURLAN, ROJC, VALENTE, DELRIO, GIACOBBE, LA MARCA, TAJANI, D'ELIA, FINA, ZAMPA - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

il sistema pubblico di identità digitale (SPID) è ormai un'infrastruttura essenziale nel rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione, con circa 36 milioni di identità rilasciate;

ad ottobre 2023, lo SPID è stato utilizzato 96.390.288 volte per accedere a servizi in rete, quasi il doppio rispetto al dato registrato nel 2019;

ad oggi, l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) ha abilitato 12 diversi *identity provider* a fornire il servizio SPID e, a seguito del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, finanzia i medesimi con 40 milioni di euro per i prossimi due anni;

tenuto conto che:

essere in possesso di un'identità digitale permette di accedere a informazioni sensibili;

lo SPID evolverà in un "wallet" europeo, dove l'identità digitale avrà un ruolo sempre più importante;

considerato che:

a quanto risulta alla Procura di Trieste, sarebbero oltre 620 i giovani truffati su "App18", per un totale di 300.000 euro, in conseguenza del probabile utilizzo di una seconda identità SPID creata senza che la persona fisica ne venisse a conoscenza;

attraverso una delega scritta a mano e un documento falso risulterebbe possibile creare una firma digitale a nome di qualcun altro; di conseguenza, chi è titolare di firma digitale potrebbe attivare SPID senza avere un soggetto fisico che lo identifichi;

gli *identity provider* dovrebbero verificare nel migliore dei modi l'identità del richiedente ma una persona fisica può avere più *identity provider*, e quando viene attivata una seconda o terza identità risulta che il soggetto non venga prontamente avvisato,

si chiede di sapere:

se si sia a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le misure adottate o in via di prossima adozione per garantire che non ci siano falle di sicurezza nella registrazione di identità SPID;

quante siano le false identità digitali attivate e quali misure urgenti si intenda adottare al fine di rimuoverle a garanzia dei cittadini.

(3-00837)

LOREFICE - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

il castello svevo di Gela (Caltanissetta), detto "castelluccio", è un importante sito culturale siciliano che si erge su una collina di gesso che domina la città di Gela e il mare antistante;

il sito è stato classificato dalla Soprintendenza per i beni culturali quale immobile di rilevante interesse storico: "esempio di edilizia fortificata risalente al periodo svevo, rappresenta una rara testimonianza dell'età medievale della storia di Gela e delle campagne circostanti in quanto elemento indispensabile di un sistema di fortificazioni che avevano consentito il controllo strategico della piana di Gela";

a seguito dell'abbandono dei secoli scorsi e dei bombardamenti degli alleati nel 1943, nel 1988 il Governo regionale aveva avviato un cantiere di restauro al fine di mettere in sicurezza la struttura;

il 22 febbraio 1992 la società Finanziaria agricola industriale S.p.A. aveva citato in giudizio l'Assessorato regionale per il turismo e quello per i beni culturali per l'illegittima occupazione del sito, rivendicandone la proprietà;

il 7 aprile 1999 la causa era stata posta in decisione e, con sentenza non definitiva del 22 febbraio 2002, il Tribunale di Caltanissetta ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'Assessorato per i beni culturali, disponendone l'estromissione dal giudizio, mentre, in accoglimento della domanda della società, condannava l'Assessorato per il turismo al risarcimento del danno derivato dall'occupazione del castello e del fondo adiacente;

gli Assessorati coinvolti hanno fatto ricorso in appello contro la sentenza il 17 febbraio 2007 lamentando la mancanza della prova della legittimazione attiva della società Finanziaria agricola industriale ma la Corte d'appello di Caltanissetta, con sentenza n. 684 del 13 settembre 2010, ha rigettato il ricorso; tuttavia, la Regione Siciliana continua a rivendicare la proprietà del bene;

considerato che:

l'interrogante si è rivolto in data 9 agosto 2023 al Dipartimento regionale finanze e credito, servizio 6 demanio e patrimonio indisponibile, ricevendo in riscontro la nota prot. 48115 del 13 settembre nella quale il servizio ha risposto che dalla sentenza citata si evinceva che "il progetto di espropriazione del bene è stato promosso dall'Assessorato regionale del Turismo, tanto che lo stesso viene condannato al risarcimento dei danni in favore della proprietà per l'occupazione del Castello Svevo di Gela e dei terreni su cui insiste, non essendo intervenuto il provvedimento di espropriazione definitiva";

successivamente, il 4 ottobre, l'interrogante si è rivolto all'Assessorato per il turismo chiedendo tutta la documentazione in possesso riguardo al "castelluccio" con particolare al titolo di proprietà. In aggiunta, al fine di facilitare la ricerca documentale e a seguito di una richiesta da parte della struttura regionale, l'interrogante ha inviato la sentenza citata al servizio 4 dell'Assessorato stesso, il quale in data 17 novembre ha riscontrato che "sulla base della documentazione integrativa trasmessa, il Servizio 4 ha non ha reperito, dall'archivio corrente, nessun Atto o documentazione riconducibile alla Sua richiesta" e per tale motivo ha inoltrato la richiesta al "Servizio Cooperazione interistituzionale per la Promozione del Territorio regionale e dello Sviluppo del Turismo, competente in materia" che, ad oggi, non ha riscontrato la richiesta;

in data 13 ottobre 2023 l'interrogante ha inviato analoga richiesta all'Assessorato per i beni culturali della Regione, il quale ha riscontrato in data 25 ottobre con nota prot. 6134 allegando la risposta del servizio demanio del Dipartimento delle finanze della Regione, che risultava essere la stessa ricevuta dall'interrogante nel settembre 2023. Da ultimo, in data 28 novembre, l'interrogante ha inviato richiesta di accesso agli atti alla Soprintendenza di Caltanissetta chiedendo copia di tutto il materiale relativo agli interventi fatti sul castelluccio di Gela dagli anni '80 ad oggi, richiesta rimasta ancora senza riscontro;

considerato infine che, nel caso in cui la proprietà del bene risultasse in capo alla società Finanziaria agricola industriale, la Regione sarebbe intervenuta con risorse pubbliche su un bene privato, seppure per garantirne la conservazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se non ritenga opportuno un approfondimento tecnico o un'attività ispettiva in modo da far luce su quanto esposto e appurare se il bene sia di proprietà pubblica o privata.

(3-00839)

BILOTTI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e della difesa.* - Premesso che:

in data 11 dicembre 2022, Claudio Campiti, proprietario di un immobile facente parte del consorzio Valleverde, in provincia di Rieti, durante una riunione condominiale, riunitasi presso un *gazebo* di via Monte Gilberto, nel quartiere Fidene a Roma, è entrato, ha bloccato la porta e ha aperto il fuoco con una pistola uccidendo quattro donne: Sabina Sperandio, Nicoletta Golisano e Fabiana De Angelis sul colpo, mentre Elisabetta Silenzi, rimasta gravemente ferita, è morta qualche giorno dopo in ospedale;

Campiti frequentava da tempo il poligono di Tor di Quinto ed era un esperto tiratore. Il giorno della strage si è recato proprio in tale poligono di tiro e ha ritirato una pistola di marca “Glock” con relative munizioni, senza, tuttavia, raggiungere l’area di tiro, bensì uscendo dal poligono e raggiungendo in auto il luogo della riunione, con lo specifico scopo di uccidere le persone sedute al tavolo del consiglio di amministrazione del consorzio;

a seguito dell’arresto, l’indagato ha confessato di fronte al giudice per le indagini preliminari, affermando che il movente della strage sarebbe stato legato a rancore e risentimento covati per anni verso il consorzio Valleverde;

in data 27 novembre 2023 si è tenuta l’udienza preliminare presso il Tribunale di Roma, durante la quale il giudice ha rinviato a giudizio Campiti per omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi, così accogliendo le richieste del pubblico ministero. La prima udienza dibattimentale è stata fissata per il 5 febbraio 2024 davanti alla prima Corte d’assise;

considerato che:

nel 2012 un altro socio del suddetto poligono aveva ritirato un’arma e delle munizioni e, uscendo dal perimetro, si era poi recato in un ufficio postale rapinandolo e ferendo due persone. Inoltre, nel 2013, presso lo stesso poligono, un altro socio si era suicidato utilizzando un’arma lì ritirata;

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, all’articolo 61, comma 2, prevede che: “Le sezioni tiro a segno nazionale sono dotate di struttura organizzativa e di assetti operativi, amministrativi gestionali e di funzionamento autonomi, definiti in apposito statuto in base a criteri di semplificazione. Svolgono attività di tiro a segno con coordinamento e vigilanza dell’Unione italiana tiro a segno, nonché sotto il controllo dei Ministeri della difesa e dell’interno, per i profili di rispettiva competenza concernenti la realizzazione e tenuta degli impianti di tiro, compresi i locali per la custodia di munizioni, e relative agibilità, nonché compiti di pubblica sicurezza connessi all’uso delle armi”. L’attività svolta, fatto salvo l’esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge, è disciplinata dalle norme di diritto privato;

in considerazione di tale previsione, il Ministero dell’interno e il Ministero della difesa sono stati inseriti, con provvedimento del giudice dell’udienza preliminare, quali responsabili civili, assieme alla sezione di tiro a segno nazionale di Roma, in considerazione del fatto che la sottrazione dell’arma dal poligono, situato a Tor di Quinto, non sarebbe stato il primo caso avvenuto nella struttura e che, per tale motivo, addetti e vertici del poli-

gono, dell'Unione italiana tiro a segno, nonché i suddetti Ministeri della difesa e dell'interno, si sarebbero dovuti attivare e intervenire per garantire la sicurezza di coloro che frequentano il poligono e di terzi;

come riportato da numerose fonti di stampa, l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, dopo aver chiesto, senza ottenere, l'esclusione quali responsabili civili, avrebbe richiesto l'emissione di un provvedimento di non luogo a procedere contro l'imputato. La Presidenza del Consiglio dei ministri, a seguito delle notizie di stampa, ha emesso una nota con la quale sosteneva che l'Avvocatura non avesse richiesto il provvedimento di non luogo a procedere. Ciò nonostante, la stampa pubblicava il verbale dell'udienza preliminare nel quale viene dato atto, inequivocabilmente, di tale richiesta di non luogo a procedere da parte dell'Avvocatura dello Stato,

si chiede di sapere:

se, a seguito dei fatti riportati, i Ministri dell'interno e della difesa abbiano effettuato specifiche valutazioni rispetto alle attuali garanzie sulla pubblica sicurezza e abbiano adottato azioni concrete per garantirne il rispetto all'interno delle sezioni di tiro a segno nazionale e, in particolare, di quella sita a Tor di Quinto;

quale sia la posizione dei Ministri dell'interno e della difesa, nel pieno rispetto dell'indipendenza e dell'autonomia dell'Avvocatura dello Stato, rispetto alla richiesta di non luogo a procedere avanzata dall'Avvocatura stessa nel procedimento;

sulla base di quali informazioni la Presidenza del Consiglio dei ministri abbia deciso di diffondere un comunicato che, visti i verbali di udienza pubblica, non risulta conforme a quanto effettivamente richiesto dall'Avvocatura dello Stato;

se la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministri in indirizzo siano oggi a conoscenza delle motivazioni e delle ragioni giuridiche poste alla base della richiesta di non luogo a procedere avanzata dall'Avvocatura dello Stato nel procedimento a carico del signor Campiti.

(3-00840)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

PARRINI, CAMUSSO, BASSO, D'ELIA, FINA, FRANCESHELLI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, MALPEZZI, MARTELLA, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il 9 ottobre 2021, in occasione di una manifestazione contro l'obbligo del *green pass* per i lavoratori, nel centro di Roma, per l'intero pomeriggio e

fino a tarda sera, soggetti appartenenti a "Forza nuova" e ad altre organizzazioni di estrema destra hanno tentato di assaltare le istituzioni, dando luogo a duri scontri con la polizia, a numerosi episodi di violenza e di vandalismo culminati con il grave danneggiamento della sede della CGIL, dove alcuni manifestanti hanno fatto irruzione al piano terra devastando diverse stanze;

i *leader* di Forza nuova, Roberto Fiore e Giuliano Castellino, erano a capo di quei manifestanti che si sono staccati dal corteo proprio per assaltare la sede della CGIL, dopo aver minacciato dal palco con le parole "Stasera ci prendiamo Roma" ed essersi diretti verso palazzo Chigi;

come dichiarato dalla Ministra *pro tempore* dell'interno, Lamorgese, si trattò di atti di violenza con un'"inquietante carica eversiva", in cui erano evidenti la matrice neofascista, la premeditazione nella scelta degli obiettivi e l'utilizzo della violenza quale "metodo" di azione politica per realizzare un attacco alla democrazia, alle istituzioni e ai sindacati, che della democrazia rappresentano un importante presidio;

il 21 dicembre 2023, il Tribunale di Roma ha condannato i sette imputati, recependo l'impianto accusatorio della Procura, a 8 anni e 7 mesi di carcere per Giuliano Castellino, a 8 anni e 6 mesi per Roberto Fiore e Luigi Aronica, a 8 anni e 2 mesi per gli altri imputati Luca Castellini, Salvatore Lubrano, Lorenzo Franceschi e Pamela Testa, tutti riconosciuti colpevoli dei reati di devastazione aggravata in concorso, istigazione a delinquere e resistenza a pubblico ufficiale pluriaggravata;

premesso, inoltre, che:

la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista;

l'articolo 1 della legge 20 giugno 1952, n. 645, dispone che: "Ai fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista";

l'articolo 3 prevede che: "Qualora con sentenza risulti accertata la riorganizzazione del disciolto partito fascista, il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei ministri, ordina lo scioglimento e la confisca dei beni dell'associazione, del movimento o del gruppo. Nei casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo, sempre che ricorra taluna delle ipotesi previste nell'articolo 1, adotta il provvedimento di scioglimento e di confisca dei beni mediante decreto-legge ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione";

sono tre, nel nostro Paese, i casi di movimenti politici sciolti in virtù della cosiddetta legge Scelba: il caso di "Ordine nuovo", sciolto nel 1973, quello di "Avanguardia nazionale", sciolto nel 1976, e quello più recente del "Fronte nazionale", sciolto nel 2000, a tutela della legalità democratica e repubblicana sancita dalla Costituzione;

è fuor di dubbio che Forza nuova sia un'organizzazione politica di estrema destra, che si ispira al fascismo, come stabilito da una sentenza della Corte di cassazione (sezione V penale, 8 gennaio 2010, sentenza n. 19449) in cui si legge: "Nonostante la fine del regime fascista, sono sopravvissute associazioni e organizzazioni politiche che, come Forza Nuova, si ispirano a questa ideologia e che (...) pretendono di tutelare la propria identità politica";

quanto avvenuto il 9 ottobre 2021 a Roma rientra chiaramente tra le fattispecie previste dalla legge Scelba, ovvero l'uso della violenza quale metodo di lotta politica, il propugnare la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione, la denigrazione della democrazia e delle sue istituzioni,

si chiede di sapere se, anche in considerazione della citata sentenza di condanna, il Governo intenda dare seguito al dettato costituzionale in materia di divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista e alla conseguente normativa vigente, adottando i provvedimenti di sua competenza per procedere allo scioglimento di Forza nuova.

(3-00838)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MAZZELLA, PIRONDINI, DAMANTE, LICHERI Sabrina, LOPREIATO, NATURALE, MARTON, PIRRO, SIRONI, CATALDI, ALOISIO - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

con decreto del prefetto di Napoli del 14 febbraio 2020, successivamente alle dimissioni della maggioranza dei consiglieri del Comune di Pompei (Napoli), è stato nominato il commissario prefettizio per la provvisoria gestione del Comune;

il sindaco, eletto nel settembre 2020, era stato condannato nel 2015 alla pena di 2 anni di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici, per reati contro la pubblica amministrazione e la fede pubblica, procedimento conclusosi in secondo grado con sentenza di prescrizione;

presso il Comune di Pompei, nel corso degli anni, è stato dilagante il fenomeno dell'abusivismo edilizio: a testimoniarlo vi sono le circa 4.400 istanze di condono presentate presso l'ufficio tecnico comunale;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

dal mese di agosto 2020 l'ufficio tecnico comunale sarebbe stato oggetto più volte di indagine della Procura della Repubblica di Torre Annun-

ziata. In particolare, dalle elezioni del settembre 2020 ad oggi, molteplici interrogazioni consiliari presentate dal Gruppo di minoranza e diversi accessi agli atti evidenzerebbero una gestione non trasparente degli uffici comunali, in particolare del settore tecnico (sia dei lavori pubblici sia dell'edilizia privata);

dagli atti consiliari e soprattutto dalla denuncia presentata nel 2022 presso la Procura della Repubblica di Torre Annunziata da un tecnico di Pompei, più volte componente della commissione ambientale comunale, si legge che la “vittoria elettorale è scaturita anche da accordi che il geom. La Marca [Presidente del Consiglio comunale, già arrestato nel 2001 perché indiziato del reato di associazione a delinquere nell'ambito di un'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli contro il *clan* camorristico Cesarano] ha sancito con ambienti poco inclini alla legalità. L'oggetto di tali accordi è stata la promessa della risoluzione di problematiche di edilizia privata e di commercio, cioè degli ‘aggiustamenti’ delle opere abusivamente realizzate (...) rimaste inevase, (...) dando l'opportunità (...) di realizzare o completare nuovi fabbricati ed opere edilizie, in spregio a tutte le norme urbanistiche, edilizie ed ambientali”;

inoltre, la gestione amministrativa è poco trasparente. Ad esempio, l'autorizzazione paesaggistica n. 9 del 29 settembre 2021, afferente ai lavori di messa in sicurezza della rete stradale comunale (via Lepanto), sarebbe stata emessa in sanatoria, essendo i lavori iniziati 7 mesi prima, in variazione del capitolato d'appalto, modificato solo 4 mesi dopo l'inizio dei lavori, poiché si sarebbe utilizzato un materiale diverso e di minor pregio (non conforme al parere paesaggistico), a parità di costi;

altresì, quasi tutti gli affidamenti di appalti dall'inizio del mandato avrebbero riguardato ditte con sede a Pompei o riconducibili a persone del luogo e vicine all'amministrazione comunale, e sarebbero stati effettuati con ribassi esigui rispetto a quelli solitamente applicati al mercato e non sarebbe mai stato rispettato il principio di rotazione negli incarichi;

l'impresa aggiudicataria del servizio di gestione, raccolta e trasporto dei rifiuti, Win Ecology S.r.l., non ha esperienze nel settore, eppure ricopre i vertici dirigenziali una persona già colpita da interdittiva antimafia (New Ecology S.r.l., su provvedimento della Prefettura di Napoli). Analogamente, il bando per l'affidamento del servizio di riscossione dei tributi appare essere stato stilato in modo tale che la Publiparking S.r.l. fosse l'unica società a partecipare. Inoltre, alla società Publiparking, nonostante avesse un contratto scaduto dal 31 dicembre 2021, sarebbero state concesse proroghe per oltre 20 mesi e il bando di gara risulterebbe illegittimo in quanto palesemente contrario agli interessi della città, come sollevato dall'interrogazione consiliare di cui alla delibera n. 19 del 23 marzo 2023;

considerato inoltre che:

da alcuni passaggi dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del distretto di Napoli nel luglio 2023, nell'ambito del procedimento penale

n. 21785/2018 R.G.N.R. a carico del *clan* Cesarano, si intravedono fatti concreti attestanti i rapporti tra il figlio del sindaco di Pompei, Giovanni Lo Sapio, e del sindaco medesimo, Carmine Lo Sapio, con alcuni esponenti di vertice del richiamato *clan*, operante a Castellammare di Stabia (Napoli) e comuni limitrofi, ivi compreso Pompei;

nell'ordinanza cautelare si parla anche di interferenze del *clan* sul porto "Marina di Stabia" (con il quale vi è una convenzione con il Comune di Pompei) gestite personalmente dal reggente Luigi Belviso (frequentatore di casa Lo Sapio);

infine, il giudice parla di "molteplici attività illecite condotte (...) le istituzioni politico amministrative presenti sul territorio, inevitabilmente, hanno risentito dell'infiltrazione del clan Cesarano";

altresì, emergerebbero elementi di gravi irregolarità nello svolgimento dei concorsi pubblici, quelli completati e quelli attualmente in corso per il Comune di Pompei. Inoltre, nell'ambito comunale si vivono situazioni di forte "appesantimento": emergerebbe la presenza di circolari con cui si darebbero indicazioni ai dirigenti di limitare o impedire le operazioni di controllo o verifica da parte dei consiglieri comunali, nonché la preclusione della diretta *streaming* delle sedute di Consiglio comunale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se condivida l'opportunità di verificare quanto esposto;

quali provvedimenti intenda adottare per far fronte a quelle che appaiono gravi illegalità perpetrate dall'amministrazione comunale di Pompei, valutando l'eventualità di disporre, attraverso la Prefettura di Napoli, l'immediato invio di una commissione di accesso affinché siano verificate le violazioni.

(4-00917)

MAZZELLA, PIRONDINI, DAMANTE, LICHERI Sabrina, LOPREIATO, NATURALE, MARTON, PIRRO, SIRONI, CATALDI - *Al Ministro per la pubblica amministrazione*. - Premesso che:

la grave carenza di organico che attualmente affligge la maggioranza delle amministrazioni rappresenta una sfida significativa, resa ancora più critica dalla difficoltà nel colmare i posti vacanti, a causa delle numerose rinunce e dei prossimi pensionamenti, conseguenti all'elevata età media del personale attualmente impiegato;

è evidente che l'attuale situazione richiede l'adozione di misure immediate e mirate, al fine di garantire alle nostre amministrazioni la disponibilità del personale necessario per assicurare il regolare svolgimento delle attività istituzionali e la continuità dei servizi offerti ai cittadini;

è inoltre essenziale assicurare un adeguato ricambio generazionale all'interno della pubblica amministrazione, in modo da preservare e potenziare le competenze e le capacità necessarie per affrontare le sfide future;

al fine di affrontare questa complessa situazione, è necessario non solo prevedere piani triennali di potenziamento del personale, ma anche adottare misure immediate che possano alleviare la carenza di organico e garantire una transizione fluida durante i prossimi mesi;

pertanto, è a giudizio degli interroganti dovere del Governo agire con determinazione e tempestività per superare le sfide attuali e assicurare la piena operatività delle istituzioni. Solo così sarà possibile superare queste sfide e garantire un futuro solido e efficiente per la pubblica amministrazione;

considerato che:

il 12 gennaio 2024, in assenza di un provvedimento di proroga, scadebbe la graduatoria del concorso unico funzionari amministrativi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale concorsi ed esami n. 50 del 30 giugno 2020;

gli interroganti ritengono che, attesa la grave sofferenza in cui versa la pubblica amministrazione e i blocchi delle assunzioni realizzati negli anni passati e dei rinnovi contrattuali, il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri dovrebbe considerare una preziosa risorsa le graduatorie degli idonei ai concorsi pubblici già espletati;

lo scorrimento di tutti gli idonei e la proroga delle graduatorie in scadenza potrebbe essere una prima urgente risposta alla carenza organica in cui versano tanti uffici pubblici italiani, da Nord a Sud;

come riferito da CISL-FP nel corso di un incontro promosso a Roma (a fine novembre 2023) da FP-CGIL, CISL-FP, UIL PA, congiuntamente ai rappresentanti dei comitati degli idonei: "Tutte le amministrazioni vivono una carenza d'organico importante. Gli idonei rappresentano una straordinaria opportunità: sono pronti, potrebbero subito accedere e colmare la spaventosa carenza d'organico esistente. Disperdere competenze verificate è uno spreco che non possiamo permetterci, per questo chiediamo lo scorrimento delle graduatorie e la proroga di quelle in scadenza";

allo stato attuale non è chiaro se il Dipartimento competente disporrà lo scorrimento prima della scadenza della graduatoria che si terrà nel mese di gennaio 2024,

si chiede di sapere se, attesa la grave carenza di organico che affligge la stragrande maggioranza delle amministrazioni, il Ministro in indirizzo condivide l'opportunità di prorogare la graduatoria del citato concorso unico funzionari amministrativi.

(4-00918)

MAZZELLA, PIRONDINI, DAMANTE, LICHERI Sabrina, LOPREIATO, NATURALE, MARTON, PIRRO, SIRONI, CATALDI, ALOISIO - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

l'ospedale "Sant'Anna e Maria SS. della Neve", situato in via Lenza a Boscotrecase (Napoli), che serve un bacino di utenza compreso tra i 150.000 e i 300.000 residenti, è un presidio ospedaliero degli ospedali riuniti Golfo Vesuviano, dell'azienda sanitaria locale Napoli 3 Sud;

la struttura eroga prestazioni all'interno delle seguenti unità operative: rianimazione, emodinamica, chirurgia vascolare, chirurgia, medicina, ortopedia, otorinolaringoiatria, oculistica. A seguito dell'attivazione di un COVID *hospital*, nel mese di marzo 2020, tutte le attività ambulatoriali furono sospese, comprese quelle di ricovero programmate e di emergenza urgenza del pronto soccorso;

con delibera n. 890 pubblicata il 22 settembre 2021 dalla direzione generale della ASL Napoli 3 Sud, la struttura ospedaliera è classificata come DEA di primo livello. In particolare, secondo quanto disciplinato dal Ministero della salute, una struttura ospedaliera sede di DEA di primo livello (*spoke*) deve eseguire tutti gli interventi previsti per l'ospedale sede di pronto soccorso e svolgere funzioni di accettazione in emergenza urgenza per patologie di maggiore complessità, con le funzioni di osservazione e breve degenza, di rianimazione;

inoltre, devono essere garantiti interventi diagnostico-terapeutici di medicina generale, chirurgia generale, ortopedia e traumatologia, cardiologia con UTIC (unità di terapia intensiva cardiologica) e vanno assicurate le prestazioni di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche, di diagnostica per immagini, e trasfusionali;

tuttavia, nonostante nel mese di ottobre 2022 il direttore generale della ASL Napoli 3 Sud avesse disposto in una nota "ogni necessario adempimento finalizzato alla riapertura del Pronto Soccorso del presidio ospedaliero di Boscotrecase entro non oltre il 15 novembre 2022", ad oggi risultano ancora sospese le attività di emergenza urgenza del pronto soccorso;

in data 2 marzo 2023, il sottosegretario di Stato per la salute, Marcello Gemmato, rispondendo all'interrogazione 3-00030, a prima firma dell'interrogante, dichiarava che il presidio ospedaliero di Boscotrecase "nel rispetto dei profili di competenza delle Regioni, era stato individuato quale presidio Covid e pertanto destinato all'assistenza dei pazienti Covid attraverso l'attivazione e lo sviluppo di linee di attività quali la pneumologia e la terapia semintensiva e il potenziamento di servizi quali la medicina interna. Pertanto, appena sarà possibile, lo stesso presidio ospedaliero quale DEA di primo livello sarà ripristinato con la funzione originaria all'interno della rete ospedaliera così come definito dalla Regione Campania e contestualmente saranno garantite le discipline previste negli atti di programmazione e specifiche di una DEA di primo livello. Su tale ultimo aspetto la ASL ha comunicato di aver riattivato l'iter per il ripristino delle funzioni originarie verosimilmente in un arco temporale di quattro mesi, necessario per assicurare dal punto di

vista strutturale e impiantistico un presidio che garantisca i necessari percorsi Covid e non Covid”;

stanti le continue sollecitazioni, anche a mezzo stampa, del primo firmatario del presente atto, il direttore della ASL Napoli 3 Sud Giuseppe Russo, a margine dell'inaugurazione del nuovo centro di neuropsichiatria infantile a Torre Annunziata (Napoli) ha riferito: “Se fosse dipeso da me avrei riaperto il pronto soccorso immediatamente, ma purtroppo non è ancora possibile. Abbiamo indetto un concorso per assumere quindici medici da destinare al presidio ospedaliero. Il risultato? Si sono presentati solo tre specializzandi, per cui capirete che la situazione è piuttosto complessa. Finché all'università ci sarà il numero chiuso per accedere alle professioni sanitarie, sarà sempre più difficile sbloccare le assunzioni. Non ci sono medici né per il Pronto Soccorso né per la Medicina d'Urgenza e questo è gravissimo”,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se ritenga che la persistente chiusura del pronto soccorso del DEA di primo livello del presidio ospedaliero di Boscotrecase sia compatibile con l'inderogabile necessità di erogazione dei livelli essenziali di assistenza;

se ritenga che la struttura ospedaliera possa ancora essere considerata DEA di primo livello, in assenza dell'erogazione di tutti gli interventi previsti per l'ospedale sede di pronto soccorso;

se condivida le affermazioni del direttore della ASL, ovvero se la carenza di personale sanitario sia dovuta ai trasferimenti disposti dalla dirigenza sanitaria e alla dismissione dei servizi essenziali che ruotano intorno ad un DEA di primo livello;

se intenda intervenire, nel perimetro delle proprie competenze, per affrontare le criticità, anche accertando le responsabilità degli attori preposti, che avevano garantito al Ministero il ripristino delle funzioni originarie verosimilmente in un arco temporale di quattro mesi, come riferito dal sottosegretario Gemmato.

(4-00919)

MAZZELLA, TURCO, PIRONDINI, DAMANTE, LICHERI Sabrina, LOPREIATO, NATURALE, MARTON, PIRRO, SIRONI, CATALDI, ALOISIO - *Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e della salute.* - Premesso che:

l'amianto è un materiale fibroso naturale che è stato ampiamente utilizzato in passato in molte applicazioni industriali e edilizie a causa delle sue proprietà isolanti, ignifughe e resistente all'usura. Tuttavia, negli ultimi decenni, è stato ampiamente dimostrato che l'esposizione all'amianto può causare gravi problemi per la salute umana. Pertanto, è fondamentale adottare misure preventive efficaci per ridurre al minimo l'esposizione e proteggere la

salute dei lavoratori e della popolazione in generale. Inoltre, è importante continuare la ricerca e lo sviluppo di tecniche sicure per la gestione e l'eliminazione dell'amianto in modo da proteggere l'ambiente e le generazioni future;

l'inalazione di fibre di amianto nel tempo può causare l'asbestosi, una malattia polmonare cronica caratterizzata dalla formazione di cicatrici nei polmoni. Questa condizione può portare a difficoltà respiratorie gravi e può essere fatale. Inoltre, l'esposizione all'amianto è fortemente associata allo sviluppo del mesotelioma, un cancro aggressivo che colpisce lo strato sottile delle cellule che rivestono gli organi interni. Il mesotelioma è spesso diagnosticato in stadi avanzati e ha un tasso di sopravvivenza molto basso;

l'amianto è anche un fattore di rischio noto per lo sviluppo del cancro polmonare. Le fibre di amianto, infatti, possono causare danni cellulari nei polmoni che, nel tempo, possono evolvere in tumori maligni. Infine, l'esposizione può causare l'ispessimento della membrana pleurica che circonda i polmoni, noto come placche pleuriche. Questa condizione può portare a problemi respiratori e dolore toracico. Date le gravi conseguenze per la salute associate all'esposizione all'amianto, è essenziale adottare misure preventive rigorose per proteggere i lavoratori e la popolazione generale;

alcune delle principali misure preventive includono: a) il divieto dell'uso dell'amianto: molte giurisdizioni ne hanno vietato l'uso o hanno posto severe restrizioni sul suo impiego in nuove costruzioni e processi industriali; b) la valutazione dei rischi: le aziende devono condurre valutazioni dettagliate dei rischi per l'amianto in ambienti di lavoro e sviluppare piani per gestire in modo sicuro l'amianto presente; c) formazione e consapevolezza: i lavoratori devono essere adeguatamente istruiti sui rischi legati all'amianto e sulle pratiche sicure per la sua gestione ed eliminazione; d) utilizzo di dispositivi di protezione individuale: lavoratori che potrebbero essere esposti all'amianto devono utilizzare DPI adeguati, come maschere antipolvere, tute protettive e guanti, per ridurre al minimo l'esposizione; e) monitoraggio della salute: i lavoratori che potrebbero essere stati esposti all'amianto devono essere sottoposti a regolari controlli medici per individuare precocemente eventuali problemi di salute legati all'esposizione; f) gestione sicura dell'amianto esistente: nelle strutture esistenti, è importante gestire in modo sicuro l'amianto presente, ad esempio sigillandolo o rimuovendolo in conformità con le normative di sicurezza;

considerato che:

in data 18 luglio 2023 un incendio ha arso 120 ettari di pineta e macchia mediterranea tra Sannicola e Galatone, in provincia di Lecce. Come registrato da diversi organi di stampa, in zona "lido Conchiglie", a rogo estinto, è stata scoperta una maxi distesa di amianto, anch'essa interessata dalle fiamme di quel giorno;

purtoppo, come riportato dalla testata "trnews.it" in data 1° settembre 2023: "il fuoco ha portato amaramente a galla: più di duemila metri quadrati di vera e propria discarica abusiva (...). Adesso quell'amianto emerso proprio

in questa zona, un materiale notoriamente cancerogeno, solleva preoccupazioni riguardo alla salute dei residenti e all'ecosistema marino circostante. Gli abitanti e tutti coloro che potrebbero essere stati esposti alle particelle sprigionate sono stati invitati a prendere precauzioni e a sottoporsi a controlli medici. Le autorità locali, a seguito della scoperta, hanno stabilito misure per isolare l'area interessata e sono state avviate operazioni di bonifica per rimuovere l'amianto esposto. Fino ad ora, però, ciò che è fatto e fatto. E il punto è che questa discarica a cielo aperto è stata lì per chissà quanto tempo e c'è voluto un incendio per accorgersene e lottare, soltanto ora, contro il tempo per contenerne i danni”;

risulta agli interroganti che le autorità locali competenti fossero a conoscenza del sito contaminato da almeno 3 anni e che si fosse avviata una procedura per chiedere ai proprietari dei terreni lo smaltimento. Tuttavia, essendo la procedura lunga e altamente burocratica, di fatto le aree sarebbero rimaste per anni prive di alcuna opera di bonifica,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

quali siano gli esiti dei controlli medici a cui è stata sottoposta la popolazione a seguito dell'incendio e lo stato dell'arte delle operazioni di bonifica volte a rimuovere l'amianto;

se condividano l'opportunità di inviare degli ispettori, anche con l'obiettivo di verificare eventuali episodi di inerzia o negligenza poste in essere dalle autorità locali competenti.

(4-00920)

MAZZELLA, PIRONDINI, DAMANTE, LICHERI Sabrina, LOPREIATO, NATURALE, MARTON, PIRRO, SIRONI, CATALDI, ALOISIO - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

il diabete mellito di tipo 2 è una patologia cronica caratterizzata da livelli elevati di zucchero nel sangue, a causa di resistenza all'insulina e per un'inadeguata produzione di insulina da parte del pancreas. È una delle malattie metaboliche più diffuse al mondo e rappresenta un grave problema di salute pubblica a livello globale;

tale patologia è in costante aumento, in parte a causa dell'obesità e dello stile di vita sedentario sempre più diffuso. Si stima che nel 2019 circa 463 milioni di persone nel mondo fossero affette da diabete, e si prevede che questo numero continuerà a crescere. Le complicanze del diabete di tipo 2, come le malattie cardiovascolari, l'insufficienza renale, la cecità e l'amputazione degli arti, impongono un pesante onere, sia in termini di salute che di costi economici;

il trattamento del diabete di tipo 2 si basa su una combinazione di modifiche dello stile di vita, farmaci e, in alcuni casi, terapie insuliniche. I farmaci utilizzati nel trattamento del diabete di tipo 2 includono agenti orali

come metformina, sulfoniluree, tiazolidinedioni, inibitori SGLT2 e altri. Inoltre, in alcuni casi, è necessario ricorrere all'uso di insulina per mantenere sotto controllo i livelli di zucchero nel sangue;

considerato che:

Ozempic (semaglutide) è un farmaco salvavita indicato per il trattamento di adulti affetti da diabete mellito di tipo 2, necessario a tantissimi pazienti ed erogabile solo previa prescrizione medica e totalmente a carico dello Stato;

il 20 novembre 2023 la testata giornalistica “Roma Today” conduceva un’inchiesta legata alla vendita *on line* di farmaci salvavita, nella quale la giornalista Federica Virga fingeva di cercare l’Ozempic, tipologia di farmaco divenuta una rarità nelle farmacie italiane;

in una nota, l’Agenzia italiana del farmaco ha comunicato: “l’aumento della domanda di Ozempic ha portato a carenze che si prevede continueranno per tutto il 2023. Sebbene la fornitura continui ad aumentare, non è possibile prevedere con certezza quando risulterà sufficiente a soddisfare completamente la domanda attuale. Una tardiva consapevolezza della situazione di esaurimento delle scorte può comportare l’impossibilità per i pazienti di acquisire le dosi necessarie, con possibili conseguenze cliniche come l’iperglicemia”;

sebbene nelle farmacie italiane questo farmaco salvavita sia praticamente introvabile, ed abbia mandato in *tilt* il sistema sanitario facendo esaurire ogni scorta, come riporta “Roma Today” attraverso l’APP di messaggistica istantanea “Telegram” sembra che il farmaco sia assolutamente reperibile e che vi siano molte scorte in deposito;

la giornalista Virga, interloquendo con un presunto venditore abusivo, spiega di essere sprovvista di ricetta medica. Questa affermazione non suscita alcuna problematica nell’interlocutore, che sostiene di poter procurare anche una ricetta medica grazie ad un endocrinologo complice che fornirebbe, dunque, falsa attestazione;

gli interroganti ritengono che quanto descritto, oltre a rappresentare un raggirio delle regole per ottenere il farmaco, potrebbe comportare un’ulteriore forma di speculazione a danno di coloro che ne hanno bisogno,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se ritenga opportuno avviare celeri e opportuni controlli sull’attività di presunta distribuzione illegale del farmaco riportata dall’organo di stampa;

quali siano le modalità attraverso cui intenda intervenire per risolvere la carenza drammatica del farmaco.

(4-00921)

MAZZELLA, PIRONDINI, DAMANTE, LICHERI Sabrina, LOPREIATO, NATURALE, MARTON, PIRRO, SIRONI, CATALDI, ALOISIO - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:

i farmaci antiaritmici sono un importante strumento nel trattamento delle aritmie cardiache, un gruppo di disturbi del ritmo cardiaco che può portare a gravi complicazioni, tra cui *ictus*, insufficienza cardiaca e morte improvvisa. L'importanza di questi farmaci nel contesto della gestione delle aritmie cardiache non può essere sottovalutata, poiché giocano un ruolo cruciale nel ripristinare e mantenere un ritmo cardiaco normale, riducendo così il rischio di gravi eventi cardiaci;

più specificamente, sono progettati per controllare e correggere i disturbi del ritmo cardiaco, consentendo al cuore di battere in modo regolare e coordinato. Questo riduce significativamente il rischio di complicazioni legate alle aritmie, come la formazione di coaguli sanguigni e l'insufficienza cardiaca. Ad esempio, i pazienti affetti da aritmie cardiache, come la fibrillazione atriale, possono essere a rischio di *ictus* e altre complicazioni cardiovascolari;

pertanto, l'uso appropriato di tali farmaci può aiutare i pazienti a gestire i sintomi, migliorando la loro capacità di svolgere le normali attività quotidiane e riducendo l'ansia legata alle aritmie. I farmaci antiaritmici, così, possono essere parte integrante del trattamento di queste condizioni, contribuendo a migliorare la funzione cardiaca complessiva e a ridurre il rischio di complicazioni;

come si apprende dalla stampa, dagli inizi del mese di dicembre 2023 i farmaci antiaritmici salvavita Nadololo e Mexiletina non si trovano più nelle farmacie, generando un incremento di richieste presso le unità operative di cardiologia;

in una nota, l'Agenzia italiana del farmaco ha comunicato che, a causa di problemi produttivi, "il Nadololo 80 mg in compresse è carente e distribuito in maniera contingentata fino al primo gennaio 2024; dal 2 gennaio all'8 marzo 2024 il medicinale sarà totalmente carente. Per quanto riguarda la Mexiletina, lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze non la produce più". Quindi, i pazienti sono stati costretti a rivolgersi presso farmacie private che realizzano il farmaco galenico a costi però non indifferenti e non mutuabili;

come spiega Andrea Machiavelli, direttore delle farmacie ASST: "quando come in questi due casi, si tratta di farmaci per terapie salvavita che non hanno alternative terapeutiche prontamente disponibili, il problema si amplifica ed è difficile da gestire, ricadendo su di un incremento di spesa dei pazienti che devono ricorrere alle preparazioni galeniche o all'acquisto all'estero a loro carico, con notevole rincaro rispetto ai prodotti abitualmente disponibili" (laprovinciacr.it, 6 dicembre);

analogamente, si segnala che anche altri farmaci per l'ipertensione sono stati ritirati dal mercato, come l'Aldactone;

considerato che:

l'abolizione del commercio di alcuni farmaci antiaritmici potrebbe avere conseguenze significative sulla salute dei pazienti. Questi farmaci sono fondamentali nel trattamento e nella gestione delle aritmie, e la loro disponibilità è essenziale per garantire cure adeguate e ridurre il rischio di complicazioni cardiovascolari gravi. Senza accesso ai farmaci antiaritmici efficaci, i pazienti potrebbero essere esposti a un aumentato rischio di eventi cardiaci gravi, come *ictus*, infarti e morte improvvisa. La mancanza di trattamento adeguato potrebbe compromettere la capacità di controllare le aritmie e prevenire le complicazioni associate;

inoltre, l'eliminazione dei farmaci antiaritmici potrebbe portare a un aumento dei costi sanitari a lungo termine: il peggioramento delle condizioni dei pazienti potrebbe richiedere interventi medici più invasivi, ricoveri ospedalieri e cure intensive, aumentando i costi complessivi per il sistema sanitario,

si chiede di sapere:

quali siano le modalità attraverso cui il Ministro in indirizzo, nel perimetro delle proprie competenze, intenda affrontare la problematica in modo strutturale, con l'obiettivo di ripristinare l'accesso a questi farmaci;

se intenda intervenire al fine di non rendere più onerosi tali prodotti salvavita, ripristinandone la mutuabilità;

quali siano le motivazioni per cui anche altri farmaci, come l'Al-dactone, siano stati ritirati dal mercato e come intenda affrontare tale criticità.

(4-00922)

CUCCHI - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

l'Ungheria è al centro dell'attenzione di organismi internazionali, tra i quali Amnesty international, in merito al mancato rispetto dei diritti umani;

il 22 giugno 2023 la Corte europea dei diritti umani ha concluso che l'Ungheria ha violato il diritto delle persone *transgender* al rispetto della vita privata, non mettendo a disposizione procedure adeguate per il riconoscimento legale del genere;

come segnala Amnesty international "Il partito Fidesz, al governo in Ungheria, ha presentato una proposta di 'Legge sulla protezione della sovranità', destinata a ridurre al silenzio le voci critiche e a scoraggiare le persone e i gruppi della società civile dallo svolgere attività in favore dei diritti umani";

in particolare, viene contestata all'Ungheria dal Parlamento europeo la violazione dell'articolo 2 del Trattato dell'Unione Europea: "L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, com-

presi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini”;

il Paese ha raggiunto un *record* negativo assoluto degli ultimi 33 anni in termini di popolazione carceraria, come ha affermato l'organizzazione non governativa per i diritti umani “Hungarian Helsinki committee”;

considerato che:

una cittadina italiana, Ilaria Salis, arrestata l'11 febbraio 2023 a Budapest, in seguito a un'aggressione a sfondo politico rivolta a una persona neonazista, è detenuta tuttora nelle carceri ungheresi;

per lo stesso procedimento, ovvero un'aggressione in occasione della “giornata dell'onore”, promossa da organizzazioni neonaziste, è stato coinvolto anche un altro connazionale, attualmente a rischio di estradizione in Ungheria, Gabriele Marchesi;

l'aggressione sarebbe durata pochi secondi e la persona colpita sarebbe risultata guaribile in un lasso di tempo tra i 5 e gli 8 giorni, come comunicano i legali dei due imputati italiani;

le condizioni nel carcere di Budapest sarebbero, a detta dei parenti e dei legali della Salis, del tutto insostenibili in termini di diritti umani e violazione di criteri minimi di salute pubblica: la donna avrebbe anche assistito a violenti episodi in cui alcuni detenuti sarebbero stati tenuti al guinzaglio dagli agenti di scorta; si evidenzia inoltre che in quel carcere ci sono sezioni miste donne e uomini e celle di dimensioni inferiori ai 3,5 metri quadrati;

gli *standard* giuridici ungheresi prevedono, per reati di lesioni e percosse, pene incompatibili con gli *standard* europei e italiani e gli imputati rischiano oltre 10 anni di reclusione: il regime carcerario in Ungheria è incompatibile con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che vieta trattamenti inumani e degradanti e per i quali l'Ungheria è già stata condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti;

quali azioni voglia intraprendere per garantire i diritti fondamentali alla detenuta Ilaria Salis e se intenda adoperarsi per consentire che ella affronti il processo in Italia, dove vigono tutele compatibili con gli *standard* europei e internazionali;

se voglia adoperarsi affinché il coimputato Gabriele Marchesi possa affrontare il procedimento in Italia, così da evitare che venga sottoposto alle limitazioni dei suoi diritti fondamentali.

(4-00923)

ZULLO - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

recentemente è stata installata una piattaforma per la produzione di conglomerato bituminoso all'interno di una cava, situata nel territorio del comune di Turi (Bari), a ridosso del centro abitato del comune di Sammichele di Bari, per la produzione di inerti e conglomerato cementizio;

la realizzazione di un'industria insalubre, come previsto dal decreto del Ministero della sanità 5 settembre 1994 recante "Elenco delle industrie insalubri di cui all'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie", mette a serio rischio la salute dei cittadini e del territorio di Sammichele di Bari;

sembrerebbe che l'autorizzazione unica sia stata rilasciata dallo sportello unico attività delle produttive del Comune di Turi a seguito di una conferenza dei servizi alla quale non hanno preso parte il Comune di Turi e la ASL di Bari;

il Comune di Sammichele di Bari, totalmente investito dall'impatto causato dall'insediamento dell'impianto insalubre, non è stato né informato né tantomeno convocato per la conferenza dei servizi;

visto che:

dalla presenza di fabbriche di asfalto derivano notevoli effetti ambientali nocivi, dovuti non solo ai processi di produzione, ma anche al fortissimo aumento del traffico pesante;

le conseguenze più gravi sono riconducibili all'emissione di agenti inquinanti nell'aria, tra i quali sono presenti alcuni la cui tossicità e cancerogenicità è accertata, come ad esempio gli idrocarburi policiclici aromatici o i composti organici volatili;

gli impianti di conglomerati bituminosi emettono anche le polveri fini e finissime (Pm10 e Pm2.5) che assorbono gli inquinanti e li trasportano nei polmoni;

è decisamente preoccupante l'aumento di tumori e leucemie nei bambini, probabilmente dovuto alla vicinanza della fabbrica a un asilo nido, a una scuola dell'infanzia, a una scuola primaria, a una scuola secondaria di primo grado e ad aree gioco e sport per bambini e ragazzi;

dato che:

l'economia della zona ha carattere prevalentemente agrario e utilizza i prodotti derivanti dalla terra anche per lo sviluppo di un turismo per lo più di carattere enogastronomico;

Sammichele di Bari è stato anche inserito tra i "borghi più belli d'Italia",

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda avviare affinché sia valutata l'idoneità, in termini di prevenzione dei danni alla salute umana e animale, della piattaforma di produzione di conglomerato bituminoso a ridosso di un centro abitato e, nel caso in cui se ne accerti l'inidoneità,

quali azioni intenda intraprendere per evitarne l'insediamento, in tal modo garantendo la tutela della salute dei cittadini residenti che non può essere messa in discussione o barattata in alcun modo con gli interessi economici di privati.

(4-00924)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00839 del senatore Loreface, sulla proprietà privata o pubblica del "castelluccio" svevo di Gela (Caltanissetta).

A N N E S S I

Emendamento 1.9000

1.3000

A.S. 926: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026

-bis

Gli articoli da 1 a 89 del disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" sono sostituiti dal seguente:

Comma	DISEGNO DI LEGGE PARTE I TITOLO I RISULTATI DIFFERENZIALI DEL BILANCIO DELLO STATO ART. 1. (RISULTATI DIFFERENZIALI DEL BILANCIO DELLO STATO)
1.	I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2024, 2025 e 2026, sono indicati nell'allegato I annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
2.	La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 600 milioni di euro per l'anno 2024.
3.	Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che restano acquisite all'erario.
4.	Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del <i>made in Italy</i> , il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ripartite le risorse del Fondo di cui al comma 2 e sono individuati i termini e le modalità di erogazione.
5.	Per le finalità di cui ai commi da 2 a 6, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 451-bis dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziata nella misura di 2.231.000 euro per l'anno 2024, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 2.
6.	In considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico, il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, di cui all'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024.
7.	Il termine di cui all'articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è differito al 31 dicembre 2024.
8.	Al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati ulteriori 282 milioni di euro per l'anno 2024.
9.	Per l'anno 2024, al fine di supportare l'acquisto della casa di abitazione da parte di famiglie numerose, sono incluse tra le categorie aventi priorità per l'accesso al credito di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i seguenti nuclei familiari:



	<p>a) nuclei familiari che includono tre figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui;</p> <p>b) nuclei familiari che includono quattro figli di età inferiore a 21 anni che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 45.000 euro annui;</p> <p>c) nuclei familiari che includono cinque o più figli di età inferiore a 21 anni, che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 50.000 euro annui.</p>
10.	Per le domande di finanziamento con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80 per cento, presentate a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2024, da parte dei nuclei familiari di cui al comma 9, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera <i>c</i>) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è rilasciata, rispettivamente, nella misura massima dell'80 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, nei casi di cui alla lettera <i>a</i>) del suddetto comma 9, dell'85 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, nei casi di cui alla lettera <i>b</i>) del comma 9 e del 90 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, nei casi di cui alla lettera <i>c</i>) del comma 9.
11.	Per le garanzie rilasciate alle condizioni di cui ai commi da 9 a 13 è accantonato a titolo di coefficiente di rischio un importo non inferiore, rispettivamente, all'8,5 per cento dell'importo garantito del finanziamento stesso, nei casi di cui alla lettera <i>a</i>) del comma 9, al 9 per cento dell'importo garantito del finanziamento stesso, nei casi di cui alla lettera <i>b</i>) del comma 9 e del 10 per cento dell'importo garantito del finanziamento stesso, nei casi di cui alla lettera <i>c</i>) del comma 9, ed è prevista una riserva complessiva di importo massimo pari a 100 milioni di euro della dotazione finanziaria annua.
12.	Alle operazioni di finanziamento ammesse all'intervento della garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera <i>c</i>) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle condizioni di cui ai commi da 9 a 13, si applicano le disposizioni introdotte dall'articolo 35- <i>bis</i> del decreto - legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.
13.	Per l'anno 2024, per tutte le categorie aventi priorità per l'accesso al credito di cui all'articolo 1, comma 48, lettera <i>c</i>), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e di cui ai commi da 9 a 13, la garanzia del Fondo rimane operativa anche nelle ipotesi di surroga del mutuo originariamente acceso per l'acquisto della prima casa, nel caso in cui le condizioni economiche rimangano sostanzialmente invariate o siano migliorative di quelle originarie e comunque non abbiano impatti negativi sull'equilibrio economico-finanziario del Fondo medesimo.
14.	È riconosciuto per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 un contributo straordinario ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico con le medesime modalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2024. Le predette risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2024.
15.	In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima. L'esonero di cui al primo periodo è incrementato, senza effetti



	sul rateo di tredicesima, di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al presente comma, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
16.	Limitatamente al periodo d'imposta 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il limite di cui al primo periodo è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.
17.	Il limite di cui al comma 16, secondo periodo, si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.
18.	Per i premi e le somme erogati nell'anno 2024, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta al 5 per cento.
19.	La misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rideterminata in 70 euro per l'anno 2024.
20.	Per il miglioramento della qualità del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale su tutto il territorio nazionale, nell'ambito delle iniziative, previste dal contratto di servizio nazionale tra la società RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e il Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i> , di ammodernamento, sviluppo e gestione infrastrutturale delle reti e delle piattaforme distributive, nonché di realizzazione delle produzioni interne, radiotelevisive e multimediali, è riconosciuto alla società un contributo pari a 430 milioni di euro per l'anno 2024. Il suddetto contributo è erogato in tre rate di pari importo nei mesi di gennaio, marzo e giugno.
21.	Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nei giorni festivi.
22.	Le disposizioni di cui al comma 21 si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2023, a euro 40.000.
23.	Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale di cui al comma 21 su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2023. Le somme erogate sono indicate nella certificazione unica prevista dall'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.



24.	Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 21 mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
25.	La spesa per l'attuazione dei commi da 21 a 24 è valutata in 81,1 milioni di euro per l'anno 2024.
26.	Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5, comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Al predetto personale continua ad essere corrisposta la differenza tra il trattamento economico in godimento, limitatamente a quello fondamentale e accessorio avente natura fissa e continuativa, e il trattamento del corrispondente personale civile della CRI come assegno <i>ad personam</i> riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. " b) all'articolo 6, comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Al personale civile e militare della CRI e quindi dell'Ente, compreso quello di cui all'articolo 8, comma 2, assunto da altre Amministrazioni, continua ad essere corrisposta, come assegno <i>ad personam</i> riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, la differenza tra il trattamento economico in godimento, limitatamente al trattamento fondamentale e accessorio avente natura fissa e continuativa, e il trattamento del corrispondente personale dell'Amministrazione ricevente.».
27.	Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli oneri di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Gli importi di cui al primo periodo, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
28.	A valere sulle risorse di cui al comma 27, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale. Tale importo incrementale, per l'anno 2024, è scomputato per il personale a tempo indeterminato che lo ha già percepito nell'anno 2023, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.
29.	Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri di cui all'articolo 1, comma 610, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da porre a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, sono incrementati a decorrere dal 2024 sulla base dei criteri di cui al comma 27. Le disposizioni di cui comma 28 si applicano, a valere sugli importi di cui al precedente periodo, anche al personale di cui al presente comma.
30.	Le disposizioni del comma 29 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
31.	Per il Servizio sanitario nazionale gli oneri di cui al comma 29 comprendono anche i riconoscimenti finalizzati a valorizzare la specificità medico-veterinaria, infermieristica e dell'altro personale secondo specifiche indicazioni da individuare nell'atto di indirizzo di cui all'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
32.	In relazione alla specificità delle funzioni e delle responsabilità in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di immigrazione, è autorizzata la spesa di euro 8,6 milioni per l'anno 2024 e di euro 8,9 milioni a decorrere dall'anno 2025 da destinare all'incremento del fondo di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66, anche ai fini di cui all'articolo 1, comma 1029, della legge 30 dicembre 2020, n. 178".



33.	Al fine di incentivare le maggiori attività rese, in particolare, nei settori delle verifiche antimafia, della depenalizzazione e dell'immigrazione dal personale dell'Amministrazione civile dell'Interno, il Fondo risorse decentrate per il personale contrattualizzato non dirigenziale è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
34.	Per le finalità di cui all'articolo 1, commi da 891 a 893, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e per il progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative, è istituito nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'interno, in aggiunta all'attuale dotazione organica del Ministero dell'interno, un posto di funzione dirigenziale di livello generale, con compiti di studio e di analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché per coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 330.515 annui a decorrere dall'anno 2024.
35.	Il dirigente generale di cui al comma 34, per lo svolgimento dei compiti ivi previsti, si avvale di esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ripartite a favore del Ministero dell'interno, secondo le modalità e nei limiti previsti dal medesimo articolo 1, comma 891, lettera b).
36.	Le risorse destinate agli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono incrementate di euro 2 milioni annui a decorrere dall'anno 2024. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
37.	Ai fini dell'efficace esercizio delle funzioni degli uffici regionali e provinciali del Registro unico nazionale del Terzo settore, a valere sulle risorse di cui all'articolo 53, comma 3, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, e nei limiti delle stesse, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono effettuare assunzioni di personale da destinare al potenziamento dei predetti uffici, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Si applica quanto previsto dall'articolo 57, comma 3- <i>septies</i> del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
38.	Al comma 893 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il primo periodo, è inserito il seguente "Per l'anno 2024 le risorse destinate alle assunzioni di cui al comma 891, lettera a), possono essere destinate per le finalità di cui alla lettera b) del medesimo comma nel limite massimo del 50 per cento e, in pari misura, al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica, un' ulteriore quota è accantonata e resa indisponibile per la gestione." e dopo le parole "Ai fini dell'attuazione del comma 891 " sono inserite le seguenti "e del presente comma".
39.	All'articolo 3, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3- <i>bis</i> , le parole «le amministrazioni comunali», sono sostituite dalle seguenti: «le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 aventi sede nel territorio regionale»; b) al comma 3- <i>quinquies</i> : 1) le parole: «dai comuni interessati» sono sostituite dalle seguenti: «dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 aventi sede nel territorio regionale»; 2) le parole: «tra i comuni» sono sostituite dalle seguenti: «tra le amministrazioni»;



	<p>3) le parole: «i comuni interessati» sono sostituite dalle seguenti: «le amministrazioni interessate»;</p> <p>4) le parole: «il comune beneficiario è tenuto» sono sostituite dalle seguenti: «Le amministrazioni beneficiarie sono tenute».</p> <p><i>conseguentemente</i>, le parole: «31 luglio 2023» sono sostituite dalle seguenti «31 agosto 2024»</p>
40.	<p>Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, in particolare di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, da destinare all'incremento dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.</p>
41.	<p>Al fine di assicurare continuità all'attuazione della politica agricola comune per il periodo 2021-2027 e di rafforzare le strutture amministrative preposte alla gestione del Piano strategico della Politica Agricola Comune, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA è autorizzata per l'anno 2024, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in incremento rispetto alla vigente dotazione organica, 40 unità di personale non dirigenziale, di cui 30 unità da inquadrare nell'area dei funzionari e 10 unità da inquadrare nell'area degli assistenti, entrambe previste dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del Comparto Funzioni Centrali – triennio 2019-2021, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 122 del 26 maggio 2022, mediante l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche o tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Per le finalità di cui al precedente periodo, è autorizzata la spesa di 56.000 euro per l'anno 2024 per gli oneri connessi all'espletamento delle procedure concorsuali, di 1.162.165 euro per l'anno 2024 e 2.324.330 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per gli oneri assunzionali, di 132.000 euro per l'anno 2024 e 8.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, per gli oneri connessi alle spese di funzionamento e 19.320 euro per l'anno 2024 e 37.800 euro annui a decorrere dall'anno 2025, per gli oneri relativi ai buoni pasto.</p>
42.	<p>Al fine di consentire la prosecuzione, per l'anno 2024, delle attività ad alto contenuto specialistico del Ministero delle imprese e del made in Italy, anche con riguardo ai controlli obbligatori sulle apparecchiature radio in dotazione del naviglio marittimo ai fini della salvaguardia della vita e della sicurezza in mare, è autorizzata per l'anno 2024, la spesa di euro 270.000, comprensiva degli oneri a carico dell'amministrazione, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente del Ministero delle imprese e del made in Italy, addetto alle relative attività.</p>
43.	<p>All'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: “dipendenti della pubblica amministrazione” sono inserite le seguenti: “nonché per finanziare la gestione corrente e l'evoluzione dei sistemi informativi sviluppati e gestiti dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri necessari a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni anche in materia di reclutamento e formazione e ad assicurare il completamento del fascicolo elettronico del dipendente” e le parole: “per la formazione” sono soppresse.</p>
44.	<p>All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 652, concernente l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, le parole: « dal 1° gennaio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° luglio 2024 »;</p> <p>b) al comma 676, concernente l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche, le parole: « dal 1° gennaio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° luglio 2024 ».</p>
45.	<p>Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) alla parte II-bis, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento, i numeri 1-<i>quinquies</i>) e 1-<i>sexties</i>) sono abrogati;</p> <p>b) alla parte III, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento:</p>



	<p>1) il numero 65) è sostituito dal seguente: « 65) latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso (v.d. ex 19.02) »;</p> <p>2) dopo il numero 114) sono inseriti i seguenti: « 114.1) prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell'igiene femminile; coppette mestruali; 114.2) pannolini per bambini ».</p>
46.	Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applicano anche per mesi di gennaio e febbraio 2024.
47.	All'articolo 7- <i>quinquies</i> del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6- <i>bis</i> . Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, non costituiscono esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia, la promozione e la conclusione, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari, di contratti di finanziamento, esclusi quelli relativi al rilascio delle carte di credito, da parte dei distributori di cui al comma 1 del presente articolo in relazione ai veicoli distribuiti in attuazione degli accordi e dei contratti con i costruttori automobilistici o importatori di cui al medesimo comma, anche se ricondotti allo schema del contratto di agenzia o di commissione.
48.	<p>Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 39-<i>octies</i>:</p> <p>1) al comma 3, lettera a), le parole: « per l'anno 2024 in 28,20 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dall'anno 2025, in 28,70 euro per 1.000 sigarette » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2024, in 29,30 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dall'anno 2025, in 29,50 euro per 1.000 sigarette »;</p> <p>2) al comma 5, lettera c), le parole: « euro 140 il chilogrammo » sono sostituite dalle seguenti: « euro 140 il chilogrammo fino al 31 dicembre 2023, euro 147,50 il chilogrammo a decorrere dal 1° gennaio 2024 ed euro 148,50 il chilogrammo a decorrere dal 1° gennaio 2025 »;</p> <p>3) al comma 6, le parole: « la medesima percentuale è determinata al 98,50 per cento per l'anno 2024 e al 98,60 per cento a decorrere dall'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « la medesima percentuale è determinata al 98,70 per cento per l'anno 2024 e al 98,80 per cento a decorrere dall'anno 2025 »;</p> <p>b) all'articolo 39-<i>terdecies</i>, comma 3, le parole: « e al 41 per cento dal 1° gennaio 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « e al 42 per cento dal 1° gennaio 2026 »;</p> <p>c) all'articolo 62-<i>quater</i>, comma 1-<i>bis</i>, dopo le parole: « al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2023 » sono inserite le seguenti: « fino al 31 dicembre 2024, al sedici per cento e all'undici per cento dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, al diciassette per cento e al dodici per cento dal 1° gennaio 2026 ».</p>
49.	La deduzione della quota dell'1 per cento dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, sulla base, rispettivamente, dei commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al successivo.
50.	La deduzione della quota del 3 per cento dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, sulla base, rispettivamente, dei commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito,



	con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al successivo.
51.	Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso: <i>a)</i> al 31 dicembre 2024, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, limitatamente alla quota dell'1 per cento dell'ammontare dei componenti negativi ivi previsti; <i>b)</i> al 31 dicembre 2026, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, limitatamente alla quota del 3 per cento dell'ammontare dei componenti negativi ivi previsti; <i>c)</i> al 31 dicembre 2027 e al 31 dicembre 2028, non si tiene conto delle disposizioni dei commi 49 e 50.
52.	Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2024. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2024; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 30 giugno 2024. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere <i>c)</i> e <i>c-bis)</i> , del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2024, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera <i>a)</i> , del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, con riferimento al mese di dicembre 2023.
53.	Sui valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 52, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, commi 1- <i>bis</i> e 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe al 16 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata al 16 per cento.
54.	Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni: <i>a)</i> all'articolo 13, comma 5, le parole: «fra le tipologie di contributi» sono sostituite dalle seguenti: «fra tutte o alcune delle tipologie di contributi»; <i>b)</i> all'articolo 15, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il decreto di cui all'articolo 21 determina le aliquote del credito di imposta, tenendo conto delle risorse disponibili e nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 12. In particolare: <i>a)</i> per le opere cinematografiche, l'aliquota è ordinariamente prevista nella misura del 40 per cento. È fatta salva la possibilità, nello stesso decreto, di prevedere aliquote diverse o di escludere l'accesso al credito d'imposta in base a quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera <i>b)</i> , ovvero di prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile, ferma restando la misura massima del 40 per cento; <i>b)</i> per le opere audiovisive, l'aliquota del 40 per cento può essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione



internazionale. È fatta salva la possibilità, nello stesso decreto, di prevedere differenziazioni dell'aliquota o di escludere l'accesso al credito d'imposta in base a quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b), ovvero di prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile»;

c) all'articolo 17, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Alle imprese di esercizio cinematografico, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell'articolo 21, è riconosciuto un credito d'imposta in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale. In favore delle piccole e medie imprese, l'aliquota massima di cui al precedente periodo può essere innalzata fino 60 per cento»;

d) all'articolo 18, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di potenziare l'offerta cinematografica e in particolare per favorire le attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche, agli esercenti sale cinematografiche è riconosciuto un credito d'imposta nella misura massima del 40 per cento dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche, se esercite da grandi imprese, o nella misura massima del 60 per cento dei medesimi costi, se le sale sono esercite da piccole o medie imprese, secondo le disposizioni stabilite con il decreto adottato ai sensi dell'articolo 21»;

e) all'articolo 20:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: «e ai titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,» sono soppresse;

2) al comma 2, dopo le parole: «il beneficio può essere riconosciuto» sono inserite le seguenti: «, in particolare,»;

f) all'articolo 21:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Con uno o più decreti del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono stabiliti, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste nella presente sezione e nell'ambito delle percentuali ivi stabilite: eventuali limiti di importo per opera ovvero per impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o gruppi di imprese e alle varie tipologie di sala cinematografica, nonché le eventuali differenziazioni dell'aliquota sulla base di quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b), e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile; la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali. Con i medesimi decreti sono altresì disciplinate le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione e in particolare: i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari, tenendo conto in particolare della loro forma giuridica e continuità patrimoniale, delle attività già svolte e delle opere già realizzate e distribuite; le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito; le modalità di certificazione dei costi; il regime delle responsabilità dei soggetti incaricati della certificazione dei costi; le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti sono tenuti a stipulare; le modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza. I decreti possono altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal terzo periodo sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della cultura, di pertinenza della Direzione generale cinema e audiovisivo del medesimo Ministero. Il credito d'imposta massimo onnicomprensivo riferibile al compenso attribuito al singolo soggetto in qualità di regista, sceneggiatore, attore e altra figura professionale indicata nei medesimi decreti non può eccedere l'importo massimo previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base delle ulteriori disposizioni applicative contenute nei medesimi decreti»;



2) dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente:

«5-*ter*. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al comma 5 che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa»;

g) all'articolo 25:

1) al comma 1, lettera *d-bis*), dopo le parole: «secondo periodo» sono aggiunte le seguenti: «, le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare»;

2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al comma 1, lettera *d-bis*), che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa.

1-ter. Il decreto di cui al comma 1 può altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal presente comma sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della cultura, di pertinenza della Direzione generale cinema e audiovisivo del medesimo Ministero»;

h) all'articolo 26:

1) al comma 2, le parole: «difficili realizzati con modeste risorse finanziarie ovvero alle opere» sono soppresse, le parole: «realizzate anche» sono sostituite dalle seguenti: «realizzati anche» e le parole: da «quindici esperti» a «effettivamente sostenute» sono sostituite dalle seguenti: «una commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore. Con decreto del Ministro si provvede altresì a disciplinare le modalità di costituzione e di funzionamento della commissione, il numero dei componenti e, tenuto conto della professionalità e dell'impegno richiesto, la misura delle indennità loro spettanti ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2-*bis*»;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata una spesa nel limite di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024»;

3) al comma 4, dopo le parole: «medesimo decreto» sono inserite le seguenti: «, nonché le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione, fra cui i requisiti anche soggettivi dei beneficiari, le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare»;

4) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-*bis*. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al comma 4 che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa.

4-ter. Il decreto di cui al comma 4 può altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal presente comma sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della cultura, di pertinenza della Direzione generale cinema e audiovisivo del medesimo Ministero»;

i) all'articolo 27:

1) al comma 2-*bis*, le parole: «dagli esperti di cui all'articolo 26, comma 2,» sono soppresse e dopo le parole: «all'impatto economico del progetto» sono aggiunte le seguenti: «da una commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore. Con decreto del Ministro si provvede altresì a disciplinare le modalità di costituzione e di funzionamento della commissione, il numero dei componenti e, tenuto conto della professionalità e dell'impegno richiesto, la misura delle indennità loro spettanti ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2-*ter*»;

2) dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:



	<p>«2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis è autorizzata una spesa nel limite di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024»;</p> <p>3) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione, fra cui i requisiti anche soggettivi dei beneficiari, le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare»;</p> <p>4) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:</p> <p>«4-bis. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al comma 4 che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa.</p> <p>4-ter. Il decreto di cui al comma 4 può altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal presente comma sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della cultura, di pertinenza della Direzione generale cinema e audiovisivo del medesimo Ministero».</p>
55.	All'articolo 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il primo periodo è sostituito dal seguente: « È autorizzata la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti aventi corso legale solo in Italia nei tagli da 0,25, 0,75, 1,5, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500 e 1.000 euro ».
56.	All'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, dopo il comma 10-bis è aggiunto il seguente: « 10-ter. L'Istituto è il soggetto designato per la realizzazione, personalizzazione e gestione anche del formato digitale dei prodotti considerati carte valore ai sensi del comma 10-bis e dei documenti fisici la cui produzione è affidata allo stesso ».
57.	Per l'attuazione degli investimenti connessi all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 56 nonché al fine di sostenere e promuovere lo sviluppo e la realizzazione di sistemi di tracciabilità di carte valori è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
58.	Per l'attuazione delle attività e delle misure della strategia nazionale di cybersicurezza, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale può avvalersi del supporto dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
59.	<p>All'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:</p> <p>«2-bis. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67, diverse da quelle derivanti dalla partecipazione in società semplici e da quelle di cui al comma 4 del presente articolo, per il 5 per cento del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5 per cento dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano alle cessioni di partecipazioni qualificate aventi i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 87, effettuate da società ed enti commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d) , privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e siano ivi soggetti a un'imposta sul reddito delle società»;</p> <p>b) al comma 5, le parole: «diverse da quelle di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «diverse da quelle di cui ai commi 2-bis e 4 del presente articolo.».</p>
60.	Al fine di contrastare l'evasione fiscale e contributiva nel settore del lavoro domestico, l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con modalità definite d'intesa, realizzano la piena interoperabilità delle banche dati per lo scambio e l'analisi dei dati, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali avanzate.



61.	Per favorire l'adempimento spontaneo, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente i dati e le informazioni acquisiti ai sensi del comma 60 e li utilizza altresì per la predisposizione della dichiarazione precompilata e per la segnalazione al medesimo contribuente di eventuali anomalie.
62.	L'Agenzia delle entrate e l'INPS effettuano attività di analisi del rischio e controlli sui dati retributivi e contributivi, anche comunicati in fase di assunzione, e realizzano interventi volti alla corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
63.	<p>All'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 26 per cento in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca. L'aliquota di cui al primo periodo è ridotta al 21 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.";</p> <p>b) al comma 5, dopo le parole: "una ritenuta" sono inserite le seguenti: "a titolo d'acconto" e il secondo periodo è soppresso;</p> <p>c) il comma 5-bis è sostituito dal seguente: "5-bis. I soggetti di cui al comma 5 non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia, ai sensi dell'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi derivanti dal presente articolo tramite la stabile organizzazione. I soggetti residenti al di fuori dell'Unione europea, in possesso di una stabile organizzazione in uno Stato membro dell'Unione europea, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi derivanti dal presente articolo tramite la stabile organizzazione; qualora gli stessi soggetti sono riconosciuti privi di stabile organizzazione in uno Stato membro dell'Unione europea, ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo, in qualità di responsabili d'imposta, nominano un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo dei soggetti di cui al secondo periodo sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l'effettuazione e il versamento della ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3. I soggetti residenti in uno Stato membro dell'Unione europea, riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, possono adempiere direttamente agli obblighi derivanti dal presente articolo ovvero nominare, quale responsabile d'imposta, un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600."»</p>
64.	<p>Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 67, comma 1:</p> <p>1) alla lettera b) sono premesse le seguenti parole: « al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera b-bis), »;</p> <p>2) dopo la lettera b) è inserita la seguente:</p> <p>« b-bis) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che si siano conclusi da non più di dieci anni all'atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo »;</p>



	<p>b) all'articolo 68, comma 1:</p> <p>1) al primo periodo, le parole: « alle lettere a) e b) » sono sostituite dalle seguenti: « alle lettere a), b) e b-bis) »;</p> <p>2) al secondo periodo, le parole: « alla lettera b) » sono sostituite dalle seguenti: « alle lettere b) e b-bis) »;</p> <p>3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per gli immobili di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 67, ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene, nel caso in cui gli interventi agevolati ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si siano conclusi da non più di cinque anni all'atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto-legge n. 34 del 2020. Nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di cinque anni all'atto della cessione, nella determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50 per cento di tali spese, qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui al periodo precedente. Per i medesimi immobili di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 67, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato ai sensi dei periodi precedenti, è rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati ».</p>
65.	Alle plusvalenze realizzate ai sensi delle disposizioni introdotte dal comma 64 si può applicare l'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito di cui all'articolo 1, comma 496, legge 23 dicembre 2005, n. 266, con le modalità ivi previste.
66.	Le disposizioni di cui ai commi 64 e 65 si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024.
67.	Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 64, 65 e 66 affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
68.	<p>All'articolo 14, comma 2-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296 sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>i. le parole “di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11”, sono sostituite dalle seguenti: “di cui alle lettere a) e b), primo periodo del comma 1, dell'articolo 10 e alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 11,”;</p> <p>ii. dopo le parole “al comma 2” le parole “, secondo periodo,” sono soppresse;</p> <p>iii. in fine viene aggiunto il seguente periodo: “Il periodo precedente si applica anche agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218”.</p>
69.	<p>All'articolo 4, del decreto-legge 25 settembre n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 dopo il comma 2-septies è aggiunto il seguente:</p> <p><<2-octies. Fatti salvi i diritti acquisiti a qualunque titolo da terzi in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è facoltà di chi ha già esercitato la disdetta o di tutti i suoi successivi aventi causa formalizzare la propria volontà di rinunciare agli effetti della disdetta medesima, relativamente agli immobili che sono occupati precariamente dalle amministrazioni utilizzatrici. Tale rinuncia può essere effettuata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e qualora accettata dalla Agenzia del demanio, su assenso dell'Amministrazione utilizzatrice, o dalla controparte contrattuale qualora diversa dalla suddetta Agenzia, che può condizionare l'accettazione alla rinuncia ad eventuali contenziosi, retroagisce alla data della disdetta, assicurando la prosecuzione del rapporto locatizio agli stessi termini e condizioni previsti per i casi di rinnovo automatico, ferma restando la facoltà d'inserire consensualmente modifiche limitatamente al recesso e all'opzione d'acquisto. Resta fermo che, in tali casi, come per i contratti di locazione in corso e per quelli che si sono già rinnovati automaticamente, il canone è pari all'ultimo canone corrisposto anteriormente alla data della scadenza originaria del finanziamento dei fondi comuni</p>



	d'investimento immobiliare costituiti ai sensi del presente articolo, con l'applicazione della normativa in materia di aggiornamento alla variazione degli indici Istat nonché di una riduzione del 15 per cento del canone previsto.”.
70.	All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: "Per gli anni dal 2019 al 2023" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2019"; b) dopo il terzo periodo è aggiunto, in fine, il seguente <i>“Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di analisi e di monitoraggio delle attività progettuali di cui al primo periodo, in raccordo con quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, anche al fine della successiva verifica del livello di realizzazione degli interventi per i quali è stata svolta la progettazione ai sensi del presente comma”</i> .
71.	L'articolo 1, comma 759, lettera g) , della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché le norme da questo richiamate o sostituite si interpretano, per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che: a) gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui sono concessi in comodato a un soggetto di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i) , del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con modalità non commerciali; b) gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità.
72.	Limitatamente all'anno 2023, le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe sono tempestive, in deroga all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, se inserite nel portale del federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023. Il termine per la pubblicazione delle delibere inserite ai sensi del periodo precedente, ai fini dell'acquisizione della loro efficacia, è fissato al 15 gennaio 2024.
73.	L'eventuale differenza positiva tra l'imposta municipale propria (IMU), calcolata sulla base degli atti pubblicati in virtù di quanto stabilito al comma 72 e quella versata, ai sensi dell'articolo 1, comma 762, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, entro il 18 dicembre 2023, è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 29 febbraio 2024. Nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.
74.	A decorrere dall'anno 2024, nel caso in cui i termini del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, scadono nei giorni di sabato o di domenica, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
75.	Per i contratti di locazione passiva o di acquisto di immobili da destinare a sede istituzionale l'Agenzia per la Cyber sicurezza nazionale, in relazione alla protezione degli interessi di cyber sicurezza dello Stato, ha facoltà di chiedere la congruità all'Agenzia del demanio ai sensi rispettivamente dell'articolo 2, commi 222 e seguenti della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando l'obbligo di chiedere la verifica dei saldi strutturali di finanza pubblica di cui al medesimo articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.
76.	Al fine di razionalizzare l'assetto logistico e di conseguire un risparmio di spesa nella gestione degli immobili destinati alle proprie sedi istituzionali site nel territorio di Roma Capitale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa ricerca di mercato, e ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, commi 6 e 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché dall'articolo 2, comma 222 e seguenti della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzato a stipulare con organismi pubblici o privati contratti



	di locazione di immobili, nel limite di 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, da destinare a sedi istituzionali centrali. A conclusione delle predette operazioni di riallocazione logistica degli uffici, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è tenuto a rilasciare all'Agenzia del demanio gli immobili di cui è usuario nello stato di fatto in cui si trovano.
77.	Al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo nazionale e potenziare il rilancio a livello internazionale dell'attrattività turistica italiana, all'articolo 38- <i>quater</i> , comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: « lire 300 mila » sono sostituite dalle seguenti: « euro 70 ». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° febbraio 2024.
78.	Gli esercenti attività d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono procedere, relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023, all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 92 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
79.	L'adeguamento di cui al comma 78 può essere effettuato mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.
80.	In caso di eliminazione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento: a) dell'imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2023 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale. L'aliquota media, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, è quella risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato; b) di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18 per cento, da applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) e il valore eliminato.
81.	In caso di iscrizione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18 per cento, da applicare al valore iscritto.
82.	L'adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di cui al comma 78. Le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta di cui al comma 78 e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo. Al mancato pagamento nei termini consegue l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi nonché delle sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato.
83.	L'adeguamento di cui al comma 78 non rileva a fini sanzionatori di alcun genere. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi 80 e 81 sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta indicato al comma 78 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi d'imposta precedenti a quello indicato al comma 78. L'adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
84.	Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione delle imposte dovute, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. L'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.
85.	Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 78 a 84 affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.



86.	L'Agenzia delle entrate, con riferimento alle unità immobiliari oggetto degli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, verifica, sulla base di specifiche liste selettive elaborate con l'utilizzo delle moderne tecnologie di interoperabilità e analisi delle banche dati, se sia stata presentata, ove prevista, la dichiarazione di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell'immobile presente in atti nel catasto dei fabbricati.
87.	Nei casi oggetto di verifica di cui al comma 86 per i quali non risulti presentata la dichiarazione, l'Agenzia delle entrate può inviare al contribuente apposita comunicazione ai sensi dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
88.	All'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: « del 8 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « dell'11 per cento ». La disposizione di cui al presente comma. Si applica a decorrere dal 1° marzo 2024.
89.	All'articolo 25- <i>bis</i> , quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: « dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva; » sono soppresse.
90.	Le disposizioni di cui al comma 89 si applicano a decorrere dal 1° aprile 2024.
91.	All'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 15, primo periodo, le parole: « 0,76 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 1,06 per cento »; b) dopo il comma 20 è inserito il seguente: « 20- <i>bis</i> . L'imposta di cui al comma 18 è stabilita nella misura del 4 per mille annuo, a decorrere dal 2024, del valore dei prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 107 del 10 maggio 1999.
92.	Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 9, comma 5, dopo le parole: « Ai fini delle imposte sui redditi » sono inserite le seguenti: « , laddove non è previsto diversamente, »; b) all'articolo 67, comma 1, lettera h) , dopo le parole: « i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto » sono inserite le seguenti: « , dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento »; c) all'articolo 68, comma 7, lettera d) , le parole: « 25 per cento del » sono soppresse.
93.	All'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo il comma 9- <i>bis</i> è inserito il seguente: « 9- <i>ter</i> . Ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 9- <i>bis</i> . Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni del presente comma ».
94.	All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:



	<p>a) al comma 49-<i>bis</i>, dopo le parole: « quadro RU della dichiarazione dei redditi » sono inserite le seguenti: « nonché dei crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro »;</p> <p>b) dopo il comma 49-<i>quater</i> è inserito il seguente: « 49-<i>quinquies</i>. In deroga all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La previsione di cui al periodo precedente cessa a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. Si applicano le disposizioni dei commi 49-<i>ter</i> e 49-<i>quater</i> ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma ».</p>
95.	<p>All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni»;</p> <p>b) la lettera b) è abrogata.</p>
96.	<p>Le disposizioni di cui ai commi 94 e 95 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024.</p>
97.	<p>All'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-<i>bis</i>. La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'INPS può essere effettuata: a) dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive; b) dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge; c) dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla suddetta Gestione separata presso l'INPS.</p> <p>1-<i>ter</i>. La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi e accessori maturati nei confronti dell'INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto»;</p> <p>b) al comma 2-<i>quater</i>, le parole: «comma 15-<i>bis</i>» sono sostituite dalle seguenti: «commi 15-<i>bis</i> e 15-<i>bis</i>.1».</p>
98.	<p>Con provvedimenti adottati d'intesa dal direttore dell'Agenzia delle entrate, dal direttore generale dell'INPS e dal direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono definite la decorrenza dell'efficacia, anche progressiva, delle disposizioni di cui alla lettera a) del comma 94 e alla lettera a) del comma 97 e le relative modalità di attuazione.</p>
99.	<p>All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 15-<i>bis</i>.2 è inserito il seguente: « 15-<i>bis</i>.3. I medesimi effetti di cui al comma 15-<i>bis</i>.2 si producono anche in conseguenza della notifica da parte dell'ufficio di un provvedimento</p>



	che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita IVA, in relazione al periodo di attività, ai sensi dei commi 15- <i>bis</i> e 15- <i>bis</i> .1, nei confronti dei contribuenti che nei dodici mesi precedenti abbiano comunicato la cessazione dell'attività ai sensi del comma 3. Si applica in ogni caso la sanzione di cui all'articolo 11, comma 7- <i>quater</i> , del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ».
100.	Nella sezione III del capo II del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 75- <i>bis</i> è aggiunto il seguente: « Art. 75- <i>ter</i> . – (<i>Cooperazione applicativa e informatica per l'accesso alle informazioni necessarie per il potenziamento dell'azione di recupero coattivo</i>) – 1. In coerenza con le previsioni dell'articolo 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111, al fine di assicurare la massima efficienza dell'attività di riscossione, semplificando e velocizzando la medesima attività, nonché impedendo il pericolo di condotte elusive da parte del debitore, l'agente della riscossione può avvalersi, prima di avviare l'azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici, per l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie al predetto fine, da chiunque detenute. 2. Le soluzioni tecniche di cooperazione applicativa e di utilizzo degli strumenti informatici per l'accesso alle informazioni di cui al comma 1 sono definite con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, sentito anche il Garante per la protezione dei dati personali, ai fini dell'adozione di idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ».
101.	Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.
102.	Dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tenere conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
103.	Le imprese di assicurazione possono offrire tale copertura sia assumendo direttamente l'intero rischio, sia in coassicurazione, sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese. In tale ultimo caso il consorzio deve essere registrato e approvato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) che ne valuta la stabilità.
104.	Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione di cui al comma 101 il contratto prevede un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno e l'applicazione di premi proporzionali al rischio.
105.	Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del <i>made in Italy</i> possono essere stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione di cui ai commi da 101 a 107, ivi incluse le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo nonché di determinazione e adeguamento periodico dei premi anche tenuto conto del principio di mutualità e, sentito l'Istituto di Vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), le modalità di coordinamento rispetto ai vigenti atti di regolazione e vigilanza prudenziale in materia assicurativa anche con riferimento ai limiti della capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese o del consorzio di cui al comma 103, e possono essere aggiornati i valori di cui al comma 104.



106.	In caso di accertamento di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, anche in sede di rinnovo, l'IVASS provvede a irrogare le sanzioni di cui al comma 107. L'obbligo di cui al comma 101 non si applica alle imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.
107.	Il rifiuto o l'elusione dell'obbligo a contrarre da parte delle imprese di assicurazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 500.000.
108.	Al fine di contribuire all'efficace gestione del portafoglio gestito dalle compagnie assicurative per la copertura dei danni di cui al comma 101, la società SACE S.p.A. è autorizzata a concedere a condizioni di mercato, in favore degli assicuratori e riassicuratori del mercato privato, mediante apposita convenzione approvata con il decreto di cui al comma 105, una copertura fino al 50 per cento degli indennizzi a cui i medesimi sono tenuti a fronte del verificarsi degli eventi di danno dedotti in contratto e comunque non superiore a 5.000 milioni di euro per l'anno 2024 e, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, non superiore all'importo maggiore tra 5.000 milioni di euro e le risorse libere, al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente, non impiegate per il pagamento degli indennizzi nell'anno di riferimento e disponibili sulla contabilità della sezione speciale del Fondo di cui al comma 110.
109.	Sulle obbligazioni della SACE S.p.A. derivanti dalle coperture di cui al comma 108 è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività è registrata dalla SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile. Gli impegni assunti dallo Stato ai sensi del presente comma sono computati ai fini della verifica del rispetto del limite di cui al primo periodo del comma 267.
110.	Per le finalità di cui ai commi 108 e 109 è istituita nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e delle risorse ivi disponibili alla data del 1° gennaio 2024, una sezione speciale, con autonoma evidenza contabile, con una dotazione iniziale di 5 miliardi di euro, alimentata altresì con le risorse finanziarie versate periodicamente dalle imprese di assicurazione alla SACE S.p.A. al netto degli oneri gestionali connessi alle coperture assicurative come risultanti dalla contabilità della SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno di riferimento, e al netto delle commissioni riconosciute alle stesse imprese di assicurazione.
111.	Le disposizioni di cui ai commi da 101 a 110 non si applicano alle imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile, per le quali resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 515 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
112.	All'articolo 2, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: "è trasferito da SACE S.p.A. al Ministero dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti: " , al netto dei costi sostenuti dalla predetta società per gli impegni riassicurati dallo Stato, ai sensi del presente comma, risultanti dalla contabilità della medesima società".
113.	Nel titolo XVI del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il capo VI è inserito il seguente: « CAPO VI-bis FONDO DI GARANZIA ASSICURATIVO DEI RAMI VITA Art. 274-bis. – (Definizioni) – 1. Ai fini del presente capo si intende per: a) "Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita" o "Fondo": organismo associativo istituito fra le imprese di assicurazione e gli intermediari aderenti con lo scopo di intervenire a tutela degli aventi diritto a prestazioni assicurative nei confronti delle imprese aderenti nei casi di cui all'articolo 274-sexies, comma 1; b) "prestazioni protette": diritti di credito spettanti ai contraenti o ai beneficiari di polizze di assicurazione sulla vita a titolo di indennizzo, di restituzione del capitale, di pagamento di una rendita o ad altro titolo; c) "imprese aderenti": le imprese di assicurazione indicate all'articolo 274-ter, commi 1 e 2;



d) “intermediari aderenti”: gli iscritti al registro di cui all’articolo 109 indicati all’articolo 274-ter, comma 1;

e) “aderenti”: le imprese di assicurazione aderenti e gli intermediari aderenti.

Art. 274-ter. – (*Soggetti aderenti e natura del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita*) – 1. Le imprese di assicurazione italiane autorizzate ad esercitare l’attività in uno o più dei rami vita e gli iscritti al registro di cui all’articolo 109, quando l’importo dei premi annui, raccolti o intermediati, nei rami vita è pari o superiore a 50 milioni di euro, aderiscono al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita.

2. Le succursali di imprese di assicurazione extracomunitarie autorizzate ad esercitare l’attività in uno o più dei rami vita in Italia aderiscono al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita italiano salvo che partecipino a un sistema di garanzia assicurativo estero equivalente almeno con riferimento al livello e all’ambito di copertura.

3. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita ha natura di diritto privato; le risorse finanziarie per il perseguimento delle sue finalità sono fornite dagli aderenti in conformità a quanto previsto dal presente capo.

4. L’IVASS determina, con regolamento, la pubblicità e le comunicazioni che gli aderenti sono tenuti a effettuare per informare i clienti della garanzia sulle coperture assicurative emesse.

5. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita può consentire l’adesione ad esso delle succursali di imprese di assicurazione comunitarie che operano in Italia in uno o più dei rami vita o alle imprese comunitarie che operano in Italia in uno o più dei rami vita in regime di libera prestazione di servizi.

Art. 274-quater. – (*Dotazione finanziaria del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita*) – 1. Il Fondo ha una dotazione finanziaria proporzionata alle proprie passività e comunque pari almeno allo 0,4 per cento dell’importo delle riserve tecniche dei rami vita, calcolate secondo le disposizioni di cui al titolo III, capo II, o secondo un regime di solvibilità ritenuto equivalente conformemente all’ordinamento dell’Unione europea, detenute dalle imprese aderenti al 31 dicembre dell’anno precedente.

2. In fase di prima applicazione, il livello obiettivo indicato al comma 1 è raggiunto, in modo graduale, a partire dal 1° gennaio 2024 ed entro il 31 dicembre 2035. Il termine può essere prorogato ulteriormente, fino ad un massimo di due anni, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

3. Se, dopo la data prevista al comma 2, la dotazione finanziaria si riduce al di sotto del livello indicato al comma 1, essa è ripristinata mediante il versamento di contributi periodici. Il ripristino avviene entro tre anni, se la dotazione finanziaria si riduce a meno di due terzi del livello di cui al comma 1.

4. La dotazione finanziaria costituisce un patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita e da quello di ciascun aderente, nonché da ogni altro fondo eventualmente istituito presso lo stesso Fondo. Delle obbligazioni contratte in relazione agli interventi e ai finanziamenti disciplinati dal presente capo il Fondo risponde esclusivamente con la propria dotazione finanziaria. Salvo quanto previsto dal presente capo, su di essa non sono ammesse azioni dei creditori del Fondo o nell’interesse di quest’ultimo, né quelle dei creditori dei singoli aderenti o degli altri fondi eventualmente istituiti presso lo stesso Fondo.

Art. 274-quinquies. – (*Finanziamento del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita e investimento delle risorse*) – 1. Per costituire la dotazione finanziaria del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, gli aderenti versano contributi almeno annualmente, per l’ammontare determinato dal Fondo stesso ai sensi del comma 2 e di anno in anno comunicato agli aderenti. I contributi possono assumere la forma di impegni irrevocabili di pagamento ed esigibili nei casi previsti dallo Statuto del Fondo se ciò è autorizzato dal Fondo medesimo e nell’ammontare da esso determinato, comunque non superiore:

a) al 50 per cento dell’importo totale della dotazione finanziaria del Fondo fino a che la dotazione è inferiore al 75 per cento del livello obiettivo di cui al comma 1 dell’articolo 274-quater;



b) al 60 per cento una volta in cui sia stata raggiunta una dotazione pari al 75 per cento del livello obiettivo di cui al comma 1 dell'articolo 274-*quater*.

2. I contributi dovuti dalle imprese aderenti sono proporzionati all'ammontare degli impegni assunti nei confronti degli assicurati e al profilo di rischio delle imprese e rappresentano almeno i quattro quinti della contribuzione annuale degli aderenti. Essi possono essere determinati dal Fondo sulla base dei propri metodi interni di valutazione del rischio. L'IVASS approva i metodi interni. In fase di prima applicazione i contributi dovuti dalle imprese di assicurazione aderenti sono pari allo 0,4 per mille dell'importo delle riserve tecniche dei rami vita calcolate secondo le disposizioni di cui al titolo III, capo II, o secondo un regime di solvibilità ritenuto equivalente conformemente all'ordinamento dell'Unione europea.

3. I contributi dovuti dagli intermediari aderenti sono determinati in relazione al volume complessivo dei prodotti vita intermediati e ai ricavi ad essi associati e rappresentano non oltre un quinto della contribuzione annuale. In fase di prima applicazione i contributi dovuti dagli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d) , sono pari allo 0,1 per mille dell'importo delle riserve tecniche vita intermedie e i contributi dovuti dagli intermediari aderenti di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e c), sono pari allo 0,1 per mille della raccolta premi vita intermediata nell'anno precedente.

4. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, se deve procedere al pagamento delle prestazioni protette e la dotazione finanziaria è insufficiente, chiede agli aderenti di integrarla mediante il versamento di contributi straordinari non superiori allo 0,5 per cento delle riserve tecniche dei rami vita per le imprese aderenti e non superiore allo 0,5 per mille delle medesime riserve tecniche per gli intermediari aderenti.

5. L'IVASS può disporre il differimento, in tutto o in parte, del pagamento dei contributi di cui ai commi 2, 3 e 4 da parte degli aderenti se il pagamento ne metterebbe a repentaglio la liquidità o la solvibilità. Il differimento è accordato per un periodo massimo di dodici mesi ed è rinnovabile su richiesta dell'aderente. I contributi differiti sono in ogni caso versati se l'IVASS accerta che le condizioni per il differimento sono venute meno.

6. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita assicura di avere accesso a fonti di finanziamento alternative a breve termine per far fronte alle proprie obbligazioni e può ricorrere a finanziamenti aggiuntivi provenienti da fonti ulteriori e in qualsiasi forma prestati.

7. La dotazione finanziaria è investita in attività a basso rischio e con sufficiente diversificazione.

Art. 274-*sixties*. – (*Interventi del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita*) – 1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita tutela gli aventi diritto alle prestazioni protette nei confronti delle imprese aderenti, ivi incluse quelle che aderiscono ai sensi dell'articolo 274-*ter*, comma 5. Il Fondo, a tal fine:

a) effettua, nei limiti e secondo le modalità indicati negli articoli 274-*septies* e 274-*octies*, pagamenti nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione aderenti;

b) se previsto dallo statuto interviene anche in operazioni di cessione di attività, passività, aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco di cui all'articolo 257, comma 2, anche attraverso la prestazione di garanzie, se il costo dell'intervento non supera il costo che il Fondo, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, dovrebbe sostenere per l'esecuzione delle prestazioni protette;

c) se previsto dallo statuto, effettua interventi nei confronti di imprese di assicurazione aderenti per prevenire o superare una situazione di crisi che ne potrebbe determinare l'assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa, se il costo degli interventi non supera il costo che il Fondo, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, dovrebbe sostenere per l'esecuzione delle prestazioni protette.

2. Lo statuto del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita definisce modalità e condizioni degli interventi di cui al comma 1, lettera c), con particolare riguardo a:



a) gli impegni che l'impresa di assicurazione beneficiaria dell'intervento deve assumere per rafforzare i propri presidi dei rischi anche al fine di non pregiudicare l'esecuzione delle prestazioni protette;

b) la verifica sul rispetto degli impegni assunti dall'impresa di assicurazione ai sensi della lettera a);

c) il costo dell'intervento, che non supera il costo che il Fondo, secondo quanto ragionevolmente prevedibile, dovrebbe sostenere per effettuare altri interventi nei casi previsti dalla legge o dallo statuto;

d) la sopportazione delle perdite prioritariamente da parte dei partecipanti al capitale dell'impresa di assicurazione in situazione di crisi attuale o prospettica.

3. L'intervento di cui al comma 1, lettera c), può essere effettuato se l'IVASS ha accertato che gli aderenti al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita sono in grado di versare i contributi straordinari ai sensi dell'articolo 274-*quinquies*, comma 4.

4. Dopo che il Fondo ha effettuato un intervento ai sensi del comma 1, lettera c), gli aderenti forniscono allo stesso senza indugio, se necessario sotto forma di contributi straordinari, risorse pari a quelle utilizzate per l'intervento, se, in alternativa:

a) la dotazione finanziaria del Fondo si è ridotta a meno del 50 per cento del livello obiettivo di cui all'articolo 274-*quater*, comma 1;

b) la dotazione finanziaria del Fondo si è ridotta a meno di due terzi del livello obiettivo di cui all'articolo 274-*quater*, comma 1, ed emerge la necessità di effettuare il pagamento delle prestazioni protette.

5. Finché il livello obiettivo di cui all'articolo 274-*quater*, comma 1, non è raggiunto, le soglie di cui al comma 4 sono riferite all'effettiva dotazione finanziaria disponibile.

Art. 274-*septies*. – (*Prestazioni protette ammissibili*) – 1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, fatto salvo quanto previsto al comma 3, liquida le prestazioni protette entro l'importo massimo di euro 100.000 per ciascun avente diritto.

2. Ai fini del calcolo del limite di cui al comma 1:

a) le prestazioni protette a cui hanno diritto due o più soggetti come partecipanti di un ente senza personalità giuridica sono trattate come se di spettanza di un unico soggetto;

b) se la prestazione protetta deve essere eseguita nei confronti di più soggetti, la quota spettante a ciascuno di essi è considerata nel calcolo;

c) si tiene conto della compensazione di eventuali debiti dell'avente diritto alla prestazione protetta nei confronti dell'impresa di assicurazione, se esigibili alla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nella misura in cui la compensazione è possibile a norma delle disposizioni di legge o di previsioni contrattuali applicabili.

3. Il limite di cui al comma 1 non opera con riferimento alle prestazioni protette relative ai contratti di assicurazione sulla vita cui all'articolo 1, comma 1, lettera *ss-bis*, numeri 2), 3), 4) e 5).

Art. 274-*octies*. – (*Modalità di esecuzione delle prestazioni protette nei casi di liquidazione coatta amministrativa*) – 1. Il pagamento è effettuato entro novanta giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 247, senza che sia necessario presentare alcuna richiesta al Fondo. A tal fine, l'impresa aderente posta in liquidazione coatta amministrativa trasmette tempestivamente al Fondo le informazioni necessarie in merito alle prestazioni protette su richiesta del Fondo stesso. Il rimborso è effettuato in euro o nella valuta dello Stato dove risiede l'avente diritto.

2. Il Fondo può differire il pagamento nei casi:

a) di incertezza sulla sussistenza o sulla titolarità del diritto alla prestazione protetta o sull'importo dovuto;

b) di cui all'articolo 274-*septies*, comma 3, se l'importo della prestazione da liquidare eccede i 100.000 euro; il differimento opera per la sola eccedenza e il pagamento, in deroga a quanto previsto dal comma 1, è effettuato entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.



3. In deroga al comma 1, se l'avente diritto al pagamento è sottoposto a un procedimento penale, a misura di prevenzione o a provvedimenti di sequestro connessi con il riciclaggio di proventi di attività illecite, il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita può sospendere i pagamenti relativi alle prestazioni protette fino al passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento o assoluzione.

4. Il diritto all'esecuzione della prestazione protetta si estingue decorsi dieci anni dalla pubblicazione del provvedimento di avvio della liquidazione coatta amministrativa. L'estinzione è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del Fondo.

5. Il Fondo, quando esegue la prestazione protetta ai sensi dell'articolo 274-sexsies, comma 1, lettera a), subentra nei diritti degli aventi diritto nei confronti dell'impresa di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa nei limiti dei pagamenti effettuati, beneficiando della preferenza di cui all'articolo 258, comma 3.

Art. 274-novies. – (*Obblighi del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita*) – 1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita:

a) dispone di assetti di governo, di strutture organizzative e di sistemi di controllo adeguati allo svolgimento dell'attività;

b) effettua con regolarità, almeno ogni cinque anni, prove di resistenza della propria capacità di effettuare gli interventi di cui all'articolo 274-sexsies. A tal fine esso può chiedere informazioni agli aderenti, che sono conservate per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle prove di resistenza;

c) redige la corrispondenza con gli aventi diritto alle prestazioni protette nella lingua o nelle lingue utilizzate dall'impresa di assicurazione per le comunicazioni con i contraenti, gli assicurati e i beneficiari o in una delle lingue ufficiali dello Stato in cui è stabilita la succursale che ha emesso la copertura assicurativa a cui si riferisce la prestazione protetta;

d) garantisce la riservatezza di notizie, informazioni e dati in suo possesso in ragione della propria attività istituzionale;

e) redige il proprio bilancio, soggetto a revisione legale dei conti;

f) si dota di un proprio patrimonio al fine di provvedere alle spese del suo funzionamento;

g) stabilisce nello statuto le modalità di determinazione della quota associativa versata dagli aderenti per la copertura delle spese di gestione e funzionamento del Fondo stesso.

2. I componenti degli organi del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita e coloro che prestano la loro attività per essi sono vincolati al segreto professionale in relazione alle notizie, alle informazioni e ai dati indicati al comma 1, lettera d).

3. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita si applica l'articolo 76.

4. Con riguardo agli atti compiuti per l'esecuzione delle prestazioni protette, la responsabilità del Fondo, dei soggetti che vi svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e dei loro dipendenti è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.

Art. 274-decies. – (*Informazioni da fornire al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita*) – 1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita può chiedere ai propri aderenti le informazioni necessarie ai fini dell'esecuzione delle prestazioni protette.

Art. 274-undecies. – (*Poteri dell'IVASS*) – 1. L'IVASS, avendo riguardo alla tutela degli aventi diritto a prestazioni assicurative e alla capacità del Fondo di eseguire le prestazioni protette:

a) approva lo statuto, a condizione che il Fondo stesso presenti caratteristiche adeguate allo svolgimento delle funzioni disciplinate dal presente capo e tali da comportare una ripartizione equilibrata dei rischi di insolvenza sul Fondo; se lo statuto prevede che possano essere attuati gli interventi indicati all'articolo 274-sexsies, comma 1, lettera c), verifica che il Fondo sia dotato di procedure e sistemi appropriati per selezionare la tipologia di intervento, darvi esecuzione e monitorarne i rischi;

b) vigila sul rispetto di quanto previsto dal presente capo;



	<p>c) verifica che la tutela offerta dai sistemi di garanzia esteri cui aderiscono le succursali italiane di imprese di assicurazione extracomunitarie autorizzate ad esercitare i rami vita in Italia sia equivalente a quella offerta dal Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita italiano;</p> <p>d) definisce eventuali procedure di coordinamento con le autorità degli Stati interessati in ordine all'adesione delle succursali di imprese di assicurazione extracomunitarie a un Fondo di garanzia italiano e alla loro esclusione dallo stesso;</p> <p>e) informa senza indugio il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita se rileva che un'impresa aderente presenta criticità tali da poter determinare l'attivazione del Fondo stesso;</p> <p>f) può emanare disposizioni attuative delle norme contenute nel presente capo, anche ai fini di cui all'articolo 274-<i>quater</i>.</p> <p>2. Il Fondo informa tempestivamente l'IVASS degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all'esercizio delle proprie funzioni e trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente e sul piano delle attività predisposto per l'anno in corso.</p> <p>Art. 274-<i>duodecies</i>. – (<i>Esclusione dal Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita</i>) – 1. Gli aderenti possono essere esclusi dal Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita in caso di inadempimento di eccezionale gravità agli obblighi derivanti dall'adesione al Fondo stesso.</p> <p>2. L'inadempimento è contestato dal Fondo, previo assenso dell'IVASS, concedendo agli aderenti un termine di sei mesi per adempiere. Decorso inutilmente il termine, prorogabile per un periodo non superiore a tre mesi, il Fondo comunica all'impresa o all'intermediario aderente l'esclusione.</p> <p>3. Nel caso di esclusione di un'impresa, sono protette dal Fondo le prestazioni relative alle obbligazioni assunte fino alla data di ricezione della comunicazione di esclusione da parte dell'impresa aderente. Di tale comunicazione l'impresa di assicurazione esclusa dà tempestiva notizia agli assicurati e agli aventi diritto a prestazioni assicurative, secondo le modalità indicate dall'IVASS.</p> <p>4. La mancata adesione al Fondo o l'esclusione da esso comporta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita o, per gli intermediari di cui all'articolo 274-<i>ter</i>, comma 1, la cancellazione dal registro di cui all'articolo 109. Resta ferma la possibilità di disporre la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa ai sensi dell'articolo 245.</p> <p>Art. 274-<i>terdecies</i>. – (<i>Interventi finanziati su base volontaria</i>) – 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 274-<i>sexsies</i>, comma 1, lettera c), e per le stesse finalità ivi indicate, il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita può effettuare, se previsto dallo statuto e secondo le modalità concordate tra gli aderenti, interventi mediante risorse corrisposte su base volontaria dagli aderenti stessi e senza ricorso alla dotazione finanziaria prevista dall'articolo 274-<i>quater</i>. A tali risorse si applica l'articolo 274-<i>quater</i>, comma 4.</p> <p>Art. 274-<i>quaterdecies</i>. – (<i>Costituzione di ulteriori Fondi di garanzia assicurativa dei rami vita</i>) – 1. Decorsi ventiquattro mesi dalla costituzione del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita i soggetti di cui all'articolo 274-<i>ter</i> possono costituire ed aderire a schemi ulteriori di garanzia, aventi le medesime finalità e caratteristiche del Fondo previste dall'articolo 274-<i>sexsies</i>.</p> <p>2. L'adesione ad uno degli schemi di cui al comma 1 è equivalente a quella prevista dall'articolo 274-<i>ter</i>.</p> <p>3. Agli schemi di cui al comma 1 si applica il presente capo ».</p>
114.	Al comma 1 dell'articolo 113 del codice di cui al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: « g- <i>bis</i>) limitatamente agli intermediari di cui all'articolo 274- <i>ter</i> , comma 1, mancata adesione al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita o esclusione da esso ».
115.	Al comma 1 dell'articolo 242 del codice di cui al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: « e- <i>bis</i>) non aderisce al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita o è esclusa da esso ».
116.	Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del <i>made in Italy</i> , sentito l'IVASS, è nominato un collegio promotore composto da tre persone, dotate di comprovata esperienza nel settore assicurativo o finanziario, col compito di convocare l'assemblea istitutiva del Fondo di cui all'articolo 274- <i>bis</i> , comma 1,



	lettera <i>a</i>), del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma 113, che procede alla nomina di un comitato di gestione provvisorio. Il decreto di nomina stabilisce gli emolumenti dei componenti del collegio promotore, il cui finanziamento avviene a valere sulle risorse del patrimonio di cui alla lettera <i>f</i>) del comma 1 dell'articolo 274- <i>novies</i> del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma 113.
117.	Il collegio promotore, entro trenta giorni dalla nomina, predispone e comunica all'IVASS il regolamento interno con cui stabilisce i criteri di costituzione e di partecipazione all'assemblea di cui al comma 116, le modalità di voto e le maggioranze necessarie per deliberare e nominare, nella prima convocazione, il comitato di gestione provvisorio.
118.	Entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto al comma 117, il collegio promotore provvede alla convocazione dell'assemblea di cui al comma 116. L'assemblea si svolge entro quarantacinque giorni dalla convocazione.
119.	Il comitato di gestione provvisorio di cui al comma 116 è composto da cinque persone. La composizione del comitato di gestione provvisorio riflette il rapporto di proporzione fra le quote di contribuzione delle imprese e quelle degli intermediari aderenti. Le decisioni del comitato di gestione provvisorio sono assunte con la maggioranza dei suoi componenti. Ai componenti del comitato di gestione provvisorio si applica l'articolo 76 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
120.	Il comitato di gestione provvisorio di cui al comma 116 redige lo statuto entro non oltre quarantacinque giorni dalla sua nomina e lo trasmette senza indugio all'IVASS per l'approvazione. L'IVASS approva lo statuto entro trenta giorni.
121.	Nelle more dell'approvazione dello statuto, della nomina degli organi e del raggiungimento di condizioni organizzative adeguate allo svolgimento delle attività previste dalle presenti disposizioni, il comitato di gestione provvisorio di cui al comma 116 amministra il Fondo ed esercita i poteri di cui al titolo XVI, capo VI- <i>bis</i> , del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma 113, anche sulla base di apposita convenzione da stipulare con soggetti dotati di esperienza nella gestione delle crisi di imprese regolate del settore finanziario. I poteri del comitato di gestione provvisorio di cui al comma 116 comprendono quelli di cui all'articolo 274- <i>sexsies</i> , comma 1, lettere <i>b</i>) e <i>c</i>), del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma 113.
122.	I contributi di cui all'articolo 274- <i>quinquies</i> , commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma 113, sono versati entro sessanta giorni dalla nomina del comitato di gestione provvisorio di cui al comma 116.
123.	E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione di 4,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con uno o più decreti del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede: <i>a</i>) ad individuare la quota delle risorse di cui al primo periodo da destinare: 1) alle finalità di cui al comma 4 dell'articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; 2) al sostegno dei comuni dei territori colpiti dal sisma 2009 per interventi volti a favorire forme di viabilità alternativa. <i>b</i>) a definire le modalità di impiego e la ripartizione delle risorse di cui alla lettera <i>a</i>) numeri 1) e 2); <i>c</i>) relativamente alle finalità di cui alla lettera <i>a</i>), numero 1, all'eventuale aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 aprile 2018, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 131 dell'8 giugno 2018.
124.	Per le finalità di cui al comma 123 lettera <i>a</i>), numero 2), è altresì autorizzata la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per interventi di parte corrente.



125.	<p>All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 7, le parole: « a 1,5 volte l'importo », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « all'importo »;</p> <p>b) al comma 11:</p> <p>1) al primo periodo, le parole: « a 2,8 volte » sono sostituite dalle seguenti: « a 3,0 volte, ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli, »;</p> <p>2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Il predetto importo soglia mensile non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, rispettivamente a 3,0 volte, a 2,8 volte e a 2,6 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno »;</p> <p>3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi del comma 6. Il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti »;</p> <p>c) al comma 12, alinea, le parole: « al requisito contributivo di cui al comma 10 » sono sostituite dalle seguenti: « ai requisiti contributivi di cui ai commi 10 e 11 ».</p>
126.	<p>In via sperimentale per il biennio 2024-2025, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria, parificandoli a periodi di lavoro. Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.</p>
127.	<p>L'eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato ai sensi dei commi da 126 a 130, con conseguente restituzione dei contributi.</p>
128.	<p>La facoltà di cui al comma 126 è esercitata a domanda dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti e affini entro il secondo grado e l'onere è determinato in base ai criteri fissati dall'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.</p>
129.	<p>Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto di cui al comma 126 può essere sostenuto dal datore di lavoro dell'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tale caso, l'onere è deducibile dal reddito di impresa e di lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi di lavoro dipendente, rientra nell'ipotesi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.</p>
130.	<p>Il versamento dell'onere per il riscatto di cui al comma 126 può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione o in un massimo di centoventi rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione dell'onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi di riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta è versata in unica soluzione. Alla data del saldo dell'onere l'INPS provvede all'accredito della contribuzione e ai relativi effetti.</p>
131.	<p>Al fine di ritenere assolti gli obblighi contributivi, per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004 le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per i propri dipendenti iscritti alla gestione ex INPDAP costituita presso l'INPS ai sensi</p>



	dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono tenute a trasmettere, ai fini della corretta implementazione delle posizioni assicurative individuali, all'INPS esclusivamente le denunce mensili di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. I relativi oneri in termini di minori entrate contributive sono valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.
132.	I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 131 costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato al miglioramento dei saldi di bilancio.
133.	Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.
134.	All'articolo 1, comma 309, alinea, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « per il periodo 2023-2024 » sono sostituite dalle seguenti: « Nell'anno 2023 ».
135.	Nell'anno 2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta: <i>a)</i> per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento; <i>b)</i> per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi: 1) nella misura dell'85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera <i>a)</i> , l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 5) nella misura del 22 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.
136.	Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano fino al 31 dicembre 2024 per i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da <i>a)</i> a <i>d)</i> del menzionato comma 179 al compimento dei 63 anni e 5 mesi. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovano nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2024. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre



	2016, n. 232, è incrementata di 85 milioni di euro per l'anno 2024, di 168 milioni di euro per l'anno 2025, di 127 milioni di euro per l'anno 2026, di 67 milioni di euro per l'anno 2027 e di 24 milioni di euro per l'anno 2028.
137.	Il beneficio di cui al comma 136 non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
138.	All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1-bis: 1) all'alinea, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 » e la parola: « sessanta » è sostituita dalla seguente: « sessantuno »; 2) alla lettera c), la parola: « sessanta » è sostituita dalla seguente: « sessantuno »; b) al comma 3, le parole: « 28 febbraio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2024 ».
139.	All'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) al primo periodo, le parole: « per il 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2023 e 2024 »; 2) al secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »; 3) al terzo periodo sono premesse le seguenti parole: « Per i soggetti che maturano i requisiti di cui al primo periodo nell'anno 2023, »; 4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di cui al primo periodo nell'anno 2024 il trattamento di pensione anticipata di cui al presente articolo è determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, e in ogni caso il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 »; b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , se maturati nell'anno 2023 e trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, se maturati nell'anno 2024 »; c) al comma 6, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , se maturati nell'anno 2023 e trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, se maturati nell'anno 2024 »; d) al comma 7, le parole: « 28 febbraio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2024 ».
140.	All'articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « al comma 283 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ».
141.	Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e in aggiunta alle risorse ivi previste, ferma restando la data del 31 dicembre 2023 per la presentazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dei piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è autorizzata la spesa massima di euro 10,4 milioni per l'anno 2024, di euro 10,5 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di euro 2,4 milioni per l'anno 2027 ai fini dell'accesso al pensionamento di cui al primo periodo del predetto comma 500 anche nell'anno 2024. Alla copertura degli oneri di cui al primo periodo del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.



142.	Dal 1° gennaio 2024 è riconosciuta l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), introdotta in via sperimentale dall'articolo 1, comma 386, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in favore dei soggetti di cui al comma 143. L'ISCRO è erogata dall'INPS.
143.	L'ISCRO è riconosciuta, previa domanda, ai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
144.	L'ISCRO è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 143 che presentano i seguenti requisiti: <i>a)</i> non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie; <i>b)</i> non essere beneficiari di Assegno di inclusione di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85; <i>c)</i> aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda; <i>d)</i> aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente; <i>e)</i> essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria; <i>f)</i> essere titolari di partita IVA attiva da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.
145.	La domanda è presentata dal lavoratore all'INPS in via telematica entro il 31 ottobre di ciascun anno di fruizione. Nella domanda sono autocertificati i redditi prodotti per gli anni di interesse. L'INPS comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica all'INPS l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali con le modalità e nei termini definiti mediante accordi di cooperazione tra le parti.
146.	I requisiti di cui al comma 144, lettere <i>a)</i> e <i>b)</i> , devono essere mantenuti anche durante la percezione dell'ISCRO.
147.	L'ISCRO, pari al 25 per cento, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda, spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, è erogata per sei mensilità e non comporta accredito di contribuzione figurativa.
148.	L'importo di cui al comma 147 non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili.
149.	I limiti di importo di cui al comma 148 sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente.
150.	L'ISCRO non può essere richiesta nel biennio successivo all'anno di inizio di fruizione della stessa.
151.	La cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione dell'ISCRO determina l'immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l'attività.
152.	L'ISCRO concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
153.	L'ISCRO è riconosciuta nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2024, 20,4 milioni di euro per l'anno 2025, 20,8 milioni di euro per l'anno 2026, 21,2 milioni di euro per l'anno 2027, 21,6 milioni di euro per l'anno 2028, 21,7 milioni di euro per l'anno 2029, 22,1 milioni di euro per l'anno 2030, 22,5 milioni di euro per l'anno 2031, 23 milioni di euro per l'anno 2032 e 23,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del predetto limite di spesa comunicando i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via



	prospettica, rispetto al limite di spesa di cui al primo periodo, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'ISCRO.
154.	Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 153, è disposto un aumento dell'aliquota di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti di cui al comma 143, pari a 0,35 punti percentuali a decorrere dall'anno 2024. Il contributo è applicato sul reddito di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.
155.	L'erogazione dell'ISCRO è condizionata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale e del loro finanziamento. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali monitora la partecipazione ai percorsi di aggiornamento professionale dei beneficiari dell'ISCRO.
156.	Al regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1938, n. 831, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6, primo comma, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024, ad una indennità giornaliera nella misura del 60 per cento della retribuzione, calcolata ai sensi dell'articolo 10, nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto all'assicurato di attendere al lavoro ai sensi del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244 »; b) all'articolo 10, primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per gli eventi di malattia di cui agli articoli 6 e 7, insorti dal 1° gennaio 2024, l'indennità giornaliera è calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dall'assicurato nel mese immediatamente precedente a quello in cui si è verificato l'evento di malattia. Nel caso in cui l'evento si è verificato nei primi trenta giorni dall'inizio del rapporto di lavoro, l'indennità giornaliera è calcolata dividendo l'ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti ».
157.	Le quote di pensione a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS) e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI), liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2024, secondo il sistema retributivo per anzianità inferiori a quindici anni, sono calcolate con l'applicazione dell'aliquota prevista nella tabella di cui all'allegato II alla presente legge. Per le anzianità superiori a quindici anni continua a trovare applicazione la tabella di cui all'allegato A della legge 26 luglio 1965, n. 965.
158.	Per le domande prodotte dal 1° gennaio 2024 la disposizione di cui al comma 157 si applica per la determinazione degli oneri di riscatto da calcolare secondo il sistema retributivo, per i quali è prevista l'applicazione della tabella di cui all'allegato A della legge 26 luglio 1965, n. 965.
159.	Le quote di pensione a favore degli iscritti alla cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG), liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2024, secondo il sistema retributivo per anzianità inferiori a quindici anni, sono calcolate con l'applicazione dell'aliquota prevista nella tabella di cui all'allegato II alla presente legge. Per le anzianità superiori a quindici anni continua a trovare applicazione la tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1986, n. 16.
160.	Per le domande prodotte dal 1° gennaio 2024 la disposizione di cui al comma 159 si applica per la determinazione degli oneri di riscatto da calcolare secondo il sistema retributivo, per i quali è prevista l'applicazione della tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1986, n. 16.
161.	L'applicazione dei commi da 157 a 160 non può comportare un trattamento pensionistico maggiore rispetto a quello determinato secondo la normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge e in ogni caso la riduzione del trattamento pensionistico derivante dai



	medesimi commi è applicata in sede di liquidazione dello stesso solo nei casi delle pensioni anticipate di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e all'articolo 17 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come rispettivamente modificati dai commi 162 e 163. Le disposizioni di cui ai commi da 157 a 160 non si applicano ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro 31 dicembre 2023 e nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza nonché per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione. Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute e di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per gli iscritti alla Cassa per la pensione ai sanitari (CPS) nonché per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali (CPDEL) che cessano l'ultimo rapporto di lavoro da infermieri, la riduzione del trattamento pensionistico di cui al primo periodo è a sua volta ridotta in misura pari a un trentaseiesimo per ogni mese di posticipo dell'accesso al pensionamento rispetto alla prima decorrenza utile.
162.	Il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi di cui al primo periodo. Con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali (CPDEL), della Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG) il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi di cui al primo periodo se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2024, trascorsi quattro mesi dalla data di maturazione dei requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2025, trascorsi cinque mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2026, trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2027 e trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati a decorrere dal 1° gennaio 2028.».
163.	All'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e, con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali (CPDEL), della Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG), i medesimi soggetti conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti contributivi se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2024, trascorsi quattro mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2025, trascorsi cinque mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2026, trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2027, trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati a decorrere dal 1° gennaio 2028.”.
164.	Tenuto conto di quanto previsto dai commi da 157 a 165, i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale nonché gli infermieri del Servizio sanitario nazionale possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età.
165.	A decorrere dal 1° gennaio 2024, al fine di assicurare un efficace e tempestivo assolvimento delle funzioni relative agli accertamenti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni di competenza dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione



	contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), i medici nei ruoli dell'INPS e dell'INAIL possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio, anche in deroga al limite ordinamentale di cui agli articoli 24, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, comunque non oltre il settantesimo anno di età.
166.	Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 14 milioni di euro per l'anno 2025, di 42 milioni di euro per l'anno 2026, di 171 milioni di euro per l'anno 2027, di 309 milioni di euro per l'anno 2028, di 390 milioni di euro per l'anno 2029, di 464 milioni di euro per l'anno 2030, di 131 milioni di euro per l'anno 2031 e di 145 milioni di euro per l'anno 2032.
167.	Le risorse disponibili nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 1, Politiche economico finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29), programma 4, Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5), sono ridotte, in termini di competenza e di cassa, di 49,5 milioni di euro nell'anno 2036, di 164,9 milioni di euro nell'anno 2037, di 266,5 milioni di euro nell'anno 2038, di 379,6 milioni di euro nell'anno 2039, di 477,6 milioni di euro nell'anno 2040, di 578,7 milioni di euro nell'anno 2041, di 700,9 milioni di euro nell'anno 2042 e di 789,1 milioni di euro nell'anno 2043.
168.	A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2024, al finanziamento delle misure per il sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei <i>call center</i> , previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
169.	A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2024, al finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, di importo non superiore a 30 euro giornalieri per l'anno 2024, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio.
170.	Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11- <i>bis</i> , del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziati ulteriori risorse, per un importo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le regioni possono destinare, nell'anno 2024, le risorse stanziati ai sensi del primo periodo, in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti, alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11- <i>bis</i> , del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché a quelle dell'articolo 53- <i>ter</i> del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
171.	Il trattamento di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, è prorogato per gli anni 2024, 2025 e 2026, alle medesime condizioni, per una durata massima complessiva di dodici mesi nel triennio e nel limite di spesa di 0,7 milioni di euro per ciascun anno. All'onere derivante dal primo periodo si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
172.	È prorogato, per l'anno 2024, il trattamento di sostegno del reddito di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di



	integrazione salariale di dodici mesi e nel limite di spesa di euro 50 milioni per l'anno 2024 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera <i>a</i>), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
173.	L'integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata per l'anno 2024, nel limite di spesa di 19 milioni di euro. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera <i>a</i>), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
174.	All'articolo 1, comma 129, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « 50 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 100 milioni di euro ». All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera <i>a</i>), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
175.	Per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali può essere autorizzato, a domanda, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in continuità con le tutele già autorizzate, un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2024, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell'azienda medesima. Alla fattispecie di cui al primo periodo non si applicano le procedure e i termini di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
176.	I trattamenti di cui al comma 175 sono riconosciuti nel limite di spesa di euro 63.300.000 per l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Alla copertura degli oneri di cui al primo periodo del presente comma, pari a euro 63.300.000 per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera <i>a</i>), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
177.	All'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni: <i>a</i>) al secondo periodo, le parole: « sesto periodo » sono sostituite dalle seguenti: « settimo periodo »; <i>b</i>) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i nuclei familiari con un valore dell'ISEE fino a 40.000 euro, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni, l'incremento del buono di cui al secondo periodo è elevato a 2.100 euro ».
178.	Per effetto di quanto disposto dal comma 177, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 240 milioni di euro per l'anno 2024, 254 milioni di euro per l'anno 2025, 300 milioni di euro per l'anno 2026, 302 milioni di euro per l'anno 2027, 304 milioni di euro per l'anno 2028 e 306 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
179.	All'articolo 34, comma 1, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: « elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione » sono sostituite dalle seguenti: « elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80 per cento per il solo anno 2024 ». L'articolo 34, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal presente comma, si applica con riferimento



	ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, successivamente al 31 dicembre 2023.
180.	Fermo restando quanto previsto dal comma 15, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.
181.	L'esonero di cui al comma 180 è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
182.	Per gli esoneri di cui ai commi 180 e 181 resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
183.	Nella determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sono esclusi, fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.
184.	All'attuazione della disposizione di cui al comma 183 si provvede mediante l'aggiornamento del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, adottato ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
185.	Per effetto di quanto disposto dai commi 183 e 184, le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono incrementate di 44 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.
186.	Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Nel Fondo di cui al primo periodo confluiscono anche le risorse di cui all'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
187.	Al fine di incrementare la misura del reddito di libertà introdotto ai sensi dell'articolo 105-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per garantire l'effettiva l'indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
188.	Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per le medesime finalità previste dal citato articolo 26-bis.
189.	Al fine di assicurare un'adeguata attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023) e del correlato Piano operativo, nell'ambito del rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e



	<p>accompagnamento delle donne vittime di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, alla realizzazione di centri antiviolenza. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni con le modalità di cui all'articolo 5 -bis, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119.</p>
190.	<p>Al fine di rafforzare la prevenzione della violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, al fine di rendere le iniziative formative di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n.168 a carattere continuo e permanente, nonché per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e) del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.248, è incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.</p>
191.	<p>Ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile. In sede di prima applicazione, la previsione di cui al precedente periodo si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della predetta misura nell'anno 2023. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.</p>
192.	<p>Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l'esonero di cui al comma 191 spetta per dodici mesi dalla data dell'assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato l'esonero si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell'assunzione con il contratto di cui al primo periodo. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'assunzione.</p>
193.	<p>I benefici di cui ai commi 191 e 192 sono riconosciuti nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, 4 milioni di euro per l'anno 2025, 3,8 milioni di euro per l'anno 2026, 2,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,7 milioni di euro per l'anno 2028. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dai commi 191 e 192 e qualora, anche in via prospettica, risultasse il raggiungimento del limite di spesa indicato al primo periodo il medesimo istituto non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici contributivi di cui ai predetti commi.</p>
194.	<p>All'articolo 19, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Al fine di realizzare e acquistare immobili da adibire a case rifugio di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, denominato «Fondo per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza», con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni con le modalità di cui all'articolo 5 -bis, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2023, n.119.</p>
195.	<p>All'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: « 5 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 3 milioni di euro »; b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « L'importo di cui al primo periodo è riconosciuto sulla base di una convenzione, di durata triennale, sottoscritta dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri con l'Azienda pubblica di servizi alla persona</p>



	(ASP) – Istituto degli Innocenti di Firenze ».
196.	Per il supporto tecnico-scientifico al Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri nell’attuazione, nel monitoraggio e nell’analisi degli interventi di cui alle lettere da <i>d)</i> a <i>r)</i> del comma 1250 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 1.250.000 euro annui a decorrere dall’anno 2024.
197.	All’articolo 1, comma 613, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « a decorrere dall’anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per l’anno 2023 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024 » e dopo le parole: « 1 milione di euro » sono inserite le seguenti: « , a decorrere dall’anno 2023, ».
198.	Al fine di garantire l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all’articolo 1, comma 162, lettere <i>a)</i> , <i>b)</i> e <i>c)</i> , e comma 170, lettera <i>f)</i> della legge 30 dicembre 2021, n.234, le regioni monitorano e rendicontano al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali gli interventi programmati e realizzati a valere sulle risorse ad esse trasferite. Le regioni acquisiscono le relative informazioni dalla specifica sezione del Sistema informativo dell’offerta dei servizi sociali di cui all’articolo 24, comma 3, lettera <i>b)</i> , del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, utilizzando come unità di rilevazione l’ambito territoriale sociale. Le regioni rilevano altresì annualmente, per ciascun ambito territoriale sociale, ai fini del monitoraggio sull’utilizzo delle risorse, il numero e le caratteristiche delle persone assistite nel proprio territorio secondo le previsioni definite dalla relativa programmazione nazionale e regionale. Con le medesime modalità sono assicurati le attività di monitoraggio e gli interventi di garanzia da parte regionale sull’erogazione dei servizi e delle prestazioni di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e alla legge 21 maggio 1998, n.162.
199.	L’erogazione delle risorse destinate alle finalità di cui al comma 198 e relative a ciascuna annualità è condizionata all’esito del monitoraggio sulla rendicontazione effettuato da parte delle regioni circa l’effettivo utilizzo delle stesse a livello di ambito territoriale sociale, secondo le modalità previste dall’articolo 89 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Ferma restando la previsione di cui all’articolo 8, comma 3, lettera <i>o)</i> , della legge 8 novembre 2000, n. 328, nei casi in cui, dall’esito del monitoraggio sulla relativa rendicontazione, risultino risorse assegnate non spese da parte degli ambiti territoriali sociali, queste sono restituite e versate dalle regioni all’entrata del bilancio dello Stato, secondo le modalità di cui all’articolo 46, comma 5 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per la successiva assegnazione rispettivamente al Fondo di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche con riguardo agli interventi di cui alla legge 21 maggio 1998, n. 162, nonché al Fondo di cui all’articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112.
200.	Alle attività di monitoraggio di cui ai commi 198 e 199 si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
201.	All’articolo 15 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: <i>a)</i> al comma 4, dopo le parole: “da porre a loro carico“ sono inserite le seguenti: “e la relativa destinazione”; <i>b)</i> dopo il comma 4 è inserito il seguente: “4 - <i>bis</i> . Le somme dovute a titolo di contributo per l’attività ispettiva a carico delle imprese sociali, non aderenti ad alcuna associazione di cui al comma 3, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini del successivo trasferimento all’Ispettorato Nazionale del lavoro e agli altri enti eventualmente legittimati”.
202.	Le risorse di cui all’articolo 1, comma 110, lettera <i>b)</i> , della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate, per l’anno 2024, di euro 50 milioni a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera <i>a)</i> , del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
203.	All’articolo 24, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, al primo periodo, sopprimere le parole “Per l’anno 2023” e dopo le parole: “20 milioni di euro” inserire le seguenti: “per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026”.



204.	Il decreto di cui all'articolo 24, comma 2, terzo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2023, può essere aggiornato al fine di dare attuazione al comma 203 ferme restando le procedure necessarie ai fini del rispetto del limite di spesa. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 203, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 per 28,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
205.	L'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, si interpreta nel senso che l'Agenzia del demanio, ente pubblico economico, è esclusa dall'applicazione delle norme sulle integrazioni dei guadagni degli operai dell'industria e alla stessa non si applicano le disposizioni in materia di integrazioni salariali di cui al titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
206.	Agli oneri derivanti dal comma 205, valutati in euro 887.100 per l'anno 2024, euro 181.400 per l'anno 2025, euro 423.700 per l'anno 2026, euro 378.000 per l'anno 2027, euro 386.700 per l'anno 2028, euro 395.700 per l'anno 2029, euro 404.800 per l'anno 2030, euro 414.000 per l'anno 2031, euro 423.600 per l'anno 2032 ed euro 433.400 annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
207.	Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo destinato a sostenere i proprietari di animali d'affezione nel pagamento di visite veterinarie, operazioni chirurgiche veterinarie nonché nell'acquisto di farmaci veterinari.
208.	Al fondo di cui al comma 207, per il quale è disposto uno stanziamento pari a 250.000 euro per l'anno 2024, 250.000 euro per l'anno 2025, 250.000 euro per l'anno 2026, possono accedere i proprietari di animali d'affezione che abbiano un valore dell'ISEE inferiore a 16.215 euro e un'età superiore a sessantacinque anni.
209.	Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della salute adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono indicati i criteri di ripartizione delle risorse e i requisiti e le modalità di accesso al fondo di cui al comma 207.
210.	Al fine di assicurare un'efficiente programmazione delle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, a decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità con una dotazione di euro 552.177.454 per l'anno 2024 e di euro 231.807.485 annui a decorrere dall'anno 2025.
211.	Le risorse non utilizzate, nel limite massimo di quelle effettivamente disponibili, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, possono essere destinate, a decorrere dall'anno 2024, in aggiunta alle risorse del Fondo di cui al comma 210, al finanziamento di iniziative collegate a una o più delle finalità di cui al comma 213, lettere da a) a h) . A valere sulle risorse di cui al primo periodo, sono autorizzate la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 per il finanziamento di attività, anche di comunicazione, strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, nonché la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2024 in favore della fondazione per gli <i>Special Olympics World Winter Games 2025</i> ».
212.	A decorrere dal 1° gennaio 2024 sono abrogati i commi 1, 2 e 2-bis dell'articolo 34 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, i commi 179 e 180 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 254 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e il comma 456 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
213.	Le risorse di cui al comma 210 sono destinate a finanziare iniziative collegate a una o più delle seguenti finalità: a) potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado;



	<p>b) promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione delle persone con disabilità, anche destinate ad attività ludico-sportive;</p> <p>c) inclusione lavorativa e sportiva;</p> <p>d) turismo accessibile;</p> <p>e) iniziative dedicate alle persone con disturbi del neuro-sviluppo e dello spettro autistico;</p> <p>f) interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del <i>caregiver</i> familiare;</p> <p>g) promozione della piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS) e videointerpretariato a distanza nonché per favorire l'uso di tecnologie innovative finalizzate all'abbattimento delle barriere alla comunicazione;</p> <p>h) promozione di iniziative e di progetti per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, di particolare rilevanza nazionale o territoriale, realizzati da enti del Terzo settore o con il coinvolgimento degli stessi, in attuazione del principio di sussidiarietà.</p>
214.	L'utilizzo del Fondo di cui al comma 210 per le finalità di cui alle lettere da a) a h) del comma 213 è disposto con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri per le parti di rispettiva competenza. I decreti di cui al primo periodo sono adottati sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per le finalità di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) e acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata per le finalità di cui alla lettera a) del citato comma 213.
215.	A decorrere dall'anno 2025, gli enti territoriali beneficiari delle risorse di ai commi 210 e 211, primo periodo, sono sottoposti a monitoraggio e rendicontazione ai fini della definizione degli obiettivi di servizio.
216.	Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è ridotto di euro 320.369.969 per l'anno 2024 ed è incrementato di 85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
217.	Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale <i>standard</i> cui concorre lo Stato è incrementato di 3.000 milioni di euro per l'anno 2024, 4.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per le finalità di cui ai commi da 29 a 31, da 218 a 233, 235, da 244 a 246, 362 e 363. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale <i>standard</i> cui concorre lo Stato è ridotto di 84 milioni di euro per l'anno 2033, 180 milioni di euro per l'anno 2034, 293 milioni di euro per l'anno 2035 e di 340 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036.
218.	Al fine di far fronte alla carenza di personale sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), di ridurre le liste d'attesa e il ricorso alle esternalizzazioni, l'autorizzazione agli incrementi delle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità – triennio 2016-2018, del 19 dicembre 2019, prevista dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si applica fino al 31 dicembre 2026 ed è estesa, dall'anno 2024 all'anno 2026, a tutte le prestazioni aggiuntive svolte dal personale medico. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.
219.	Per le medesime finalità di cui al comma 218, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si applicano fino al 31 dicembre 2026 e sono estese, dall'anno 2024 all'anno 2026, a tutte le prestazioni aggiuntive svolte, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità – triennio 2019-2021, dal personale sanitario di tale comparto operante presso i medesimi aziende ed enti del SSN. Per le predette attività la tariffa oraria può essere aumentata fino a 60 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario



	massimo di lavoro e ai prescritti riposi.
220.	Per le finalità di cui ai commi 218 e 219 è autorizzata, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, la spesa di 200 milioni di euro per il personale medico e di 80 milioni di euro per il personale sanitario del comparto. Al predetto finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente. Gli importi di cui all'allegato III alla presente legge costituiscono limite di spesa per ciascuna regione e provincia autonoma per le finalità di cui ai commi da 218 a 222.
221.	Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 220, pari complessivamente a 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale <i>standard</i> come rideterminato dal comma 217.
222.	In coerenza con quanto previsto dall'articolo 15- <i>quattordices</i> del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché dal Piano nazionale di governo delle liste di attesa di cui all'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 21 febbraio 2019, relativa al blocco dell'attività <i>intramoenia</i> in caso di superamento del rapporto tra attività libero professionali e attività istituzionali, l'Organismo paritetico regionale, istituito a seguito dell'adozione del suddetto Piano, presenta una relazione semestrale sullo svolgimento dell'attività <i>intramoenia</i> al Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), da prendere in considerazione nell'ambito della valutazione degli adempimenti relativi alle liste di attesa.
223.	In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rideterminato, rispetto a quanto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella misura dell'8,5 per cento a decorrere dall'anno 2024. Conseguentemente il tetto della spesa farmaceutica convenzionata è rideterminato nel valore del 6,8 per cento a decorrere dal medesimo anno 2024. Resta fermo il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
224.	Allo scopo di favorire gli assistiti nell'accesso al farmaco in termini di prossimità, entro e non oltre il 30 marzo 2024 e, successivamente, con cadenza annuale, ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) provvede ad aggiornare il prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio (PHT) individuando l'elenco vincolante di medicinali che per le loro caratteristiche farmacologiche possono transitare dal regime di classificazione A-PHT di cui alla determinazione dell'AIFA 29 ottobre 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 259 del 4 novembre 2004, e successive modificazioni, alla classe <i>a</i>) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché l'elenco vincolante dei medicinali del PHT non coperti da brevetto che possono essere assegnati alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico.
225.	In attuazione di quanto disposto dall'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nell'ambito dei limiti fissati per la spesa a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) per i farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale, a decorrere dal 1° marzo 2024 il sistema di remunerazione delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN è sostituito da una quota variabile e da quote fisse, così determinate: <i>a</i>) una quota percentuale del 6 per cento rapportata al prezzo al pubblico al netto dell'IVA per ogni confezione di farmaco; <i>b</i>) una quota fissa pari a euro 0,55 per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico non superiore a euro 4,00; <i>c</i>) una quota fissa pari a euro 1,66 per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico compreso tra euro 4,01 ed euro 11,00; <i>d</i>) una quota fissa pari a euro 2,50 per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico superiore a euro 11,00; <i>e</i>) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,1 per ogni confezione di farmaco appartenente alle liste di trasparenza. Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera <i>a</i>), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è da intendersi invariato.
226.	La quota di cui al comma 225, lettera <i>e</i>) , è rideterminata in euro 0,115 a decorrere dal 1° gennaio 2025.



227.	Al fine di confermare e rafforzare la capillarità della rete delle farmacie sul territorio nazionale sono altresì riconosciute: a) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 1,20 per ogni farmaco erogato dalle farmacie con fatturato SSN al netto dell'IVA non superiore a euro 150.000; b) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,58 per ogni farmaco erogato dalle farmacie, ad esclusione di quelle di cui alla lettera c), con fatturato SSN al netto dell'IVA non superiore a euro 300.000; c) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,62 per ogni farmaco erogato dalle farmacie rurali sussidiate, come definite dalla legge 8 marzo 1968, n. 221, con fatturato SSN al netto dell'IVA non superiore a euro 450.000.
228.	Ferme restando le quote di spettanza per le aziende farmaceutiche sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a) , della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dei farmaci equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, con esclusione dei medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano fruito di licenze derivanti da tale brevetto, a decorrere dal 1° marzo 2024 cessa l'applicazione dei seguenti sconti: a) sconto a beneficio del SSN proporzionale al prezzo del farmaco per le diverse tipologie di farmacia, definito ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; b) sconto disposto con determinazione dell'AIFA 9 febbraio 2007, pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 43 del 21 febbraio 2007; c) sconto di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2004, n. 202; d) sconto di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge, 30 luglio 2010, n. 122.
229.	Allo scopo di operare periodicamente la verifica di sostenibilità economica delle previsioni di cui ai commi da 224 a 231, con decreto del Ministero della salute è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un apposito tavolo tecnico che, a far data dal 1° marzo 2024 e con cadenza annuale, monitora l'andamento della spesa connessa all'espletamento del servizio di dispensazione dei farmaci SSN da parte delle farmacie. Al tavolo tecnico partecipano i rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia italiana del farmaco, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie ai quali non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
230.	A decorrere dal 1° marzo 2024 sono abrogati i commi 532, 533 e 534 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
231.	Al fine di garantire l'uniformità dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale, anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni concernenti le modalità di erogazione dei medicinali agli assistiti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della salute, sentita l'AIFA, predisponde linee guida dirette a definire modalità e tempistiche per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 189.
232.	Per garantire la completa attuazione dei propri Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi, fino al 31 dicembre 2024, delle misure previste dai commi da 218 a 222 e possono coinvolgere anche le strutture private accreditate, in deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal comma 233. Per l'attuazione delle finalità di cui al presente comma le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono utilizzare una quota non superiore allo 0,4 per cento del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale <i>standard</i> cui concorre lo Stato per l'anno 2024.
233.	Al fine di concorrere all'ordinata erogazione delle prestazioni assistenziali ricomprese nei livelli essenziali di assistenza, il limite di spesa indicato



	all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è rideterminato nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011 incrementata di 1 punto percentuale per l'anno 2024, di 3 punti percentuali per l'anno 2025 e di 4 punti percentuali a decorrere dall'anno 2026, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale.
234.	All'articolo 2, comma 67- <i>bis</i> , della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al quinto periodo, le parole: « e per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « , per l'anno 2023 e per l'anno 2024 » e dopo il settimo periodo è aggiunto il seguente: « Limitatamente all'anno 2024, la percentuale indicata al citato articolo 15, comma 23, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è pari allo 0,50 per cento ».
235.	Per consentire l'aggiornamento dei LEA in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 558 e 559, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono vincolate una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e una quota pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale <i>standard</i> cui concorre lo Stato come rideterminato dal comma 217.
236.	All'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: “fino al 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2025”.
237.	Sono tenuti a versare alla regione di residenza una quota di compartecipazione al Servizio sanitario nazionale: <i>a)</i> i residenti che lavorano e soggiornano in Svizzera i quali utilizzano il Servizio sanitario nazionale; <i>b)</i> i frontalieri di cui all'articolo 9, paragrafo 1, dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 13 giugno 2023, n. 83, nei casi in cui è stato esercitato il diritto di opzione per l'assicurazione malattie come previsto al paragrafo 3, lettera <i>b)</i> , relativo alla Svizzera, dell'allegato XI del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, aggiunto conformemente al paragrafo 1, lettera <i>i)</i> , della sezione A dell'allegato II all'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 15 novembre 2000, n. 364, e successive modificazioni; <i>c)</i> i familiari a carico dei soggetti di cui alle lettere <i>a)</i> e <i>b)</i> .
238.	La regione di residenza definisce annualmente la quota di compartecipazione familiare, compresa fra un valore minimo del 3 per cento e un valore massimo del 6 per cento, attuando la progressività del contributo in rapporto al reddito netto e ai carichi familiari, con un minimo di 30 euro ed un massimo di 200 euro per ogni mese lavorato, da applicare, a decorrere dall'anno 2024, al salario netto percepito in Svizzera. Le somme di cui al primo periodo, affluite al bilancio di ciascuna regione interessata, sono destinate al sostegno del servizio sanitario delle aree di confine e prioritariamente a beneficio del personale medico e infermieristico, quale trattamento accessorio, in misura non superiore al 20 per cento dello stipendio tabellare lordo, i cui criteri di attribuzione sono definiti nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti delle risorse che si rendono disponibili annualmente a decorrere dall'anno 2024 per tale finalità ai sensi del comma 239.
239.	Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Presidenti delle regioni confinanti con la Svizzera, sono individuate le modalità di assegnazione delle somme e di versamento del contributo e la quota da destinare, da parte di ciascuna delle predette regioni, al personale di cui al comma 238.
240.	All'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: <i>a)</i> al comma 3, le parole: « al contributo minimo previsto dalle norme vigenti » sono sostituite dalle seguenti: « a euro 2.000 annui »;



	<p>b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il contributo non è in ogni caso inferiore a euro 700 annui nei casi di cui al comma 4, lettera a), e a euro 1.200 nei casi di cui al comma 4, lettera b) »;</p> <p>c) dopo il comma 6 è inserito il seguente: « 6-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare annualmente, gli importi minimi di cui al comma 3 e al comma 5 possono essere adeguati anche tenendo conto della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente ».</p>
241.	I versamenti degli importi di cui al comma 240 sono eseguiti in favore delle regioni presso le quali i richiedenti chiedono l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, utilizzando esclusivamente il modello F24.
242.	<p>L'articolo 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è sostituito dal seguente:</p> <p>« Art. 11. – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della presente legge, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da 100 euro a 500 euro. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza, ad un decimo del minimo di quella prevista se la comunicazione è effettuata o la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.</p> <p>2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione della dichiarazione di trasferimento di residenza dall'estero o all'estero entro il termine previsto rispettivamente dall'articolo 13, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, o dall'articolo 6, commi 1 e 4, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro per ciascun anno in cui perdura l'omissione. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza, ad un decimo del minimo di quella prevista se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.</p> <p>3. L'autorità competente all'accertamento e all'irrogazione della sanzione è il comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore. Per il procedimento accertativo e sanzionatorio si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l'obbligo anagrafico non risulta adempiuto o la dichiarazione risulta omessa.</p> <p>4. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono acquisiti al bilancio del comune che ha irrogato la sanzione ».</p>
243.	<p>All'articolo 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, dopo il comma 9-bis sono aggiunti i seguenti:</p> <p>« 9-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e all'articolo 19, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che, nell'esercizio delle funzioni, acquisiscono elementi rilevanti che indicano la residenza di fatto all'estero da parte del cittadino italiano, li comunicano al comune di iscrizione anagrafica e all'ufficio consolare competente per territorio rispettivamente per i provvedimenti di competenza, inclusi quelli di cui all'articolo 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.</p> <p>9-quater. Il comune comunica le iscrizioni e cancellazioni d'ufficio effettuate nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero all'Agenzia delle entrate per i controlli fiscali di competenza ».</p>
244.	Al fine di supportare ulteriormente l'implementazione degli <i>standard</i> organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici ulteriori rispetto a quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per il potenziamento dell'assistenza territoriale, con riferimento ai maggiori oneri per la spesa di personale dipendente, da reclutare anche in deroga ai vincoli in materia di spesa di personale previsti dalla legislazione vigente limitatamente alla spesa eccedente i predetti vincoli, e per quello convenzionato, la spesa massima autorizzata ai sensi dell'articolo 1, comma 274, della legge 30



	dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 250 milioni di euro per l'anno 2025 e di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le somme di cui al primo periodo sono ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche tenendo conto degli obiettivi previsti dal PNRR.
245.	All'articolo 12, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dall'anno 2024, l'importo di cui al primo periodo è incrementato di 10 milioni di euro annui ».
246.	Una quota delle risorse incrementali di cui al comma 217, pari a 240 milioni di euro per l'anno 2025 e a 310 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, è destinata all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale, di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
247.	All'articolo 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La dotazione del Fondo di cui al primo periodo è incrementata di 4.900.000 di euro per l'anno 2024 e di 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026".
248.	All'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: « annualmente, » sono aggiunte le seguenti: « la stime degli »; b) dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 17 » è aggiunto il seguente periodo « Sulla base di tali stime, il soggetto gestore provvede a effettuare gli accantonamenti, se necessari, ai fini della copertura delle uscite di cassa stimate per il triennio successivo che, tenuto conto delle disponibilità di cassa presenti sul Fondo e delle ulteriori risorse disponibili a legislazione vigente, anche in via pluriennale, ne assicurino la continuità, l'operatività e la sostenibilità »; c) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: « 1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis, nei limiti delle risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, il Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli impegni assunti e a quelli da assumere annualmente, è autorizzato a effettuare le operazioni finanziarie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. A tal fine, le somme disponibili sui conti correnti utilizzati per la gestione del fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, necessarie in relazione alle predette operazioni finanziarie, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le somme derivanti dalle predette operazioni finanziarie e affluite sugli appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata ad essi relativi, sono riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere versate sui conti correnti utilizzati per la gestione del fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 ».
249.	All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, il comma 6 è sostituito dal seguente: « 6. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro per l'anno 2024. Gli importi di cui al presente articolo sono versati alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo ».
250.	Al fine di assicurare la continuità aziendale, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) è autorizzato a erogare prestiti cambiari in favore delle piccole e medie imprese agricole operanti nel settore ortofrutticolo, come definito dall'allegato I, parte IX e X, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, per un importo massimo pari al 50 per cento dell'ammontare dei ricavi



	registrati nel 2022 dall'impresa richiedente e, comunque, non superiore a 30.000 euro, con inizio del rimborso dopo ventiquattro mesi dalla data di erogazione e durata fino a cinque anni.
251.	I prestiti sono concessi a tasso agevolato nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « <i>de minimis</i> » nel settore agricolo.
252.	Per l'erogazione dei prestiti cambiari previsti dai commi 250 e 251, l'ISMEA è autorizzato a utilizzare, fino ad esaurimento, le risorse residue di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51. Per l'integrale abbattimento degli interessi dovuti sulle rate di finanziamento, l'ISMEA è autorizzato a utilizzare, fino a 5 milioni di euro, le risorse residue di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
253.	Per il finanziamento dei contratti di sviluppo relativi ai progetti di sviluppo industriale, disciplinati ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa complessiva di 190 milioni di euro per l'anno 2024, di 310 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.
254.	Il Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i> può impartire al soggetto gestore direttive specifiche per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 253, al fine di sostenere la realizzazione di particolari finalità di sviluppo.
255.	Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal comma 253, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2031 e 20 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
256.	Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2024.
257.	La dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 110 milioni di euro per l'anno 2024 e di 220 milioni di euro per l'anno 2025.
258.	Le cooperative esistenti, operanti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, che connettono clienti non soci, sono considerate, ai fini della deliberazione 26 luglio 2010 - ARG/elt 113/10 dell'ARERA, come cooperative storiche concessionarie di cui alla Parte II del TICOOP, fino alla data di rilascio di tutte le concessioni di distribuzione con le modalità previste dalla vigente normativa e comunque non oltre il 31 dicembre 2025.».
259.	Al fine di supportare investimenti infrastrutturali e produttivi realizzati in Italia, anche in ambiti caratterizzati da condizioni di parziale fallimento di mercato e di livelli subottimali di investimento, connessi alla elevata rischiosità anche associata a esposizioni di medio e lungo periodo, all'uso di tecnologie innovative o alla limitata offerta di prodotti finanziari, la società SACE S.p.A. è abilitata a rilasciare, fino al 31 dicembre 2029, garanzie connesse a investimenti nei settori delle infrastrutture, anche a carattere sociale, dei servizi pubblici locali e dell'industria e ai processi di transizione verso un'economia pulita e circolare, la mobilità sostenibile, l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, la sostenibilità e la resilienza ambientale o climatica e l'innovazione industriale, tecnologica e digitale delle imprese.
260.	Le garanzie di cui ai commi da 259 a 271: a) possono essere rilasciate in favore dei soggetti identificati come <i>partner</i> esecutivi nell'ambito del programma InvestEU di cui al regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, ovvero di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia;



	<p>b) possono riguardare finanziamenti, sotto qualsiasi forma, ivi inclusi portafogli di finanziamenti, concessi alle imprese con sede legale in Italia e alle imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, diverse dalle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e dalle imprese in difficoltà, come definite dalla comunicazione della Commissione 2014/C 249/01;</p> <p>c) possono essere rilasciate in favore di imprese di assicurazione nazionali e internazionali, autorizzate all'esercizio in Italia del ramo credito e cauzioni in relazione a fidejussioni, garanzie e altri impegni di firma nonché in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari, partecipativi e non, convertibili anche di rango subordinato;</p> <p>d) possono essere concesse previa istruttoria da parte della SACE S.p.A., svolta in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, ivi inclusa la previa valutazione dell'idoneità delle predette garanzie a generare elementi di addizionalità, ai sensi del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, ove applicabile;</p> <p>e) sono concesse per una durata massima di venticinque anni e per una percentuale massima di copertura non eccedente il 70 per cento, ovvero il 60 per cento ove rilasciate in relazione a fidejussioni, garanzie e altri impegni di firma, che le imprese sono tenute a prestare per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della pertinente normativa di settore, ovvero il 50 per cento nel caso di esposizioni di rango subordinato. Con riferimento alle garanzie su portafogli di finanziamenti, la percentuale massima di copertura di ciascuna <i>tranche</i>, anche con percentuali asimmetriche tra <i>tranche</i>, è pari al 50 per cento, ovvero al 100 per cento qualora nella <i>tranche</i> sia incluso non oltre il 50 per cento di ciascun finanziamento, fermo restando che per le <i>tranche</i> « junior » o « mezzanine » il relativo spessore non può in ogni caso superare il 15 per cento dell'importo nominale complessivo del portafoglio e la percentuale massima di copertura è pari al 50 per cento.</p>
261.	<p>Gli impegni derivanti dall'attività di cui ai commi da 259 a 271 sono assunti dalla SACE S.p.A. nella misura del 20 per cento e dallo Stato nella misura del 80 per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno, senza vincolo di solidarietà. I predetti impegni sono assunti dalla SACE S.p.A. coerentemente con un piano annuale di attività, che definisce l'ammontare previsto di operazioni da assicurare, suddivise per aree geografiche e macro-settori tematici, e con un sistema dei limiti di rischio (<i>Risk Appetite Framework-RAF</i>), che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, con particolare riguardo alle operazioni che possono determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o settori di attività, nonché i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli. Il piano annuale di attività e il sistema dei limiti di rischio sono approvati, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. nello svolgimento dell'attività di cui ai commi da 259 a 271 sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato. Non è ammesso il ricorso diretto dei soggetti finanziatori alla garanzia dello Stato.</p>
262.	<p>La SACE S.p.A. rilascia a condizioni di mercato le garanzie e le coperture assicurative da cui derivano gli impegni di cui ai commi da 259 a 271 anche in nome proprio e per conto dello Stato. Il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative il cui importo massimo garantito in quota capitale ecceda 600 milioni di euro e superi il 25 per cento del fatturato dell'impresa beneficiaria, ovvero del consolidato del gruppo di riferimento, ove esistente, considerati i dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato, e in ogni caso qualora l'importo massimo garantito in quota capitale ecceda 1 miliardo di euro ovvero, per le garanzie su singoli portafogli di finanziamenti, l'importo garantito del portafoglio superi 3 miliardi di euro, è subordinato al nulla osta del Ministro dell'economia e delle finanze adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa dalla SACE S.p.A. Per le garanzie su portafogli di finanziamenti, i parametri di cui al presente comma devono essere calcolati avuto riguardo alla percentuale garantita di ogni singolo finanziamento e ai dati di fatturato di ciascuna impresa beneficiaria, ovvero del consolidato del gruppo di riferimento, ove esistente. Le garanzie e le coperture assicurative prevedono che la richiesta di indennizzo e qualsiasi comunicazione o istanza siano rivolte unicamente alla SACE S.p.A.</p>



263.	I criteri e le modalità di rilascio della garanzia nonché di definizione della composizione del portafoglio di garanzie gestito dalla SACE S.p.A. ai sensi dei commi da 259 a 271, inclusi i profili relativi alla distribuzione dei relativi limiti di rischio, in funzione dell'andamento del portafoglio garantito e dei volumi di attività attesi e in considerazione dell'andamento complessivo delle ulteriori esposizioni dello Stato, derivanti da altri strumenti di garanzia gestiti dalla medesima SACE S.p.A., sono definiti conformemente a quanto previsto dall'allegato IV alla presente legge.
264.	La SACE S.p.A. determina i premi a titolo di remunerazione delle garanzie in linea con le caratteristiche e il profilo di rischio delle operazioni sottostanti, tenendo conto della loro natura e degli obiettivi dalle stesse conseguiti in conformità a quanto previsto dal comma 259.
265.	Le modalità operative ai fini dell'assunzione e della gestione delle garanzie, della loro escussione e del recupero dei crediti, nonché la documentazione necessaria ai fini del rilascio delle garanzie, inclusi i rimedi contrattuali previsti in relazione all'inadempimento da parte del soggetto garantito agli impegni previsti, sono stabilite dalla SACE S.p.A.
266.	La SACE S.p.A. svolge, anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, per le quali può, altresì, delegare terzi o gli stessi garantiti. La SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale.
267.	Agli impegni assunti dallo Stato ai sensi dei commi da 259 a 271, che non possono superare l'importo complessivo massimo di 60 miliardi di euro, tenuto conto degli impegni, tempo per tempo in essere, già assunti dalla SACE S.p.A. a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e il cui limite di impegni assumibili annualmente è fissato dalla legge di bilancio, si provvede nei limiti delle risorse libere ivi disponibili. Tale fondo è alimentato con i premi riscossi dalla SACE S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, versati sul conto corrente di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al netto delle commissioni trattenute dalla medesima SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi dei commi da 259 a 271, e risultanti dalla contabilità della medesima SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio. Tali commissioni sono limitate alla copertura dei costi sostenuti, imputabili alle attività svolte per l'acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni connessi alle garanzie.
268.	Il limite massimo degli impegni che la SACE S.p.A. può assumere per il rilascio di garanzie nell'anno 2024 ai sensi dei commi da 259 a 271 è fissato in 10 miliardi di euro. Le garanzie rilasciate ai sensi del comma 260, lettera c), non possono superare il 10 per cento dell'importo di cui al primo periodo. Tale percentuale può essere rideterminata, nel rispetto del limite di impegni di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
269.	Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 64, commi 2 e 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per l'anno 2024 le risorse disponibili al 31 dicembre 2023 sul conto corrente di tesoreria, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 88, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono destinate alla copertura delle garanzie di cui al citato articolo 64 del decreto-legge n. 76 del 2020, nel limite di impegno assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 3.000 milioni di euro. Le predette garanzie sono concesse in misura non eccedente il 50 per cento, ove rilasciate in relazione a fidejussioni, garanzie e altri impegni di firma, che le imprese sono tenute a prestare per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della pertinente normativa di settore.
270.	Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi finanziari nell'economia, per l'espletamento delle attività di natura amministrativa e contabile connesse all'attuazione di tali interventi, il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi del supporto tecnico-operativo di società interamente partecipate dal Ministero medesimo, che esercita il controllo analogo in conformità alla disciplina interna e dell'Unione europea in materia di <i>in house providing</i> . Con apposito disciplinare, da sottoscrivere tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le predette società partecipate, sono stabiliti i termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.



271.	<p>Ai fini del coordinamento con il piano di attività di cui al comma 261 e al fine di assicurare l'efficace attuazione degli interventi in garanzia a supporto di investimenti per il potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale e per la tutela della risorsa idrica e dell'ambiente, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, la Cassa per i servizi energetici e ambientali e la SACE S.p.A. stipulano un'apposita convenzione, avente ad oggetto la disciplina dei criteri di individuazione degli investimenti ritenuti prioritari ovvero eleggibili alla fruizione delle garanzie di cui ai commi da 259 al presente comma ovvero di quelle di cui all'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e alle relative disposizioni attuative, delle modalità di comunicazione e informazione, riguardanti i predetti interventi, al Ministero dell'economia e delle finanze nonché delle procedure operative inerenti alle attività di originazione, di istruttoria, di gestione, di indennizzo e di recupero delle predette garanzie. Ai fini della definizione dei criteri di individuazione degli investimenti ritenuti prioritari ovvero eleggibili alla fruizione delle garanzie di cui al primo periodo, si tiene conto anche dei criteri adottati per la definizione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017 n. 205. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività disciplinate dalla convenzione di cui al primo periodo, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, nel limite delle risorse destinate alla copertura dei costi di gestione dello stesso.</p>
272.	<p>Al fine di consentire l'approvazione da parte del CIPESS entro l'anno 2024 del progetto definitivo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2023, n. 58, nelle more dell'individuazione di fonti di finanziamento atte a ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato, è autorizzata la spesa complessiva di 9.312 milioni di euro, in ragione di 607 milioni di euro per l'anno 2024, 885 milioni di euro per l'anno 2025, 1.150 milioni di euro per l'anno 2026, 440 milioni di euro per l'anno 2027, 1.380 milioni di euro per l'anno 2028, 1.700 milioni di euro per l'anno 2029, 1.430 milioni di euro per l'anno 2030, 1.460 milioni di euro per l'anno 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032.</p>
273.	<p>Per le finalità di cui al comma 272, è altresì autorizzata la spesa di:</p> <p><i>a)</i> 718 milioni di euro, in ragione di 70 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, 400 milioni di euro per l'anno 2027 e 148 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e imputata sulla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera <i>b)</i>, numero 1) della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162;</p> <p><i>b)</i> 1.600 milioni di euro, in ragione di 103 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026, 940 milioni di euro per l'anno 2027 e 357 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e imputata sulle risorse indicate per la Regione siciliana e la regione Calabria dalla delibera Cipess n. 25/2023 del 3 agosto 2023, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera <i>b)</i>, numero 2) della legge n. 178 del 2020.</p>
274.	<p>Gli accordi per la coesione da definire tra la Regione siciliana e la regione Calabria con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera <i>d)</i> della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 danno evidenza delle risorse annuali destinate alla realizzazione dell'intervento ai sensi del comma 273, a concorrenza integrale degli importi annuali individuati al medesimo comma 273, lettera <i>b)</i>;</p>
275.	<p>Entro il 30 giugno di ogni anno, e fino all'entrata in esercizio dell'opera, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presenta un'informativa al CIPESS sulle iniziative intraprese ai fini del reperimento di ulteriori risorse a copertura dei costi di realizzazione dell'opera. Con apposite delibere, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e finanze, il CIPESS attesta la sussistenza delle</p>



	ulteriori risorse di cui al primo periodo, determinando conseguentemente la corrispondente riduzione in via prioritaria dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 272 e la relativa articolazione annuale.”;
276.	Per la celere realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a., nonché per garantire la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale, dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Commissario straordinario di cui all'articolo 94-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono attribuiti i compiti e le funzioni relativi allo svolgimento delle attività di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 94-bis del citato decreto-legge n. 18 del 2020. Per le finalità di cui al primo periodo, il Commissario straordinario di cui all'articolo 94-bis, comma 7-bis, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, opera con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e può nominare fino a due subcommissari. Il compenso dei subcommissari di cui al secondo periodo può essere fissato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e i relativi oneri sono posti a carico delle risorse di cui all'allegato V alla presente legge. L'incarico dei subcommissari di cui al secondo periodo cessa alla scadenza del Commissario straordinario di cui all'articolo 94-bis, comma 7-bis, del citato decreto-legge n. 18 del 2020. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Commissario straordinario di cui al comma 3 del medesimo articolo 94-bis del citato decreto-legge n. 18 del 2020, cessa le proprie funzioni. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
277.	Per il finanziamento degli interventi di cui all'allegato V alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di euro 210.265.400 per l'anno 2024, di euro 154 milioni per l'anno 2025, di euro 176 milioni per l'anno 2026, di euro 70 milioni per l'anno 2027, di euro 60 milioni per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e di euro 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2030 al 2038.
278.	All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo periodo, le parole: « ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettera c), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 » sono soppresse; b) al terzo periodo, le parole: « da cause di forza maggiore o sorpresa geologica » sono sostituite dalle seguenti: « da cause di forza maggiore e sorpresa geologica ».
279.	Fermo restando quanto disposto dall'articolo 18, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, e per le medesime finalità ivi previste, è autorizzata la spesa complessiva di 825 milioni di euro, di cui 250 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 175 milioni di euro per l'anno 2027. Le risorse di cui al primo periodo sono recepite nel prossimo aggiornamento del contratto di programma, parte investimenti, sottoscritto con Rete ferroviaria italiana Spa. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è ridotta di 150 milioni di euro per l'anno 2024 e di 200 milioni di euro per l'anno 2025.
280.	Al fine di consentire la celere realizzazione degli interventi finalizzati alla velocizzazione e al potenziamento della linea ferroviaria adriatica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato un Commissario straordinario per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione degli interventi, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due subcommissari. Al Commissario straordinario e ai due subcommissari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.



281.	Con Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è aggiornato il documento recante la Definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità di cui all'Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008.
282.	Al fine di contrastare il disagio abitativo sul territorio nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera <i>b</i>) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferma restando l'applicazione delle regole Eurostat ai fini dell'invarianza degli effetti dell'operazione sui saldi di finanza pubblica, sono definite le linee guida per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica coerenti con le seguenti linee di attività: <i>a</i>) contrasto al disagio abitativo mediante azioni di recupero del patrimonio immobiliare esistente e di riconversione di edifici aventi altra destinazione pubblica, secondo quanto previsto nel programma nazionale pluriennale di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico di cui all'articolo 28- <i>quinquies</i> , comma 2 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112; <i>b</i>) destinazione ad obiettivi di edilizia residenziale pubblica o sociale delle unità immobiliari di edilizia privata rimaste invendute in accordo con i proprietari; <i>c</i>) realizzazione di progetti di edilizia residenziale pubblica tramite operazioni di partenariato pubblico-privato disciplinato dal libro IV del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, finalizzate al recupero o alla riconversione del patrimonio immobiliare esistente ai sensi della lettera <i>a</i>) ovvero alla realizzazione di nuovi edifici su aree già individuate come edificabili nell'ambito dei Piani regolatori generali.
283.	Il decreto di cui al comma 282 individua: <i>a</i>) per ciascuna delle linee di attività di cui al medesimo comma 282, le modalità di assegnazione, erogazione e revoca dei finanziamenti e di predisposizione, realizzazione e monitoraggio dei corrispondenti interventi di edilizia residenziale, che devono essere identificati da un codice unico di progetto (CUP) e corredati di cronoprogramma procedurale e di realizzazione, valorizzando forme di collaborazione interistituzionale tra i soggetti proponenti anche tramite accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 26 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e individuando le modalità e i limiti della partecipazione di eventuali operatori economici privati; <i>b</i>) i criteri e le modalità di presentazione, da parte degli enti territoriali competenti, di progetti pilota afferenti alle linee di attività di cui al medesimo comma 282; <i>c</i>) i criteri per la selezione dei progetti presentati ai sensi della lettera <i>b</i>), da realizzare prioritariamente nelle città capoluogo di Provincia, selezionate in modo da rappresentare il più ampio campione possibile di Regioni.
284.	Ai fini di cui ai commi 282 e 283, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per il contrasto al disagio abitativo, con una dotazione di 100 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 50 milioni di euro per l'anno 2028.
285.	Al fine di assicurare il completamento degli interventi infrastrutturali e tecnologici sulla rete della Ferrovia Centrale Umbra è autorizzata la spesa complessiva di euro 100 milioni, in ragione di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
286.	Ai fini della realizzazione della rigenerazione dell'ambito Bovisa – goccia e del nuovo campus del politecnico di Milano 'campus Nord' a Bovisa, nel Comune di Milano, è autorizzata la spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2024, 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 19 milioni di euro per l'anno 2026. Il Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR) di cui all'articolo 1, comma 461, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è ridotto



	di 16 milioni di euro per l'anno 2024. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è ridotta di 19 milioni di euro per l'anno 2026.
287.	Ai fini della realizzazione del progetto integrato di potenziamento e di sviluppo del porto di Civitavecchia e delle relative infrastrutture di viabilità per l'interconnessione con il territorio, ivi compresa la riqualificazione di aree industriali, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR) di cui all'articolo 1, comma 461, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
288.	Al fine di consentire il ripristino della viabilità tra le provincie di Chieti ed Isernia è autorizzata la spesa di euro 9 milioni per l'anno 2024 in favore della Provincia di Isernia per la realizzazione degli interventi di primo adeguamento del viadotto Sente-Longo. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR) di cui all'articolo 1, comma 461, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
289.	Per il supporto tecnico del commissario straordinario dell'opera "Messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera" e del commissario straordinario per la realizzazione del "collegamento stradale Cisterna Valmontone e relative opere connesse", nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, gli oneri sono a carico del relativo quadro economico nel limite massimo dello 0,7 per cento.
290.	Per il supporto tecnico del commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 473, della legge 29 dicembre 2022 n.197 per la realizzazione del "Collegamento intermodale Roma-Latina tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci) -Latina nord (Borgo Piave)" si applica l'articolo 4 comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019 n.32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019 n. 55. I relativi oneri sono a carico del quadro economico dell'opera nel limite massimo dello 0,7 per cento.
291.	E' autorizzata la spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2024 in favore della società Sport e Salute S.p.a. al fine di assicurare l'adeguamento alle prescrizioni tecnico-scientifiche dell'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA) per l'acquisto, la riqualificazione e l'allestimento della sede per l'effettuazione dei controlli antidoping.
292.	L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata per 300 milioni di euro per l'anno 2027 e 150 milioni di euro per l'anno 2028. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 397, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziata per 535 milioni di euro per l'anno 2027 e 110 milioni di euro per l'anno 2028. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 405, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziata per 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 25 milioni di euro per l'anno 2028. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, è rifinanziata per 55 milioni di euro per l'anno 2024, 130 milioni di euro per l'anno 2027 e 170 milioni di euro per l'anno 2028. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è rifinanziata per 100 milioni di euro per l'anno 2027.
293.	Al fine di favorire il potenziamento delle prestazioni delle reti e dei servizi stradali, nonché di assicurare l'attuazione di ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria con priorità per le opere stradali volte alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico, è assegnato un contributo pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per i lavori necessari per il miglioramento strutturale e funzionale delle strade della Provincia di Vibo Valentia. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta della Provincia di Vibo Valentia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi, che devono essere identificati dal Codice unico di progetto (CUP), i relativi cronoprogrammi e i casi e le modalità di revoca delle risorse. Il monitoraggio è effettuato mediante il sistema informativo di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente



	riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
294.	Al fine di completare gli interventi infrastrutturali, portuali e ambientali e di favorire la riqualificazione industriale e lo sviluppo produttivo dell'area del polo siderurgico di Piombino, riconosciuta in situazione di crisi complessa ai sensi del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nonché di agevolare i programmi di investimento degli operatori economici interessati, le aree appartenenti al demanio pubblico, ramo bonifica, ricadenti nel perimetro del polo siderurgico, possono essere affidate in concessione ai predetti operatori sulla base di un piano degli investimenti vagliato dal Ministero delle imprese e del made in Italy. La durata delle concessioni di cui al primo periodo è stabilita nel limite massimo di trent'anni. Il canone annuo è determinato anche tenendo conto degli investimenti da realizzare sulla base del piano di cui al primo periodo e in ogni caso, non può essere, per ciascun anno, inferiore all'importo annualmente determinato sulla base degli importi previsti per metro quadrato in relazione alle concessioni già insistenti sulle medesime aree.
295.	All'articolo 19, comma 1, del decreto – legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole da: «, nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche» e fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, sono autorizzate ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, personale non dirigenziale da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni locali - ovvero della categoria A del Contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite massimo complessivo di duemiladuecento unità, di cui settantuno unità riservate al predetto Dipartimento. Le assunzioni delle unità di personale di cui al primo periodo sono effettuate nei limiti delle vigenti dotazioni organiche di ciascuna amministrazione, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri la cui dotazione organica è incrementata in misura corrispondente.».
296.	Il credito di imposta di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), terzo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è esteso anche alla spesa sostenuta nel mese di luglio 2022, e comunque nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2024. Non si applica il comma 1-bis del citato articolo 14 del decreto-legge n. 144 del 2022. Agli oneri di cui al presente comma si provvede a valere sulle disponibilità in conto residui di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), terzo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175. Alla compensazione dei maggiori oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
297.	La disposizione di cui al comma 296 acquista efficacia dalla data di pubblicazione della presente legge nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> .
298.	Le risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria di cui all'articolo 1, commi da 375 a 377, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2022 e non impiegate, possono essere utilizzate negli anni 2024 e 2025 ai sensi dell'articolo 1, commi 376 e 377, della medesima legge 30 dicembre 2021, n. 234. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 14,105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attuazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
299.	Nel territorio del comune di Caivano si applica il regime di aiuto di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, limitatamente a quanto disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 104 del 5 maggio 2022, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara



	alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e del regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
300.	Per disciplinare l'attuazione degli interventi di cui al comma 299, il Ministero delle imprese e del made in Italy sottoscrive con la Regione Campania e il Comune di Caivano un apposito accordo di programma, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
301.	Alle finalità dei commi 299 e 300 sono destinate le risorse disponibili, sino a un massimo di 15 milioni di euro, nell'ambito di quelle che il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 147 del 22 giugno 2021, assegna alle aree di crisi industriale non complessa.
302.	Al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento di strutture e infrastrutture pubbliche, finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo con una dotazione di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le categorie di beneficiari, i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al presente comma nonché le modalità di assegnazione, erogazione e revoca dei finanziamenti e di monitoraggio dei corrispondenti interventi, prevedendo che gli stessi devono essere identificati da un codice unico di progetto (CUP) e corredati di cronoprogramma procedurale e di realizzazione.
303.	All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 913 è sostituito dal seguente: « Le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione o comunque realizzate in fase di appalto, o in corso d'opera, purché determinatesi a seguito della conclusione e del collaudo, ove previsto, dell'opera, nonché quelle costituite dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono essere destinate, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, al finanziamento dei costi derivanti da aumenti di prezzi degli originari quadri economici dei progetti ammessi a finanziamento relativamente ai lavori ancora non appaltati e nei limiti del 40 per cento del finanziamento concesso, oltre che di nuovi bandi progettuali per le medesime finalità. Le attività ammesse a finanziamento dovranno terminare entro il 31 dicembre 2027»; b) dopo il comma 913, è inserito il seguente: «913-bis. Nel caso in cui i progetti inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, investano immobili di interesse storico e artistico ovvero immobili trasferiti agli enti locali, in casi circoscritti e motivati che siano valutati positivamente dal Nucleo per la valutazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, il termine di fine lavori è prorogato al 31 dicembre 2026.»; c) al comma 914 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il termine per la stipulazione delle convenzioni nell'ambito del Programma di cui al comma 913 è prorogato nei limiti dei tempi di attuazione del Programma e delle economie di progetto maturate.»;
304.	All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6-bis: 1) al primo periodo, le parole: « dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 »; 2) al quinto periodo le parole: « per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2023 e l'anno 2024 »;



	<p>3) all'ultimo periodo, dopo le parole: « data di entrata in vigore della presente disposizione » sono inserite le seguenti: « per l'anno 2003 e entro il 31 gennaio 2024 per l'anno 2024 »;</p> <p>b) al comma 6-ter, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;</p> <p>c) al comma 6-quater, le parole: « e di 500 milioni per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 700 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro per l'anno 2025 »;</p> <p>d) al comma 8:</p> <p>1) al primo periodo, le parole: « Fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2024 »;</p> <p>2) al terzo periodo, le parole: « dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024 »;</p> <p>e) al comma 12, secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La disposizione di cui al secondo periodo non si applica agli interventi di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 ».</p>
305.	Al fine di incentivare forme alternative di provvista dello Stato italiano mediante il ricorso a linee di finanziamento offerte dalle organizzazioni o dalle istituzioni internazionali o dell'Unione europea di cui all'articolo 54, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in sede di programmazione degli investimenti e di quantificazione degli appositi stanziamenti, sono valutati preliminarmente i progetti proposti dalle amministrazioni pubbliche che abbiano espresso contestualmente alla richiesta di finanziamento e per i medesimi investimenti la propria disponibilità a stipulare accordi di progetto con le organizzazioni o istituzioni internazionali o dell'Unione europea, per consentire al Ministero dell'economia e delle finanze di sottoscrivere, in rappresentanza della Repubblica italiana, mutui con le predette organizzazioni e istituzioni internazionali o dell'Unione europea.
306.	Nell'ambito dei piani triennali degli investimenti immobiliari, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) può destinare parte delle risorse finanziarie alla realizzazione e all'acquisto di immobili per le esigenze di ammodernamento delle strutture sanitarie e di ampliamento della rete sanitaria territoriale.
307.	Le iniziative di investimento, identificate dal codice unico di progetto (CUP) , da inserire nei piani triennali di cui al comma 306 sono individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze adottato entro il 31 luglio di ciascun anno, su proposta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
308.	Per le medesime finalità di cui all'articolo 1, comma 310, lettere b) e c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione finanziaria pari a 35,32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, da ripartire in favore del personale in servizio presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA), l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) , l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) , il Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LAMMA), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) , limitatamente al personale ex ISPESL, l'Agenzia spaziale italiana (ASI) e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).
309.	Le risorse di cui al comma 308 sono destinate quanto a 14,52 milioni di euro per la promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure



	<p>selettive riservate a ricercatori e tecnologi di terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello, nei limiti delle risorse assegnate con il decreto di cui al comma 310. I restanti 20,80 milioni di euro sono finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 310 sono individuati i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo. Gli enti provvedono all'assegnazione delle risorse al personale tecnico amministrativo in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al comma 310.</p>
310.	<p>Le risorse del fondo di cui al comma 308 sono ripartite fra gli enti beneficiari con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p>
311.	<p>Al fine di favorire la partecipazione di università, enti pubblici di ricerca e istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica italiane alle esposizioni mondiali EXPO, a partire da Expo 2025 Osaka, nonché di promuovere l'effettiva implementazione del progetto definito dal Commissariato generale per EXPO 2025 e la realizzazione di programmi di investimento afferenti all'esposizione, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai relativi oneri, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 606, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.</p>
312.	<p>Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per l'Erasmus italiano, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2024 e 7 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato all'erogazione di borse di studio in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale, che partecipano a programmi di mobilità sulla base di convenzioni stipulate ai sensi dall'articolo 5, comma 5-bis, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.</p>
313.	<p>I contributi di cui al comma 312 sono esenti da ogni imposizione fiscale.</p>
314.	<p>Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta del beneficio e per l'erogazione delle borse di studio, nonché il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l'accesso alla borsa di studio.</p>
315.	<p>All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: « il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione » sono sostituite dalle seguenti: « il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria »; b) dopo il comma 6 è inserito il seguente: « 6-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è altresì annualmente stabilita, per una percentuale non superiore al 5 per cento, la quota del Fondo di cui al comma 1 a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri da destinare a misure di risoluzione di situazioni di crisi occupazionale a vantaggio delle imprese operanti nel settore dell'informazione e dell'editoria ».</p>
316.	<p>Al fine di razionalizzare l'impiego delle risorse finanziarie del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, anche in ragione della trasformazione tecnologica digitale e dei nuovi contenuti informativi, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale,</p>



	<p>si provvede alla ridefinizione e alla integrazione dei criteri per l'erogazione dei contributi a sostegno del settore dell'editoria e dell'informazione, nel rispetto delle seguenti previsioni generali regolatrici della materia:</p> <p>a) previsione tra i requisiti per l'accesso ai contributi, anche per le testate digitali, della dotazione di una struttura redazionale con almeno quattro giornalisti assunti a tempo indeterminato per le imprese editrici di quotidiani e di almeno due giornalisti per le imprese editrici di periodici, quale garanzia di un'informazione di qualità;</p> <p>b) valorizzazione delle voci di costo legate a modelli imprenditoriali orientati a un'offerta editoriale innovativa;</p> <p>c) ammissione ai contributi a fronte della corresponsione ai giornalisti di una retribuzione non inferiore alla soglia minima stabilita dal contratto collettivo nazionale del comparto giornalistico;</p> <p>d) previsione di criteri premianti per l'assunzione di giornalisti e di professionisti in possesso di qualifica professionale nel campo della digitalizzazione editoriale, comunicazione e sicurezza informatica finalizzata anche al contrasto del fenomeno delle <i>fake news</i>, con una età anagrafica non superiore ai trentacinque anni;</p> <p>e) previsione di incentivi o criteri premiali a fronte della comprovata disponibilità delle imprese all'assunzione di giornalisti a seguito di operazioni di ristrutturazione aziendale;</p> <p>f) previsione, per le testate locali espressione delle realtà territoriali, di percentuali, limiti massimi al contributo erogabile e criteri premiali differenziati anche in proporzione ai giornalisti assunti a tempo indeterminato in misura superiore al numero minimo richiesto come requisito di accesso;</p> <p>g) con riferimento alle edizioni su carta, valorizzazione delle voci di costo per la produzione della testata che hanno subito incrementi in ragione di eventi eccezionali;</p> <p>h) applicazione di criteri premiali per l'edizione digitale, anche in parallelo con l'edizione in formato cartaceo;</p> <p>i) revisione e razionalizzazione di norme procedurali anche in un'ottica di semplificazione delle procedure.</p>
317.	Con il regolamento di cui al comma 316 sono individuate le disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, da abrogare.
318.	A decorrere dall'anno 2024, agli oneri derivanti dall'articolo 25- <i>bis</i> del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come modificato dall'articolo 1, comma 616, della legge 30 dicembre 2020, n.178.
319.	Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per gli anni 2024 e 2025 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2023 e 2024, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascun anno, che costituisce limite massimo di spesa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 « Agenzia delle entrate – fondi di bilancio » per le necessarie regolazioni contabili.
320.	Il comma 389 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente: « 389. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, che acquistano uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, è attribuito, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo fino al 90 per cento della spesa. Con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è emanato annualmente il bando per l'assegnazione del contributo di cui al presente comma, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 392 ».



321.	A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 390 e 391, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogate.
322.	Restano fermi i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i> destinate, rispettivamente, alle diverse forme di sostegno all'editoria, quotidiana e periodica, e all'emittenza radiofonica e televisiva.
323.	All'articolo 1, comma 712, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo le parole: "settore navale" sono aggiunte le seguenti: "incluso quello subacqueo"; b) dopo le parole: "trasformazione e revisioni di navi, motori," sono inserite le seguenti: "sistemi elettronici,".
324.	L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 659, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
325.	Al fine di assicurare l'operatività della Fondazione «Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile», di cui all'articolo 1, commi da 732 a 734, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alla stessa è concesso un contributo pari a 1 milione di euro per l'anno 2024.
326.	All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo il comma 4-bis.1 è aggiunto il seguente: « 4-bis.2 I contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati, ai sensi dei commi 4-bis e 4-bis.1, dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, sono prorogati fino al 15 aprile 2024 ».
327.	Per le finalità di cui al comma 326, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 è rifinanziato di 50,33 milioni di euro per l'anno 2024.
328.	Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, è autorizzata, per l'anno scolastico 2024/2025, la spesa di 3.333.000 euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per l'anno 2025.
329.	Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, è autorizzata per l'anno 2025 la spesa di 40 milioni di euro.
330.	Ai fini della valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di <i>tutor</i> , orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento, il fondo di cui all'articolo 1, comma 561, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 42 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Le modalità e i criteri di utilizzo delle risorse di cui al presente comma sono definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale in un'apposita sessione contrattuale che disciplina l'utilizzo anche delle ulteriori risorse individuate nell'ambito della contrattazione collettiva del comparto istruzione e ricerca, ovvero derivanti da altre fonti di finanziamento europee. Tra i criteri di cui al secondo periodo è assegnata priorità alle attività, di cui al primo periodo, svolte nelle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano « Agenda Sud », di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176 del 20 agosto 2023, sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) .
331.	In coerenza con gli obiettivi della Missione 4 – Componente 1 – Riforma 2.2 del PNRR, ed in conformità con le linee di indirizzo sui contenuti della formazione del personale scolastico di cui alla lettera b) del comma 2, dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la integrazione del Piano nazionale di formazione del personale docente e per la formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è autorizzata la spesa di 39,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai relativi oneri si provvede:



	<p>a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2024 e a 19,4 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare per la scuola 2014/2020;</p> <p>b) quanto a 8,6 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sulle risorse di cui alla missione 4, componente 1, riforma 2.2 del PNRR per le quali restano ferme le finalità e le limitazioni già previste in relazione alla misura;</p> <p>c) quanto a 2,8 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;</p> <p>d) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulle risorse del Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027, per le quali restano fermi i criteri e le modalità di riparto alle istituzioni scolastiche previsti dal Programma medesimo.</p>
332.	Al fine di adeguare la retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici, il fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e risultato, di cui all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 179 del 3 agosto 2010, è incrementato di 700.000 euro per l'anno 2024 e di 3.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2025, al lordo degli oneri a carico dello Stato. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici.
333.	Al fine di sostenere la realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici a Pompei e negli altri parchi archeologici nazionali, di interventi per la sicurezza e la conservazione nonché di attività finalizzate alla tutela delle aree e delle zone di interesse archeologico, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
334.	Al fine di favorire la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica, i pagamenti effettuati dai visitatori per i servizi per il pubblico, di cui all'articolo 117 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gestiti in forma diretta da tutti gli istituti e luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del citato codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono essere effettuati anche mediante strumenti diversi da quelli messi a disposizione dalla piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
335.	All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, dopo le parole: « ordinari stanziamenti di bilancio, » sono aggiunte le seguenti: « ivi inclusi quelli già autorizzati da espressa disposizione legislativa, » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché per il sostegno, la valorizzazione e la tutela dei settori dello spettacolo dal vivo, del cinema e audiovisivo, della ricerca, educazione e formazione in materia di beni e attività culturali ».
336.	Al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura nazionali, in particolare delle aree e dei parchi archeologici, attraverso un processo virtuoso di manutenzione ordinaria e programmata, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
337.	<p>All'articolo 28 della legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1, alinea:</p> <p>1) dopo le parole: « territorio nazionale » sono aggiunte le seguenti: « e di stimolare gli investimenti per l'adeguamento funzionale e tecnologico delle sale cinematografiche attive, tenuto conto anche delle esigenze delle persone con disabilità, »;</p> <p>2) dopo le parole: « di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021 » sono aggiunte le seguenti: « fino a 20 milioni di euro annui a decorrere dal l'anno 2024 »;</p> <p>b) al comma 2, le parole: « Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro della cultura »;</p> <p>c) alla rubrica, la parola: « straordinario » è soppressa.</p>



338.	Il Ministro della cultura può disporre con propri decreti che una quota dei proventi conseguiti in occasione di concerti, mostre, manifestazioni culturali e altri eventi, dagli uffici del Ministero della cultura dotati di autonomia o, in accordo con i soggetti interessati, dagli enti controllati o vigilati dal medesimo Ministero, incluse le fondazioni lirico-sinfoniche e i teatri nazionali, nonché dai teatri di tradizione, dalle istituzioni concertistico-orchestrale e dai musei accreditati al sistema museale, al netto dei relativi oneri, sia versata all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata, nel corrispondente esercizio finanziario, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura per essere destinata alla tutela e alla valorizzazione dei beni e delle attività culturali.
339.	Il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di «Capitale italiana dell'Arte contemporanea» a una città italiana, sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alla città assegnataria del titolo è attribuita la somma di 1 milione di euro per interventi di realizzazione e riqualificazione di aree e spazi destinati alla fruizione dell'arte contemporanea. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
340.	Al fine di favorire la tutela del patrimonio culturale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementata di 1,694 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
341.	Al fine di sostenere e garantire la tutela del patrimonio culturale, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 632 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è rifinanziato con un importo di 6,794 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
342.	Al fine di sostenere e garantire la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, anche in relazione alle esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché a quelle di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è prorogato, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego di un contingente di 6.000 unità di personale delle Forze armate fino al 31 dicembre 2024. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.
343.	Per l'attuazione del comma 342 è autorizzata la spesa complessiva di euro 190.899.776 per l'anno 2024, con specifica destinazione, per l'anno 2024, di euro 185.310.224 e di euro 5.589.552, rispettivamente per il personale di cui al comma 74 e per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
344.	Al fine di rafforzare i dispositivi di controllo e sicurezza dei luoghi ove insistono le principali infrastrutture ferroviarie del Paese, il contingente di personale delle Forze armate di cui al comma 342 è incrementato di ulteriori 800 unità per l'anno 2024. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.
345.	Per l'attuazione del comma 344 è autorizzata la spesa complessiva di euro 34.171.409 per l'anno 2024, di cui euro 18.024.237 per gli oneri connessi con il personale ed euro 16.147.172 per gli oneri connessi con il funzionamento.
346.	Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo di conto capitale da ripartire per le necessità di potenziamento e ammodernamento di mezzi, sistemi, dispositivi di protezione individuale, attrezzature e infrastrutture del Ministero medesimo, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato, con una dotazione pari a euro 20 milioni per l'anno 2024, a euro 40 milioni per l'anno 2025, a euro 50 milioni per l'anno 2026, a euro 60 milioni per l'anno 2027, a euro 60 milioni per l'anno 2028 e a euro 40 milioni per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031. Le predette risorse sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
347.	In relazione alla specificità della funzione e del ruolo del personale di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 32 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 42 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 da destinare, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2022-2024, alla disciplina



	degli istituti normativi nonché ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di natura operativa di ciascuna amministrazione. In caso di mancato perfezionamento dei predetti provvedimenti negoziali alla data del 10 gennaio 2025, l'importo annuale di cui al primo periodo è destinato, con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.																		
348.	In relazione alla specificità prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nell'ambito delle iniziative per il benessere del personale delle Forze di polizia, e delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzata, la spesa di 38.299.275 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, da destinare alla stipula di polizze assicurative per la copertura sanitaria e infortunistica complementare e integrativa rispetto a quanto già previsto dalla vigente normativa.																		
349.	Le risorse di cui al comma 348 sono ripartite tra le Amministrazioni interessate secondo quanto previsto dalla seguente tabella: (Importi in euro)																		
	<table border="1"> <tr> <td>Esercito italiano</td> <td>6.948.600</td> </tr> <tr> <td>Marina militare</td> <td>2.217.525</td> </tr> <tr> <td>Aeronautica militare</td> <td>2.981.475</td> </tr> <tr> <td>Capitanerie di porto</td> <td>775.125</td> </tr> <tr> <td>Arma dei carabinieri</td> <td>8.000.550</td> </tr> <tr> <td>Guardia di finanza</td> <td>4.449.000</td> </tr> <tr> <td>Polizia di Stato</td> <td>7.426.200</td> </tr> <tr> <td>Polizia penitenziaria</td> <td>2.855.400</td> </tr> <tr> <td>Vigili del fuoco</td> <td>2.645.400</td> </tr> </table>	Esercito italiano	6.948.600	Marina militare	2.217.525	Aeronautica militare	2.981.475	Capitanerie di porto	775.125	Arma dei carabinieri	8.000.550	Guardia di finanza	4.449.000	Polizia di Stato	7.426.200	Polizia penitenziaria	2.855.400	Vigili del fuoco	2.645.400
Esercito italiano	6.948.600																		
Marina militare	2.217.525																		
Aeronautica militare	2.981.475																		
Capitanerie di porto	775.125																		
Arma dei carabinieri	8.000.550																		
Guardia di finanza	4.449.000																		
Polizia di Stato	7.426.200																		
Polizia penitenziaria	2.855.400																		
Vigili del fuoco	2.645.400																		
350.	All'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea, dopo le parole "l'introduzione," sono inserite le seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2022,"; b) alla lettera a) le parole: "in servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo" sono sostituite dalle seguenti: "che cessa dal servizio".																		
351.	Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dal comma 350, il fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della medesima legge è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025.																		
352.	Al fine di rafforzare l'operatività dell'Amministrazione dell'interno mediante un riassetto organizzativo delle strutture centrali e periferiche, la dotazione organica del personale appartenente alla carriera prefettizia è rideterminata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica: a) in riduzione di n. 50 posti nella qualifica di viceprefetto e in incremento di n. 72 posti nella qualifica di viceprefetto aggiunto, a decorrere dal 1° gennaio 2024; b) in riduzione di ulteriori 20 posti nella qualifica di viceprefetto e in incremento di ulteriori 29 posti nella qualifica di viceprefetto aggiunto, a decorrere dal 1° gennaio 2025; c) in ulteriore riduzione di 30 posti nella qualifica di viceprefetto e in ulteriore incremento di 43 posti nella qualifica di viceprefetto aggiunto, a decorrere dal 1° dicembre 2025.																		



353.	La riduzione dei posti di viceprefetto e il conseguente incremento di quelli di vice prefetto aggiunto di cui al comma 352 lett. c), relativamente agli incarichi eventualmente in corso alla data del 1° dicembre 2025, decorre dalla scadenza dei medesimi ovvero dalla cessazione dall'incarico, anche per effetto del collocamento a riposo del titolare.
354.	All'articolo 46, commi 5 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, la parola "2023" è sostituita da "2024".
355.	In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è autorizzata la spesa di 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, destinata al personale di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, per i provvedimenti ivi previsti. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata, per l'anno 2020, dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
356.	All'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, le parole: «15 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni».
357.	Fino all'emanazione del decreto con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, provvede alla ripartizione del contingente dei distacchi e dei permessi retribuiti tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM) previste dall'articolo 1475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e, in ogni caso, non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai rappresentanti delle APCSM delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare iscritte nei rispettivi albi istituiti presso i Ministeri competenti ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di APCSM, può essere concessa, compatibilmente con le esigenze di servizio, una licenza speciale per lo svolgimento delle attività delle rispettive associazioni, nel limite mensile di nove giorni per ciascun rappresentante e fino a un massimo di sette rappresentanti per ciascuna associazione, secondo modalità definite dalle competenti Amministrazioni. Per l'anno 2023, il termine per la determinazione della rappresentatività a livello nazionale delle APCSM è fissato al 31 gennaio 2024. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.710.980 per l'anno 2024.
358.	Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal comma 356, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
359.	Per l'installazione di colonnine per chiamate di emergenza collegate con le centrali operative delle forze di polizia e di pronto intervento nelle aree ad alta frequentazione di pubblico che presentino criticità dal punto di vista della sicurezza come piazze e vie di città, parchi, stazioni ferroviarie, stazioni di metropolitane, fermate di autobus, impianti sportivi, <i>campus</i> universitari, autostrade, strade extra-urbane è autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
360.	Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 359, nonché quelle concernenti la presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati ed i criteri di ripartizione delle somme stanziare dal medesimo comma 359.
361.	Per il finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati, nonché in favore dei minori non accompagnati, il fondo di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, è rifinanziato nella misura di euro 172.739.236 per l'anno 2024, di euro 269.179.697 per l'anno 2025 e di euro 185.000.000 per l'anno 2026. I criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-



	città e autonomie locali. Al successivo riparto del fondo di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
362.	Al fine di potenziare l'attività di prevenzione e assistenza sanitaria e sociosanitaria in favore dei soggetti che versano in condizioni di vulnerabilità sociale ed economica, è autorizzato in favore dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), ente del Servizio sanitario nazionale (SSN), il contributo di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sul Fondo sanitario nazionale, da destinare tra l'altro alle iniziative destinate dall'INMP alla promozione delle conoscenze e delle competenze del personale sanitario e sociosanitario del SSN, nonché dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, sulle tematiche preventive e assistenziali relative alla salute dei migranti e dei rifugiati in collaborazione con l'Organizzazione mondiale della sanità.
363.	All'articolo 12- <i>bis</i> , comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo le parole: « dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali, » sono inserite le seguenti: « dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà, ».
364.	Al fine di potenziare l'azione del Ministero dell'interno per corrispondere alle maggiori esigenze sopravvenute, in particolare delle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e delle loro sezioni, il Ministero dell'interno è autorizzato a reclutare, per gli anni 2024-2025, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica, centodiciotto unità dell'Area dei funzionari, prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto funzioni centrali – Triennio 2019-2021, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> , n. 122 del 26 maggio 2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Per garantire il reclutamento del predetto personale, il Ministero dell'interno può altresì avvalersi della procedura di cui all'articolo 1, comma 4, lettera <i>b</i>), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. Alle procedure concorsuali di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35- <i>quater</i> , comma 3- <i>bis</i> , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
365.	Ai fini dell'attuazione del comma 364, è autorizzata la spesa di euro 1.766.559 per l'anno 2024 e di euro 5.299.676 a decorrere dall'anno 2025 per gli oneri assunzionali, di euro 89.797 per l'anno 2024 e di euro 269.390 a decorrere dall'anno 2025 per il compenso del lavoro straordinario e di euro 66.080 per l'anno 2024 e di euro 198.240 a decorrere dall'anno 2025 per i buoni pasto. È altresì autorizzata per l'anno 2024 la spesa di euro 250.000 per lo svolgimento delle procedure concorsuali ed euro 88.328 per l'anno 2024 e di euro 52.997 a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui al primo periodo del comma 364.
366.	Al fine di sopperire con urgenza alla carenza di segretari comunali iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera, per rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali, il Ministero dell'interno organizza, in riferimento alla procedura per l'ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione, per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali, bandita con il decreto del Ministero dell'interno, 28 ottobre 2021, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> , 4° serie speciale, n. 89 del 9 novembre 2021, una sessione straordinaria del corso-concorso di cui all'articolo 13, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
367.	Alla sessione straordinaria sono ammessi i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità, previsto dal bando di concorso di cui al comma 366, ai fini dell'ammissione alla sessione ordinaria e non collocati in posizione utile secondo l'ordine della relativa graduatoria. Alla sessione straordinaria, da svolgere contestualmente a quella ordinaria, si applica quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465. L'iscrizione all'albo dei vincitori della sessione straordinaria è comunque subordinata al conseguimento della relativa autorizzazione all'assunzione, rilasciata in conformità alla disciplina vigente.
368.	Per l'attuazione dei commi 366 e 367 è autorizzata la spesa nella misura massima di euro 256.928 per l'anno 2024.



369.	Per le amministrazioni di cui all'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le commissioni esaminatrici dei concorsi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri anche attraverso la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) sono individuate con delibera della medesima Commissione RIPAM.
370.	Per l'attuazione di interventi di riforma della magistratura onoraria di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, anche con riferimento al trattamento economico e previdenziale, al fine di garantire la continuità delle funzioni medesime e di accrescerne l'efficienza, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un fondo con una dotazione di euro 177,47 milioni per l'anno 2024, di euro 158 milioni per l'anno 2025, di euro 157 milioni per l'anno 2026, di euro 152 milioni per l'anno 2027, di euro 151 milioni per l'anno 2028, di euro 146 milioni per l'anno 2029, di euro 145 milioni per l'anno 2030, di euro 138 milioni per l'anno 2031, di euro 136 milioni per l'anno 2032 e di euro 124 milioni annui a decorrere dall'anno 2033.
371.	Nell'ambito del limite massimo di spesa di cui al comma 370, sono apportate, con legge, le necessarie modifiche al capo XI del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, allo scopo di prevedere la costituzione di un ruolo a esaurimento dei magistrati onorari in servizio per coloro che optano per il regime di esclusività delle funzioni onorarie e per coloro che esercitano tali funzioni in via non esclusiva.
372.	Ai fini della tutela previdenziale e assistenziale, i magistrati onorari confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS e quelli che optano per tali funzioni in via non esclusiva sono iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
373.	Il compenso corrisposto ai sensi di quanto previsto dai commi da 370 a 372, da definire con le modifiche previste ai sensi del comma 371, è assimilato, ai fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.
374.	Al fine di incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell'azione del Ministero della giustizia in materia informatica e di transizione digitale assicurando il potenziamento dei servizi del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione, e quindi la sua piena operatività e il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni, con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2024, sono istituiti una apposita struttura di livello dirigenziale generale per la gestione infrastrutturale e un ufficio di livello dirigenziale non generale. Conseguentemente, la dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero della giustizia – Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione è aumentata di una posizione di livello generale e di una posizione di livello non generale.
375.	Al fine di dare attuazione a quanto disposto dal comma 374, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro al 30 giugno 2024, il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sullo stesso regolamento il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato.
376.	Per la copertura della dotazione organica conseguente a quanto disposto dal comma 374, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, una unità di personale dirigenziale di livello non generale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite procedure di mobilità tra amministrazioni e scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali dell'amministrazione per il Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione, previste dalla normativa vigente. L'amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle



	finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro 30 giorni dalle assunzioni, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte ai sensi dei commi 374 e 375 e i relativi oneri sostenuti.
377.	Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 374 a 376 è autorizzata la spesa di euro 403.096 per l'anno 2024 e di euro 439.741 annui a decorrere dall'anno 2025.
378.	Al fine di incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell'azione del Ministero della giustizia in materia di giustizia riparativa e per potenziare l'azione dei servizi del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, assicurandone la piena operatività ed il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni, all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) servizi relativi alla giustizia minorile e di comunità; svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al ministero della giustizia in materia di minori; svolgimento dei compiti relativi alla esecuzione penale esterna, alla messa alla prova e alle pene sostitutive; svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al ministero della giustizia in materia di giustizia riparativa; gestione amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi;».
379.	Per le medesime finalità di cui al comma 378, con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2024, nell'ambito del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, sono istituiti una struttura di livello dirigenziale generale per i servizi minorili e per la giustizia riparativa e due uffici aggiuntivi di livello dirigenziale non generale. Conseguentemente, la dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, è aumentata di una posizione di livello generale e di due posizioni di livello non generale.
380.	Per le medesime finalità di cui al comma 378, con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2024, la dotazione organica del Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, è aumentata di 54 unità di personale dell'area funzionari del comparto funzioni centrali.
381.	Al fine di dare attuazione a quanto disposto dai commi 378, 379 e 380, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 30 giugno 2024, il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sullo stesso regolamento il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato.
382.	Per la copertura della dotazione organica conseguente a quanto disposto dai commi 379 e 380, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, 2 unità di personale dirigenziale di livello non generale e 54 unità di personale non dirigenziale, appartenenti all'area funzionari del comparto funzioni centrali, mediante l'espletamento di procedure concorsuali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite procedure di mobilità tra amministrazioni e scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali dell'amministrazione per la giustizia minorile e di comunità previste dalla normativa vigente. L'amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro 30 giorni dalle assunzioni, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte ai sensi dei commi 379 e 380 e i relativi oneri sostenuti. [010.500 Rel]
383.	Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 378 a 382 è autorizzata la spesa di euro 2.756.976 per l'anno 2024, di euro 3.007.610 per l'anno 2025, di euro 3.011.145 per l'anno 2026, di euro 3.011.467 per l'anno 2027, di euro 3.015.003 per l'anno 2028, di euro 3.015.325 per l'anno 2029, di euro 3.018.860 per l'anno 2030, di euro 3.019.182 per l'anno 2031, di euro 3.022.718 per l'anno 2032, e di euro 3.023.040 a decorrere dall'anno 2033. È altresì autorizzata per l'anno 2024 la spesa di euro 500.000 per l'espletamento delle procedure concorsuali e di euro 275.868 per l'anno 2024 ed euro 30.249 a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui ai commi 379, 380 e 382.



384.	In adesione all'iniziativa temporanea assunta dalla Banca europea per gli investimenti denominata <i>EU for Ukraine Fund (EU4U)</i> , nell'ambito del Pacchetto di sostegno all'Ucraina (<i>Ukraine Support package</i>) adottato dalla medesima Banca, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a porre in essere tutti gli atti e accordi necessari per la partecipazione dello Stato italiano al programma e al relativo rilascio della garanzia dello Stato, per un importo complessivo massimo di euro 100.000.000 per l'anno 2024, per la copertura, nei limiti della quota di spettanza dello Stato italiano, dei potenziali rischi correlati.
385.	Agli oneri derivanti dal comma 384, pari a euro 100.000.000 per l'anno 2024, si provvede a valere sulle somme disponibili sulla contabilità speciale, ai sensi dell'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
386.	Per il pagamento delle commissioni spettanti alla Banca per le attività di gestione svolte per l'attuazione dell'iniziativa, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
387.	Il contributo allo strumento europeo per la pace è incrementato di 203.000.000 euro per l'anno 2024, di 258.889.134 euro per l'anno 2025, di 265.680.411 euro per l'anno 2026 e di 273.980.862 euro per l'anno 2027.
388.	Al fine di far fronte agli impegni derivanti dalla sottoscrizione del fondo previsto dall'articolo 1, comma 724, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024. Restano ferme le linee di indirizzo e le modalità di gestione della partecipazione italiana al citato fondo, stabilite con il decreto del Ministro della difesa di cui al medesimo comma 724 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022.
389.	All'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, dopo le parole: «per l'anno 2023 » sono aggiunte le seguenti: «e di 274 milioni di euro per l'anno 2024».
390.	Lo stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 58 del 10 marzo 2022, relativo all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2024.
391.	È autorizzata l'assegnazione fino al 31 dicembre 2024, nel limite di euro 40.000.000, del contributo forfetario una <i>tantum</i> per il rafforzamento, in via temporanea, dell'offerta dei servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea di cui all'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Al riparto del contributo di cui al primo periodo e al conseguente trasferimento delle relative risorse pro quota assegnate si provvede con i criteri e le modalità previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 389.
392.	Fatto salvo quanto previsto al comma 391, nell'ambito delle misure assistenziali previste dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85 in favore delle persone richiedenti la protezione temporanea o già beneficiarie della stessa ai sensi delle decisioni di esecuzione (UE) 2022/382 e 2023/2409 del Consiglio, rispettivamente del 4 marzo 2022 e del 19 ottobre 2023, sulla base delle effettive esigenze e nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate con ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede a ripartire e rimodulare le risorse disponibili, cui concorrono le risorse previste dall'ordinanza del capo dipartimento della protezione civile, n. 1028 del 5 ottobre 2023 pari a 31,44 milioni di euro, tra le seguenti misure, prorogate fino al 31 dicembre 2024: a) forme di accoglienza diffusa di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51. A tali fini, è prorogata, nel limite massimo di 7.000 unità, fino al 31 dicembre 2024, agli stessi patti e condizioni, l'efficacia delle convenzioni in essere alla data del 31 dicembre 2023, nonché delle convenzioni aventi valenza territoriale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46. La proroga opera previa comunicazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ai soggetti convenzionati e trasmissione dell'accettazione da parte di questi ultimi;



	<p>b) misure di sostentamento di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 21 del 2022;</p> <p>c) contributo forfetario di cui all'articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 21 del 2022, per l'accesso, a parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024;</p> <p>d) forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni in qualità di commissari delegati e dai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170.</p>
393.	Lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2022, pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 58 del 10 marzo 2022, e da ultimo prorogato dall'articolo 1-bis del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46, è ulteriormente prorogato, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, fino al 31 dicembre 2024.
394.	Il Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è rifinanziato in misura pari ad euro 26.000.000 per l'anno 2024.
395.	I permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2023, rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001, conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2024. I permessi di soggiorno di cui al primo periodo perdono efficacia e sono revocati, anche prima della scadenza, in conseguenza dell'adozione, da parte del Consiglio dell'Unione europea, della decisione di cessazione della protezione temporanea.
396.	I permessi di soggiorno di cui al comma 395 possono essere convertiti, a richiesta dell'interessato, in permessi di soggiorno per lavoro, per l'attività effettivamente svolta, e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
397.	È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto.
398.	Le risorse di cui all'articolo 14, comma 26-ter, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono incrementate di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per adeguare ai parametri di cui all'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 le retribuzioni del personale locale da impiegare presso gli uffici della rete estera di ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.
399.	Al fine di rafforzare la diplomazia culturale che favorisca il dialogo, la formazione di una nuova classe dirigente nel continente africano e la costruzione di partenariati su basi paritarie, sono incrementate, di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, le risorse da destinare alle borse di studio a favore dei giovani studenti dei Paesi africani, ivi inclusi quelli di cittadinanza o di origine italiana.»
400.	È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo per il finanziamento di un programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, con una dotazione pari a 45 milioni di euro per l'anno 2024 e a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028.
401.	Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare è istituita la Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, presieduta congiuntamente dal capo del Dipartimento Casa Italia e dal capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. La predetta Cabina di coordinamento opera senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica ed è composta da rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dell'interno, della difesa, della cultura,



	dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, nonché dell'Agenzia del demanio, della Conferenza delle regioni, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI) . Ai componenti della Cabina di coordinamento di cui al presente comma non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati.
402.	Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta della Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato il programma di cui al comma 400, declinato attraverso diverse linee di azione, incluso il potenziamento delle attività finanziate dall'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, delle quali sono responsabili le amministrazioni di settore. Il programma individua le priorità di intervento, il quadro finanziario, le modalità di monitoraggio sullo stato di attuazione e le modalità di revoca dei finanziamenti, ferme rimanendo le regole gestionali vigenti in relazione alla quota di risorse destinate all'integrazione dei piani di intervento già in essere. All'attuazione del programma possono concorrere risorse già disponibili a legislazione vigente provenienti dal bilancio statale, nonché risorse europee e nazionali della coesione allo scopo destinate.
403.	All'articolo 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: « valutazione degli interventi » sono aggiunte le seguenti: « nonché alle attività connesse al contrasto del dissesto idrogeologico e alla mitigazione del rischio sismico ».
404.	Per le finalità di cui all'articolo 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
405.	All'articolo 9-sexsies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2026 ».
406.	Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e di cui all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, si applicano ai rifinanziamenti disposti dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
407.	All'articolo 11, comma 11-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Allo scopo di accelerare il processo di ricostruzione e riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al primo periodo del presente comma, i competenti uffici territoriali del Ministero della cultura possono altresì delegare attraverso accordi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le funzioni di stazione appaltante ai competenti uffici periferici del provveditorato interregionale per le opere pubbliche, agli Uffici speciali per la ricostruzione, ai comuni e alle diocesi ».
408.	Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato, per le regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, al 31 dicembre 2024, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.
409.	È autorizzata la spesa di 12,2 milioni di euro per l'anno 2024 per le spese relative al funzionamento, all'assistenza tecnica, all'assistenza alla popolazione, al contributo di autonoma sistemazione e a interventi sostitutivi per gli eventi sismici che hanno colpito i territori dell'Emilia-Romagna nel 2012.
410.	Le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano fino all'anno 2024 nel limite di spesa di 8,1 milioni di euro per l'anno 2024. A tal fine è autorizzata la spesa di 8,1 milioni di euro per l'anno 2024.



411.	Le somme disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario delegato alla ricostruzione per la regione Lombardia, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e aperta ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del medesimo decreto-legge, sono utilizzate per la prosecuzione delle attività di ricostruzione pubblica e privata.
412.	Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4- <i>septies</i> è inserito il seguente: « 4- <i>octies</i> . Lo stato di emergenza di cui al comma 4- <i>bis</i> è prorogato fino al 31 dicembre 2024. A tale fine il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 130 milioni di euro per l'anno 2024 ».
413.	Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 » e le parole: « per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2023 ». A tal fine è autorizzata la spesa di 71,8 milioni di euro per l'anno 2024.
414.	Per le spese di personale di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzata la spesa di euro 470.000 per l'anno 2024.
415.	Per le medesime finalità di cui all'articolo 50, comma 9- <i>quater</i> , del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il Commissario straordinario può, con propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, destinare ulteriori unità di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni di cui all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2024. A tal fine è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2024.
416.	Le esenzioni previste dall'articolo 2- <i>bis</i> , comma 25, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024.
417.	All'articolo 8, comma 1- <i>ter</i> , terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2024 ».
418.	All'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « , 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2022, 2023 e 2024 » e le parole: « , al quinto anno e al sesto anno » sono sostituite dalle seguenti: « , al quinto, al sesto e al settimo anno ».
419.	All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: « 31 dicembre 2023 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».
420.	All'articolo 2- <i>bis</i> , comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».
421.	Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 419 e 420, nei limiti di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024.
422.	All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 7, primo periodo, le parole: « dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « dicembre 2024 »; b) al comma 16: 1) al primo periodo, le parole: « fino all'anno d'imposta 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'anno d'imposta 2023 »; 2) al secondo periodo, le parole: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2024 ».



423.	All'articolo 28, commi 7 e 13-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « 31 dicembre 2023 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».
424.	All'articolo 28-bis, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».
425.	Per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016, nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2024 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
426.	Per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il fondo di cui al comma 3-bis del citato articolo 57 è incrementato di 15 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2024. Conseguentemente, le risorse trasferite alle contabilità speciali dei Commissari straordinari ai sensi dei commi da 404 a 434 e destinate ad assunzioni a tempo determinato sono rese indisponibili per nuove assunzioni a tempo determinato in misura corrispondente alle risorse utilizzate per la stabilizzazione effettuata ai sensi del primo periodo e restano a disposizione delle strutture commissariali nella medesima annualità per essere utilizzate per i processi di ricostruzione.
427.	Per l'anno 2024, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2024.
428.	Per far fronte alle esigenze legate ai compiti e alle funzioni istituzionali della Struttura di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2024.
429.	All'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « , 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2022, 2023 e 2024 ».
430.	Per garantire la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024.
431.	Il termine di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è prorogato al 31 dicembre 2024. Per le attività di cui all'articolo 18, comma 1, lettera i-bis), del citato decreto-legge n. 109 del 2018, è autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per l'anno 2024.
432.	È autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di 5.050.000 euro, di cui: a) 1.409.000 euro per le finalità di cui all'articolo 31 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130; b) 641.000 euro per le finalità di cui all'articolo 5-septies del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9; c) 2 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130; d) 1 milione di euro per le finalità di cui all'articolo 30-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.



433.	I termini di cui all'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono prorogati al 31 dicembre 2024; fino alla stessa data continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 14- <i>bis</i> e 18 del citato decreto-legge n. 32 del 2019. A tale fine è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2024.
434.	La proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2024 del personale di cui all'articolo 14- <i>bis</i> , comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019 si intende in deroga, limitatamente all'annualità 2024, ai limiti previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
435.	I contributi di cui all'articolo 20- <i>sexsies</i> , comma 3, lettere <i>a)</i> , <i>b)</i> , <i>c)</i> , <i>d)</i> , <i>e)</i> e <i>g)</i> , del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono erogati, sulla base delle istanze di concessione presentate ai sensi dell'articolo 20- <i>septies</i> del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023, direttamente dal Commissario straordinario per importi complessivamente considerati fino ad un massimo di 20.000 euro, se destinati a soggetti privati non esercenti attività sociali, economiche e produttive, e fino ad un massimo di 40.000 euro, se destinati a soggetti esercenti attività sociali, economiche e produttive, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20- <i>quinquies</i> del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023. Per i contributi di cui al comma 3, lettera <i>f)</i> , del suddetto articolo 20- <i>sexsies</i> del decreto-legge n. 61 del 2023, resta fermo quanto previsto dal medesimo articolo.
436.	I contributi di importo complessivamente superiore a quelli di cui al comma 435 possono essere erogati, per l'intero importo, anche con le modalità del finanziamento agevolato sulla base di stati di avanzamento relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo.
437.	Per l'erogazione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 436, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera <i>a)</i> , secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati, della durata massima di venticinque anni e comunque nel limite temporale dell'autorizzazione di spesa annua indicato nel comma 442, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai soggetti titolari dei contributi riconosciuti ai sensi dell'articolo 20- <i>septies</i> , comma 4, del decreto-legge n. 61 del 2023, nel limite massimo di 700 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al primo periodo. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
438.	I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nei commi da 435 a 442. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al Commissario straordinario, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 20- <i>quinquies</i> del decreto-legge n. 61 del 2023.



439.	In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati ai sensi dei commi da 436 a 438, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito d'imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito d'imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il credito d'imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.
440.	Le disposizioni di cui ai commi da 435 a 442 si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e, in particolare, dall'articolo 50 del medesimo regolamento.
441.	I contributi di cui ai commi da 436 a 439 non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
442.	Per l'attuazione dei commi da 436 a 441 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2048.
443.	Al fine di intervenire in situazioni di crisi di mercato nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca generate da eventi non prevedibili, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un Fondo per la gestione delle emergenze finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese che operano nei suddetti settori con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
444.	Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le condizioni di crisi, i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse.
445.	Agli interventi del Fondo si applicano, ove compatibili con gli aiuti di Stato, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
446.	Al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto al primo periodo, il Fondo ha, altresì, l'obiettivo di promuovere interventi compensativi per contribuire a far fronte ai danni alle produzioni della pesca e dell'acquacoltura, nonché alle strutture aziendali, agli impianti produttivi e alle infrastrutture delle relative imprese e dei relativi consorzi nei limiti delle disponibilità del Fondo.»; b) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole «eventi di portata catastrofica,» sono aggiunte le seguenti: «eventi di diffusione eccezionale di specie aliene invasive,»; c) all'articolo 5, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Possono, altresì, beneficiare degli interventi del presente articolo le imprese e i consorzi di acquacoltura e della pesca.»; d) all'articolo 5, comma 2, alla alinea, le parole: «imprese agricole di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «imprese e dei consorzi di cui ai commi 1 e 1-bis» e le parole: «nel settore agricolo» sono sostituite dalle seguenti: «nei settori agricolo e della pesca» e alle lettere b) e c), dopo le parole: «credito agrario», ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: «e peschereccio»; e) all'articolo 7, le parole: «credito agrario», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «credito agrario e peschereccio». Conseguentemente, la rubrica del suddetto articolo è così modificata: «Disposizioni relative alle operazioni di credito agrario e peschereccio».
447.	Per le attività di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
448.	In attuazione del punto 9 dell'accordo in materia di finanza pubblica sottoscritto in data 16 ottobre 2023 tra il Ministro dell'economia e delle finanze



	e il Presidente della Regione siciliana, è riconosciuto in favore della medesima Regione l'importo di 350 milioni di euro per l'anno 2024, 400 milioni di euro per l'anno 2025, 450 milioni di euro per l'anno 2026, 500 milioni di euro per l'anno 2027, 550 milioni di euro per l'anno 2028, 600 milioni di euro per l'anno 2029 e di 630 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, al fine di concorrere progressivamente all'onere derivante dall'innalzamento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria dal 42,50 per cento al 49,11 per cento, di cui all'articolo 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.														
449.	In attuazione dei punti 1 e 2 dell'accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della regione Trentino-Alto Adige e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano del 25 settembre 2023, tenuto conto di quanto già attribuito per l'anno 2023, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 è riconosciuto alla provincia autonoma di Trento l'importo di euro 107.035.000 e alla provincia autonoma di Bolzano l'importo di euro 56.935.000 in relazione alle minori entrate alle stesse attribuite per gli anni dal 2010 al 2022 a titolo di compartecipazione al gettito delle accise sui prodotti energetici ad uso di riscaldamento, di cui all'articolo 75, comma 1, lettera f) , del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, al netto dei trasferimenti statali per leggi di settore in applicazione dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.														
450.	In attuazione dell'accordo sottoscritto in data 7 dicembre 2023 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Valle D'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Sardegna e delle province autonome di Trento e Bolzano, è riconosciuto alle predette autonomie speciali un contributo di 105.581.278 euro per l'anno 2024 in relazione agli effetti finanziari conseguenti alla revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle detrazioni fiscali connessa all'attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle altre misure in tema di imposte sui redditi, secondo gli importi previsti nella seguente tabella: <table border="1" data-bbox="786 740 1476 1166"> <thead> <tr> <th colspan="2">RISTORO STATO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valle d'Aosta</td> <td>5.027.679,92</td> </tr> <tr> <td>Provincia Autonoma Bolzano</td> <td>20.971.313,54</td> </tr> <tr> <td>Provincia Autonoma Trento</td> <td>19.476.597,89</td> </tr> <tr> <td>Friuli-Venezia Giulia</td> <td>29.169.602,42</td> </tr> <tr> <td>Sardegna</td> <td>30.936.084,55</td> </tr> <tr> <td>TOTALE</td> <td>105.581.278,31</td> </tr> </tbody> </table>	RISTORO STATO		Valle d'Aosta	5.027.679,92	Provincia Autonoma Bolzano	20.971.313,54	Provincia Autonoma Trento	19.476.597,89	Friuli-Venezia Giulia	29.169.602,42	Sardegna	30.936.084,55	TOTALE	105.581.278,31
RISTORO STATO															
Valle d'Aosta	5.027.679,92														
Provincia Autonoma Bolzano	20.971.313,54														
Provincia Autonoma Trento	19.476.597,89														
Friuli-Venezia Giulia	29.169.602,42														
Sardegna	30.936.084,55														
TOTALE	105.581.278,31														
451.	Agli oneri derivanti dal comma 450 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.														
452.	All'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: « per gli anni 2017-2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2017-2026 »; b) al secondo periodo, le parole: « a decorrere dal 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 2027 »;														



	<i>c)</i> al terzo periodo le parole: « Negli anni 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « Negli anni dal 2022 al 2026 ».
453.	Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in riferimento all'esercizio 2024 ed entro il 30 settembre di ogni anno precedente agli esercizi 2025 e 2026, gli enti possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze di non essere interessati alla sospensione di cui all'articolo 44, comma 4, primo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal comma 452.
454.	Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 452 è autorizzata la spesa pari a 13 milioni di euro per l'anno 2024, 28 milioni di euro per l'anno 2025 e 43 milioni di euro per l'anno 2026.
455.	Nelle more dell'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dell'attuazione del federalismo regionale, alle regioni a statuto ordinario che presentano un disavanzo di amministrazione <i>pro capite</i> al 31 dicembre 2021, al netto del debito autorizzato e non contratto, superiore a euro 1.500 è riconosciuto per gli anni dal 2024 al 2033 un contributo annuo di euro 20 milioni, da ripartire, in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, a firma del legale rappresentante dell'ente.
456.	Il contributo di cui al comma 455 è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2024. Ai fini del calcolo del disavanzo <i>pro capite</i> , si fa riferimento al disavanzo di amministrazione risultante dai rendiconti 2021, inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) entro il 15 ottobre 2023, anche sulla base di dati di preconsuntivo.
457.	I contributi di cui al comma 455 sono prioritariamente vincolati al ripiano della quota annuale del disavanzo e, per la quota residuale, alle spese riguardanti le rate annuali di ammortamento dei debiti finanziari.
458.	L'erogazione del contributo di cui al comma 455 è subordinata alla sottoscrizione, entro il 15 febbraio 2024, di un accordo per il ripiano del disavanzo tra il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato e il Presidente della regione, in cui la regione si impegna per tutto il periodo in cui risulta beneficiaria del contributo di cui al medesimo comma 455 ad assicurare, per ciascun anno o con altra cadenza da individuare nel predetto accordo, risorse proprie pari ad almeno la metà del contributo annuo, da destinare al ripiano del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari, attraverso le seguenti misure, o parte di esse, da adottare per il perimetro non sanitario del bilancio, da individuare per ciascuna regione nell'ambito del predetto accordo: <i>a)</i> istituzione, con legge regionale, di un incremento dell'addizionale regionale all'IRPEF, in deroga al limite previsto dalla legislazione vigente; <i>b)</i> valorizzazione delle entrate, attraverso la ricognizione del patrimonio, l'incremento dei canoni di concessione e di locazione e ulteriori utilizzi produttivi da realizzare attraverso appositi piani di valorizzazione e alienazione, anche avvalendosi del contributo di enti ed istituti pubblici e privati; <i>c)</i> riduzioni strutturali del 2 per cento annuo degli impegni di spesa di parte corrente della missione 1 « Servizi istituzionali, generali e di gestione » degli schemi di bilancio delle regioni, ad esclusione dei programmi 04, 05 e 06, rispetto a quelli risultanti dal consuntivo 2021; <i>d)</i> completa attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano delle partecipazioni societarie adottato ai sensi dell'articolo 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e all'integrale attuazione delle prescrizioni in materia di gestione del personale di cui all'articolo 19 del medesimo testo unico; <i>e)</i> misure volte: 1) alla riorganizzazione e allo snellimento della struttura amministrativa, ai fini prioritari di ottenere una riduzione significativa degli uffici di livello dirigenziale e delle dotazioni organiche, nonché dei contingenti di personale assegnati ad attività strumentali; 2) al conseguente riordino degli uffici e organismi, al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni; 3) al rafforzamento della gestione unitaria dei servizi strumentali attraverso la costituzione di uffici comuni; 4) al contenimento della spesa del personale in servizio, ivi incluse le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, in misura proporzionale all'effettiva riduzione delle dotazioni organiche, al netto delle spese per i rinnovi contrattuali;



	<p>f) razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi occupati dagli uffici pubblici, al fine di conseguire una riduzione di spesa per locazioni passive;</p> <p>g) ulteriori interventi di riduzione del disavanzo, di contenimento e di riqualificazione della spesa, individuati in piena autonomia dall'ente.</p>
459.	L'accordo di cui al comma 458 è corredato del cronoprogramma delle fasi intermedie, con cadenza semestrale, di attuazione degli obiettivi di cui al medesimo comma. Per l'esercizio 2024 il cronoprogramma prevede obiettivi annuali.
460.	Al fine di una quantificazione dei debiti commerciali, gli enti di cui al comma 455, per i quali sono state rilevate per l'anno 2023 le condizioni di cui al comma 859 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, predispongono, entro il 15 maggio 2024, il piano di rilevazione dei debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2023. A tal fine, gli enti ne danno avviso tramite affissione all'albo pretorio <i>on line</i> entro il 31 gennaio 2024 e adottano ogni forma idonea a pubblicizzare la formazione del piano di rilevazione, assegnando un termine perentorio, a pena di decadenza, non inferiore a sessanta giorni per la presentazione da parte dei creditori delle richieste di ammissione. Le istanze che si riferiscono a posizioni debitorie configuranti debiti fuori bilancio sono inserite nella rilevazione del debito pregresso e liquidate previa adozione della deliberazione di Consiglio o di Giunta nel rispetto dell'articolo 73, commi 1 e 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La mancata presentazione della domanda nei termini assegnati da parte dei creditori determina l'automatica cancellazione del credito vantato.
461.	Valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute ai sensi del comma 460, le regioni, entro il 15 giugno 2024, propongono individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, nel rispetto dell'ordine cronologico delle fatture di pagamento o delle note di debito, la definizione transattiva del credito offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 e l'80 per cento del debito, in relazione alle seguenti anzianità dello stesso: a) 40 per cento per i debiti con anzianità maggiore di dieci anni; b) 50 per cento per i debiti con anzianità maggiore di cinque anni; c) 60 per cento per i debiti con anzianità maggiore di tre anni; d) 80 per cento per i debiti con anzianità inferiore a tre anni. La transazione, da accettare entro un termine prefissato non superiore a trenta giorni, prevede la rinuncia ad ogni altra pretesa e la liquidazione obbligatoria entro venti giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione.
462.	Nei confronti della liquidità derivante dai contributi annuali di cui al comma 455 e dalle riscossioni annuali di cui al comma 458 lettera a), non sono ammessi sequestri o procedure esecutive. Le procedure esecutive eventualmente intraprese non determinano vincoli sulle somme. Dalla data di approvazione del piano di rilevazione dei debiti commerciali di cui al comma 460 e sino al completamento della presentazione da parte della regione delle proposte transattive di cui al comma 461, non possono essere intraprese o proseguite procedure esecutive per i debiti inseriti nel predetto piano e i debiti non producono interessi né sono soggetti alla rivalutazione monetaria. Le procedure esecutive pendenti alla predetta data, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nel piano stesso dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese. I pignoramenti eventualmente eseguiti dalla data di approvazione del piano di rilevazione e sino al momento della presentazione di tutte le proposte transattive ai creditori non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e per le finalità di legge.
463.	La verifica dell'attuazione dell'accordo di cui al comma 458 e il monitoraggio delle misure adottate ai fini del corretto utilizzo delle risorse di cui al comma 455 sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti delle Regioni con cadenza annuale. Per le finalità di cui al primo periodo il collegio elabora una relazione, da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, che dia conto dell'esito positivo del controllo. In caso di mancata presentazione della predetta relazione o di relazione con esito negativo è sospesa l'erogazione del contributo per l'annualità relativa all'esercizio in corso e per quelle successive. La prima verifica dell'attuazione dell'accordo è effettuata con riferimento alla data del 31 dicembre 2024.
464.	Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti diretti nel limite complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. Gli importi spettanti a ciascuna regione, a valere sui contributi di cui al primo periodo, sono indicati nella tabella 1 allegata al presente articolo e possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2024, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.



465.	Le regioni a statuto ordinario utilizzano i contributi di cui al comma 464 per la realizzazione di una o più opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico, anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili.																																	
466.	L'atto di individuazione degli interventi oggetto di finanziamento, completo per ciascun intervento del codice unico di progetto (CUP) e del relativo importo, è trasmesso, entro il 28 febbraio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.																																	
467.	Le regioni a statuto ordinario sono tenute a stipulare i contratti di affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dall'atto di individuazione degli interventi di cui al comma 466: <i>a)</i> per le opere con costo fino a 150.000 euro entro tre mesi; <i>b)</i> per le opere il cui costo è compreso tra 150.001 euro e 750.000 euro entro dieci mesi; <i>c)</i> per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro entro quindici mesi; <i>d)</i> per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro entro venti mesi. Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al periodo precedente, verificato attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 469, le somme sono revocate e acquisite al bilancio dello Stato.																																	
468.	I contributi per ciascuno degli interventi oggetto di finanziamento, identificati dal CUP, sono erogati dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il 30 per cento previa verifica della stipula del contratto di affidamento dei lavori di cui al comma 467, per il 50 per cento sulla base degli stati di avanzamento dei lavori e per il restante 20 per cento previa trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze–Ragioneria generale dello Stato del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. I relativi passaggi amministrativi sono altresì rilevati tramite il sistema di monitoraggio di cui al comma 469, anche al fine di valutare i tempi di realizzazione delle opere oggetto di finanziamento ed il rispetto del cronoprogramma procedurale.																																	
469.	Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 464 a 468 è effettuato dalle regioni beneficiarie attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">TABELLA 1</th> </tr> <tr> <th>Regioni</th> <th>% Riparto</th> <th>Contributo annuo 2024-2028</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Abruzzo</td> <td>3,16%</td> <td>1.580.000</td> </tr> <tr> <td>Basilicata</td> <td>2,50%</td> <td>1.250.000</td> </tr> <tr> <td>Calabria</td> <td>4,46%</td> <td>2.230.000</td> </tr> <tr> <td>Campania</td> <td>10,45%</td> <td>5.270.000</td> </tr> <tr> <td>Emilia-Romagna</td> <td>8,51%</td> <td>4.255.000</td> </tr> <tr> <td>Lazio</td> <td>11,70%</td> <td>5.850.000</td> </tr> <tr> <td>Liguria</td> <td>3,10%</td> <td>1.550.000</td> </tr> <tr> <td>Lombardia</td> <td>17,48%</td> <td>8.740.000</td> </tr> <tr> <td>Marche</td> <td>3,48%</td> <td>1.740.000</td> </tr> </tbody> </table>	TABELLA 1			Regioni	% Riparto	Contributo annuo 2024-2028	Abruzzo	3,16%	1.580.000	Basilicata	2,50%	1.250.000	Calabria	4,46%	2.230.000	Campania	10,45%	5.270.000	Emilia-Romagna	8,51%	4.255.000	Lazio	11,70%	5.850.000	Liguria	3,10%	1.550.000	Lombardia	17,48%	8.740.000	Marche	3,48%	1.740.000
TABELLA 1																																		
Regioni	% Riparto	Contributo annuo 2024-2028																																
Abruzzo	3,16%	1.580.000																																
Basilicata	2,50%	1.250.000																																
Calabria	4,46%	2.230.000																																
Campania	10,45%	5.270.000																																
Emilia-Romagna	8,51%	4.255.000																																
Lazio	11,70%	5.850.000																																
Liguria	3,10%	1.550.000																																
Lombardia	17,48%	8.740.000																																
Marche	3,48%	1.740.000																																



	Molise	0,96%	480.000	
	Piemonte	8,23%	4.115.000	
	Puglia	8,15%	4.075.000	
	Toscana	7,82%	3.910.000	
	Umbria	1,96%	980.000	
	Veneto	7,95%	3.975.000	
	TOTALE	100,00%	50.000.000	
470.	Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione annua di 50 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2033 da ripartire tra i comuni che sottoscrivono gli accordi di cui all'articolo 43, commi 2 e 8, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, al fine di favorire il riequilibrio finanziario e strutturale. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2024. Il riparto è effettuato in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2023, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, da inviare entro il 31 gennaio 2024, a firma del legale rappresentante dell'ente.			
471.	Il contributo non può eccedere, per ogni anno, la somma della quota annuale di ripiano del disavanzo e del rimborso annuale della quota capitale del debito finanziario, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa. Le somme non assegnate per eventuali eccedenze rispetto alla somma della quota annuale di ripiano del disavanzo e del rimborso annuale della quota capitale del debito finanziario, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sono ripartite con il medesimo criterio tra i restanti comuni.			
472.	L'importo del contributo erogato annualmente in attuazione del comma 470 è vincolato prioritariamente al ripiano della quota annuale del disavanzo e, per la quota residuale, alle spese riguardanti le quote capitali annuali di ammortamento dei debiti finanziari.			
473.	Il contributo si aggiunge agli effetti delle misure inserite nell'accordo di cui all'articolo 43, commi 2 e 8, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ai fini del ripiano anticipato del disavanzo e non viene assegnato per quelle annualità che non sono ricomprese nell'arco temporale di durata dell'accordo.			
474.	A decorrere dall'anno 2025, l'effettiva erogazione annuale del contributo è condizionata alla verifica, con esito positivo, da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all'articolo 155 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, del rispetto degli indicatori del cronoprogramma allegato all'accordo relativi all'esercizio precedente, secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 577, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e della riduzione del disavanzo di amministrazione accertato in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente per un importo almeno pari agli effetti finanziari delle misure inserite nell'accordo per tale anno e del contributo di cui al comma 470.			
475.	Il personale di qualifica non dirigenziale assunto con contratto a tempo determinato, dai comuni di cui all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che hanno sottoscritto l'Accordo di cui al comma 572 del suddetto articolo 1 e si sono avvalsi della facoltà di cui al comma 580 del medesimo articolo, può essere assunto con contratto a tempo indeterminato previa procedura selettiva e fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.			



476.	Gli oneri di spesa del personale di cui al comma 475, fino all'anno 2042, sono posti a carico del contributo di cui al comma 567, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, a decorrere dall'anno 2043, sono posti a carico dei bilanci dei comuni interessati, nel rispetto degli equilibri di bilancio e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale.».
477.	All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 846, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»; b) al comma 850, dopo le parole: «per l'anno 2023» sono inserite le seguenti: «e a titolo gratuito per l'anno 2024».
478.	Dall'attuazione del comma 477 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
479.	All'articolo 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. L'obbligo di cui al comma 6 non si applica alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d) , del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché alle fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto (CUP) , nell'ambito delle procedure di assegnazione di incentivi che, nel rispetto delle relative norme istitutive o della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile, ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all'atto di concessione. Nei casi di cui al precedente periodo, le amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime misure, impartiscono ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, ivi comprese le quietanze di pagamento, della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche.”.
480.	Ai fini del riequilibrio strutturale, ai comuni capoluogo di città metropolitana che alla data del 31 dicembre 2023 terminano il periodo di risanamento quinquennale decorrente dalla redazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, è riconosciuto un contributo di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2038, da ripartire, in proporzione al disavanzo risultante dal rendiconto 2022 trasmesso alla BDAP entro il 31 dicembre 2023, anche su dati di preconsuntivo.
481.	Il contributo, vincolato prioritariamente al ripiano, anche anticipato, del disavanzo, è ripartito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2024.
482.	I comuni di cui al comma 480 hanno facoltà di istituire, con apposite delibere del Consiglio comunale, un incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF, in deroga al limite previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, non superiore a 0,4 punti percentuali, e un'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale per passeggero non superiore a 3 euro per passeggero. La predetta facoltà può essere esercitata previa adozione delle misure finalizzate all'incremento della riscossione delle proprie entrate di cui all'articolo 1, comma 572, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
483.	I comuni di cui al comma 480, che si trovino a dover soddisfare debiti provenienti dal dissesto a causa dell'insufficienza della massa attiva, possono proporre ai singoli creditori la definizione transattiva del credito secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ai medesimi enti è riconosciuta, altresì, la facoltà di ricorrere ad un piano decennale di rateizzazione dei debiti per i quali i creditori non hanno accettato la transazione proposta dalla Commissione straordinaria di liquidazione. La rinuncia da parte dei creditori agli interessi dà diritto a essere soddisfatti entro il primo biennio.
484.	Al fine di favorire il riequilibrio finanziario delle province per le quali alla data del 1° gennaio 2024 è in corso l'applicazione della procedura di riequilibrio ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o che, alla medesima data, si trovano in stato di dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 244 del medesimo testo unico , è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un



	fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito entro il 30 giugno 2024 con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in proporzione al disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto definitivamente approvato inviato alla BDAP di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro il 31 maggio 2024. Il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente in attuazione del presente comma è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 30, comma 14- <i>bis</i> , del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in misura pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. [75.1000 Governo n. 4]
485.	All'articolo 1, comma 51, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « definitiva ed esecutiva » sono soppresse.
486.	Per il recupero di un immobile sito nel Comune di Poggioreale (TP) , di proprietà del Comune stesso da destinare a Museo archeologico del Comune di Poggioreale è assegnato un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
487.	Per interventi infrastrutturali presso il centro scolastico unificato del comune di Montereale Valcellina (PN) , è assegnato un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
488.	In relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento, anche con riferimento alle relative risorse umane, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire di parte corrente con una dotazione pari a 75 milioni di euro nell'anno 2024, a 305 milioni di euro nell'anno 2025 e a 8 milioni di euro nell'anno 2026; al predetto fondo confluiscono le risorse di cui all' articolo 1, comma 420, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026. E' altresì autorizzata la spesa per interventi di conto capitale nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite con il provvedimento e secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. [70.500 Rel]
489.	Il Commissario straordinario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, può proporre al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri di coordinare l'attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco centrale e negli elenchi territoriali delle altre regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano al fine di realizzare il concorso alle attività delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco territoriale della regione Lazio per l'ordinato svolgimento degli interventi di assistenza alla popolazione funzionali allo svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma aventi carattere di particolare rilevanza e impatto. Il Dipartimento della protezione civile provvede, nel limite delle risorse di cui al comma 490, al coordinamento dei concorsi richiesti e alla relativa attivazione, anche per il tramite delle organizzazioni di rilievo nazionale e delle strutture di protezione civile delle altre regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, assicurando l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1.
490.	Per l'attuazione del comma 489 può essere finalizzata una quota di risorse nel limite di 5 milioni di euro nell'ambito del riparto delle risorse da attuare con il provvedimento di cui al comma 488
491.	Per le finalità di cui al comma 489, il Commissario straordinario provvede:



	<p>a) alla definizione, d'intesa con la regione Lazio e con Roma Capitale, del quadro esigenziale in correlazione al calendario degli eventi aventi i necessari requisiti, nel quadro di una programmazione relativa all'intero anno giubilare, comprensivo del piano di dispiegamento ed accoglienza dei volontari interessati;</p> <p>b) alla trasmissione al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del quadro esigenziale, per la relativa approvazione ed attuazione, nei limiti di cui al comma 490.</p>
492.	Nell'anno 2025, in occasione del Giubileo 2025, i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, possono incrementare con le modalità di cui al suddetto articolo l'ammontare dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, fino a 2 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito rimane nella disponibilità degli enti di cui al primo periodo per essere destinato a finanziare gli interventi connessi agli eventi del Giubileo 2025. Per Roma Capitale e il comune di Venezia i contributi previsti dall'articolo 14, comma 16, lettera e) , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, possono essere incrementati per un ammontare pari a quello di cui al primo periodo.
493.	All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: « nonché dei relativi servizi pubblici locali » sono sostituite dalle seguenti: « dei relativi servizi pubblici locali, nonché dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ».
494.	In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023, all'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « in euro 7.619.513.365 per l'anno 2025, in euro 7.830.513.365 per l'anno 2026, in euro 8.569.513.365 per l'anno 2027, in euro 8.637.513.365 per l'anno 2028, in euro 8.706.513.365 per l'anno 2029 e in euro 8.744.513.365 annui a decorrere dall'anno 2030 » sono sostituite dalle seguenti: « in euro 6.760.590.365 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, in euro 7.980.590.365 per l'anno 2029, in euro 7.908.608.365 per l'anno 2030 e in euro 8.672.531.365 annui a decorrere dall'anno 2031 ».
495.	<p>All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) alla lettera <i>d-quinquies</i>):</p> <p>1) al primo periodo, le parole: « anno 2023, » sono sostituite dalle seguenti: « anno 2023 e » e le parole: « a 390.923.000 euro per l'anno 2025, a 442.923.000 euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a 559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro per l'anno 2029 e a 650.923.000 euro annui a decorrere dall'anno 2030 » sono soppresse;</p> <p>2) al secondo periodo, le parole: « entro il 2026 » sono soppresse;</p> <p>3) al terzo periodo, le parole: « anno 2023, » sono sostituite dalle parole: « anno 2023 e » e le parole: « di 68 milioni di euro per l'anno 2025, di 77 milioni di euro per l'anno 2026, di 87 milioni di euro per l'anno 2027, di 97 milioni di euro per l'anno 2028, di 107 milioni di euro per l'anno 2029 e di 113 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, » sono soppresse;</p> <p>4) al quinto periodo, le parole: « ed eventuale recupero dei contributi assegnati » sono soppresse;</p> <p>5) il nono periodo è soppresso;</p> <p>b) alla lettera <i>d-sexsies</i>):</p> <p>1) al primo periodo, le parole: « anno 2023, » sono sostituite dalle seguenti: « anno 2023 e » e le parole: « , a 300 milioni di euro per l'anno 2025, a 450 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 » sono soppresse;</p> <p>2) al sesto periodo, le parole: « entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi » sono soppresse;</p> <p>3) l'ottavo periodo è soppresso;</p> <p>c) alla lettera <i>d-octies</i>):</p>



	<p>1) al primo periodo, le parole: « anno 2023, » sono sostituite dalle seguenti: « anno 2023 e » e le parole « , a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, » sono soppresse;</p> <p>2) al secondo periodo, le parole: « entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi, » sono soppresse;</p> <p>3) il quarto periodo è soppresso;</p> <p>d) dopo la lettera <i>d-octies</i>) sono aggiunte le seguenti: <i>d-novies</i>) destinato, a decorrere dall'anno 2029, per euro 1.100.000.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni relativi gli asili nido; <i>d-decies</i>) destinato, a decorrere dall'anno 2029, per euro 120.000.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni relativi al trasporto degli alunni con disabilità; <i>d-undecies</i>) destinato, a decorrere dall'anno 2031, per euro 763.923.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in proporzione ai fabbisogni <i>standard</i> approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni <i>standard</i> entro il 30 settembre dell'anno precedente per la funzione “Servizi sociali”; <i>d-duodecies</i>) a decorrere dall'anno 2030, le assegnazioni in favore di ciascun comune, come risultanti dalle lettere da <i>a</i>) a <i>d-undecies</i>), sono ridotte in misura pari a euro 71.982.000 per effetto dell'articolo 19, comma 8, lettera <i>f</i>) , del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 ».</p>
496.	<p>In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023, per rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi con una dotazione pari a euro 858.923.000 per l'anno 2025, a euro 1.069.923.000 per l'anno 2026, a euro 1.808.923.000 per l'anno 2027, a euro 1.876.923.000 per l'anno 2028, a euro 725.923.000 per l'anno 2029 e a euro 763.923.000 per l'anno 2030. Il Fondo di cui al primo periodo:</p> <p><i>a</i>) è destinato, quanto a 390.923.000 euro per l'anno 2025, a 442.923.000 euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a 559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro per l'anno 2029 e a 650.923.000 euro per l'anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al primo periodo sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno <i>standard</i> calcolato per la funzione « Servizi sociali » e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni <i>standard</i>, anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni definito dall'articolo 1, comma 797, alinea, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in modo che venga gradualmente raggiunto entro l'anno 2026, alla luce dell'istruttoria condotta dalla predetta Commissione, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Fondo di cui al presente comma è destinato, per un importo di 68 milioni di euro per l'anno 2025, di 77 milioni di euro per l'anno 2026, di 87 milioni di euro per l'anno 2027, di 97 milioni di euro per l'anno 2028, di 107 milioni di euro per l'anno 2029 e di 113 milioni di euro per l'anno 2030, in favore dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, ripartendo il contributo, entro il 30 novembre per l'anno precedente a quello di riferimento, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei fabbisogni <i>standard</i>, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni <i>standard</i>, allo scopo integrata con i rappresentanti della Regione siciliana e della regione Sardegna, con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Agli esperti di cui al precedente periodo non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Con il medesimo decreto sono disciplinati gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio. I contributi di cui al primo periodo, gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali per i comuni delle regioni a statuto ordinario, sono stabiliti entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento con decreto del Presidente</p>



del Consiglio dei ministri, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della proposta alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto di cui al periodo precedente può essere comunque adottato;

b) è destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2025, a 450 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.100 milioni di euro annui per gli anni 2027 e 2028, quale quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire. Il livello minimo da garantire di cui al periodo precedente è definito quale numero dei posti dei predetti servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo *standard* al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, ed è fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo del servizio privato. In considerazione delle risorse di cui al primo periodo i comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica tenendo anche conto, ove istituibile, del bacino territoriale di appartenenza, il raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso obiettivi di servizio annuali. L'obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale di appartenenza, è fissato con il decreto di cui al sesto periodo, dando priorità ai bacini territoriali più svantaggiati e tenendo conto di una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i comuni svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di prestazioni. L'obiettivo di servizio è progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il servizio privato. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, tenendo conto, ove disponibili, dei costi *standard* per la funzione « Asili nido » approvati dalla stessa Commissione. Con il decreto di cui al sesto periodo sono altresì disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire per ciascuna fascia demografica del bacino territoriale di appartenenza, con le risorse assegnate e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. I comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi educativi per l'infanzia utilizzando le risorse di cui alla presente lettera e nei limiti delle stesse. Si applica l'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

c) è destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei LEP, il numero di studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, il Ministro per le disabilità e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, tenendo conto, ove disponibili, dei costi *standard* relativi alla componente trasporto disabili della funzione « Istruzione pubblica » approvati dalla stessa Commissione. Fino alla definizione dei LEP, con il suddetto decreto sono altresì disciplinati gli obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati, da conseguire con le risorse assegnate e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse.



497.	Agli oneri di cui al comma 496 si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche degli importi del fondo di solidarietà comunale di cui al comma 494.
498.	Nel caso in cui, a seguito del monitoraggio di cui alle lettere <i>a)</i> , <i>b)</i> e <i>c)</i> del comma 496 e dell'articolo 1, comma 449, lettere <i>d-quinquies)</i> , <i>d-sexsies)</i> e <i>d-octies)</i> , della legge 11 dicembre 2016, n. 232, risulti, per ciascuno degli anni 2021 e successivi, il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 501 per gli esercizi 2021 e 2022 ed entro trenta giorni dalla presa visione delle certificazioni per gli esercizi 2023 e successivi, la società Soluzioni per il sistema economico – SOSE Spa invita l'ente ad adempiere o a giustificare le motivazioni del mancato raggiungimento dell'obiettivo entro e non oltre i trenta giorni successivi. Qualora, decorsi inutilmente i trenta giorni, perduri l'inadempimento, la società Soluzioni per il sistema economico – SOSE Spa trasmette specifica comunicazione al Ministero dell'interno che provvede con proprio decreto al commissariamento dell'ente o al recupero delle somme, nel caso in cui il comune certifichi l'assenza di utenti potenziali nell'anno di riferimento.
499.	Entro i trenta giorni successivi alla comunicazione della società Soluzioni per il sistema economico – SOSE Spa, il Ministero dell'interno provvede alla nomina di un commissario che è individuato nel sindaco <i>pro tempore</i> del comune inadempiente; il commissario è nominato a titolo gratuito e deve provvedere all'invio della certificazione negli ulteriori trenta giorni e, in caso non sia stato raggiunto l'obiettivo di servizio assegnato, ad attivarsi affinché l'obiettivo di servizio assegnato o il LEP sia garantito. In caso in cui perduri l'inadempimento da parte dell'ente, il Ministero dell'interno nomina con successivo decreto un commissario su designazione del prefetto.
500.	Le somme di cui al comma 498 restano nella disponibilità di ciascun comune beneficiario per essere destinate alle medesime finalità originarie; nel caso in cui il comune certifichi l'assenza di utenti potenziali le risorse sono recuperate in favore del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere riassegnate al Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi di cui al comma 496.
501.	Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinate le modalità di attuazione dei commi da 498 a 500.
502.	Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2024 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti caratterizzati da: <i>a)</i> popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre 2022 ridotta di oltre il 5 per cento rispetto al 2011; <i>b)</i> reddito medio <i>pro capite</i> inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale, calcolato sulla base dei dati dell'ultimo anno di imposta disponibili; <i>c)</i> indice di vulnerabilità sociale e materiale superiore alla media nazionale.
503.	Il fondo di cui al comma 502 è ripartito in proporzione alla popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre 2022, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2024.
504.	Al fine di agevolare l'accesso ai servizi di pagamento, con particolare riferimento alle aree interne e a rischio di desertificazione, all'articolo 17 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il comma 6 è sostituito dal seguente: « 6. Nella prestazione di servizi di pagamento e nell'emissione e distribuzione di moneta elettronica effettuate tramite agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 3, comma 3, lettera <i>c)</i> , ovvero tramite soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera <i>mm)</i> , le banche, Poste italiane Spa, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede centrale in altro Stato membro, nonché le succursali di questi ultimi, osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela per le operazioni occasionali di qualsiasi importo; nel servizio



	di prelievo di contante, l'osservanza di tali obblighi è dovuta per le operazioni occasionali che superino l'importo complessivo di 250 euro al giorno. Nei casi in cui la prestazione di servizi di cui al presente comma sia effettuata tramite soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera <i>nn</i>) , restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 44, comma 3 ».
505.	Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
506.	Al comma 1, dell'articolo 106, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, secondo le modalità indicate dal decreto di cui al periodo precedente. In ogni caso per l'anno 2027 deve essere assicurato un versamento all'entrata del bilancio dello Stato non inferiore a 70 milioni di euro."
507.	All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: "Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato" sono sostituite dalle seguenti "Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027".
508.	Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo di importo pari a 113 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 da destinare, prioritariamente, e in quote costanti nel quadriennio 2024-2027, agli enti locali in <i>deficit</i> di risorse con riferimento agli effetti dell'emergenza da COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese, come stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al quarto periodo del comma 1, dell'articolo 106, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Le disponibilità residue sono assegnate, per ciascun anno, ai comuni, alle province e città metropolitane, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 febbraio 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità da individuare con il medesimo decreto.
509.	Le risorse di cui all'articolo 30- <i>ter</i> del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, sono ridotte in misura pari a 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 13 milioni di euro per l'anno 2026 e per 17 milioni di euro nell'anno 2027.
510.	Le risorse di cui all'articolo 30, comma 14- <i>bis</i> , del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall'articolo 51, comma 1, lettera <i>a</i>) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sono ridotte in misura pari a 44 milioni di euro per l'anno 2024, a 14 milioni di euro per l'anno 2025 e a 26 milioni di euro per l'anno 2027.
511.	In coerenza con le finalità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ai fini del potenziamento della capacità amministrativa, le pubbliche amministrazioni si avvalgono della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana per l'implementazione delle azioni strategiche atte a semplificare le procedure amministrative, finalizzate ad una maggiore efficacia, efficienza e competitività della pubblica amministrazione anche attraverso la predisposizione di specifiche analisi di <i>rating</i> . A tal fine è assegnato alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana un contributo pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
512.	Al fine di consentire la pubblicazione e la diffusione del Rapporto sulla Sussidiarietà, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, è concesso alla Fondazione per la Sussidiarietà un contributo di 0,5 milioni di euro per il funzionamento e lo svolgimento delle sue attività. All'onere derivante dal presente comma, pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.



513.	Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
514.	Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d) , della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2024-2026, sono determinati, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.
515.	L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 214, comma 1, del decreto- legge n. 34 del 19 maggio 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 è ridotta di 7.270.000 euro per l'anno 2024.
516.	Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 490.828 per l'anno 2024, euro 1.011.854 per l'anno 2025, euro 1.211.854 per l'anno 2026, euro 10.316.301 per l'anno 2027, 12.116.301 per l'anno 2028, 12.716.301 per ciascuno degli anni 2029 e 2030 e 12.816.301 a decorrere dall'anno 2031
517.	E' autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024 in favore del Comune di Vogogna (VB) per finanziare, nell'ambito di attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) l'intervento di recupero dell'episodio di archeologia industriale della Bulloneria Morino di Vogogna (VB) come struttura culturale, formativa e di ricerca, anche attraverso l'accordo di programma tra l'Università del Piemonte Orientale e il Comune di Vogogna, beneficiario del presente provvedimento.
518.	Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 11, 6 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
519.	Il fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è rifinanziato di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire le risorse del predetto Fondo tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, ovvero, al fine di accelerare l'estinzione delle suddette partite, ad assegnare direttamente le medesime risorse, anche in conto residui, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria dello Stato, il quale provvede alla relativa sistemazione, fornendo al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla competente Amministrazione ogni elemento informativo utile delle operazioni effettuate di individuazione e regolazione di ciascuna partita, secondo lo schema trasmesso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le risorse del suddetto fondo non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
520.	È istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali al fine di procedere a valutare i parametri e i criteri da utilizzare, a decorrere dal 1° gennaio 2027 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per la rivalutazione delle prestazioni di carattere previdenziale e sociale per le quali è prevista, a legislazione vigente, la suddetta rivalutazione sulla base dell'indice del costo della vita, anche considerando a tali fini il deflatore del prodotto interno lordo (PIL) . All'attuazione del presente comma si procede, anche sentiti il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica. Ai componenti della commissione di cui al presente comma non sono dovuti, per le attività svolte, compensi, indennità, gettoni, emolumenti, rimborsi di spese né altre utilità comunque denominate.



521.	All'articolo 15, comma 2, e all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: « fino al 31 dicembre 2026 » sono sostituite delle seguenti: « fino al 31 dicembre 2024 ».
522.	L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotta di 10 milioni di euro per l'anno 2024.
523.	Ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'allegato VI annesso alla presente legge sono ridotte, per gli anni 2024 e 2025 e a decorrere dall'anno 2026, degli importi ivi indicati. Su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre 2024, le predette riduzioni di spesa possono essere rimodulate in termini di competenza e cassa nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.
524.	Su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre 2024, è possibile modificare in termini di competenza e cassa nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa le riprogrammazioni delle spese in conto capitale operate dalla sezione seconda della presente legge ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inerenti al riparto dei fondi per investimenti di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e ad invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.
525.	Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in relazione ai commi 523 e 524. I decreti adottati ai sensi dei commi 523 e 524 sono comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
526.	Al fine di semplificare e rafforzare il monitoraggio delle misure per il conseguimento dei risparmi previsti in relazione all'articolo 22- <i>bis</i> , comma 3, della citata legge n. 196 del 2009, le misure proposte dai Ministeri ai sensi del medesimo articolo sono oggetto di specifico monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, i cui contenuti, le cui modalità e i cui termini sono definiti secondo le linee guida adottate con determina del Ragioniere generale dello Stato del 29 dicembre 2022 e pubblicate nel sito <i>internet</i> istituzionale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I Ministeri sono tenuti a fornire gli elementi necessari per lo svolgimento del suddetto monitoraggio al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale può richiedere agli stessi eventuali integrazioni degli elementi trasmessi. Con riferimento agli obiettivi di spesa definiti ai sensi del predetto articolo 22- <i>bis</i> della legge n. 196 del 2009, concorrono le riduzioni degli stanziamenti del bilancio dello Stato disposti dalla presente legge, ad eccezione delle riprogrammazioni di cui al comma 524, valorizzando a tal fine anche le eventuali variazioni di bilancio disposte ai sensi del secondo periodo del comma 523.
527.	Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della <i>governance</i> economica europea, le regioni a statuto ordinario, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro annui. Il riparto del concorso alla finanza pubblica di cui al periodo precedente è effettuato, entro il 30 aprile 2024, in sede di autocoordinamento tra le regioni, formalizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie. In assenza di accordo in sede di autocoordinamento, il riparto è effettuato, entro il 31 maggio 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto delle spese relative alla missione 24, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, e alla missione 13, Tutela della salute, come risultanti dal rendiconto generale 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto



	approvato. Le regioni a statuto ordinario sono tenute a versare gli importi del concorso alla finanza pubblica, come determinati ai sensi dei periodi precedenti, all'entrata del bilancio dello Stato sul capo X – capitolo n. 3465–art. 2 (« Rimborsi e concorsi diversi dovuti dalle regioni a statuto ordinario ») entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Qualora il versamento di cui al periodo precedente non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero mediante corrispondente riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti a ciascuna regione.
528.	All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono aggiunte in fine le seguenti parole: “nonché, dal periodo di imposta 2023, anche all'imposta locale immobiliare autonoma della regione Friuli Venezia Giulia, istituita con legge regionale 14 novembre 2022, n. 17.
529.	A decorrere dal 1° gennaio 2024 nel territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia non si applica l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successivi incrementi. Conseguentemente ai comuni della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia non sono dovuti i trasferimenti di cui alla lettera a) del medesimo comma 11 e la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia provvede a ristorare annualmente i comuni interessati.
530.	In relazione a quanto previsto dal comma 529 e ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154, a decorrere dall'anno 2024, la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, versa entro il 30 aprile di ciascun anno la somma di 2.500.000 euro all'entrata del bilancio dello Stato.
531.	A decorrere dall'anno 2024, la dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, è incrementata di 1.925.000 euro annui.
532.	A decorrere dall'anno 2024, l'importo di 575.000 euro annui è destinato alle finalità di cui all'articolo 2, comma 11, lettere a) e b), della legge 21 dicembre 2003, n. 350.
533.	Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della <i>governance</i> economica europea, i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni di euro annui a carico dei comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane, ripartito in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto della spesa relativa alla Missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato e tenuto conto delle risorse del PNRR assegnate a ciascun ente alla data del 31 dicembre 2023, così come risultanti dal sistema informativo di cui all'articolo 1, comma 1043, legge 30 dicembre 2020, n. 178. Sono esclusi dal concorso di cui al periodo precedente gli enti locali in dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 1° gennaio 2024 o che abbiano sottoscritto gli accordi di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
534.	Gli importi del contributo alla finanza pubblica di cui al comma 533 a carico di ciascun ente sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa entro venti giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali della proposta di riparto delle riduzioni di cui al periodo precedente, il decreto è comunque adottato.
535.	Il contributo alla finanza pubblica, come determinato ai sensi del comma 534, è trattenuto dal Ministero dell'interno a valere sulle somme spettanti a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per i comuni, e sulle spettanze a



	<p>titolo di fondo unico distinto per le province e le città metropolitane di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Fermo restando quanto disposto dal periodo precedente, gli enti locali accertano in entrata le somme spettanti, rispettivamente, per i comuni a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e per le province e città metropolitane a titolo di fondo unico di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e impegnano in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 534, provvedendo, per la quota riferita al concorso attribuito, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata. In caso di incapienza dei fondi di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.</p>
536.	<p>Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79 del medesimo testo unico. Al predetto personale si applicano le modalità di rimborso previste dall'articolo 80 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p>
537.	<p>All'articolo 6, comma 21-sexsies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: « al 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « al 2026 ». Rimangono ferme le previsioni recate dall'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.</p>
538.	<p>All'articolo 13, comma 2, secondo periodo, della legge 14 novembre 2016, n. 220, le parole: « e comunque in misura non inferiore a 750 milioni di euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « e comunque in misura non inferiore a 700 milioni di euro annui ».</p>
539.	<p>Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il comma 1-ter dell'articolo 16 è abrogato;</p> <p>b) all'articolo 248, comma 1, dopo le parole: « al saggio legale, » sono inserite le seguenti: « e all'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 16, comma 1-bis, ».</p>
540.	<p>L'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, è abrogato.</p>
541.	<p>All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi 1089 e 1090 sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2025.</p>
542.	<p>All'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'ultimo periodo è soppresso.</p>
543.	<p>All'articolo 22 della legge 11 agosto 2014, n. 125, il comma 4-bis è abrogato.</p>
544.	<p>I programmi di spesa e le relative consegne del Ministero della difesa sono riprogrammati con una riduzione di 95 milioni di euro nel 2024, di 1.546,78 milioni di euro nel 2026 e di 245,63 milioni nel 2028 ed un aumento di 96,250 milioni di euro nel 2027 e 1.791,16 milioni di euro nel 2029 in termini di indebitamento netto. Con apposito decreto, il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 gennaio 2024, ridetermina i programmi dei settori interessati e le relative consegne. Il decreto è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 536-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.</p>
545.	<p>All'articolo 20, comma 2-quater, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole: “del presente articolo”, sono aggiunte le seguenti: “e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.”</p>
546.	<p>All'articolo 20, comma 2-quinques, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole: “Entro il termine” sono inserite le seguenti: “del 30 giugno 2024” e sono aggiunti in fine, i seguenti periodi: “Nelle more del perfezionamento del provvedimento di riorganizzazione di cui al primo periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2024 il Dipartimento della giustizia tributaria di cui al comma 2-ter, al fine di assicurarne il suo immediato funzionamento, opera con l'organizzazione di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto. Fino al conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali relativi agli uffici individuati nella tabella di cui al periodo precedente, il</p>



	Dipartimento della giustizia tributaria opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali della Direzione della giustizia tributaria con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione individuato nella medesima tabella nonché, sulla base di apposita intesa, delle attività svolte dagli uffici della Direzione del sistema informativo della fiscalità del Dipartimento delle finanze. Gli incarichi dirigenziali relativi ai preesistenti uffici dirigenziali della Direzione della giustizia tributaria cessano con il conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali del Dipartimento della giustizia tributaria.”.
547.	Al decreto- legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 dopo l’allegato 8, è aggiunta la tabella 1 di cui all’allegato VII alla presente legge.
548.	Al fine di concorrere alla semplificazione e al potenziamento delle procedure in materia di valorizzazione del patrimonio pubblico, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, all’articolo 28- <i>quinquies</i> del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: <ul style="list-style-type: none"> a) al comma 1, al terzo periodo, dopo le parole: «del turismo,» sono aggiunte le seguenti: «del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro per lo sport e i giovani,» b) al comma 3, al primo periodo, dopo le parole «generale e» sono inserite le seguenti: “da due unità di personale dirigenziale di livello non generale”, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Conseguentemente la dotazione organica del Ministero dell’economia e delle finanze è incrementata del numero di unità di personale dirigenziale e non dirigenziale individuate ai sensi del presente comma» e, al terzo periodo, le parole: «dell’incarico dirigenziale» sono sostituite dalle seguenti: «degli incarichi dirigenziali».
549.	Agli oneri derivanti dal comma 548, pari a euro 352.937, a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
550.	Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all’indebitamento, autorizzato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati l’11 ottobre 2023 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, sono valutati in 215 milioni di euro per l’anno 2024, 568 milioni di euro per l’anno 2025, 662 milioni di euro per l’anno 2026, 580 milioni di euro per l’anno 2027, 597 milioni di euro per l’anno 2028, 656 milioni di euro per l’anno 2029, 692 milioni di euro per l’anno 2030, 731 milioni di euro per l’anno 2031, 775 milioni di euro per l’anno 2032, 818 milioni di euro per l’anno 2033 e 887 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2034, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 291 milioni di euro per l’anno 2024, 642 milioni di euro per l’anno 2025, 617 milioni di euro per l’anno 2027, 657 milioni di euro per l’anno 2028, 703 milioni di euro per l’anno 2029, 751 milioni di euro per l’anno 2030, 798 milioni di euro per l’anno 2031, 846 milioni di euro per l’anno 2032, 891 milioni di euro per l’anno 2033 e 940 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2034.
551.	È istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un apposito Fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri con una dotazione di 4.655.172 euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, finalizzato all’attuazione di misure in favore degli enti locali, alla realizzazione di interventi in materia sociale, di infrastrutture, sport e cultura.
552.	È istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un apposito fondo di conto capitale da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri con una dotazione di 4.655.172 euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale.



553.	Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla ripartizione delle risorse dei Fondi di cui ai commi 551 e 552. Gli interventi di conto capitale oggetto di finanziamento devono essere identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP) e monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
554.	Il contratto tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Centro di produzione Spa, stipulato ai sensi dell'articolo 1, commi 397 e 398, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogato fino all'anno 2024.
555.	Per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari è autorizzata la spesa massima di 8 milioni di euro per l'anno 2024.
556.	È istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato ' <i>Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare</i> ', con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2024.
557.	Il Fondo di cui al comma 556 è destinato al potenziamento dei test di <i>Next-Generation Sequencing</i> di profilazione genomica come indagine di prima scelta o come approfondimento diagnostico nelle malattie rare per le quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza, o nei casi sospetti di malattia rara non identificata. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 556, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.
558.	Nelle more dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e al fine di consentire l'accesso e il potenziamento dei test di <i>Next-Generation Sequencing</i> di profilazione genomica dei tumori per i quali sono disponibili farmaci prescrittibili con significativi livelli di evidenza e appropriatezza, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato in misura pari a 1 milione di euro per l'anno 2024.
559.	Per il finanziamento del fondo di rotazione immobiliare, che è istituito presso Cooperfidi Trento è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024. La spesa autorizzata ai sensi del primo periodo è destinata al riscatto dei beni immobili ceduti al fondo immobiliare dalle cooperative che hanno fatto ricorso ai piani di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. L'importo riconosciuto a ciascuna cooperativa ai sensi del primo periodo e nel limite della spesa dallo stesso autorizzata non può essere superiore al 10 per cento del patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio approvato.
560.	I fabbricati ad uso abitativo, ubicati nel territorio del comune di Umbertide, colpito dagli eventi sismici del 9 marzo 2023, purché distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi 738 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per l'anno 2024 ovvero fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi nel caso in cui la ricostruzione o l'agibilità intervenga prima del 31 dicembre 2024. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato città e autonomie locali, da emanarsi entro il 30 aprile 2024 sono stabiliti i criteri per il ristoro del minor gettito connesso all'esenzione di cui al presente comma nel limite massimo di 110.000 euro per l'anno 2024.
561.	Al fine di sostenere l'iniziativa denominata "Trento Capitale europea del volontariato 2024" è stanziata a favore del Comune di Trento la somma di 500.000 euro per l'anno 2024».



Allegati

ALLEGATO I
(Articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI			
- COMPETENZA -			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	2024	2025	2026
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	202.500	168.000	134.000
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	531.168	461.895	475.240
- CASSA -			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	2024	2025	2026
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	252.000	212.000	179.000
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	580.668	505.895	520.240
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			



(Adeguamento delle aliquote di rendimento delle gestioni previdenziali)

anni	mesi											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	0,00000	0,00208	0,00417	0,00625	0,00833	0,01042	0,01250	0,01458	0,01666	0,01875	0,02083	0,02291
1	0,02500	0,02708	0,02917	0,03125	0,03333	0,03542	0,03750	0,03958	0,04166	0,04375	0,04583	0,04791
2	0,05000	0,05208	0,05417	0,05625	0,05833	0,06042	0,06250	0,06458	0,06666	0,06875	0,07083	0,07291
3	0,07500	0,07708	0,07917	0,08125	0,08333	0,08542	0,08750	0,08958	0,09166	0,09375	0,09583	0,09791
4	0,10000	0,10208	0,10417	0,10625	0,10833	0,11042	0,11250	0,11458	0,11666	0,11875	0,12083	0,12291
5	0,12500	0,12708	0,12917	0,13125	0,13333	0,13542	0,13750	0,13958	0,14166	0,14375	0,14583	0,14791
6	0,15000	0,15208	0,15417	0,15625	0,15833	0,16042	0,16250	0,16458	0,16666	0,16875	0,17083	0,17291
7	0,17500	0,17708	0,17917	0,18125	0,18333	0,18542	0,18750	0,18958	0,19166	0,19375	0,19583	0,19791
8	0,20000	0,20208	0,20417	0,20625	0,20833	0,21042	0,21250	0,21458	0,21666	0,21875	0,22083	0,22291
9	0,22500	0,22708	0,22917	0,23125	0,23333	0,23542	0,23750	0,23958	0,24166	0,24375	0,24583	0,24791
10	0,25000	0,25208	0,25417	0,25625	0,25833	0,26042	0,26250	0,26458	0,26666	0,26875	0,27083	0,27291
11	0,27500	0,27708	0,27917	0,28125	0,28333	0,28542	0,28750	0,28958	0,29166	0,29375	0,29583	0,29791
12	0,30000	0,30208	0,30417	0,30625	0,30833	0,31042	0,31250	0,31458	0,31666	0,31875	0,32083	0,32291
13	0,32500	0,32708	0,32917	0,33125	0,33333	0,33542	0,33750	0,33958	0,34166	0,34375	0,34583	0,34791
14	0,35000	0,35208	0,35417	0,35625	0,35833	0,36042	0,36250	0,36458	0,36666	0,36875	0,37083	0,37291
15	0,37500											



(Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive per il personale medico e per il personale sanitario del comparto sanità operante nelle aziende e negli enti del SSN)

Regione / Provincia Autonoma	Quota d'accesso anno 2022	Quota di finanziamento per prestazioni aggiuntive personale dirigente	Quota di finanziamento per prestazioni aggiuntive personale sanitario comparto
PIEMONTE	7,33%	14.660.000	5.864.000
VALLE D'AOSTA	0,21%	420.000	168.000
LOMBARDIA	16,79%	33.580.000	13.432.000
PA BOLZANO	0,88%	1.760.000	704.000
PA TRENTO	0,91%	1.820.000	728.000
VENETO	8,23%	16.460.000	6.584.000
FRIULI VENEZIA GIULIA	2,07%	4.140.000	1.656.000
LIGURIA	2,65%	5.300.000	2.120.000
EMILIA-ROMAGNA	7,53%	15.060.000	6.024.000
TOSCANA	6,33%	12.660.000	5.064.000
UMBRIA	1,49%	2.980.000	1.192.000
MARCHE	2,56%	5.120.000	2.048.000
LAZIO	9,63%	19.260.000	7.704.000
ABRUZZO	2,18%	4.360.000	1.744.000
MOLISE	0,50%	1.000.000	400.000
CAMPANIA	9,25%	18.500.000	7.400.000
PUGLIA	6,61%	13.220.000	5.288.000
BASILICATA	0,92%	1.840.000	736.000
CALABRIA	3,12%	6.240.000	2.496.000
SICILIA	8,08%	16.160.000	6.464.000
SARDEGNA	2,72%	5.440.000	2.176.000
TOTALE	100,0%	200.000.000	80.000.000



ALLEGATO TECNICO

Sezione A – Definizioni

Sezione B – Criteri, modalità e condizioni per il rilascio della garanzia

Sezione C – Operatività della garanzia dello Stato

Sezione D – Remunerazione della garanzia e commissioni spettanti alla società SACE S.p.A.

Sezione E – Gestione, indennizzi e recuperi

A. DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente allegato tecnico si intendono per:

a) codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione: il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

b) conto corrente: il conto corrente di tesoreria centrale intestato alla SACE S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto Liquidità;

c) controparte: impresa beneficiaria ovvero una persona giuridica terza nel caso in cui il rimborso del finanziamento sia da questa coperto, integralmente o parzialmente, in garanzia autonoma e a prima richiesta;

d) decreto Liquidità: il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

e) finanziamenti: i finanziamenti, anche di rango subordinato, sotto qualsiasi forma (ivi inclusi la locazione finanziaria, l'acquisto di crediti a titolo oneroso con o senza la garanzia di solvenza prestata dal cedente, il rilascio di fidejussioni, l'apertura di credito documentaria, nonché ogni altra forma di concessione di crediti, garanzie e impegni di firma), come definiti dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, concessi in favore di imprese beneficiarie, ovvero concessi ad altro soggetto abilitato all'esercizio del credito in Italia per effettuare i finanziamenti alle imprese beneficiarie;

f) fondo: il fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto Liquidità;

g) garanzie: le garanzie sotto qualsiasi forma, ivi incluse controgaranzie, fidejussioni e altri impegni di firma rilasciati da SACE S.p.A. ai sensi della normativa vigente;

h) gruppo di controparti connesse: il « gruppo di clienti connessi » secondo la definizione di cui all'articolo 4, punto 39), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;

i) imprese beneficiarie: le imprese aventi sede legale in Italia ovvero sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, diverse dalle piccole e medie imprese, per come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, purché le stesse non risultino classificate dal soggetto garantito o dal sistema bancario tra le esposizioni deteriorate, non presentino un rapporto tra « totale sconfinamenti per cassa » e « totale accordato operativo per cassa » superiore al 20 per cento e non rientrino nella categoria di Imprese in difficoltà;

l) impresa in difficoltà: le imprese che rientrano nella definizione di « imprese in difficoltà » ai sensi della Comunicazione della Commissione europea (2014/C 249/01) recante « Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà »;

m) limiti di rischio: i limiti e i criteri individuati in relazione ai rischi che si intende assumere nell'anno di riferimento, come indicati alla sezione B, paragrafi 6 e 7;

n) portafogli di finanziamenti: un insieme di finanziamenti concessi da un medesimo soggetto garantito;

o) organo deliberante: il Consiglio di amministrazione della SACE S.p.A. ovvero il diverso organo della SACE S.p.A. che risulta competente per la delibera di assunzione, variazione, gestione e indennizzo di ciascuna operazione in base al sistema di deleghe di volta in volta vigente;



p) soggetti garantiti: soggetti identificati come partner esecutivi nell'ambito del programma InvestEU di cui al regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, nonché banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, imprese di assicurazione nazionali e internazionali, autorizzate all'esercizio in Italia del ramo credito e cauzioni in relazione a fidejussioni, garanzie e altri impegni di firma ovvero, con riferimento alle garanzie su titoli di debito, i sottoscrittori di titoli di debito emessi dalle imprese beneficiarie, inclusi gli organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione e altri investitori qualificati;

q) titoli di debito: prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari (inclusi gli strumenti finanziari partecipativi), anche di rango subordinato, emessi dalle imprese beneficiarie;

r) *tranche*: ciascuna *tranche* del portafoglio di finanziamenti, avente grado « *senior* », « *mezzanine* » o « *junior* ».

1. Ai fini del rilascio delle garanzie, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, nonché i soggetti indicati all'articolo 85, commi 1, 2, 2-*bis* e 2-*ter*, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, dichiarano di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dall'articolo 67 del medesimo codice. Con protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e la SACE S.p.A. sono disciplinati i controlli, anche con procedure semplificate, di cui al libro II del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

B. CRITERI, MODALITÀ E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA

1. Fermo restando quanto previsto al paragrafo 7, la SACE S.p.A. è abilitata a rilasciare garanzie su finanziamenti, portafogli di finanziamenti e titoli di debito entro l'importo complessivo massimo di 60 miliardi di euro.

2. Le garanzie sono concesse in favore dei soggetti garantiti per una percentuale massima di copertura del 70 per cento, ovvero il 60 per cento, ove rilasciate in relazione a fidejussioni, garanzie e altri impegni di firma, che le imprese sono tenute a prestare per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della pertinente normativa di settore, ovvero del 50 per cento nel caso di esposizioni di rango subordinato. Con riferimento alle garanzie su portafogli di finanziamenti, la percentuale massima di copertura di ciascuna *tranche*, anche con percentuali asimmetriche tra *tranche*, è pari al 50 per cento, ovvero al 100 per cento qualora nella *tranche* sia incluso non oltre il 50 per cento di ciascun finanziamento, fermo restando che per le *tranche* « *junior* » o « *mezzanine* » il relativo spessore non può in ogni caso superare il 15 per cento dell'importo nominale complessivo del portafoglio di finanziamenti e la percentuale massima di copertura è pari al 50 per cento.

3. La percentuale di copertura delle garanzie su prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari concesse in favore di soggetti garantiti può essere innalzata fino al 100 per cento fermi restando i limiti declinati nel documento di gestione dei rischi di cui alla sezione C, paragrafo 3.

4. La SACE S.p.A. rilascia le garanzie, secondo i procedimenti di seguito disciplinati:

1. nel caso di garanzie il cui importo massimo garantito in quota capitale ecceda **600 milioni** di euro e superi il 25 per cento del fatturato dell'impresa beneficiaria ovvero del consolidato del gruppo di riferimento, ove esistente, considerati i dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato e in ogni caso qualora l'importo massimo garantito in quota capitale ecceda 1 miliardo di euro:

i) la competenza deliberativa è dell'organo deliberante della SACE S.p.A. coerentemente con il proprio sistema di deleghe decisionali e il rilascio della garanzia è subordinato **al nulla osta** del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa dalla SACE S.p.A. tenendo in considerazione la valutazione addizionalità effettuata ai sensi della presente Sezione B, paragrafo 9;

ii) la SACE S.p.A. informa prontamente il Ministero dell'economia e delle finanze dell'avvio delle attività istruttorie, fornendo tutte le informazioni disponibili;

iii) la SACE S.p.A. informa il Ministero dell'economia e delle finanze sugli esiti dell'attività istruttoria;

2. in tutti gli altri casi, la competenza deliberativa è dell'organo deliberante della SACE S.p.A., coerentemente con il proprio sistema di deleghe decisionali, sulla base dell'istruttoria effettuata ai sensi della presente sezione B, paragrafo 9.



5. Per le garanzie su portafogli di finanziamenti i parametri di cui al paragrafo 4 devono essere calcolati avuto riguardo alla percentuale garantita di ogni singolo finanziamento e ai dati di fatturato di ciascuna impresa beneficiaria ovvero del consolidato del gruppo di riferimento, ove esistente. Qualora l'importo garantito sul singolo portafoglio di finanziamenti superi 3 miliardi di euro, la garanzia è rilasciata secondo il procedimento di cui al precedente paragrafo 4, numero 1;

6. La SACE S.p.A. rilascia le garanzie nel rispetto dei seguenti limiti di rischio:

1. limite di durata massima della singola garanzia pari a 25 anni;

2. limite di massima esposizione su singola controparte, pari al 25 per cento dell'importo massimo delle garanzie concedibili;

3. limite di massima esposizione su gruppo di controparti connesse, pari al 30 per cento dell'importo massimo delle garanzie concedibili;

4. limite di massima esposizione su settore di attività economica, pari al 40 per cento dell'importo massimo delle garanzie concedibili;

5. *rating* minimo assegnato alla controparte al momento del rilascio delle garanzie non inferiore alla classe equivalente « B », secondo la scala Standard & Poor's fermo restando il perseguimento di un adeguato bilanciamento del merito di credito delle esposizioni assunte.

7. Gli impegni assunti in relazione alle garanzie non superano l'importo complessivo massimo di 60 miliardi di euro fino al 31 dicembre 2029. Fermo restando tale limite, per i primi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente allegato tecnico, la SACE S.p.A. non rilascia garanzie su finanziamenti, portafogli di finanziamenti e titoli di debito, oltre l'importo complessivo massimo di 10 miliardi di euro, pari al 17 per cento dell'importo complessivo massimo previsto dal presente paragrafo. Le garanzie rilasciate in favore di imprese di assicurazione nazionali e internazionali, autorizzate all'esercizio in Italia del ramo credito e cauzioni in relazione a fidejussioni, garanzie e altri impegni di firma ovvero, non possono superare il 10 per cento dell'importo di cui al precedente periodo. La SACE S.p.A. declina ulteriormente i limiti di cui al paragrafo 6 sulla base delle differenti forme tecniche di intervento, nell'ambito del documento riguardante le politiche di gestione del rischio e le linee guida adottate dalla SACE S.p.A., di cui alla sezione C, paragrafo 3. La SACE S.p.A. individua tali limiti tenendo conto altresì delle ulteriori esposizioni dello Stato, derivanti da altri strumenti di garanzia gestiti dalla stessa SACE S.p.A. Al fine di contenere i rischi assunti dallo Stato, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, possono essere modificati i limiti di rischio sopra riportati anche in dipendenza delle informazioni fornite da SACE S.p.A. ai sensi della sezione C, paragrafi 3 e 4, sull'andamento del portafoglio garantito e dei volumi di attività attesi.

8. Ai fini della migliore gestione del rischio e fermi restando tutti i limiti declinati nella presente Sezione, la SACE S.p.A. assicura un adeguato bilanciamento tra le diverse forme tecniche di cui alla presente sezione, secondo criteri e specifiche contenuti nel documento riguardante le politiche di gestione del rischio e linee guida adottate dalla SACE S.p.A., di cui alla sezione C, paragrafo 3.

9. Nello svolgimento dell'attività istruttoria delle operazioni da cui derivano gli impegni da assumere la SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale, attraverso le proprie strutture competenti per l'analisi, valutazione e gestione dei rischi, ed esegue la valutazione, caso per caso, di ciascuna richiesta di concessione della garanzia, tenuto conto dell'eterogeneità che contraddistingue le Imprese beneficiarie e delle peculiarità di ciascun finanziamento, portafoglio di finanziamenti o titolo di debito, nonché dello specifico livello di rischio. La SACE S.p.A. valuta il rispetto da parte dei soggetti garantiti, diversi dai sottoscrittori dei Titoli di Debito, di adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività ed effettua una valutazione di addizionalità ai sensi del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, ove applicabile. Non sono ricompresi nei soggetti garantiti i soggetti destinatari di sanzioni, divieti, misure restrittive o altri provvedimenti in materia di sanzioni di tipo economico o finanziario, oppure inerenti embarghi commerciali, che siano emanati, amministrati o imposti ai sensi o per effetto di risoluzioni delle Nazioni Unite, dall'Unione europea, dalla Repubblica italiana o (nei limiti in cui compatibile con la normativa europea e italiana) dalle autorità degli Stati Uniti d'America ovvero di leggi o regolamenti adottati dall'Unione europea, dalla Repubblica italiana o (nei limiti in cui compatibile con la normativa europea e italiana) dalle autorità degli Stati Uniti d'America nonché i soggetti che risiedono in Paesi o territori non cooperativi ai fini fiscali.

10. Le modalità operative ai fini della assunzione e gestione delle garanzie, della loro escussione e del recupero dei crediti, nonché la documentazione necessaria ai fini del rilascio delle garanzie inclusi i rimedi contrattuali previsti in relazione all'inadempimento da parte del soggetto



garantito agli impegni previsti, sono stabilite dalla SACE S.p.A.

11. Le disposizioni del presente allegato tecnico non attribuiscono diritti soggettivi o interessi legittimi in relazione alla concessione della garanzia.

C. OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA DELLO STATO

1. Gli impegni derivanti dall'attività di cui al presente articolo sono assunti dalla SACE S.p.A. nella misura del 20 per cento e dallo Stato nella misura del 80 per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno, senza vincolo di solidarietà.

2. La SACE S.p.A. registra le attività svolte ai sensi del presente allegato tecnico **con gestione separata**.

3. La SACE S.p.A., anche al fine di consentire un'adeguata programmazione pluriennale della dotazione del Fondo, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione VI:

a) periodicamente, con cadenza almeno annuale, un'informativa volta a fornire, su base previsionale e tenuto conto dei limiti di rischio applicabili, una panoramica dei volumi, della composizione del portafoglio delle garanzie e delle relative stime di rischio, unitamente ad una informativa sulle politiche di gestione del rischio relativo alle operatività di cui al presente allegato tecnico e sulle linee guida adottate dalla SACE S.p.A.;

b) periodicamente, con cadenza almeno trimestrale:

1. un'informativa *ex ante* sugli impegni da assumere in termini di garanzie, volumi e possibili stime di rischio ad essi associati e sulle altre decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'assunzione di impegni;

2. un'informativa contenente:

2.1) le deliberazioni adottate dai propri organi;

2.2) gli impegni assunti e in essere in termini di volumi, premi, richieste di indennizzo, pagamenti effettuati a fronte delle richieste di indennizzo, recupero dei crediti, spese amministrative, stima delle commissioni spettanti alla SACE S.p.A.;

2.3) il « *Risk Reporting* » contenente le stime di rischio e le risultanze dell'attività di monitoraggio del fabbisogno di risorse del Fondo, sulla base della metodologia definita all'interno del documento riguardante le politiche di gestione del rischio e le linee guida adottate dalla SACE S.p.A., di cui alla lettera a) del presente paragrafo, unitamente ad una descrizione delle eventuali misure di contenimento individuate come necessarie;

2.4) eventuali modifiche al sistema aziendale di deleghe decisionali in materia di assunzione, di gestione degli impegni in essere, delle richieste di indennizzo e del recupero dei crediti.

4. La SACE S.p.A. trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze un tempestivo aggiornamento delle informative di cui al paragrafo 3, qualora si manifestino variazioni significative con particolare riferimento, a titolo esemplificativo, alle variazioni relative ad impegni, premi, indennizzi ovvero ad altre voci che comportino movimentazioni di cassa.

D. REMUNERAZIONE DELLA GARANZIA E COMMISSIONI SPETTANTI ALLA SACE S.P.A.

1. La SACE S.p.A. determina i premi a titolo di remunerazione delle garanzie in linea con le caratteristiche e il profilo di rischio delle operazioni sottostanti, tenendo conto della loro natura e degli obiettivi dalle stesse conseguiti. I premi riscossi dalla SACE S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze sono versati sul conto corrente, al netto delle commissioni trattenute dalla SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente allegato tecnico e risultanti dalla contabilità della SACE S.p.A. e salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio.

2. Le commissioni dovute alla SACE S.p.A. sono limitate alla copertura dei costi sostenuti, imputabili alle attività svolte per l'acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni connessi alle garanzie.

3. La SACE S.p.A. trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze:

1) entro il 15 novembre di ogni anno, per eventuali osservazioni da formulare nei successivi trenta giorni, la pre-rendicontazione attestante le commissioni maturate per le attività svolte fino al 30 settembre dello stesso esercizio; decorso il termine per formulare le osservazioni e in assenza di queste, la SACE S.p.A. trattiene dal conto corrente le commissioni maturate fino a tale data;



2) entro il 28 febbraio di ogni anno la rendicontazione certificata attestante le commissioni maturate per le attività svolte nell'esercizio precedente; all'esito dell'approvazione del bilancio la SACE S.p.A. trattiene dal conto corrente l'importo delle commissioni maturate e non già trattenute ai sensi del paragrafo 1.

E. GESTIONE, INDENNIZZI E RECUPERI

1. La SACE S.p.A. svolge con la dovuta diligenza professionale, anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, l'attività di gestione delle garanzie rilasciate, l'attività di pagamento degli importi dovuti in relazione alle garanzie e l'attività di recupero crediti.

2. La SACE S.p.A. gestisce direttamente le attività di recupero dei crediti ovvero conferendo mandato a terzi o agli stessi garantiti, e monitorando lo svolgimento delle attività esternalizzate nonché l'adeguatezza delle stesse.



(Rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture, nonché disposizioni in materia di commissari straordinari)

finalità	Ministero	In milioni di euro							Annui dal 2030 al 2038	totale
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Impianto funiviario di Savona - Subcommissari	MIT	0,2654								0,2654
Contributo per realizzazione Campus dell'Università degli studi di Milano nell'ex sito EXPO 2015	MUR	30	24	16	10					80
Completamento Progetto Bandiera @Erzelli - strutture sanitarie e per la ricerca traslazionale*, di cui all'Allegato C del dPCM 14 settembre 2022	MUR	20	20	20	20	20	20			120
Adeguamento e ristrutturazione della rete del sistema dell'emergenza del servizio sanitario regionale della regione Lazio	MEF	40	50	55						145
Integrazione risorse per le finalità di cui all'articolo 9, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022 (Giochi del Mediterraneo di Taranto)	PCM	40	40	45						125
Incremento dotazione del fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289	PCM	50								50
Adeguamento tecnologico del Sistema di allarme pubblico (IT ALERT)	PCM	10								10
Contributo per il Comune di Milano per gli oneri del rimborso dei prestiti relativi alla realizzazione delle linee metropolitane M4-M5	MIT	20	20	40	40	40	40	40	40	560
Totale		210,3	154	176	70	60	60	40		1.090



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
 Triennio 2024 - 2026
 (migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2024		2025		2026 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui prevedibile per legge	RIDUZIONI	di cui prevedibile per legge	RIDUZIONI	di cui prevedibile per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	371.884	238.824	374.588	237.978	392.340	252.335
1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (28)	148.014	52.054	159.001	52.497	154.472	51.997
1.1 Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità (1)	107	0	107	0	108	0
1.2 Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria (3)	5.337	831	5.985	1.000	6.616	1.000
1.3 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (4)	342	125	405	125	380	125
1.5 Analisi e programmazione economico-finanziarie e gestione del debito e degli interventi finanziari (6)	701	253	1.628	527	962	27
1.6 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (7)	280	0	313	0	317	0
1.7 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (8)	100	0	96	0	97	0
1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (10)	132.808	49.818	142.246	49.818	141.818	49.818
1.9 Servizi finanziari e monetazione (9)	5.265	0	1.529	0	1.558	0
1.10 Giustificazione e controllo dei conti pubblici (11)	2.864	1.028	3.214	1.028	3.214	1.028
3 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	8.888	8.924	8.233	9.169	8.235	9.172
3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10)	8.804	8.899	9.180	9.144	9.162	9.147
3.2 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (11)	83	25	83	25	83	25
6 Ordine pubblico e sicurezza (7)	9.246	700	9.504	1.000	9.584	1.645
6.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e sistema del Paese (5)	2.021	0	2.279	350	2.284	948
6.2 Sicurezza democratica (4)	7.225	700	7.225	700	7.300	700
6 Soccorso civile (8)	1.827	1.493	1.389	1.243	1.380	1.244
6.2 Protezione civile (5)	1.827	1.493	1.389	1.243	1.380	1.244
7 Competitività e sviluppo delle imprese (11)	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

126



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2024 - 2026
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2024		2025		2026 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predefinita per legge	RIDUZIONI	di cui predefinita per legge	RIDUZIONI	di cui predefinita per legge
7.1 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (8)	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
8 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	12	4	12	4	12	4
8.1 Sostegno allo sviluppo del trasporto (8)	12	4	12	4	12	4
10 Comunicazioni (15)	8.390	8.050	8.390	8.050	8.390	8.050
10.2 Sostegno al pluralismo dell'informazione (4)	8.390	8.050	8.390	8.050	8.390	8.050
11 Ricerca e innovazione (17)	24.950	24.950	24.950	24.950	24.950	24.950
11.1 Ricerca di base e applicata (15)	24.950	24.950	24.950	24.950	24.950	24.950
14 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	24.492	23.988	24.351	23.846	24.388	23.863
14.1 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio (5)	13.641	13.196	13.482	13.039	13.482	13.039
14.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (6)	59	0	60	0	60	0
14.3 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (11)	2	0	2	0	2	0
14.4 Sostegno al reddito tramite la carta acquisti (13)	8.406	8.406	8.406	8.406	8.406	8.406
14.5 Tutela della privacy (14)	2.384	2.384	2.401	2.401	2.417	2.417
15 Politiche previdenziali (25)	1.903	1.903	2.288	2.288	2.628	2.628
15.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (2)	1.903	1.903	2.288	2.288	2.628	2.628
17 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)	15.755	12.489	13.849	10.583	13.774	10.509
17.1 Organi costituzionali (1)	6	0	6	0	6	0
17.2 Presidenza del Consiglio dei Ministri (3)	15.749	12.489	13.843	10.583	13.768	10.509
18 Giovani e sport (30)	15.267	14.745	16.639	16.118	17.502	16.980
18.1 Attività ricreative e sport (1)	4.645	4.123	6.017	5.496	6.930	6.408



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

Triennio 2024 - 2026

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2024		2025		2026 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
18.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù (2)	10.822	10.822	10.822	10.822	10.572	10.572
19 Giustizia (6)	3.270	0	3.074	0	2.852	0
19.1 Giustizie tributarie (5)	2.435	0	2.239	0	2.017	0
19.2 Giustizia amministrativa (7)	637	0	637	0	637	0
19.3 Autogoverno della magistratura (8)	198	0	198	0	198	0
20 Sviluppo e riequilibrio territoriale (28)	355	0	355	0	355	0
20.1 Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (4)	355	0	355	0	355	0
21 Debito pubblico (34)	15.477	0	15.477	0	15.478	0
21.1 Oneri per il servizio del debito statale (1)	15.477	0	15.477	0	15.478	0
22 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	11.107	6.815	12.895	7.229	13.419	7.643
22.1 Indirizzo politico (2)	45	0	49	0	49	0
22.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	921	0	1.436	0	1.454	0
22.3 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (4)	6.560	6.123	8.736	6.423	9.186	8.873
22.4 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autonomi (5)	239	0	278	10	283	10
22.5 Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (7)	1.342	684	2.396	796	2.446	760
23 Fondi da ripartire (33)	74.759	74.459	72.961	72.661	85.700	85.400
23.1 Fondi da assegnare (1)	74.759	74.459	72.961	72.661	85.700	85.400



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2024 - 2026
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2024		2025		2026 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	39.000	39.608	65.700	61.964	82.300	88.488
1 Competitività e sviluppo delle imprese (11)	30.774	30.002	57.256	56.393	84.041	83.101
1.1 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (5)	1.128	1.100	1.156	1.112	1.172	1.112
1.2 Vigilanza sul sistema cooperativo e sulle società (6)	360	0	472	0	498	0
1.3 Incentivazione del sistema produttivo (7)	28.157	28.005	54.491	54.339	81.324	81.172
1.4 Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (10)	503	273	503	273	499	273
1.5 Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività e lo sviluppo delle imprese e la comunicazione (11)	0	0	1	0	1	0
1.7 Riconversione industriale e grandi filiere produttive (12)	627	623	633	629	548	544
2 Regolazione dei mercati (12)	1.720	360	1.980	360	1.905	305
2.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (4)	1.720	360	1.980	360	1.905	305
5 Comunicazioni (15)	5.863	5.222	5.882	5.228	5.733	5.078
5.1 Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio (5)	251	0	258	7	258	7
5.2 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (8)	5.476	5.222	5.483	5.222	5.334	5.072
5.3 Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (9)	136	0	140	0	140	0
6 Ricerca e innovazione (17)	28	0	27	0	27	0
6.1 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (18)	28	0	27	0	27	0
7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	617	3	555	3	594	3
7.1 Indirizzo politico (2)	34	0	35	0	36	0
7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	583	3	520	3	558	3



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2024 - 2026
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2024		2025		2026 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	37.476	34.682	80.819	77.946	35.011	32.138
1 Politiche per il lavoro (26)	6.225	4.044	6.708	4.495	6.736	4.522
1.1 Politiche passive del lavoro e incentivi all' occupazione (6)	82	79	83	80	85	82
1.2 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (7)	2	0	2	0	2	0
1.3 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (8)	2.666	2.665	2.698	2.695	2.696	2.695
1.4 Contrasto al lavoro nero e irregolare , prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (9)	1.250	0	1.250	0	1.250	0
1.5 Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (10)	1.180	1.150	1.600	1.570	1.625	1.595
1.6 Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro, logistica e servizi di comunicazione istituzionale (12)	868	0	897	0	899	0
1.7 Prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (11)	177	150	177	150	177	150
2 Politiche previdenziali (25)	382	100	417	77	417	77
2.1 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (3)	382	100	417	77	417	77
3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	30.698	30.428	73.412	73.139	27.312	27.039
3.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni (2)	2.815	2.548	3.857	3.590	3.822	3.553
3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (12)	27.883	27.877	69.555	69.549	23.490	23.484
4 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	114	112	239	237	502	500
4.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (6)	114	112	239	237	502	500
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	43	0	44	0	44	0
5.1 Indirizzo politico (2)	7	0	7	0	7	0
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	37	0	37	0	37	0



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2024 - 2026
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2024		2025		2026 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	13.400	6.671	17.480	8.180	24.480	9.401
1 Giustizia (6)	12.672	6.671	16.774	8.180	24.171	8.401
1.1 Amministrazione penitenziaria (1)	6.821	3.246	8.150	3.911	6.725	4.311
1.2 Giustizia civile e penale (2)	3.485	1.670	4.443	1.670	9.429	1.657
1.3 Giustizia minorile e di comunità (3)	624	483	624	483	633	483
1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (6)	1.468	1.271	2.339	2.115	3.163	2.950
1.5 Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione (11)	446	0	1.218	0	2.191	0
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	728	0	705	0	309	0
2.1 Indirizzo politico (2)	513	0	516	0	117	0
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	214	0	190	0	192	0



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2024 - 2026
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2024		2025		2026 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	54.808	47.565	55.725	47.985	56.960	50.596
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	51.671	47.318	52.440	47.735	55.083	50.346
1.1 Protocollo internazionale (1)	98	0	101	0	101	0
1.2 Cooperazione allo sviluppo (2)	45.465	45.087	45.930	45.532	48.541	48.143
1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4)	35	0	110	0	35	0
1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (6)	104	8	107	8	105	8
1.5 Integrazione europea (7)	10	0	11	0	11	0
1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (8)	2.165	1.588	2.172	1.566	2.172	1.566
1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (12)	552	550	575	550	575	550
1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (13)	366	0	300	0	418	0
1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (14)	22	4	23	4	27	4
1.12 Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (17)	11	0	11	0	11	0
1.13 Diplomazia pubblica e culturale (18)	3.122	101	3.098	76	3.087	76
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	638	0	569	0	282	0
2.1 Indirizzo politico (2)	450	0	301	0	1	0
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	187	0	268	0	291	0
4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)	2.000	250	2.716	250	1.586	250
4.1 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (5)	2.000	250	2.716	250	1.586	250



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2024 - 2026
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2024		2025		2026 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predefinite per legge	RIDUZIONI	di cui predefinite per legge	RIDUZIONI	di cui predefinite per legge
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	44.042	33.213	44.809	36.881	11.900	5.000
1 Istruzione scolastica (22)	42.481	33.213	43.231	36.881	11.900	5.000
1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione (1)	13.894	13.789	17.790	17.695	5.000	5.000
1.2 Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (8)	3.442	2.931	3.790	3.189	0	0
1.3 Istituzioni scolastiche non statali (9)	12.515	12.515	12.515	12.515	0	0
1.4 Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale (15)	1	0	1	0	0	0
1.5 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (16)	246	10	290	10	0	0
1.6 Istruzione del primo ciclo (17)	4.830	0	2.950	0	4.791	0
1.7 Istruzione del secondo ciclo (18)	4.257	2.127	3.339	2.127	2.109	0
1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (19)	3.275	1.831	2.657	1.346	0	0
4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	1.581	0	1.578	0	0	0
4.1 Indirizzo politico (2)	17	0	19	0	0	0
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	1.564	0	1.559	0	0	0



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2024 - 2026
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2024		2025		2026 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'INTERNO	37.327	3.462	41.885	3.634	42.459	3.757
1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	3.905	1.871	4.166	1.871	4.400	1.820
1.1 Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (2)	3.905	1.871	4.166	1.871	4.400	1.820
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	853	211	918	273	909	276
2.1 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (8)	270	0	142	0	142	0
2.2 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (9)	352	0	694	212	701	230
2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (10)	231	211	81	61	66	46
3 Ordine pubblico e sicurezza (7)	23.012	1.110	25.984	1.217	27.391	1.401
3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (8)	12.003	76	14.157	178	15.836	301
3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (9)	3.559	0	3.910	0	3.547	0
3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (10)	7.450	1.034	7.916	1.039	8.008	1.100
4 Soccorso civile (8)	6.875	67	7.774	67	7.107	67
4.1 Gestione del sistema nazionale di difesa civile (2)	108	0	108	0	108	0
4.2 Prevenzione del rischio e soccorso pubblico (3)	6.587	67	7.665	67	6.999	67
5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	1.349	200	1.444	200	1.441	190
5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (2)	1.349	200	1.444	200	1.441	190
6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	1.534	2	1.601	3	1.210	3
6.1 Indirizzo politico (2)	819	0	820	0	370	0
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	715	2	781	3	840	3



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2024 - 2026
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2024		2025		2026 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	7.708	2.432	10.130	4.593	9.300	5.007
1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	6.884	2.158	6.846	2.133	6.555	3.093
1.5 Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (12)	1.007	825	928	725	776	725
1.6 Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (13)	4.820	1.038	4.724	1.095	5.376	2.050
1.7 Promozione dell'economia circolare, e gestione dei rifiuti e interventi per lo sviluppo sostenibile (15)	327	63	370	71	93	71
1.9 Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche (19)	119	0	199	0	2	0
1.10 Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica (20)	421	219	471	229	252	229
1.11 Valutazioni e autorizzazioni ambientali e interventi per la qualità dell'aria e prevenzione e riduzione dell'inquinamento (21)	187	13	214	13	53	19
1.12 Coordinamento delle attività connesse al PNRR in materia del territorio e dell'ambiente (22)	4	0	0	0	0	0
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	347	25	406	28	397	26
3.1 Indirizzo politico (2)	112	0	12	0	2	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	235	25	394	28	395	26
5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	477	249	2.879	2.434	2.340	1.888
5.1 Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (8)	220	0	436	0	449	0
5.2 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (7)	257	249	2.443	2.434	1.900	1.888



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2024 - 2026
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2024		2025		2026 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predefinite per legge	RIDUZIONI	di cui predefinite per legge	RIDUZIONI	di cui predefinite per legge
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	29.381	9.328	39.981	15.126	57.581	25.849
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	974	632	1.129	661	1.079	609
1.1 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (11)	546	419	532	385	537	402
1.2 Sistemi idrici e idraulici (5)	201	156	201	156	201	156
1.3 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (9)	104	50	130	50	130	50
1.4 Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (10)	126	6	268	70	211	0
2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	20.437	5.633	26.841	11.401	48.876	22.177
2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (1)	1.180	617	2.435	687	2.699	736
2.2 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (4)	11.460	1.065	11.480	1.065	11.145	750
2.3 Autotrasporto ed intermodalita' (2)	2.182	2.175	3.197	2.874	3.563	3.193
2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (5)	646	642	5.646	5.642	16.370	16.365
2.5 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (9)	3.145	734	4.145	734	9.144	734
2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (6)	1.824	400	1.958	400	5.958	400
3 Casa e assetto urbanistico (19)	2	0	2	0	2	0
3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (2)	2	0	2	0	2	0
4 Ordine pubblico e sicurezza (7)	6.563	3.064	8.110	3.064	8.120	3.064
4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7)	6.563	3.064	8.110	3.064	8.120	3.064
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	1.404	0	1.896	0	1.503	0
5.1 Indirizzo politico (2)	241	0	659	0	467	0
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	1.163	0	1.236	0	1.036	0



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2024 - 2026
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2024		2025		2026 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	82.075	47.274	19.500	10.500	27.500	14.500
1 Ricerca e innovazione (17)	13.886	13.500	10.500	10.500	14.700	14.500
1.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (22)	13.886	13.500	10.500	10.500	14.700	14.500
2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)	67.774	33.774	9.000	0	12.800	0
2.1 Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (1)	31.583	29.916	0	0	0	0
2.2 Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (2)	2.110	0	0	0	0	0
2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (3)	33.897	3.856	9.000	0	12.800	0
2.4 Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca (4)	23	2	0	0	0	0
2.5 Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale (5)	162	0	0	0	0	0
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	414	0	0	0	0	0
3.1 Indirizzo politico (2)	18	0	0	0	0	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	396	0	0	0	0	0



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2024 - 2026
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2024		2025		2026 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA DIFESA	51.288	85	64.430	560	90.400	589
1 Difesa e sicurezza del territorio (5)	39.670	0	55.249	0	72.022	29
1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (1)	7.270	0	8.966	0	10.719	0
1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (2)	7.034	0	8.736	0	7.106	0
1.3 Approntamento e impiego delle forze marittime (3)	2.802	0	3.508	0	6.083	29
1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (4)	7.736	0	11.702	0	15.159	0
1.5 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (6)	12.779	0	21.583	0	29.727	0
1.9 Approntamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa (9)	2.047	0	2.734	0	3.227	0
2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	850	0	1.045	75	1.183	75
2.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (17)	850	0	1.045	75	1.183	75
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	10.769	85	8.136	485	17.195	485
3.1 Indirizzo politico (2)	8	0	408	0	209	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	10.134	0	7.063	400	14.517	400
3.3 Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello Strumento Militare (6)	626	85	665	85	2.468	85



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2024 - 2026
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2024		2025		2026 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	10.603	1.628	11.220	2.260	11.173	4.004
1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	8.954	1.629	10.811	2.260	10.563	4.004
1.1 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (2)	842	635	1.021	754	2.180	1.613
1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (5)	353	1	1.073	1	1.083	1
1.3 Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (6)	8.779	991	8.517	1.505	7.320	2.390
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	146	0	106	0	106	0
2.1 Indirizzo politico (2)	16	0	16	0	16	0
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	131	0	90	0	90	0
4 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	503	0	503	0	503	0
4.1 Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (18)	503	0	503	0	503	0



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

Triennio 2024 - 2026

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2024		2025		2026 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA CULTURA	23.473	15.772	23.751	13.994	23.742	10.396
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)	18.859	12.259	15.090	10.491	12.076	6.950
1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (2)	4.011	3.098	3.995	3.116	1.650	1.171
1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (5)	63	0	63	0	63	0
1.3 Tutela dei beni archeologici (6)	40	0	40	0	40	0
1.4 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (9)	697	368	698	368	698	368
1.5 Tutela e valorizzazione dei beni librari , promozione e sostegno del libro e dell'editoria (10)	1.466	813	1.017	813	2.307	763
1.6 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (12)	484	285	457	285	475	285
1.7 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (13)	1.307	395	1.237	395	1.136	295
1.8 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (14)	1.834	1.781	1.688	1.687	268	259
1.9 Tutela del patrimonio culturale (15)	5.749	5.146	4.629	3.511	4.781	3.588
1.10 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (16)	410	395	361	345	263	245
1.11 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (18)	641	37	641	37	241	37
1.19 Realizzazione attività di tutela in ambito territoriale (19)	21	0	21	0	21	0
1.20 Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze (20)	137	0	136	0	135	0
2 Ricerca e innovazione (17)	3.704	3.513	3.682	3.493	3.555	3.386
2.1 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali (4)	3.704	3.513	3.682	3.493	3.555	3.386
4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	2.910	0	4.179	0	8.112	0
4.1 Indirizzo politico (2)	2.854	0	4.085	0	8.016	0
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	356	0	94	0	94	0



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

Triennio 2024 - 2026

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2024		2025		2026 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA SALUTE	13.816	11.563	19.763	17.312	21.091	18.673
1 Tutela della salute (20)	3.763	1.632	4.030	1.701	4.001	1.706
1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (1)	822	69	696	87	574	93
1.2 Sanita' pubblica veterinaria (2)	203	150	276	219	277	219
1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (3)	220	25	203	25	313	25
1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (4)	84	0	208	0	208	0
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (5)	250	0	257	0	274	0
1.6 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (6)	105	9	118	9	118	9
1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (7)	1.347	1.323	1.341	1.308	1.341	1.308
1.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione (8)	48	0	117	0	137	0
1.9 Attivita' consultiva per la tutela della salute (9)	11	0	11	0	11	0
1.10 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (10)	633	6	652	6	666	6
1.11 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (11)	53	49	53	49	53	49
1.12 Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (12)	7	2	7	2	7	2
2 Ricerca e innovazione (17)	9.061	9.053	16.550	15.534	16.806	16.089
2.1 Ricerca per il settore della sanita' pubblica (20)	9.323	9.315	15.011	14.996	16.366	16.352
2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (21)	539	538	539	538	539	538
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	172	78	184	78	185	78
3.1 Indirizzo politico (2)	38	0	46	0	46	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	133	78	138	78	139	78



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

Triennio 2024 - 2026

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2024		2025		2026 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predefinite per legge	RIDUZIONI	di cui predefinite per legge	RIDUZIONI	di cui predefinite per legge
MINISTERO DEL TURISMO	5.635	4.052	3.409	2.506	1.816	1.020
1 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	267	0	202	0	166	0
1.1 Indirizzo politico (2)	107	0	8	0	8	0
1.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	160	0	194	0	160	0
2 Turismo (31)	5.368	4.052	3.206	2.506	1.747	1.020
2.1 Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (2)	1.849	1.841	8	0	8	0
2.2 Programmazione delle politiche turistiche nazionali (3)	6	0	6	0	7	0
2.3 Promozione dell'offerta turistica italiana (4)	3.514	2.211	3.192	2.506	1.731	1.020
Totale	621.896	492.157	677.200	541.409	696.151	321.654



Organizzazione del Dipartimento della giustizia tributaria

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL DIPARTIMENTO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA	
<i>UFFICI CENTRALI</i>	
Direttore Generale della giustizia tributaria	
Dirigente generale con incarico di consulenza, studio e ricerca	
Uffici alle dirette dipendenze del Direttore Generale:	
I – Segreteria del Direttore Generale, coordinamento dell’attività pre-legislativa e dei progetti dipartimentali, protocollo e affari generali, comunicazione istituzionale e relazioni esterne.	
II – Vigilanza e audit sugli Uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria; gestione e vigilanza dell’elenco nazionale dei soggetti abilitati all’assistenza tecnica del contribuente nel processo tributario.	
III – Coordinamento in materia di risorse strumentali e di gestione del personale, formazione e rapporti sindacali.	
IV – Pianificazione strategica, programmazione delle attività e dei processi dipartimentali, controllo di gestione.	
Direzione di livello generale I - Normativa, affari giuridici e magistrati	
Ufficio I – Segreteria del Direttore e affari generali, supporto tecnico-amministrativo al Direttore per il coordinamento della struttura, la programmazione e il controllo di gestione; assegnazione degli obiettivi ai dirigenti e valutazione dei risultati; coordinamento dell’attività pre-legislativa nelle materie di competenza della Direzione.	
Ufficio II – Analisi, elaborazione e predisposizione di schemi di atti normativi in materia di processo tributario, servizi di giustizia, ordinamento giudiziario e spese di giustizia.	
Ufficio III – Analisi, elaborazione e predisposizione di direttive in materia di spese di giustizia; rapporti con l’Avvocatura Generale dello Stato; coordinamento dell’attività di difesa degli Uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria.	
Ufficio IV – Gestione del contenzioso in materia di stato giuridico ed economico dei magistrati e dei giudici tributari.	
Ufficio V – Coordinamento e gestione della banca dati della giurisprudenza tributaria di merito; studi e approfondimenti della giurisprudenza tributaria.	
Ufficio VI – Gestione dello stato giuridico e economico dei magistrati e dei giudici tributari.	
Ufficio VII – Gestione delle procedure concorsuali per l’assunzione dei magistrati tributari e del relativo contenzioso.	
Direzione di livello generale II - Sistemi informativi, statistica, organizzazione e bilancio	
Ufficio I – Segreteria del Direttore e affari generali, supporto tecnico-amministrativo al Direttore per il coordinamento della struttura, la programmazione e il controllo di gestione; assegnazione degli obiettivi ai dirigenti e valutazione dei risultati; coordinamento dell’attività pre-legislativa nelle materie di competenza della Direzione; organizzazione degli Uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria.	
Ufficio II – Definizione e gestione del piano di sviluppo informatico dipartimentale e del piano degli investimenti; governo del contratto con l’ente strumentale e monitoraggio della qualità dei servizi erogati; gestione e monitoraggio del budget del Piano di sviluppo informatico e liquidazione dei corrispettivi all’ente strumentale.	



Ufficio III – Gestione dell’infrastruttura di rete dipartimentale; sicurezza informatica nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati delle persone fisiche; gestione degli accessi e delle abilitazioni degli utenti al sistema informativo della giustizia tributaria
Ufficio IV – Gestione e sviluppo del sistema informativo della giustizia tributaria; avvio, esecuzione e consuntivazione delle relative attività progettuali; collaudi delle attività, dei prodotti e dei servizi relativi al sistema informativo della giustizia tributaria.
Ufficio V – Gestione e coordinamento dei progetti ICT dipartimentali, anche finanziati con risorse europee; gestione infrastrutturale dei portali web del Dipartimento; rapporti con l’Agenzia per l’Italia digitale ed con altri enti e istituzioni; rilevazione dei fabbisogni e definizione del programma di acquisto di beni e servizi informatici del Dipartimento e svolgimento dell’attività contrattuale di acquisto; gestisce del patrimonio informatico degli uffici centrali e territoriali del Dipartimento.
Ufficio VI – Gestione delle risorse finanziarie destinate al pagamento delle partite stipendiali dei magistrati tributari, dei compensi spettanti ai giudici tributari e al garante del contribuente; gestione delle risorse finanziarie destinate al funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria; assolvimento degli obblighi tributari, previdenziali e assistenziali; elaborazione dello stato di previsione della spesa, dell’asestamento e del consuntivo, con riguardo ai capitoli del bilancio dello Stato di pertinenza del Dipartimento.
Ufficio VII – Rilevazione e analisi statistica concernente l’andamento del contenzioso tributario e l’attività delle Corti di giustizia tributaria; rapporti con l’Istituto nazionale di statistica.

UFFICI TERRITORIALI

N. 124 Uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado (attribuzioni e competenze di cui al D.M. 31 maggio 2022 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 2022) ai quali sono preposti n. 35 Dirigenti di livello non generale come di seguito indicati:

Regione	Posizione Dirigenziale	Uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria					
Abruzzo	1	Secondo grado dell’Abruzzo	Primo grado di L’Aquila	Primo grado di Chieti	Primo grado di Pescara	Primo grado di Teramo	
Basilicata	1	Secondo grado della Basilicata	Primo grado di Potenza	Primo grado di Matera			
Calabria	1	Secondo grado della Calabria	Primo grado di Catanzaro	Primo grado di Reggio Calabria			
	1	Primo grado di Cosenza	Primo grado di Crotone	Primo grado di Vibo Valentia			
Campania	1	Secondo grado della Campania					
	1	Primo grado di Napoli	Primo grado di Caserta				
	1	Primo grado di Salerno	Primo grado di Avellino	Primo grado di Benevento			
Emilia Romagna	1	Secondo grado dell’Emilia Romagna	Primo grado di Ferrara	Primo grado di Forlì	Primo grado di Ravenna	Primo grado di Rimini	



	1	Primo grado di Bologna	Primo grado di Modena	Primo grado di Parma	Primo grado di Piacenza	Primo grado di Reggio Emilia	
Friuli Venezia Giulia	1	Secondo grado del Friuli Venezia Giulia	Primo grado di Trieste	Primo grado di Gorizia	Primo grado di Pordenone	Primo grado di Udine	
Lazio	1	Secondo grado del Lazio	Primo grado di Frosinone	Primo grado di Latina			
	1	Primo grado di Roma	Primo grado di Rieti	Primo grado di Viterbo			
Liguria	1	Secondo grado della Liguria	Primo grado di Genova	Primo grado di Imperia	Primo grado di La Spezia	Primo grado di Savona	
Lombardia	1	Secondo grado della Lombardia	Primo grado di Brescia				
	1	Primo grado di Milano	Primo grado di Cremona	Primo grado di Lodi	Primo grado di Mantova	Primo grado di Pavia	
	1	Primo grado di Bergamo	Primo grado di Como	Primo grado di Lecco	Primo grado di Sondrio	Primo grado di Varese	
Marche	1	Secondo grado delle Marche	Primo grado di Ancona	Primo grado di Ascoli Piceno	Primo grado di Macerata	Primo grado di Pesaro	
Molise	1	Secondo grado del Molise	Primo grado di Campobasso	Primo grado di Isernia			
Piemonte e Valle d'Aosta	1	Secondo grado del Piemonte	Primo grado di Novara	Primo grado di Verbania	Primo grado di Vercelli	Secondo grado della Valle d'Aosta	Primo grado di Aosta
	1	Primo grado di Torino	Primo grado di Asti	Primo grado di Alessandria	Primo grado di Biella	Primo grado di Cuneo	
Puglia	1	Secondo grado della Puglia					
	1	Primo grado di Bari	Primo grado di Foggia				
	1	Primo grado di Lecce	Primo grado di Brindisi	Primo grado di Taranto			
Sardegna	1	Secondo grado	Primo grado	Primo grado	Primo grado	Primo grado	



		della Sardegna	di Cagliari	di Nuoro	di Oristano	di Sassari	
Sicilia	1	Secondo grado della Sicilia	Primo grado di Messina				
	1	Primo grado di Palermo	Primo grado di Trapani				
	1	Primo grado di Catania	Primo grado di Caltanissetta	Primo grado di Enna			
	1	Primo grado di Siracusa	Primo grado di Agrigento	Primo grado di Ragusa			
Toscana	1	Secondo grado della Toscana	Primo grado di Livorno	Primo grado di Pisa			
	1	Primo grado di Firenze	Primo grado di Arezzo	Primo grado di Grosseto	Primo grado di Siena		
	1	Primo grado di Lucca	Primo grado di Massa Carrara	Primo grado di Pistoia	Primo grado di Prato		
Trentino Alto Adige	1	Secondo grado di Bolzano	Primo grado di Bolzano	Secondo grado di Trento	Primo grado di Trento		
Umbria	1	Secondo grado del Umbria	Primo grado di Perugia	Primo grado di Terni			
Veneto	1	Secondo grado del Veneto	Primo grado di Verona				
	1	Primo grado di Venezia	Primo grado di Belluno	Primo grado di Padova	Primo grado di Rovigo	Primo grado di Treviso	Primo grado di Vicenza
Totale	35						



INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2024	2025	2026
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	57.357.850	115.377.776	113.377.776
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL <i>MADE IN ITALY</i>	33.995.023	54.268.023	69.416.023
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	28.883.102	57.938.102	40.943.102
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	6.751.465	50.547.290	51.508.860
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	68.834.812	80.794.292	82.599.292
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	17.878.719	44.737.719	44.659.719
MINISTERO DELL'INTERNO	6.809.619	33.557.436	19.410.133
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	7.201.410	30.061.410	31.843.410
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	23.148.816	50.361.710	55.883.710
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA	31.193.912	44.974.912	47.520.912
MINISTERO DELLA DIFESA	23.252.013	48.327.310	55.230.310
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE	21.700.167	42.489.522	50.699.522
MINISTERO DELLA CULTURA	19.883.459	44.311.459	45.409.459
MINISTERO DELLA SALUTE	231.027	20.707.027	21.807.027
MINISTERO DEL TURISMO	14.488.749	42.229.749	42.538.749
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	361.610.143	760.683.737	772.848.004
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-



INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2024	2025	2026
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	126.299.257	142.904.618	143.094.994
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL <i>MADE IN ITALY</i>	22.259.914	27.363.224	27.420.898
MINISTERO DEL LA VORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	14.057.997	18.943.802	18.968.864
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	13.135.622	13.670.889	13.710.450
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	17.764.560	18.249.297	18.280.599
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	25.812.864	31.941.633	31.991.048
MINISTERO DELL'INTERNO	32.259.914	33.670.889	33.710.449
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	26.796.172	36.505.745	36.561.198
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	22.818.176	22.390.896	32.583.675
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA	28.473.375	33.760.129	33.819.108
MINISTERO DELLA DIFESA	22.781.253	27.820.559	27.420.898
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE	16.302.554	32.210.315	31.991.048
MINISTERO DELLA CULTURA	32.772.038	37.941.633	37.733.138
MINISTERO DELLA SALUTE	22.310.032	27.377.521	27.420.899
MINISTERO DEL TURISMO	21.407.272	22.849.850	22.893.734
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	445.251.000	527.601.000	537.601.000
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-

